

STRUMENTI
PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

- 132 -

METHEXIS

Comitato Scientifico

Brunella Casalini (Direttore, Università di Firenze)
Maria Chiara Pievatolo (Direttore, Università di Pisa)
Nico De Federicis (Università di Pisa)
Roberto Gatti (Università di Perugia)
Roberto Giannetti (Università di Pisa)
Michele Nicoletti (Università di Trento)
Claudio Palazzolo (Università di Pisa)
Gianluigi Palombella (Università di Parma)
Salvatore Veca (Università di Pavia)
Danilo Zolo (Università di Firenze)

Volumi pubblicati

Calabrò C., *Liberalismo, democrazia, socialismo*
Costantini D. (a cura di), *Multiculturalismo alla francese?*
Di Donato F., *La scienza e la rete. L'uso pubblico della ragione nell'età del Web*
Goldoni M., *La dottrina costituzionale di Sieyès*
Kant I., *Sette scritti politici liberi, a cura di Pievatolo M.C.*
Cini L., *Società civile e democrazia radicale*
Costantini D., *La democrazia dei moderni. Storia di una crisi*
Casadei T., *I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico*

THOMAS CASADEI

I diritti sociali

Un percorso filosofico-giuridico

FIRENZE UNIVERSITY PRESS

2012

I diritti sociali : un percorso filosofico-giuridico / Thomas Casadei. – Firenze : Firenze University Press, 2012.
(Strumenti per la didattica e la ricerca ; 132)

<http://digital.casalini.it/9788866552338>

ISBN 978-88-6655-232-1 (print)

ISBN 978-88-6655-233-8 (online PDF)

Progetto grafico di Alberto Pizarro Fernández, Pagina Maestra s.n.c.

Certificazione scientifica delle Opere

Tutti i volumi pubblicati sono soggetti ad un processo di referaggio esterno di cui sono responsabili il Consiglio editoriale della FUP e i Consigli scientifici delle singole collane. Le opere pubblicate nel catalogo della FUP sono valutate e approvate dal Consiglio editoriale della casa editrice. Per una descrizione più analitica del processo di referaggio si rimanda ai documenti ufficiali pubblicati sul sito-catalogo della casa editrice (<http://www.fupress.com>).

Consiglio editoriale Firenze University Press

G. Nigro (Coordinatore), M.T. Bartoli, M. Boddi, F. Cambi, R. Casalbuoni, C. Ciappei, R. Del Punta, A. Dolfi, V. Fargion, S. Ferrone, M. Garzaniti, P. Guarnieri, G. Mari, M. Marini, M. Verga, A. Zorzi.

© 2012 Firenze University Press

Università degli Studi di Firenze

Firenze University Press

Borgo Albizi, 28, 50122 Firenze, Italy

<http://www.fupress.com/>

Printed in Italy

A Lelio Basso (1903-1978)
socialista, costituente, internazionalista

SOMMARIO

INTRODUZIONE	IX
CAPITOLO I	1
UN'IPOTESI GENEALOGICA: GLI ARGOMENTI DI PAINE	
1. La scoperta di una teoria dei diritti	1
2. L'articolazione dei diritti: a partire dalla natura	4
3. La povertà come fatto collettivo e la tassazione progressiva: l'emergere di "nuovi" diritti	11
4. Il 'nodo della proprietà' e il ruolo dello Stato: la regolazione dei diritti	18
5. Osservazioni conclusive: una teoria 'meticcias'	22
CAPITOLO II	27
SVILUPPI: IN BILICO TRA RICONOSCIMENTO E OSCURAMENTO	
1. I diritti sociali: un concetto 'in bilico'	27
2. Una ricostruzione storico-costituzionale	32
3. I diritti sociali nella Costituzione italiana: il riconoscimento tra teoria e prassi	36
4. Argomenti contro il riconoscimento dei diritti sociali	42
5. Gli spazi pubblici della democrazia: diritti sociali e concezione plurale della libertà	46
6. Diritti sociali, libertà fondamentali, pluralismo	53
CAPITOLO III	59
OLTRE I DIRITTI SOCIALI? IL <i>BASIC INCOME</i> (E I SUOI PROBLEMI)	
1. Trasformazioni del lavoro e <i>Welfare state</i>	59
2. La proposta del <i>basic income</i> : un profilo normativo	60
3. Argomenti a sostegno del <i>basic income</i>	65
4. Argomenti <i>contra</i>	71
5. L'argomento della 'cooperazione conflittuale' e un 'diverso <i>Welfare</i> '	77
6. 'Vedere le sofferenze' per argomentare la giustizia	82
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: RIPARTIRE DALLE ORIGINI	87
BIBLIOGRAFIA	95
INDICE DEI NOMI	123

INTRODUZIONE

I diritti sociali costituiscono una costellazione complessa, che si colloca al cuore dei rapporti tra alcune categorie chiave del lessico filosofico-giuridico come quelle di *eguaglianza* e di *solidarietà*¹, quella di *Stato sociale*², nonché quella di *cittadinanza*³. La riflessione si spinge così anche nella direzione dell'etica, pubblica e pratica, coinvolge il profilo della scienza politica e delle istituzioni e allarga il perimetro dei ragionamenti alla dimensione sociologico-giuridica.

¹ Generalmente si ritiene che il valore soggiacente ai diritti sociali sia rappresentato dall'eguaglianza (sostanziale). Per quanto possa sussistere qualche dubbio circa questa possibilità di considerare l'eguaglianza come il fondamento dei diritti sociali (considerata la varietà con cui nelle società contemporanee si interpreta questa nozione), resta il fatto che una riflessione sull'eguaglianza, sia a livello concettuale sia a livello filosofico-politico, rappresenta un passaggio obbligato di un discorso compiuto sui diritti sociali. In questa chiave indaga la categoria dei diritti sociali A. Schiavello, *Principio di eguaglianza: breve analisi a livello concettuale e filosofico-politico*, «Ragion pratica», 14, 2000, pp. 65-79. Cfr. Gf. Zanetti, *Eguaglianza*, in A. Barbera (a cura di), *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 43-66; Id., *Eguaglianza*, in Gf. Zanetti, M. La Torre, *Seminari di Filosofia del diritto. Categorie dal dibattito contemporaneo*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2001, pp. 9-29. Per un'analitica trattazione integralmente intessuta a partire dal collegamento tra diritti sociali e principio di eguaglianza si veda M. Luciani, *Sui diritti sociali*, in A. Pace et al., *Studi in onore di Manlio Mazzioti di Celso*, 2 voll., Cedam, Padova 1995, vol. II, pp. 97-134.

² Sulla centralità dei diritti sociali nella costruzione di quella forma di organizzazione statale che va sotto il nome di *Welfare State*, si veda G.A. Ritter, *Storia dello Stato sociale*, prefazione di P. Pombeni, Laterza, Roma-Bari 1996 (ed. or. 1991).

³ Sul nesso diritti sociali-cittadinanza paradigmatico resta lo studio di T.H. Marshall, *Citizenship and Social Class*, Cambridge University Press, Cambridge 1950 (tr. it. Utet, Torino 1976; nuova ediz. a cura di S. Mezzadra, Laterza, Roma-Bari 2002), che sta sullo sfondo anche dell'ampia trattazione contenuta in D. Zolo (a cura di), *Cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Laterza, Roma-Bari 1994. Un originale approccio alla questione (critico nei confronti del modello sociologico marshalliano che può essere «definito la versione standard della "tesi della cittadinanza" tra i sociologi») si trova in M. La Torre, *Cittadinanza e diritti sociali*, in Id., *Cittadinanza e ordine politico. Diritti, crisi della sovranità e sfera pubblica: una prospettiva europea*, Giappichelli, Torino 2004, pp. 219-246. Per lo specifico nesso tra diritti sociali-cittadinanza-democrazia di straordinaria efficacia e precisione resta lo studio di Antonietta Brillante, *Cittadinanza e democrazia*, pp. 203-221, contenuto nel volume curato da Zolo.

Sotto questi profili, i diritti sociali sono in generale concepiti, dai loro sostenitori, come: *i*) il portato giuridico-pratico dell'idea di eguaglianza (a sua volta intesa quale base assiologica dei diritti sociali), o, meglio sarebbe dire, di un certo modo di concepire l'eguaglianza; *ii*) l'«assioma dello Stato sociale», ovvero sostanza assiologica delle istituzioni di *Welfare*⁴; *iii*) il nervo della cittadinanza e della democrazia intesa in senso non meramente procedurale, bensì sostantivamente *sociale*, assumendo il peculiare aspetto, per ricorrere ad un'immagine suggestiva, di «composto chimico instabile»⁵. Si strutturano così alcuni nessi: quello tra diritti sociali e eguaglianza, quello tra diritti sociali e Stato sociale e, infine, quello tra diritti sociali e cittadinanza (con la possibilità di declinare quest'ultima come *sociale*⁶).

Analizzare i diritti sociali significa, pertanto, fare i conti con gli assetti stessi degli ordinamenti costituzionali democratici: non solamente, dunque, con la tutela dell'individuo detentore (proprietario) di diritti, ma anche con quella che Pietro Barcellona ha definito la «fabbricazione sociale del cittadino democratico»⁷.

In tal senso, si può verificare la possibilità di individuare, come peraltro emerge dalla dottrina tedesca, una doppia possibile valenza dei diritti sociali, una volta ammesso il loro effettivo riconoscimento: *i*) diritti sociali di prestazione (versione assistenziale, non necessariamente assistenzialistica), ad implicare un'istanza di giustizia redistributiva; *ii*) diritti sociali di partecipazione (versione attivistica dello Stato sociale), ad implicare un'istanza partecipativo-democratica (e, se si vuole, inclusiva).

Questo secondo aspetto, legato alla funzione pubblica dei diritti sociali – che si interseca, come si vedrà, con il loro essere strumento di promozio-

⁴ Guido Corso ha rilevato che «i diritti sociali sono l'espressione, sul piano delle situazioni soggettive, del *Welfare State* o dello Stato sociale o dello Stato assistenziale. Non possono perciò rimanere esenti dalla crisi che oggi investe la filosofia politica del *Welfare State*» (G. Corso, *I diritti sociali nella Costituzione italiana*, «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 3, 1981, pp. 755-784, p. 780).

⁵ L'immagine, di Perry Anderson, è usata da Salvatore Veca dal punto di vista di una filosofia politica della cittadinanza (sociale) per esprimere una caratteristica combinazione fra «gli ideali dell'emancipazione liberale e quelli dell'emancipazione socialista»: *Cittadinanza. Riflessioni filosofiche sull'idea di emancipazione*, Feltrinelli, Milano 1990, p. 42.

⁶ Sul nesso tra diritti sociali e cittadinanza, entro una più ampia disamina, si veda anche B. Pezzini, *La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali*, Giuffrè, Milano 2001, pp. 141-142. Sulla «democrazia sociale», distinta da quella «politica», quella «civile», quella «liberale», si veda L. Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 3 voll., Laterza, Roma-Bari 2007, vol. I, pp. 932-936; vol. II, pp. 392-432.

⁷ Così P. Barcellona, richiamando la riflessione di Cornelius Castoriadis, in *Questione sociale e questione democratica*, «Critica marxista», 5, 1993, p. 39-44. Di Barcellona si veda anche *L'individualismo proprietario*, Bollati Boringhieri, Torino 1987.

ne o di limitazione delle libertà fondamentali – è stato messo in ombra, e per così dire ‘oscurato’ assai di frequente, facendo in tal modo svanire la natura ‘bifronte’ di tale figura giuridica.

A seconda di come si configuri la categoria dei diritti sociali, si avranno diversi modi di interpretare il nesso libertà-eguaglianza (sul versante della teoria giuridica e politica); di concepire l’individuo in relazione alla società e alle istituzioni statali (entro una prospettiva che investe anche l’antropologia sociale); di declinare l’idea di democrazia (su un piano più propriamente istituzionale); di affrontare le disuguaglianze su una scala nazionale ma che, come mostrano processi in corso da tempo, supera i confini nazionali, nel quadro di una visione globale delle relazioni economiche e sociali.

A queste questioni, da angolazioni diverse, rimandano i tre capitoli che compongono questo volume, nell’ambito dei quali le riflessioni filosofico-giuridiche si pongono in dialogo con quelle filosofico-politiche ma, inevitabilmente, anche con la dottrina costituzionalista e, seppur in maniera più settoriale, con quella giuslavorista.

Quello che si propone è un percorso sul senso della difesa dei diritti sociali e del significato – ancor più che della forma e degli strumenti oggi in uso – dell’impianto di *welfare* sorto a loro tutela.

Nel primo capitolo si affronta la genesi dell’idea stessa di ‘diritti sociali’ sul finire del Settecento, con particolare attenzione alle argomentazioni di Thomas Paine: esse risentono della sua frequentazione degli ambienti radicali in cui ebbe modo di confrontarsi con figure come Condorcet e Mary Wollstonecraft ma anche della sua attiva partecipazione agli eventi della Rivoluzione francese, e alla riflessione teorico-pratica che ad essi si accompagna. Paine, come si vedrà, esplicita il carattere di *fatto collettivo* della povertà e insiste sulla distinzione tra «giustizia» e «carità» e arriva a immaginare istituti e garanzie concrete per affermare la prima.

A partire dagli esiti della riflessione di Paine si articolano i due capitoli successivi. Nel secondo capitolo si tratta dello sviluppo dell’idea dei diritti sociali, della loro configurazione giuridica e della loro formalizzazione a livello costituzionale, nonché delle critiche ad essi rivolte nel corso soprattutto del Novecento fino a quelle attuali: vengono così passate in rassegna le tesi dei giuristi del periodo di Weimar, quelle di autori come Georges Gurvitch e Lelio Basso, dei teorici del laburismo, fino a quelle di costituzionalisti contemporanei come Cass R. Sunstein e Stephen Holmes, ma anche le argomentazioni che, fin dalla loro gestazione, hanno posto a vaglio critico natura, struttura, implicazioni dei diritti sociali.

Nel terzo capitolo si indagano le teorie del *basic income* e del ‘reddito minimo garantito’ (sovente definito anche ‘reddito di cittadinanza’) come proposte alternative e di superamento dei diritti sociali (e delle forme giuridico-costituzionali da questi generate): sebbene molteplici siano i possibili progenitori di quest’idea (tra i quali lo stesso Paine), è a partire dagli anni Settanta del Novecento e con maggiore intensità nel dibattito

degli ultimi due decenni che tale strumento viene indicato come pilastro di un nuovo assetto istituzionale. Punti di riferimento sono qui, principalmente, le tesi di Philippe Van Parijs, ma pure le considerazioni per molti versi simpatetiche di Luigi Ferrajoli, sviluppate a partire dalle tensioni insite nella nozione di cittadinanza, nonché quelle di taglio più critico provenienti da vari ambiti disciplinari, compreso quello più strettamente filosofico-giuridico.

Nelle *Considerazioni conclusive*, a partire dalla discussione degli ultimi anni, propongo alcuni spunti per collocare la questione dei diritti sociali nel contesto della globalizzazione e dei controversi processi di unificazione europea, anche al fine di individuare percorsi di rilancio della democrazia⁸, mediante azioni ‘dal basso’, all’interno degli Stati nazionali, ma promossi allargando la prospettiva a uno sguardo planetario.

L’idea di fondo è che i diritti sociali siano, a pieno titolo, ‘diritti fondamentali’ e ‘diritti umani’ e che per essere *esigibili* debbano verificarsi due condizioni strutturali: i) essere concepiti come ‘indivisibili’, ‘interdipendenti’, ‘interconnessi’ rispetto agli altri diritti fondamentali (civili e politici), come sancito dalla Dichiarazione di Vienna del 1993, frutto della Seconda conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani; ii) venire radicati ‘contestualmente’ entro uno spazio sociale e istituzionale che oggi non può che essere ‘multilivello’ ma che, al tempo stesso, non può prescindere dal potere regolatore e attuativo degli Stati.

Quello tratteggiato è dunque *un* percorso, uno dei tanti possibili intorno ad una classica (e controversa) questione come quella dei diritti sociali che continua a suscitare dibattito, oltre che sul piano politico-istituzionale, pure su quello prettamente accademico⁹. Esso risente delle mie ricerche sul pensiero giuridico e politico di fine Settecento, nonché sull’opera in questo contesto di un pensatore come Thomas Paine, il quale significati-

⁸ Ciò che Étienne Balibar definisce come «democratizzazione» della democrazia stessa in alternativa ai processi di «de-democratizzazione» veicolati dalla «promozione illimitata dell’individualismo» e dalla «privatizzazione delle funzioni e dei servizi pubblici» (É. Balibar, *Cittadinanza*, Bollati Boringhieri, Torino 2012, in particolare pp. 155-171).

⁹ Ne forniscono riprova nel contesto italiano, oltre agli studi che si susseguono nell’area disciplinare giuslavoristica, il convegno organizzato presso l’Università degli Studi di Macerata il 22 e 23 novembre 2011, dedicato a *Diritti fondamentali e diritti sociali* (alcuni dei contributi presentati in quella sede, quelli che rappresentano «il versante più propriamente filosofico-giuridico della riflessione», sono raccolti in M. Cossutta [a cura di], *Diritti fondamentali e diritti sociali*, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2012), e quello organizzato a Trapani dai costituzionalisti del “Gruppo di Pisa” nei giorni 8 e 9 giugno 2012 (tutte le relazioni presentate sono disponibili al seguente indirizzo: <http://www.gruppodipisa.it/?page_id=1379> [07/12]).

vamente, come è evidente dal primo capitolo, oltre ad essere considerato uno dei primi teorici della nozione di diritti sociali è interpretato anche come uno dei precursori del 'reddito minimo garantito' (*basic income*).

A questa origine si lega il mio confronto con le teorie della giustizia del secondo Novecento: ciò che mi ha portato a esaminare la tematica dei diritti sociali, come si evince soprattutto dal terzo capitolo, attraverso la lente offerta dalle teorie di autori come John Rawls, Bruce Ackerman, Ronald Dworkin, Michael Walzer, Amy Gutman, Martha C. Nussbaum, Amartya K. Sen, Cass R. Sunstein, Philippe Van Parijs. Ciò è stato reso possibile grazie anche ai suggerimenti e la costante supervisione di Gianfrancesco Zanetti (che ha cercato di insegnarmi come si procede 'per argomenti') e di Francesco Belvisi. La mia ricerca è stata condotta anche grazie al supporto di due assegni di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia: 'Il reddito di cittadinanza: una prospettiva giuridico-normativa' (dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2005) e 'Costituzionalismo, soggetti vulnerabili e cittadinanza sociale: da Thomas Paine al dibattito contemporaneo' (dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006).

Un sincero ringraziamento devo rivolgere a Mario Ricciardi e Corrado Del Bò che con il loro invito a tenere una lezione seminariale nell'ambito del corso di Teoria generale del diritto presso l'Università «C. Cattaneo» di Castellanza, il 2 dicembre 2003, mi hanno permesso di dedicare la dovuta attenzione ad una questione spesso intrecciata con i miei studi, fin dalla tesi di laurea in Filosofia del diritto all'Università di Bologna, ma mai fin ad allora analiticamente affrontata entro un approccio comparativo che attraversasse la teoria giuridica del Novecento. Il contributo che è scaturito da questa occasione è divenuto l'asse cui legare, da un lato, una riflessione sulle origini dei diritti sociali, dall'altro, la disamina delle critiche ad essi portate e le ipotesi per un loro superamento. Aspetti su cui ho lavorato negli anni successivi potendo contare anche sul dialogo con altri colleghi e amici.

A Corrado Del Bò devo anche un proficuo scambio sul tema del *basic income*, su cui ho sviluppato una serie di considerazioni, anche grazie alle puntuali sollecitazioni di Nicola Riva.

Ringrazio poi Luca Baccelli per aver discusso con me, nel corso degli anni, ampie sezioni di questo lavoro, nonché per avermi invitato in più occasioni, con il suo 'rigore appassionato', a porre rilievo all'"eccedenza normativa" dei diritti stessi e alla connotazione del 'diritto al lavoro' come diritto sociale fondamentale. È entro questo approccio, maturato mettendo in correlazione percorsi teorici diversi, che si è andata formando la mia visione critica delle proposte di reddito minimo garantito (*basic income*).

Un ringraziamento va anche a Tommaso Greco, che mi ha fatto riflettere sulla dimensione della *socialità* che dai diritti conduce alla teorica dei doveri; a Ross Zucker, per gli spunti che, con la sua opera e il dialogo da essa scaturito tra noi, ha saputo offrirmi sulle strettissime interrelazioni tra diritti sociali, forme della comunità e assetti della democrazia; a

Federico Oliveri, per le indicazioni sulle più recenti evoluzioni dei diritti sociali nel contesto europeo e con riferimento ai migranti; a Simone Scagliarini, per il suo accuratissimo 'vaglio' da costituzionalista; a Costanza Margiotta, per le assai utili delucidazioni in materia di 'beni pubblici' e 'beni comuni'; ad Aldo Schiavello e Marina Lalatta Costerbosa per alcune indicazioni relative, rispettivamente, al bilanciamento (*Abwägung*) e alla teoria dei diritti di Robert Alexy; a Gianmaria Zamagni, per i suoi richiami al contesto 'globale'.

Voglio infine ricordare Davide Guerzoni e Andrea Bosi, i quali fin dai primi anni duemila, nell'ambito di alcuni miei seminari e lezioni di Storia delle dottrine politiche, di Filosofia del diritto, di Teoria dell'argomentazione normativa e infine di Teoria e prassi dei diritti umani, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, hanno seguito molto da vicino il percorso qui delineato. Le loro riflessioni, strutturate anche in forma di elaborati scritti, mi hanno indotto ad approfondire, in particolare, la questione della 'povertà' e quella della 'proprietà' in relazione allo statuto dei diritti sociali. A Giuseppe Moscati, al quale mi lega una profonda amicizia (nel segno di comuni passioni ideali, a partire dallo spirito calogeriano del *dialogo* e dalla concreta *socialità* capitiniana), devo un aiuto fondamentale nel portare a termine la realizzazione di questo volume. Di errori e omissioni sono, ovviamente, l'unico responsabile.

Una precedente, più parziale, versione dei tre capitoli in cui si struttura l'opera ha visto la luce in altre sedi. In specifico, una prima versione del primo capitolo è stata pubblicata, con il titolo *Tom Paine e i diritti: proprietà e genesi dei diritti sociali*, nel fascicolo monografico di «Filosofia politica» ideato e curato da Mauro Barberis e dedicato ai *Diritti* (3, 2005, pp. 399-414); quella del secondo, con il titolo «*Diritti in bilico*»: *i diritti sociali tra riconoscimento e oscuramento*, in un volume curato da Corrado Del Bò e Mario Ricciardi (*Pluralismo e libertà fondamentali*, Giuffrè, Milano 2004, pp. 163-196); quella del terzo, infine, è apparsa, con il titolo *Reddito minimo garantito e diritti sociali: gli spazi del pubblico*, in Gf. Zanetti (a cura di), *Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto*, Carocci, Roma 2003, pp. 92-107.

Forlimpopoli (Fc), agosto 2012

CAPITOLO I

UN'IPOTESI GENEALOGICA: GLI ARGOMENTI DI PAINE

1. La scoperta di una teoria dei diritti

Nonostante Tom Paine sia stato prevalentemente interpretato dalla critica come uno scrittore e un agitatore politico, uno degli aspetti del suo pensiero al quale si è soliti conferire una dignità teorica – per quanto di rado debitamente indagata e approfondita – è quello connesso alla tematica dei diritti. E in effetti, compiendo un'analisi complessiva delle sue opere, si può senz'altro riconoscere che la figura dei diritti è assolutamente preminente nell'orizzonte concettuale di Paine (oltre a rappresentare la spinta decisiva per le sue battaglie politiche)¹.

È stato giustamente osservato che Paine è un «teorico dei diritti che si trova al confine fra la tradizione dei diritti naturali e quella dei diritti dell'uomo»². Egli costituisce, pertanto, un 'ponte'³ di rilevante interesse: il suo pensiero, se letto attraverso la lente dei diritti, offre un quadro articolato e, per molti versi, originale (e ricco di feconde tensioni) nell'ambito della filosofia giuridica e politica del Settecento e, più in generale, della modernità. Può essere utile preliminarmente distinguere, all'interno della sua elaborazione, una serie di passaggi, che offrono alcune coordinate per delimitare l'orizzonte disegnato dai suoi scritti: la distinzione/connessione tra diritti naturali e diritti civili; l'«evoluzione» dai diritti naturali ai diritti dell'uomo; l'estensione dei diritti naturali (intesi come diritti dell'uomo) fino a comprendere i «diritti sociali».

In questa sede, particolare attenzione viene riservata proprio alla giustificazione – tra le primissime – della categoria dei diritti sociali; essa si sviluppa attraverso il riconoscimento della *socialità* come elemento basi-

¹ «La sua teoria della società e del governo è elaborata interamente in termini di diritti»: F. Canavan (s.J.), *Th. Paine*, in L. Strauss, J. Cropsey, *Storia della filosofia politica*, 3 voll., il Melangolo, Genova 2000 (ed. orig. 1963-1967), vol. III, pp. 89-98, p. 89.

² F. Viola, *Dalla natura ai diritti. I luoghi dell'etica contemporanea*, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 283.

³ «Divideva la sua attività fra la progettazione di ponti e rivoluzioni»: così B. Russell, *Il destino di Thomas Paine* (ed. orig. 1934), in Id., *Perché non sono cristiano*, Longanesi, Milano 1959, p. 128.

lare nella fondazione dei diritti⁴; aspetto, questo, che mette in gioco, come si vedrà, quello che si può definire il 'nodo della proprietà'.

Segnatamente, si illustrerà come Paine cerchi di risolvere il conflitto – permanente – tra *diritti sociali* e *diritti di proprietà*. Su un piano teorico, infatti, analizzare i «contorni» del diritto di proprietà significa, al contempo, «misurare l'incidenza dei diritti sociali»⁵.

Il nesso costitutivo, nell'opera painiana, tra teoria e prassi, specchio della interpenetrazione tra ragione e processi storici, si traduce nella relazione tra diritti e istituzioni politiche (e nella possibilità, da parte di queste, di promuovere l'emancipazione sociale), configurando i diritti come nucleo fondativo dell'autorità («autorità dei diritti» in cui si trasfonde l'«autorità del popolo»)». Questione, questa, che apre lo spazio d'indagine sul rapporto tra teoria dei diritti e teoria dello Stato (sistema delle istituzioni pubbliche) e sulla problematica congiunzione tra concezione dei diritti *individuali* (umani, fondamentali) e scopi *sociali*.

Fra la molteplicità di letture, quella dominante ha visto il pensiero di Paine come un paradigma del «liberalismo borghese» e dello «Stato minimo» e, dunque, di una configurazione e articolazione dei diritti che si pone, sostanzialmente e costitutivamente, contro lo Stato (rinviando ad una dottrina della libertà come libertà dallo Stato). Seppur con sfumature diverse, eminenti filosofi del Novecento come Carl Schmitt, Jürgen Habermas, Norberto Bobbio, Isaiah Berlin⁷, ma anche studiosi analitici

⁴ Su questo aspetto si veda, da ultimo, T. Greco, *Diritto e legame sociale*, Giappichelli, Torino 2012.

⁵ Cfr. E. Diciotti, *Stato di diritto e diritti sociali*, «Diritto e Questioni pubbliche», 4, 2004, pp. 49-79 (cui si rinvia anche per l'ampia letteratura critica), e Id., *Il mercato delle libertà. L'incompatibilità tra proprietà privata e libero mercato*, il Mulino, Bologna 2006, in part. il cap. I.

⁶ Cfr. A. Lastra, *Thomas Paine e l'idea di autorità*, «Filosofia politica», 2, 2002, pp. 181-192.

⁷ Esemplari sono le parole di Schmitt: «Per i liberali la bontà dell'uomo non significa nient'altro che un argomento con l'aiuto del quale lo Stato viene posto a servizio della società: esso afferma soltanto che la società ha in se stessa il proprio ordine e che lo Stato è soltanto un sottoposto, da essa controllato con diffidenza e limitato da confini esatti. La formulazione classica si trova in Thomas Paine: la società (*society*) è il risultato dei nostri bisogni regolati secondo ragione, lo Stato (*government*) è il risultato dei nostri vizi» (C. Schmitt, *Il concetto di «politico»*, in Id., *Le categorie del politico*, il Mulino, Bologna 1972 [ed. orig. 1932], pp. 101-165, p. 145). Per Habermas: *Diritto naturale e rivoluzione*, in Id., *Prassi politica e teoria critica della società*, il Mulino, Bologna 1973 (ed. orig. 1963), pp. 127-173. Bobbio, in un capitolo significativamente intitolato 'Libertà contro potere' in *Liberalismo e Democrazia*, Franco Angeli, Milano 1991⁴, pp. 15-18, rinviene in *Common Sense* la più chiara espressione della concezione liberale dello Stato contrapposta alle varie forme di paternalismo, secondo cui lo Stato deve 'prendersi cura' dei suoi sudditi. Adottando questo modulo, Berlin inserisce Paine nel filone dei teorici della «libertà negativa»: *Due concetti di libertà*, Feltrinelli, Milano 2000 (ed. orig. 1958), p. 18.

dell'opera painiana come Tito Magri⁸ e Isaac Kramnick⁹, incentrando le loro interpretazioni a partire da un passo emblematico della sua opera più citata, ovvero *Common Sense* (1776), hanno fatto di Paine una delle icone – un 'formatore-tipo' – di un certo modo di intendere il liberalismo: un liberalismo 'puro', in cui paradigmaticamente il governo è considerato come un «male necessario»¹⁰.

Entro quest'ottica, alla negazione del valore autonomo, come principio positivo, delle istituzioni politiche si lega, in definitiva, anche la riduzione della società ad uno strumento per gli interessi individuali e una visione 'negativa' della libertà, intesa come libertà dall'interferenza del potere e come possibilità di espressione delle private capacità degli individui in ambito economico¹¹.

Nelle pagine che seguono – proprio attraverso la chiave interpretativa offerta dalla concezione dei diritti che scaturisce da una lettura 'progressiva' di tutti gli scritti di Paine, cercando di coglierne evoluzioni e tensioni interne – questa immagine verrà notevolmente a mutare fino ad assumere sembianze e contorni profondamente diversi: centrale in questo percorso sarà proprio la costruzione giuridico-normativa dei diritti sociali che si può rinvenire nella sua opera.

Va comunque rimarcata la singolare sorte di questo autore che nel gioco delle interpretazioni, fin dopo la sua morte e di lì in seguito fino ad oggi, è stato di volta in volta interpretato – a partire da diverse letture dell'idea

⁸ Th. Paine, *Scritti politici*, a cura di T. Magri, Editori Riuniti, Roma 1978 (con un saggio introduttivo del curatore: *Il pensiero politico di Paine e la rivoluzione borghese*, pp. 7-61); di qui saranno tratte, salvo diversa indicazione, le citazioni dagli scritti di Paine (dei quali si può tenere presente, per gli originali, l'edizione curata da E. Foner, *Collected Writings*, The Library of America, New York 1995), indicate dalla sigla SP.

⁹ Per Kramnick la teoria politica di Paine rappresenta una «classica forma di liberalismo» che da Locke arriva addirittura fino al liberismo radicale di M. Friedman (*Republicanism and Bourgeois Radicalism*, Cornell University Press, Ithaca-London 1990, p. 156).

¹⁰ «La società è il prodotto dei nostri bisogni ed il governo della nostra malvagità, la prima promuove la nostra felicità *positivamente* unendo insieme i nostri affetti, il secondo *negativamente* tenendo a freno i nostri vizi [...]. La società è sotto qualunque condizione una benedizione; il governo, anche nella sua forma migliore, non è che un male necessario» (SP, p. 69).

¹¹ A partire da questo presupposto muovono le interpretazioni avanzate nella variegata costellazione 'libertaria': è significativo che Paine appaia come primo 'momento' del pensiero anarco-libertario americano ricostruito da R. Rocker in *Pionieri della libertà*, Antistato, Milano 1982, pp. 27-35. E significativi, attualmente, sono i frequenti richiami alla sua opera, da un lato entro il movimento anarco-capitalista, che trae spunto dai richiami a Paine fatti dagli anarchici individualisti come B. Tucker (cfr. R.A. Modugno, *La tradizione libertaria americana*, in Id., *Murray N. Rothbard e l'anarco-capitalismo americano*, Rubbettino, Soveria Mannelli [Cz] 1998, pp. 9-10), dall'altro dai *left-libertarians* teorici del *basic income* come Ph. Van Parijs (*infra*).

di proprietà che si rinviene nei suoi scritti¹² – come uno di primi teorizzatori dei «diritti sociali» e del *Welfare State* appunto, ma anche dello «Stato minimo» (e dunque dell'esclusiva tutela dei diritti di libertà individuale), nonché, e questo con particolare insistenza negli ultimi decenni, come il precursore delle proposte del *basic income* e del reddito minimo garantito. Per queste ragioni, mi sembra particolarmente proficuo, nella disamina della nozione di diritti sociali, e di altre nozioni che con questa si pongono in relazione (anche oppositiva), prendere le mosse dalla sua opera e dalla sua teorizzazione sui diritti e le istituzioni.

2. L'articolazione dei diritti: a partire dalla natura

Entro quella che è stata efficacemente definita come una «guerra intertestuale»¹³, generata dalle *Reflections on the Revolution in France* di Burke, la teoria dei diritti di Paine, così come è sviluppata soprattutto nelle due parti dei *Rights of Man* (1791-1792), contiene una difesa ampia, storicamente documentata e filosoficamente argomentata della Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino, vista come prosecuzione dei sentieri aperti dai *Bills of Rights* statunitensi¹⁴.

Il punto di partenza del ragionamento di Paine sui diritti è il richiamo alla *natura*¹⁵. L'uomo prima di avere dei diritti civili, che sono il prodotto della storia, possiede dei diritti naturali che li precedono e tali diritti naturali – entro un'argomentazione di carattere prettamente *normativo*¹⁶ – sono il fondamento di tutti i diritti civili¹⁷. Alle burkeane ragioni dell'ereditarietà e della storia vengono contrapposte quelle della natura e della ragione che in essa si esplica¹⁸.

¹² Per una conferma recente si veda: R. Lamb, *Liberty, Equality, and the Boundaries of Ownership: Thomas Paine's Theory of Property Rights*, «Review of Politics», 72, 3, 2010, pp. 483-511.

¹³ S. Blackmore, *Intertextual War. Edmund Burke and the French Revolution in the Writings of Mary Wollstonecraft, Thomas Paine and James Mackintosh*, Fairleigh Dickinson University Press-Associated University Presses, Madison-London-Cranbury (N.J.) 1999.

¹⁴ Sul rapporto tra Burke e Paine con riferimento alla tematica dei diritti dell'uomo si veda ora: A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 59-62.

¹⁵ Quello in assoluto «più antico» per D.G. Ritchie: *Natural Rights. A Criticism of Some Political and Ethical Conceptions*, George Allen & Unwin, London 1952⁵ (ed. orig. 1894), pp. 12-15.

¹⁶ Cfr. M. Philp, *Thomas Paine*, Oxford University Press, Oxford-New York 1989, pp. 114-115. Si veda anche P.F. Boller, *Thomas Paine and Natural Rights: A Reconsideration*, «Social Science», 52, Spring, 1977, pp. 67-72.

¹⁷ Cfr. *SP*, p. 145.

¹⁸ La diatriba tra Paine e Burke costituisce un capitolo saliente della storia della filosofia politica e giuridica: in un'ampia letteratura si vedano, con particolare

Il passaggio dai diritti naturali ai diritti civili viene svolto, caratteristicamente, attraverso il ricorso alla categoria del *potere*: siccome gli uomini non sono in grado di conservare tutti i diritti che hanno in natura in quanto non ne hanno il potere, essi rinunciano a quei diritti che solo la costituzione di un «potere comune» permette loro di conservare.

La distinzione tra diritti civili e naturali e la priorità *logica* di questi secondi riemerge in un passo importante che, oltre a richiamare l'istanza fondativa dei diritti naturali, fa emergere la questione della 'configurazione' della società, in cui i diritti naturali devono essere tutelati e promossi nella forma dei diritti civili:

Un'indagine sull'origine dei diritti ci dimostrerà che essi non sono stati lasciati in dono da un uomo all'altro, né da una classe sociale all'altra [...]. La Dichiarazione dei diritti non è una loro creazione e neanche un loro lascito. [...]. Per ogni diritto civile, ne esiste uno naturale che lo fonda, e in ciò è incluso un principio di reciproca garanzia di quei diritti dell'uomo¹⁹.

Si pongono così due questioni salienti: quella del *fondamento* dei diritti umani (in tempi recenti oggetto di un rinnovato interesse²⁰); e quella relativa all'*idea di società* prefigurata dalla teoria painiana dei diritti.

Norberto Bobbio ha sottolineato come la giustificazione dei diritti dell'uomo per Paine, quacchero e deista, non potesse non essere di «natura religiosa»²¹. Per trovare il fondamento dei diritti dell'uomo occorre

riguardo alle diverse prospettive costituzionali: G. Rebuffa, *Costituzioni e Costituzionalismi*, Giappichelli, Torino 1990, pp. 23-34; M. Fioravanti, *Stato e Costituzione: materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Giappichelli, Torino 1993, pp. 119-135; G. Palombella, *Filosofia del diritto*, Cedam, Padova 1996, cap. III: *Diritti e tradizioni. Idee in evoluzione e (ri-)voluzione storica*, in part. pp. 45-68. Su questi aspetti sia consentito rinviare anche al mio *Tra ponti e rivoluzioni. Diritti, costituzioni, cittadinanza in Thomas Paine*, Giappichelli, Torino 2012, cap. II.

¹⁹ Th. Paine, *On First Principles Government*, in M. Foot, I. Kramnick (eds.), *Thomas Paine Reader*, Penguin, Harmondsworth 1987, p. 464 (tr. mia).

²⁰ Per un'ampia trattazione: L. Baccelli, *Il particolarismo dei diritti. Poteri degli individui e paradossi dell'universalismo*, Carocci, Roma 1999 (in part. cap. I). Cfr., inoltre, L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali*, a cura di E. Vitale, Laterza, Roma-Bari 2001; G. Palombella, *L'autorità dei diritti*, Laterza, Roma-Bari 2002.

²¹ Cfr. N. Bobbio, *La Rivoluzione francese e i Diritti dell'uomo*, in Id., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1992, pp. 93-96. Sull'influenza religiosa nel modello americano dei diritti si rinvia all'approfondita ricostruzione di L. Corso, *Spirito di religione e spirito di libertà. Alle origini del contrattualismo nordamericano*, il Mulino, Bologna 2001. Cfr. G. Cotta, *Matrici puritane dell'idea di diritti dell'uomo in America*, in F. D'Agostino (a cura di), *Pluralità delle culture e universalità dei diritti*, Giappichelli, Torino 1996, pp. 251-283. Per una sintetica disamina delle diverse tesi riguardanti l'origine dei diritti dell'uomo, si veda F. Viola, *Dalla natura ai diritti*, cit., p. 304. Cfr. R. Schnur, *Zur Geschichte der Erklärung der Menschenrechte*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1964.

non restare dentro la storia, ma trascenderla e arrivare al tempo dell'origine (attraverso il gesto rivoluzionario, per Paine, del «far ricominciare il mondo daccapo»²²), quando l'uomo è uscito dalle mani del Creatore e in quella situazione in cui il genere umano era in una condizione di assoluta *eguaglianza*. Si chiarisce così il carattere 'sacro' che si attribuisce alla libertà personale, alla sua intangibilità e inviolabilità, all'impossibilità di alienarla e di spogliare di essa – aspetto, questo, cruciale nella prospettiva dell'autore dei *Rights of Man* – le generazioni future²³.

La riflessione di Paine esplicita chiaramente anche il passaggio dai diritti naturali ai diritti dell'uomo (oggi diremmo umani), costituendo effettivamente un 'ponte' che può essere concretamente rinvenuto nelle Dichiarazioni dei diritti americane e francesi. In queste carte, che ne sanciscono storicamente la nascita, i diritti umani appaiono, è risaputo, come «diritti naturali»²⁴.

Passato alla storia come «l'uomo delle due rivoluzioni», Paine non aveva dubbi che l'una fosse lo svolgimento dell'altra e che in generale la Rivoluzione americana avesse aperto la porta alle rivoluzioni d'Europa: identici erano i principi ispiratori, e il loro fondamento, il *diritto naturale*; identico il loro sbocco, il *governo fondato sul contratto sociale*; identica la loro configurazione istituzionale, la *repubblica*, che respinge per sempre la legge dell'ereditarietà, e la *democrazia* come piena espressione della volontà popolare. Erano questi i nuovi comandamenti, sanciti dalle nuove 'tavole della legge'²⁵.

Mi pare, tuttavia, che l'originalità dell'elaborazione del singolare filosofo inglese consista nel presentare un terzo, fondamentale, passaggio, in qualche modo, prefigurato dalle dichiarazioni dei diritti, che, in primo luogo, inerisce alla questione dell'*effettiva tutela* dei diritti dell'uomo e, dunque, il loro concreto radicamento nella storia e nei suoi rivolgimenti; in secondo luogo, coglie appieno la tensione «segreta» tra libertà ed

²² Cfr. M. Ricciardi, *Rivoluzione*, il Mulino, Bologna 2001, p. 61.

²³ Su quello che ho definito il «nodo delle generazioni» sia consentito rinviare a Th. Casadei, *Tra ponti e rivoluzioni. Diritti, costituzioni, cittadinanza in Thomas Paine*, cit., cap. II.

²⁴ Sulla differenziazione tra «diritti naturali» e «diritti umani» si veda però G. Peces-Barba, *Teoria dei diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano 1993 (ed. orig. 1991), pp. 12-14.

²⁵ Cfr. G.M. Cazzaniga, *Il ritorno di Dio*, «Belfagor», 2, 2003, pp. 159-170, p. 160. Le nuove tavole erano per Paine, erede dei *Levellers*, da considerarsi come frutto della piena espressione dei principi democratici, come attesta anche la sua partecipazione diretta alla stesura della prima costituzione della Pennsylvania, «la più democratica tra le costituzioni degli Stati americani» (N. Matteucci, *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, Utet, Torino 1976, p. 129).

eguaglianza²⁶. Ciò che può essere designata, congiuntamente, come questione dell'«effettività del principio di eguaglianza»²⁷.

Si tratta di un processo che conosce in Paine una emblematica evoluzione: essa rimanda al profilarsi di una diversa idea e teoria dello Stato, la quale si intreccia con l'articolarsi della teoria dei diritti. Tale, ultimo, passaggio chiama in causa la questione dell'esercizio dei diritti e dunque quella, già accennata, del potere degli individui di far valere i loro diritti, sanciti nelle carte di dichiarazione e costituzionali. Per Paine – come si vedrà più analiticamente – vi sono diritti naturali per il cui esercizio (oltre che per il fondamento) è necessario un particolare intervento *positivo* da parte dello Stato o della comunità politica in generale: la legge viene di conseguenza utilizzata «in funzione promozionale», prevedendo l'azione dei pubblici poteri per «soddisfare le necessità degli individui attraverso il diritto», instaurando così «una nuova dimensione del rapporto tra legge e libertà»²⁸ (la libertà non si dà solo contro lo Stato, ma anche *attraverso* le sue istituzioni).

Siamo di fronte, e il punto è decisivo, al primo apparire dei *Welfare Rights*, che dunque appartengono agli inizi della storia costituzionale dei diritti²⁹, e non ne rappresentano – come canonicamente, invece, si sostiene – una fase successiva. Il 'linguaggio dei diritti' diviene il 'linguaggio della politica', che tutti, a partire dalla *common people*, possono utilizzare: in esso Paine sembra compendiare la possibilità di una compresenza, di un reciproco sostegno, di una coimplicazione tra le diverse declinazioni dei diritti che si è soliti catalogare – in successione temporale, “per generazioni” – in diritti civili, politici, sociali³⁰.

²⁶ Cfr. G. Oestreich, *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, a cura di G. Gozzi, Laterza, Roma-Bari 2001 (ed. orig. 1978), p. 70.

²⁷ Cfr. A. Lucarelli, *L'effettività del principio di eguaglianza e diritti sociali nei processi evolutivi della forma di Stato*, «Il Filangieri», 1, 2004, pp. 87-104.

²⁸ G. Peces-Barba, *Teoria dei diritti fondamentali*, cit., p. 134. Cfr. M. Fioravanti, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. I. Le libertà: presupposti culturali e modelli storici*, Giappichelli, Torino 1991, in part. p. 50. In questo contesto, sulla «funzione promozionale» del diritto e delle istituzioni, il riferimento è a Bobbio in *Dalla struttura alla funzione: nuovi studi di teoria del diritto*, Edizioni di Comunità, Milano 1976 (nuova ed., con prefazione di M.G. Losano, Laterza, Roma-Bari 2007).

²⁹ Cfr. F. Viola, *Dalla natura ai diritti*, cit., p. 301; M.P. Golding, *The Primacy of Welfare Rights*, in F.E. Paul, F.D. Miller, J. Paul (eds.), *Human Rights*, Blackwell, Oxford 1986, pp. 119-136. Sul punto si veda anche A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, il Mulino, Bologna 2007, pp. 107-129.

³⁰ Nel capitolo II del presente volume ci si soffermerà in maniera più dettagliata su questi profili ricorrendo all'idea-chiave del «sistema dei diritti». In riferimento alla classificazione dei diritti costituzionali in generazioni si veda A. Pizzorusso, *Le 'generazioni' dei diritti*, in S. Panizza, R. Romboli (a cura di), *L'attuazione della Costituzione. Recenti riforme e ipotesi di revisione*, Edizioni Plus, Pisa 2004², pp. 329-338; P. Ridola, *Diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino 2006, cap. 3.

L'animatore di innumerevoli lotte, il 'popolarizzatore' della filosofia dei diritti dell'uomo è, infatti, pienamente partecipe di quella fase storica con cui si apre una nuova dimensione dei diritti umani, la quale viene a comprendere, per quanto concerne la loro estensione, i concetti della *solidarietà* e della *reciprocità*.

Anche in questo passaggio concettuale, denso di implicazioni politiche, Paine mostra la sua emblematica natura di figura 'di passaggio' e 'di congiunzione', al tempo stesso «figlio del suo tempo» e dotato di una «mente originale»³¹, precursore di categorie e costruzioni concettuali che verranno successivamente delineate in modo più analitico, ma che sono state in qualche modo da lui già prefigurate. Pur partendo da una concezione giusnaturalistica, egli supera la dicotomia tipica del giusnaturalismo tra 'uomo' e 'cittadino', che nella sua ipotesi complessiva paiono fondersi in una sola unità³², e in tal senso affianca – seguendo la traiettoria dell'e-guaglianza – alle istanze individuali la necessità di una base comune, di principi solidaristici.

È già attraverso la giustificazione del passaggio dai diritti naturali a quelli civili che emerge l'idea di un «fondo comune». Esso rimanda ad un principio di «reciproca garanzia» dei diritti da un uomo ad un altro.

Il passaggio da individuo naturale a membro della società rappresenta la condizione mediante la quale ognuno, in quanto portatore di bisogni, aumenta la sua «potenza iniziale»³³ e migliora la propria qualità di vita: ciò è possibile solamente entro una dimensione di cittadinanza che concilia – questo il fine dell'ideale politico di Paine – privati interessi (*self-interest*) e pubblico bene. Cruciale diviene, allora, la considerazione dei diritti in una logica non meramente individuale ma *relazionale* (di reciprocità, appunto), costitutiva dell'idea stessa dei diritti: «Una dichiarazione dei diritti è, per reciprocità, anche una dichiarazione dei doveri. Quello che è il mio diritto di uomo è anche il diritto di un altro; ed è mio diritto garantirlo così come possederlo»³⁴.

³¹ Così lo descrive W. Parrington, *Storia della cultura americana*, vol. I, Einaudi, Torino 1969 (ed. orig. 1927), p. 422.

³² Cfr. S. Scandellari, *Il pensiero politico di Thomas Paine*, Giappichelli, Torino 1989, p. 104. È stato D. Sternberger ad illuminare il modello antropologico sotteso alle grandi dichiarazioni dei diritti del primo costituzionalismo, secondo il quale «i diritti naturali dell'uomo sono anche qualificazioni politiche» (*Il diritto dell'uomo ad aspirare alla felicità*, in Id., *Immagini enigmatiche dell'uomo. Saggi di filosofia e politica*, il Mulino, Bologna 1991 [ed. orig. 1968], pp. 113-126, pp. 124 sgg.).

³³ P. Thierry, *De la Révolution américaine à la Révolution française: Paine, Burke et le Droits de l'Homme*, «Critique», 481-482, 1987, pp. 476-505.

³⁴ SP, p. 189. In termini analoghi si esprime la Wollstonecraft: «a right always includes a duty, and I think it may likewise fairly be inferred that they forfeit the right who do not fulfil the duty» (*A Vindication of the Rights of Woman*, cap. XI).

Entro questa logica relazionale si colloca la dimensione della socievolezza, della mutua dipendenza e, quindi, della *solidarietà*³⁵. Tali considerazioni aprono ad una riflessione chiarificatrice sui rapporti che intercorrono tra gli individui (individui-cittadini) nel quadro concettuale painiano. I diritti non costituiscono una difesa esclusiva della singola persona, uno schermo, una barriera, dietro cui trincerare un'egoistica affermazione personale. La *correlazione* tra diritti e doveri conduce a rivedere quell'immagine, piuttosto stereotipata, della teoria dei diritti painiana come proposta – tipicamente liberale, individualistica e borghese – di godimento indiscriminato di diritti da parte di cittadini distinti e rigorosamente separati tra loro, ove il solo interesse individuale funge da cemento dell'ordine sociale³⁶.

Questa impostazione influisce direttamente sulla concezione della proprietà che emerge, anche qui attraverso un'evoluzione non del tutto lineare, nell'opera painiana. La proprietà non è intesa come il diritto anti-egualitario per eccellenza (alla maniera dei fisiocratici³⁷), strutturalmente non solidale. In Paine, la proprietà è inserita in un contesto di espansione dell'eguaglianza, entro una dimensione politico-progettuale che renda possibile, a partire da principi etici (*ethical claims*) definiti, una 'propagazione' universale della proprietà stessa e una sua 'limitazione' proprio per ragioni di giustizia sociale³⁸, e quindi di tutela e valorizzazione della socievolezza, della solidarietà tra i cittadini.

L'idea della 'socievolezza' si accompagna a quella dell'"interesse"³⁹ prefigurando, nella dottrina di Paine, una doppia semantica che sfocia in un 'naturale' innesto degli individui nella sfera della cittadinanza.

In questa chiave, con Paine comincia, pertanto, a manifestarsi quella che può definirsi la «solidarietà dei moderni» intesa come valore mora-

³⁵ È questo un aspetto spesso trascurato dagli interpreti di Paine. Significativa l'eccezione di G. Claeys, *Thomas Paine. Social and Political Thought*, Unwin Hyman, Boston 1989, pp. 61 sgg. Analogamente orientate sono anche alcune osservazioni di D. Gobetti, «Una generosa costituzione», *società e politica negli scritti di Thomas Paine*, «Il pensiero politico», 1, 1983, pp. 83-103, la quale connette la questione dei «bisogni» con quella della «responsabilità sociale» (pp. 97-98).

³⁶ Tale concezione, volta ad impedire arbitrarie intrusioni nelle sfere private dei singoli individui e a rendere tali sfere indisponibili al legislatore, è stata felicemente definita «scompositivo-privatistica»: V. Marzocchi, *Le ragioni dei diritti umani*, Liguori, Napoli 2004.

³⁷ Per alcune recenti trattazioni, nella letteratura italiana, si vedano: G.M. Labriola, *La fisiocrazia come scienza nuova. Economia e diritto fra antico e moderno*, La Nuova Italia Scientifica, Napoli 2004, e il fascicolo monografico, a cura di M. Albertone, di «Studi settecenteschi», 24, 2004, intitolato *Fisiocrazia e proprietà terriera*.

³⁸ Cfr. *SP*, p. 317. Per questo decisivo snodo teorico, E. Diciotti, *Limiti ragionevoli della libertà: un quadro concettuale*, «Ragion pratica», 20, 2003, pp. 111-148.

³⁹ Sul ruolo giocato dal principio moderno dell'interesse si vedano: L. Ornaghi (a cura di), *Il concetto di «interesse»*, Giuffrè, Milano 1984; L. Ornaghi, S. Cotellessa, *Interesse*, il Mulino, Bologna 2000.

le che si traduce in concetto giuridico⁴⁰, ponendo il problema nell'ambito di una società politica, dello strutturarsi dello Stato, del suo diritto e delle sue istituzioni. Paine, insieme ad altri pensatori illuministi impegnati nella Rivoluzione francese (emblematica, al riguardo, è la figura di Condorcet), si erge a difesa della sicurezza sociale, dell'istruzione obbligatoria, prefigurando così, concretamente, l'idea dei diritti sociali⁴¹, spettanti ad ogni individuo inteso come cittadino. Egli può pertanto essere annoverato, al contempo, come «teorico dei diritti dell'uomo» e «teorico della solidarietà dei moderni»⁴².

Se si osserva con attenzione, nei suoi fondamenti, la riflessione sui diritti condotta da Paine, si scopre allora che: i diritti *naturali* sono la scaturigine di tutti quelli *civili*; i diritti naturali sono diritti *dell'uomo*; ma anche – aspetto che in questa sede interessa precipuamente – che i diritti naturali dell'uomo implicano una forma di *solidarietà tra* gli uomini e, dunque, l'esistenza di istituzioni – come ha indicato un costituzionalista come Antonio Baldassarre⁴³ – che ne garantiscano la creazione e fruizione per tutti i cittadini (attestazione della genesi dei diritti *sociali*).

La teoria painiana dei diritti si struttura, così, entro una pluralità di livelli, strettamente connessi, che dalla *natura* portano alla *società civile* e allo *Stato*⁴⁴, inteso come insieme di istituzioni che non solo tutelano la sicurezza degli individui, ma ne promuovono attivamente il benessere, fornendo alla sicurezza individuale una connotazione al contempo sociale, e affiancando al legittimo interesse privato (*self-interest*) un'altrettanto

⁴⁰ Per una trattazione del tema si vedano R. Zoll, *La solidarietà. Eguaglianza e differenza*, il Mulino, Bologna 2003 (I ed. 2000); M.-C. Blais, *Solidarietà. Storia di un'idea*, a cura di B. Magni, Giuffrè, Milano 2012 (I ed. 2007).

⁴¹ J.A.C. de Condorcet, *Dichiarare i diritti, costituire i poteri. Un inedito sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo*, a cura di G. Magrin, edizione del manoscritto a cura di M. Candela, Giuffrè, Milano 2011. Cfr. G. Magrin, *Condorcet: un costituzionalismo democratico*, Franco Angeli, Milano 2001, pp. 41-42. Sul ruolo dei diritti sociali nel contesto della Rivoluzione francese: M. Mazziotti, *Lo spirito del diritto sociale nelle costituzioni e nelle leggi della Francia rivoluzionaria*, «Archivio giuridico Filippo Serafini», 147, 1954, pp. 50-104.

⁴² G. Peces-Barba, *Teoria dei diritti fondamentali*, cit., p. 248, cui si rimanda anche per una trattazione della *solidarietà* come «fondamento dei diritti» (pp. 251 sgg.). Cfr. Id., *Diritti sociali: origine e concetto*, «Sociologia del diritto», 1, 2000, pp. 27-50.

⁴³ Baldassarre riconosce proprio a pensatori come Paine (cui vengono avvicinati J.S. Mill, J.G. Fichte, V. Considerant e altri) il merito di aver anticipato idealmente, con precise configurazioni teoriche, «il riconoscimento dei 'diritti sociali' e l'istituzione di un'organizzazione costituzionale che li assumesse come valori fondamentali (Stato sociale)»: *Diritti sociali*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XI, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1989, pp. 1-34, p. 2.

⁴⁴ Per un'analisi, incentrata a partire dal *Common Sense*, strutturata invece sulla netta contrapposizione tra società civile e Stato: J. Keane, *Despotism and Democracy*, in Id. (ed.), *Civil Society and the State*, Verso, London 1988, pp. 44-50.

legittima sfera di utilità sociale e pubblica⁴⁵. I fini e i mezzi dello Stato (sociale) sono fatti risalire alla natura dell'uomo, in cui le garanzie di individualità si intersecano e intrecciano con le garanzie di socialità.

3. *La povertà come fatto collettivo e la tassazione progressiva: l'emergere di 'nuovi' diritti*

Accanto alla categoria e alla 'semantica dell'interesse' traspare, dunque, dalle pagine di Paine una visione morale delle relazioni economiche – che fa emergere la rilevanza di una 'semantica della socialità' – rinvenibile per certi versi anche in Smith, e in particolare nel suo *Theory of Moral Sentiments*, ma soprattutto in autori come Shaftesbury⁴⁶. In tal senso, si profila un'eccentricità da parte di Paine rispetto al canone moderno del «paradigma hobbesiano» in cui la nozione di interesse, sostituendo quella classica di virtù, gioca il ruolo essenziale di categoria conoscitiva e di criterio normativo del discorso politico⁴⁷.

Paine tiene insieme, ponendole sullo stesso piano, le due semantiche – dell'interesse e della socialità – e, anzi, poggia su questa compresenza la «correlatività tra diritti e doveri»⁴⁸ che caratterizza il suo pensiero, letto in una chiave filosofico-giuridica. A base della convivenza, oltre all'in-

⁴⁵ Quello dell'utilità sarebbe un aspetto da approfondire (e quindi di ulteriore 'complicazione') che in questa sede si può solamente accennare. Già Halévy, nei suoi studi sull'utilitarismo e sulle origini del radicalismo ad esso connesso, aveva individuato in Paine una «confusione» di spunti giusnaturalistici e utilitaristici (H. Halévy, *The Growth of Philosophic Radicalism*, Cambridge University Press, Cambridge 1980⁵, pp. 186-187). Più che di una confusione pare opportuno parlare di una 'commistione' di argomentazioni utilitaristiche e giusnaturalistiche che del resto non è propria del solo Paine, ma di gran parte del pensiero politico inglese del Settecento. Paine lega diritto naturale alla proprietà (esteso a tutti gli individui come sostiene in *Agrarian Justice*) e utilità comune e in modo analogo fonda la sua dottrina rivoluzionaria sui diritti dell'uomo e sull'interesse comune (cfr. *Rights of Man*, I, pp. 465-447; II, p. 554-555). Uno specifico legame tra utilitarismo e repubblicanesimo è rintracciato da Wootton che sostiene la tesi di un'influenza di Helvétius su Paine: cfr. D. Wootton, *From Commonwealth to Common Sense*, in Id. (ed.), *Republicanism, Liberty and Commercial Society 1649-1776*, Stanford University Press, Stanford 1994, pp. 1-41.

⁴⁶ Ho trattato di tali affinità, su cui non ci si può soffermare in questo contesto, in Th. Casadei, *Tra ponti e rivoluzioni. Diritti, costituzioni, cittadinanza in Thomas Paine*, cit., in part. cap. IV.

⁴⁷ Per un'articolata illustrazione: M. Barberis, *Benjamin Constant. Rivoluzione, costituzione, progresso*, il Mulino, Bologna 1988, pp. 93 sgg.

⁴⁸ Riprendo l'espressione «correlativity of rights and duties» da G. Claeys, *Thomas Paine. Social and Political Thought*, cit., pp. 90 sgg. L'utilizzo di questa espressione in questa sede non va confuso con l'uso più tecnico che ne ha fatto un teorico del diritto come Wesley N. Hohfeld, secondo cui il contenuto del diritto è identico a quello del dovere correlativo.

teresse, stanno le idee di socievolezza (*sociability*), di dovere e di mutua dipendenza e dunque, in tal senso, a ben vedere, si cerca di comporre e, anzi, di annullare la frattura tra individui e sfera della cittadinanza⁴⁹: un progetto condiviso, per inciso, da tutti coloro che animeranno il progetto rivoluzionario de *Le Cercle Social*, cui anche Paine prese parte⁵⁰.

Presupposto fondamentale della visione di Paine viene, dunque, a rivelarsi uno *sfondo societario*, che matura pienamente però dopo la stesura del *bestseller* rivoluzionario *Common Sense*. Una teoria della giustizia come quella che emerge dalle sue opere, soprattutto dalla seconda parte dei *Rights of Man* (1792) e da *Agrarian Justice* (1796), può essere giustificata solo se le dotazioni degli individui – sia quelle naturali sia quelle economiche, sociali e culturali – vengono considerate come un patrimonio comune. In tal modo il liberalismo rivoluzionario di Paine si arricchisce di una connotazione umanistica e morale – e saldamente *repubblicana* – che ha forti implicazioni anche nella sua concezione economica e sociale.

La società non è semplicemente identificabile con il mercato economico e la gestione della proprietà, non è solamente libera realizzazione personale entro una ‘meccanica degli egoismi individuali’ che perseguirebbe inintenzionalmente anche l’interesse generale (nel quadro di una piena identificazione tra «paradigma hobbesiano» e «paradigma della mano invisibile»). Se così fosse, quello di Paine sarebbe un liberalismo proiettato alla realizzazione di una società competitiva e radicalmente individualista (seguendo l’interpretazione canonica, liberal-borghese, ma anche anarco-libertaria della sua opera).

Egli porterebbe a coronamento il liberalismo «borghese» – centrato su una semantica dell’interesse che diviene necessariamente grammatica politica – adeguandolo alla realtà americana e ritenendo che gli uomini non siano particolarmente interessati alle sorti della comunità e non siano affatto volti a fini comuni. Tale prospettiva interpretativa⁵¹ manterrebbe Paine distante da un pensiero autenticamente democratico. Sotto questo profilo, dalle sue pagine emergerebbe l’immagine dello «Stato borghese

⁴⁹ Cfr. G. Claeys, *Thomas Paine. Social and Political Thought*, cit., pp. 91-92, il quale su questo punto polemizza con R.R. Fennessy: *Burke, Paine and the Rights of Man. A Difference of Political Opinion*, Martinus Nijhoff, The Hague 1963.

⁵⁰ Su questo «progetto massonico nell’Europa rivoluzionaria» si vedano: G. Kates, *The Cercle Social, the Girondins and the French Revolution*, Princeton University Press, Princeton 1985; G.M. Cazzaniga, *La religione dei moderni*, Ets, Pisa 1999, capp. 6 e 7.

⁵¹ Di recente, ben esemplificata, tra gli altri, da M. Foot, I. Kramnick (eds.), *Editors’ Introduction: The Life, Ideology and Legacy of Thomas Paine*, in Id., *Thomas Paine Reader*, cit. Critico nei confronti di questa lettura è B. Clifford: *Tom Paine Defending Against Michael Foot. Paine and Burke Considered With Relation to the American State, French Revolution, and British Reform*, Bevin, London 1989, pp. 15-28. La mia tesi, come si evince in diversi punti di questo libro, è che democrazia e «individualismo proprietario» non sono compatibili, come viceversa sono compatibili per il pensiero liberale *mainstream*.

di diritto» che si limita «unicamente a salvaguardare [...] l'ordinamento giuridico borghese, che si basa sulla proprietà privata e sulla libertà personale e considera lo Stato come il garante armato di questa sicurezza, tranquillità, e ordine borghese»⁵². Uno Stato certamente 'minimo' in cui tutti i beni sono oggetto di proprietà privata e gli individui non hanno altri diritti che quelli di proprietà (proprietà di se stessi e proprietà di beni).

Ammettendo, invece, che la riflessione di Paine, attraversata da frequenti e profonde rimodulazioni, contenga la possibilità di andare 'oltre il liberalismo borghese', si può giungere ad una diversa articolazione e lettura del suo pensiero politico.

Il punto di svolta di questa lettura si può rinvenire nella concezione della povertà che Paine fa propria e che, muovendo proprio dalla genesi di 'nuovi' diritti, emerge nitidamente nella seconda parte dei *Rights of Man*, laddove si afferma con forza che il governo civile deve impegnarsi nell'istruzione dei giovani, nel sostegno e nell'assistenza agli anziani⁵³.

Ciò che affiora è la consapevolezza della natura della povertà: essa non ha una causa occasionale, temporanea e individuale, ma *sociale e consolidata*⁵⁴. La povertà è vista come fatto collettivo, analogamente ad ogni forma di ricchezza e alla proprietà stessa (almeno nella fase dello stato originario di natura). In questo passaggio teorico-concettuale, dalle profonde implicazioni sociali, si genera una *diversa* idea dello Stato, del governo, del potere politico.

Furono le nuove forme di militanza sperimentate a Parigi, dove Paine era giunto nel 1787, l'emergere all'interno della Rivoluzione di contrapposizioni di ordine prettamente sociale, la vicinanza agli ambienti di François La Rochefoucauld e l'amicizia con Condorcet, che lo portarono a maturare le posizioni che conoscono una prima sistemazione nel secondo volume dei *Rights of Man*⁵⁵.

In una forma di governo repubblicana, il sistema della rappresentanza – assicurata dal suffragio universale – deve garantire la tutela e la pienezza dei diritti, l'utilità comune di tutti i cittadini, indistintamente⁵⁶.

⁵² L'espressione è di Schmitt: *Dottrina della Costituzione*, Giuffrè, Milano 1984 (ed. orig. 1928), pp. 177-178.

⁵³ *SP*, p. 286.

⁵⁴ Su questo aspetto insiste F.M. Di Sciullo, *Il merito e la frusta. Assistenza, disciplina e mobilità sociale nel pensiero politico inglese del Settecento*, Aracne, Roma 2000, pp. 152-153. Cfr. anche E. Hobsbawm, *Studi di storia del movimento operaio*, Einaudi, Torino 1972 (ed. orig. 1964), p. 6.

⁵⁵ Sulla maturazione delle idee sociali di Paine (che divenne anche membro della Convenzione nazionale): C. De Boni, *Politica e leggi dell'economia*, Cedam, Padova 1994, pp. 83-91. Sulla frequentazione del salotto La Rochefoucauld da parte di Paine, si vedano: J. Fruchtman jr., *Thomas Paine. Apostle of Freedom*, Four Walls Eight Windows, New York-London 1994, pp. 183-184; J. Keane, *Thomas Paine. A Political Life*, Bloomsbury, London 1995, pp. 271-272.

⁵⁶ La «repubblica» è per Paine sinonimo di sistema rappresentativo. Sulla

Oggetto della costituzione per Paine è la tutela dei diritti e i diritti sono davvero tutelabili, così come per Condorcet e Sieyès, in un efficace sistema rappresentativo, generato dal potere costituente del popolo⁵⁷ e a cui è connesso il «principio della contestazione»⁵⁸.

Le tesi del liberalismo originario, lockeano in particolare, si aprono così ad una torsione in senso democratico ed egualitario⁵⁹. Se all'uomo spettano dei diritti per natura, compito della società civile e del governo, che devono assecondare e insieme perfezionare i disegni naturali, è quello di porre le condizioni per il loro effettivo godimento. Il repubblicanesimo, fondato sui diritti naturali, si caratterizza come cultura politica del popolo, come cultura politica che sorge 'dal basso'⁶⁰ e che tende alla realizzazione del bene comune della nazione.

Si dischiude, dunque, uno spazio rilevante per un ruolo attivo delle istituzioni che evidenzia il più importante snodo nel pensiero politico di Paine: dalla visione 'minima' dello Stato rinvenibile in *Common Sense* si

questione della rappresentanza – che vide confrontarsi criticamente Paine e Sieyès (per altri versi assai vicini, a partire dalla cruciale teorizzazione del *pouvoir constituant*) – si vedano: B. Accarino, *Rappresentanza*, il Mulino, Bologna 1999; N. Urbinati, *Representative Democracy: Principles and Genealogy*, The University of Chicago Press, Chicago-London 2008² (1 ed. 2006; tr. it., *Democrazia rappresentativa. Sovranità e controllo dei poteri*, Donzelli, Roma 2010).

⁵⁷ Cfr., per un'ampia trattazione, A. Negri, *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, Manifestolibri, Roma 2002, in part. con riferimento al «populismo democratico» di Paine, pp. 179-196. Riconduce Paine all'alveo del 'populismo' – categoria invero piuttosto controversa – Ch. Lasch, il quale osserva come si possa capire meglio il pensiero di Paine se non lo si considera «né un repubblicano in senso proprio né un 'liberale autentico', ma uno dei fondatori di una tradizione populista che prendeva qualcosa dal repubblicanesimo quanto dal liberalismo, ma mescolava questi ingredienti in qualcosa di nuovo»: *Il paradiso in terra. Il progresso e la sua critica*, Feltrinelli, Milano 1992 (ed. orig. 1991), p. 168.

⁵⁸ Ph. Pettit, *Il repubblicanesimo. Una teoria della libertà e del governo*, Feltrinelli, Milano 2000 (ed. orig. 1997), pp. 241-242: «Questa idea emerge, per esempio, nell'osservazione di Tom Paine secondo cui l'aspetto arbitrario della monarchia consisterebbe nel fatto che un individuo detiene un potere "nell'esercizio del quale, lui stesso, e non la *res publica* è il fine". 'Un governo repubblicano', proseguiva Paine, 'non è altro che un governo stabilito e condotto nell'interesse del popolo, individualmente e collettivamente inteso'. Se il governo viene meno ai suoi compiti gli individui hanno il diritto di resistere e di rovesciarlo. Ne emerge un'immagine agonistica, contestataria, della democrazia, che non è affatto estranea, quindi, alla tradizione repubblicana. Cfr. *ivi*, p. 73.

⁵⁹ Cfr. H. T. Dickinson, *The Rights of Man. From John Locke to Tom Paine*, in O.D. Edwards, G.A. Shepperson (eds.), *Scotland, Europe, and the American Revolution*, Eusp, Edinburgh 1976, pp. 38-48.

⁶⁰ Come è stato osservato, il repubblicanesimo di Paine non era «bookish», non derivava dai libri o dall'educazione sui classici, ma da un «originale progetto di inclusione politica» (J. Keane, *Thomas Paine*, cit., p. XX).

passa ad una visione interventista, sociale, espressa soprattutto nei *Rights of Man* e, compiutamente, in *Agrarian Justice*⁶¹.

Piuttosto che una *rupture* radicale, quella delineata pare più propriamente un'evoluzione⁶², un passaggio, che può essere spiegato – su un piano teorico – ricorrendo all'interazione tra le due semantiche dell'interesse e della socialità, che sono presenti in maniera congiunta nell'opera di Paine. Coniugando teoria dei diritti, teoria della società e teoria del governo, si approda al problema del rapporto tra potere politico e benessere sociale, questione implicita nella visione painiana della *res publica*, saldamente radicata nei processi storici e sociali e nelle loro trasformazioni.

Attraverso la partecipazione alla Rivoluzione francese, Paine si rende conto che l'idea di un governo «minimo» – «semplice», come continuava a volere il suo amico Godwin⁶³ – che lasci ampi spazi di azione alla società (secondo la «meccanica degli interessi»), realizza la libertà degli individui e promuove socialità solamente in paesi come l'America dove le disuguaglianze non sono rilevanti e consolidate, e dove esiste una forte mobilità sociale. Nei paesi europei, come la Francia e l'Inghilterra ad esempio, vigono fortissime disuguaglianze che ostacolano la promozione del bene comune e quella, supposta, feconda armonia tra interesse individuale e organizzazione istituzionale della repubblica⁶⁴.

La specificità del contributo di Paine al dibattito sulla questione della povertà e il suo contributo ad una *nuova teoria dei diritti – e dello Stato* – consiste nella giustificazione filosofica e morale della tassazione⁶⁵. Lo strumento fiscale entra a far parte dell'architettura strutturale della concezione della giustizia, segnando un'innovazione fondamentale⁶⁶ che

⁶¹ G.D.H. Cole osserva puntualmente come la discussione inglese fino al 1789 riguardasse quasi esclusivamente i diritti politici – tassazione compresa – e non un mutamento del sistema sociale. A Paine andrebbe pertanto il merito di aver presentato agli inglesi, nella Seconda Parte dei *Rights of Man*, «il primo vero programma sociale proposto in nome del popolo dal tempo di Winstanley e dei Diggers»: *Storia del pensiero socialista*, vol. I, Laterza, Roma-Bari 1967 (ed. orig. 1953), p. 26.

⁶² L'evoluzione interna del pensiero di Paine è stata finora poco studiata. Un'eccezione è rappresentata dagli studi di C. Kates, *From Liberalism to Radicalism: Tom Paine's Rights of Man*, «Journal of History of Ideas», 1, 1989, pp. 569-587, e di G.M. Cazzaniga, «Adamo fu creato deista»: *Thomas Paine fra rivelazione originaria e pienezza dei tempi*, in Id., *La religione dei moderni*, cit., pp. 104-133.

⁶³ Si veda, a riguardo, C. Farinella, *Il governo più semplice. Il mito democratico-repubblicano in Godwin*, «Studi settecenteschi», 9, 1988, pp. 169-220.

⁶⁴ Cfr. *Rights of Man*, II, cit., p. 252.

⁶⁵ Cfr., al riguardo, anche lo scritto *The Necessity of Taxation* (April 4, 1782), in *Collected Writings*, cit., pp. 309-317.

⁶⁶ Quella prefigurata è una progettualità politico-istituzionale ben racchiusa nell'interpretazione di Paine come «architetto della democrazia» suggerita da Alasdair MacIntyre: *Thomas Paine and the Rights of Man*, «The Listener», 13, January, 1972, pp. 41-44.

conoscerà poi concreta attuazione nel secondo Novecento, con specifico riferimento anche nella formalizzazione di garanzie per i diritti sociali.

Paine dedica grande attenzione allo strumento fiscale e all'identificazione delle realtà sociali bisognose dell'intervento statale e delle forme migliori in cui questo possa attivarsi. Lo strumento fiscale viene visto nei suoi tratti positivi di potenziale risoluzione delle questioni sociali, in particolare di quella nuova questione sociale rappresentata dalla povertà.

Quella configurata da Paine, con l'ausilio anche di tabelle numeriche, è una vera e propria 'filosofia della tassazione', articolata su più livelli di intervento e ispirata alla necessità di ancorare la tassazione a precisi criteri di giustizia, a loro volta orientati da principi valoriali, quali quello dell'espansione dell'eguaglianza. Rendere equo il sistema di tassazione significa costruire le possibilità per una società migliore, entro un impianto costitutivamente riformatore, e – soprattutto – garantire effettiva tutela ai diritti umani di ogni cittadino della repubblica.

Da questa filosofia, strutturata a partire da una precisa identificazione di carattere 'sociologico' dei soggetti che versano in condizioni di maggior bisogno, prende le mosse un articolato piano di assistenza sociale e di istruzione⁶⁷ per le classi più povere, da finanziarsi – oltre che con le economie derivanti dall'abolizione dei costosi apparati di guerra e di corte associati al vecchio sistema monarchico – grazie all'istituzione di un'imposta progressiva sul valore delle proprietà immobiliari, destinata a ridistribuire più equamente il carico fiscale e ad abolire i maggiorascati.

Paine espone questa sua proposta di intervento nel fondamentale quinto capitolo della Seconda Parte dei *Rights of Man*. In virtù del «piano», i soggetti che necessitano di aiuti e interventi – i titolari dei «nuovi» diritti – sono i «fanciulli», gli «anziani», le «vedove», ma anche chi, più in generale, versa in condizioni di indigenza (i «poveri») ⁶⁸. Tale programma, come è stato notato⁶⁹, può effettivamente considerarsi il capostipite di tutti quelli successivi basati sull'uso dell'imposizione fiscale come strumento fondamentale per ridistribuire il reddito e promuovere giustizia sociale.

La riflessione a partire dai principi si sposta entro confini prettamente giuridici come emerge dalla cruciale affermazione di Paine secondo

⁶⁷ L'attenzione di Paine per l'istruzione richiama immediatamente il contemporaneo impegno di Condorcet: si veda al riguardo *Elogio dell'istruzione pubblica*, Manifestolibri, Roma 2002 (ed. orig. 1791).

⁶⁸ *SP*, p. 314.

⁶⁹ G.D.H. Cole, *Storia del pensiero socialista*, cit., p. 26. Su questa linea interpretativa, che fa di Paine un precursore del laburismo, si collocano anche E.P. Thompson, *Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra*, 2 voll., il Saggiatore, Milano 1969 (ed. orig. 1963), vol. I, pp. 92-296, e G. Spini, *Le origini del socialismo*, Einaudi, Torino 1992, pp. 269 sgg. In questo stesso orizzonte, cfr. anche K. Martin, *Thomas Paine*, in M. Katanka (ed.), *Radicals, Reformers and Socialists. From the Fabian Biographical Series*, Knights, London 1973.

cui l'assistenza «is not of the nature of a charity, but of a right»⁷⁰. Non si tratta tuttavia solamente di una questione di linguaggio giuridico, bensì di un'affermazione decisiva dal punto di vista politico: diritto e politica, profili teorico-normativi e concrete rivendicazioni si saldano in maniera organica. Ed è proprio sull'assunto di Paine del rivendicare non la carità, ma un diritto, non la generosità ma la giustizia che hanno fatto perno sia le interpretazioni che lo considerano un assertore dei «diritti sociali» sia quelle che lo concepiscono come «uno dei più decisi precursori del *basic income*» (reddito minimo garantito o di base)⁷¹.

Si è così, per tale tramite, ricondotti alla teoria dei diritti di Paine, in cui i *Welfare Rights* rientrano a pieno titolo a fianco di quelli civili e politici sia nella loro veste di «ragioni normative» (diritti come «ragioni per norme giuridiche») sia come specifici «meccanismi di esecuzione» (diritti come «tutele»)⁷². Lo Stato riconosce diritti politici e sociali che devono essere tutelati e che, anzi, governano e orientano la sua azione in quanto diritti che trovano fondamento, *ab origine*, nella natura dell'uomo; questa, sulla base di una precisa antropologia dell'eguaglianza⁷³, presuppone relazioni orizzontali, in netta contrapposizione con la verticalità delle gerarchie sociali che determinano deferenza e dominio.

La questione fondamentale diviene pertanto la 'costituzionalizzazione' di alcune scelte sociali concernenti la concreta struttura dell'ordine

⁷⁰ SP, p. 628. Sul punto si veda, anche per un raffronto con le teorie di Babeuf, S. Fleischacker, *A Short History of Distributive Justice*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2004, pp. 76-77.

⁷¹ Costituiscono un'attestazione della prima lettura interpretativa le considerazioni già richiamate in precedenza di G. Peces Barba e di A. Baldassarre, mentre della seconda ipotesi interpretativa è significativo portavoce Ph. Van Parijs. Quest'ultimo sottolinea come il modo in cui la dichiarazione di Paine, in piena sintonia con le posizioni del suo amico Condorcet, «afferma con forza la natura rigorosamente incondizionata del reddito di base ci induce a cercare i suoi fondamenti in un approccio fondato sul diritto» (Ph. Van Parijs, *Reddito di base. Ragioni a confronto* [ed. orig. 1992], in A. Caillé et al., *La democrazia del reddito universale*, Manifestolibri, Roma 1997, pp. 177-213, a pp. 181-182; si vedano anche pp. 184-185).

⁷² Cfr. A.J. Menéndez, *La linfa della pace: i diritti di solidarietà nella Carta dei diritti dell'Unione Europea*, «Diritto e Questioni pubbliche», 4, 2004, pp. 95-115.

⁷³ Ciascuna rivendicazione della quale Paine si fece portavoce, nella sua ininterrotta battaglia per l'emancipazione, si fondava sul riconoscimento della naturale uguaglianza dei diritti degli uomini: la condanna per la schiavitù dei neri (del tutto legittimata da altri *founding fathers* come Jefferson, e ancora da Washington, Madison e Calhoun) e l'invocazione dell'eguaglianza anche per l'universo femminile (di cui sarà paladina, con più solide argomentazioni, Mary Wollstonecraft) – espresse con profonda empatia in scritti come *African Slavery in America* e *An Occasional Letter on the Female Sex* – anticiparono fondamentali battaglie civili che hanno segnato una parte della storia americana (e non solo) come «storia di espansione della libertà». Sulla questione della schiavitù: si veda A. Truyló y Serra, *Thomas Paine y la esclavitud de los negros*, in F. Tamassia et al., *Studi in memoria di Giovanni Ambrosetti*, 2 voll., Giuffrè, Milano 1989, vol. I, pp. 374-385.

socio-economico. Per Paine, in questa luce assertore di una democrazia radicale, sociale, lo Stato acquisisce oltre ad una funzione difensiva, una funzione *attiva*: non è solo garante della libertà dei cittadini, baluardo contro il dispotismo (politico), ma anche, per mezzo della legislazione, attivo promotore del benessere economico e sociale, e dunque di una maggiore eguaglianza sociale posta a fondamento di un assetto democratico (contro ogni forma di dispotismo dei privilegi)⁷⁴.

4. Il 'nodo della proprietà' e il ruolo dello Stato: la regolazione dei diritti

La richiesta di un intervento positivo dello Stato, come anticipato, riceve un'organica esposizione in *Agrarian Justice*, opuscolo pubblicato a pochi mesi di distanza dalla cospirazione di Babeuf di cui il 'girondino' Paine era stato testimone⁷⁵. La disamina di quest'opera (senz'altro la più trascurata dalla critica e tuttavia quella che di recente ha suscitato il maggior interesse da parte di filosofi del diritto e della politica interessati alle questioni di cittadinanza e giustizia sociale), consente di intrecciare la riflessione sul tema dell'eguaglianza – e più in particolare il rapporto di Paine con quella che è stata definita la «quarta radice» di questo concetto, ovvero quella tradizione dell'egalitarismo che ha la sua più vivida espressione nella Congiura degli Eguali ordita da Babeuf e narrata da Filippo Buonarroti nel *Manifesto degli eguali*⁷⁶ – con ciò che si potrebbe definire il 'nodo della proprietà', entro la più ampia riflessione sui diritti.

La tensione e il nesso tra eguaglianza e proprietà costituiscono, del resto, gli elementi decisivi per l'articolazione dei diritti sociali, come ha mostrato gran parte della letteratura sull'argomento.

In *Agrarian Justice* – che segna il passaggio dalla teoria politica a quella sociale, spingendosi nell'inesplorato regno della giustizia economica⁷⁷ – Paine intende trattare l'argomento dell'eguaglianza della proprietà, interpretato come principio fondante per una costituzione; il fine «della

⁷⁴ A questo aspetto prestano attenzione M. Philp, *Paine*, cit., pp. 84-93, e G. Claeys, *Thomas Paine. Social and Political Thought*, cit., *passim*.

⁷⁵ Paine richiama espressamente la congiura di Babeuf in apertura del suo breve saggio – scritto nell'inverno fra il 1795 il 1796, ma pubblicato soltanto nel 1797 (Th. Paine, *Author's Inscription*, in Id., *Agrarian Justice*, in Id., *Rights of Man, Common Sense and other Political Writings*, ed. by M. Philp, Oxford University Press, Oxford 1995, pp. 411-412).

⁷⁶ Cfr. Gf. Zanetti, *Eguaglianza*, in A. Barbera (a cura di), *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 61.

⁷⁷ Cfr. S. Lynd, *Intellectual Origins of American Radicalism*, Pantheon Books, New York 1968, pp. 74-76, il quale afferma che *Agrarian Justice* segna la fine di quella che è stata definita la «teoria politica dell'individualismo possessivo» (p. 75), illustrando i passaggi concettuali che segnano l'evoluzione del pensiero di Paine sulla proprietà da *Common Sense* ad *Agrarian Justice* (pp. 76-77).

legislazione riformata» deve essere quello di conservare «i benefici della vita civile e riparare nel contempo i mali che essa ha prodotto»⁷⁸.

L'autore, legato alla tradizione dei *Levellers* e della dissidenza inglese, affronta in queste pagine un nodo complesso del pensiero politico⁷⁹, ricorrendo alla strategia dei 'diritti naturali' coniugata con quella della 'giustizia sociale'.

L'analisi del diritto di proprietà è imperniata sull'individuazione di una doppia versione della proprietà: *personale* (dei prodotti del lavoro) e *fondiarìa*. La terra – questo l'assunto centrale di *Agrarian Justice* – alle origini, in una condizione naturale, era comune e solo successivamente, grazie al lavoro umano, alla produzione ad esso collegata e soprattutto alla nascita della società civile, era diventata *privata*. Tutti erano in origine *ugualmente proprietari* e detenevano il diritto di rimanere tali anche in seguito, nella consapevolezza, però, che se l'oggetto della proprietà era, in principio, tutta la terra, poi lo diventò ciò che da essa si era produttivamente estrapolato e solo di conseguenza il terreno che lo aveva prodotto⁸⁰.

Ciò che Paine mette in discussione, *contra* Locke, è proprio il passaggio dal diritto personale sui prodotti a quello sulla terra: se il primo è fondato sulla produzione di valore, è anche da essa limitato. Chi lavora si appropria dei valori che ha prodotto, non già dei mezzi naturali (la terra) che ne hanno consentito la produzione. La terra rimane «proprietà comune del genere umano» – e ciò fa trasparire una chiara dimensione *collettiva*, *pubblica* nel pensiero di Paine, che ridimensiona notevolmente il carattere «individualistico» del suo liberalismo – e per il suo uso esclusivo il proprietario è debitore agli altri uomini di un *risarcimento*, di un «indennizzo»⁸¹.

⁷⁸ Th. Paine, *Agrarian Justice*, cit., p. 398.

⁷⁹ Per un quadro attento all'evoluzione storica, si vedano l'antologia curata da G. Gliozzi, *Le teorie della proprietà da Lutero a Babeuf*, Loescher, Torino 1978, ove vengono riportati due dei passi cruciali di *Agrarian Justice* (pp. 211-214) e, anche per un quadro delle problematiche più recenti, G. Pellegrino, *L'idea di proprietà*, Pensa Multimedia, Lecce 2004. Su un piano teorico, fondamentali sono l'opera di J. Waldron, *The Right to Private Property*, Clarendon Press, Oxford 1988, e per l'Italia quella di S. Rodotà, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, il Mulino, Bologna 1990² (I ed. 1981), che però non fanno alcuna menzione della teoria painiana. Per una recente disamina, incentrata sulla connessione tra proprietà di sé e proprietà delle cose e attenta alle più recenti teorie normative sul tema (dal marxismo analitico al libertarismo), rimando a C. Del Bò, *I diritti sulle cose. Teorie della giustizia e validità dei titoli*, Carocci, Roma 2008.

⁸⁰ Cfr. Th. Paine, *Agrarian Justice*, cit., p. 401.

⁸¹ È per questa tesi di fondo – variamente ripresa nel corso degli anni, da Charles Fourier a Henry George, nell'Ottocento, fino a Hillel Steiner verso la fine del secolo scorso – che Paine viene indicato da più parti come l'autore della «prima proposta articolata di un vero reddito di base» (Ph. Van Parijs, *Competing Justifications of Basic Income*, cit.). Per un'accurata illustrazione di questi profili, teorici ma anche storico-politici, si veda C. Del Bò, *Un reddito per tutti. Un'introduzione al basic income*, Ibis, Como 2004, pp. 105-109.

Queste affermazioni, oltre a predisporre lo spazio per un concreto piano di riforma, attenuano l'identificazione tra proprietà e diritto inalienabile, tra proprietà e individuo inteso come singolo e incrinano la convinzione, tipica del liberalismo lockeano⁸², che la proprietà privata possa essere acquisita senza limitazioni e si configuri, dunque, come il paradigma dei diritti fondamentali⁸³. Un richiamo biblico – in questo come in altri passaggi decisivi della teorizzazione di Paine⁸⁴ – supporta l'analisi: non fu Dio a distribuire la proprietà ai privati, egli l'aveva assegnata a tutti perché ne potessero fruire in base al bisogno⁸⁵.

Le parole di Paine sono al riguardo chiarificatrici ed enunciano il *principio dei valori sociali*, teoria di profonda suggestione e di singolare modernità che si colloca alle radici stesse della legittimazione del *Welfare State* e, entro tale orizzonte, dei *Welfare Rights*⁸⁶:

⁸² Per un'estesa trattazione del tema si rimanda al classico lavoro di C.B. Macpherson, *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese. La teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke*, Isedi, Milano 1978 (ed. orig. 1962), le cui tesi sono state richiamate, tra gli altri, da Ross Zucker: *Democratic Distributive Justice*, Cambridge University Press, Cambridge 2001. Bisogna tuttavia tenere presente che esistono interpretazioni comunitariste della teorizzazione di Locke come quella proposta, per esempio, da J. Tully: *A Discourse on Property: John Locke and His Adversaries*, Cambridge University Press, Cambridge 1980, in cui si tende a ridimensionare drasticamente il *possessive individualism* anche nella fondazione lockiana della proprietà. Sul pensiero giuridico di Locke e sulla sua teorizzazione in materia di proprietà e diritti si veda, da ultimo, I. Belloni, *Una dottrina 'assai strana': Locke e la fondazione teologico-deontologica dei diritti*, Giappichelli, Torino 2011, il quale dedica un capitolo specifico alla questione del «Diritto alla terra».

⁸³ Per una recente trattazione in chiave teorico-giuridica di questo assunto si vedano le tesi di Luigi Ferrajoli: *Diritti fondamentali*, cit., pp. 12-18, e *Principia iuris*, cit., vol. I, pp. 724-845. Cfr. E. Diciotti, *Diritti fondamentali e diritti patrimoniali: su una distinzione di Luigi Ferrajoli*, «Ragion pratica», 17, 2001, pp. 181-197. Per un'impostazione radicalmente diversa, sintonica con le prospettive dei *libertarians*, si veda R. Cubeddu, *Diritti naturali e scelte collettive*, «Teoria», 2, 2001, pp. 17-41, in part. p. 36.

⁸⁴ Celebre il richiamo al passo contenuto nel primo libro di Samuele (I, 8, 5-22) in prospettiva antimonarchica e repubblicana (*Common Sense*, cit., pp. 13-15). Sul punto: M.T. Pichetto, *La «Respublica Hebraeorum» nella Rivoluzione americana*, «Il pensiero politico», 3, 2002, pp. 481-500, in part. pp. 495-500.

⁸⁵ SP, pp. 348-349.

⁸⁶ Cfr. W. Parrington, *Storia della cultura americana*, cit., p. 419, che nota come tale principio assomigli *Agrarian Justice a Progress and Poverty* (1879) di H. George. Recentemente Ph. Van Parijs e Ch. Arnsperger hanno rilevato come alcuni pensatori «libertari di sinistra» odierni siano ispirati dalle opere di Paine e George nel cercare dei correttivi all'impostazione lockeana relativa alla proprietà e nel prefigurare «un reddito di base finanziato esclusivamente da un'imposta fondiaria»: *Quanta disuguaglianza possiamo accettare? Etica economica e sociale*, il Mulino, Bologna 2003 (1 ed. 2000), p. 35.

La proprietà personale è *effetto della società*; e per un individuo è altrettanto impossibile acquisire delle proprietà personali senza l'aiuto della società, quanto gli è impossibile creare della terra. Separate un individuo dalla società, e dategli il possesso di un'isola o di un continente: egli non potrà acquisire alcuna proprietà personale, non potrà essere ricco. I mezzi sono in tutti i casi tanto inscindibilmente connessi con i fini, che quando non esistono gli uni non si possono raggiungere gli altri. Pertanto, ogni accumulazione di proprietà personale al di là di quanto un uomo può produrre con le sue mani, gli deriva dal fatto di viver in società; e secondo tutti i principi della giustizia, della gratitudine e della civiltà, egli deve una parte di quanto ha accumulato alla stessa società dalla quale deriva l'intera proprietà⁸⁷.

Lo *status* originario, naturale e collettivo, della proprietà giustifica l'intervento delle istituzioni statali per promuovere una maggior eguaglianza e per riavvicinare la società politica alla società naturale precedente la divisione e privatizzazione della proprietà.

Paine cerca di tenere insieme due istanze tendenzialmente opposte: l'«interesse dell'individuo» e l'«interesse», più ampio, «della repubblica»⁸⁸. Egli non mette in discussione l'esistenza della proprietà privata, non è, insomma, un proto-marxista à la Babeuf. Il suo fine è *limitare, regolamentare* e – non è una contraddizione – *espandere* il più possibile la proprietà, per rendere concrete le possibilità di «riscatto» in essa insite, creando in tal modo le condizioni per una società democratica bene ordinata e pacifica⁸⁹. Ogni essere umano possiede un *eguale* diritto alle ricchezze della terra.

Dunque, secondo questo schema normativo, la proprietà più che un valore assoluto, categoricamente inviolabile, appare come un concetto funzionale al benessere di tutta la società e la nazione, ed è compito del governo, del potere politico, e non degli individui privati, renderlo operativo e concretizzarne tutte le potenzialità positive. La proprietà viene ad essere così 'regolata' dai bisogni sociali, ovvero di ogni individuo che è parte della società, in relazione con tutti gli altri membri di essa⁹⁰.

⁸⁷ SP, p. 357.

⁸⁸ Ivi, p. 358.

⁸⁹ Cfr. J.W. Seaman, *Thomas Paine: Ransom, Civil Peace, and the Natural Right to Welfare*, «Political Theory», 1, 1988, pp. 120-142, pp. 135-136. Si prefigura così una visione «egalistica liberale», che può anche richiamare prospettive contemporanee come quelle di Rawls e Ackerman, i quali giungono, attraverso articolate teorie della giustizia, a giustificare l'idea del *welfare* e di un *regulatory state* (anche se non quella, è opportuno segnalarlo, dei «diritti sociali»): cfr. A. Little, *The Politics of Compensation: Tom Paine's Agrarian Justice and Liberal Egalitarianism*, «Contemporary Politics», 1, 1999, pp. 63-73; M. Philp, *Paine*, cit., pp. 90-93.

⁹⁰ Su questo aspetto: H. Penniman, *Thomas Paine-Democrat*, «American Political Science Review», 37, 1947, pp. 244-262. Cfr. F. Loverci, *Thomas Paine oggi*, «Clio», 2, 1974, pp. 189-206, pp. 201, 204.

La proprietà svolge, come sarà sancito dalle costituzioni del Novecento (da quella di Weimar, art. 53, a quella italiana, art. 42), una *funzione sociale*⁹¹; essa è, in altri termini, *regolabile dai diritti*, e ciò che massimamente deve orientare le istituzioni (questa in definitiva la convinzione umanistica e sociale del liberalismo repubblicano di Paine), è la «sacra» protezione della persona *prima* di quella della proprietà⁹². Questa priorità, logica e assiologica, determina anche una specifica relazione tra diritti e doveri, ove questi ultimi assumono uno statuto teorico *a supporto* dei diritti, non in opposizione ad essi: ciò alla luce di un'imputazione di doveri – entro una qualche forma di patto sociale riconosciuto – a soggetti diversi da coloro i quali erano storicamente i soli destinatari di doveri. D'ora in poi sarà possibile pensare al fatto che – e siamo ad un passaggio d'epoca – la «proprietà obbliga» (*Eigentum verpflichtet*, come si ritroverà scritto nella Costituzione di Weimar).

5. Osservazioni conclusive: una teoria 'meticcias'

Torna utile, a questo punto, un richiamo allo svolgimento complessivo della teoria painiana dei diritti: se in *Common Sense* e, ancora per certi versi, nella prima parte dei *Rights of Man* si assiste al passaggio dai diritti naturali ai diritti civili e politici, con la seconda parte dei *Rights of Man* e con *Agrarian Justice*, si delinea una embrionale, ma decisiva, giustificazione teorica dei diritti sociali.

Paine, lo si è già visto, esamina come in una società organizzata democraticamente si possa concedere agli uomini un equo corrispettivo di diritti, garantiti dalla legge e dall'intervento positivo dello Stato, per compensarli della rinuncia – conseguente alla creazione della proprietà privata (artificiale) – al diritto naturale di godere liberamente dei frutti della terra. Il risarcimento, frutto della logica di compensazione e di indennizzo, avviene nella forma di un diritto sociale che deve essere garantito ad ogni cittadino⁹³.

⁹¹ Su questo risultano particolarmente significative le considerazioni sviluppate da Stefano Rodotà, secondo il quale l'art. 153 della Repubblica di Weimar, dedicato alla proprietà, costituisce «il rovesciamento della prospettiva tradizionale fondata sulla proprietà come diritto assoluto» (S. Rodotà, *Le prospettive dei diritti sociali*, in Fondazione Lelio e Lisli Basso, Issoco [a cura di], *Lelio Basso e le culture dei diritti*, Carocci, Roma 2000, pp. 79-87, p. 86).

⁹² Th. Paine, *On First Principles of Government*, cit., p. 462.

⁹³ È quest'idea di una «democrazia dei proprietari» che fornisce il paradigma anche per la genesi del *basic income* – di cui molto si è discusso nella recente filosofia politica e di cui il Paine di *Agrarian Justice* viene considerato uno dei primissimi teorici: cfr. P. Vallentyne, H. Steiner (eds.), *The Origins of Left-Libertarianism. An Anthology of Historical Writings*, Palgrave, Basingstoke 2000, pp. 7, 9-10 –, e per le proposte di *stakeholder society* avanzate tra gli altri da B. Ackerman (*The*

La legislazione sociale è così concepita come una legislazione che essenzialmente delimita i diritti di proprietà degli individui. L'obbligo di versare al fisco una certa quota è connesso al principio che tale quota non è, in effetti, di proprietà di chi la detiene, ma è di proprietà di altri: della comunità nel suo complesso, o meglio, di altri individui che la riceveranno sotto forma di assistenza sociale, libri ecc⁹⁴.

Il progetto di riforma di Paine è fondato, da un lato, sul suffragio universale, dall'altro, su una tassazione delle eredità terriere che avrebbe avuto lo scopo di costituire un «fondo nazionale», mediante un'imposta sulle successioni⁹⁵, eticamente giustificata e da attuarsi giuridicamente.

Attraverso l'idea della maggior espansione possibile dell'eguaglianza all'interno della società, i sentieri, 'progressivi', del costituzionalismo volgevano così verso una dimensione marcatamente *sociale*: quella che si affermerà nel Novecento, dapprima, in maniera fugace con la Repubblica di Weimar e, successivamente, con le Costituzioni democratiche del secondo dopoguerra (a cominciare da quella italiana che ne rappresenta un paradigma)⁹⁶.

Mediante la ricognizione del pensiero di Paine, orientata dal vettore categoriale dei diritti, si è dunque colta una duplice tensione, rilevante ai fini della nostra trattazione sulla genesi dei diritti sociali: quella offerta dalla interrelazione tra la semantica dell'interesse e la semantica della socialità (che si traduce in solidarietà), e quella tra proprietà privata e bisogni degli individui.

La teoria dei diritti di Paine – «eclettico 'meticcio' politico»⁹⁷ – si presenta allora non come un quadro statico ma come un processo dinamico, che nasce nel fuoco della lotta politica (e addirittura nel solco di ben due rivoluzioni) ed è immerso nelle maglie della società. Essa si evolve assumendo ciò che è 'rilevante' all'interno dei contesti sociali – la povertà, ad

Stakeholder Society, Yale University Press, New Haven and London 1999). Per una trattazione di questo tema in chiave teorico-normativa si rinvia al capitolo III del presente volume.

⁹⁴ Cfr. E. Diciotti, *Stato di diritto e diritti sociali*, cit., p. 73. Ross Zucker ha costruito la sua proposta normativa in materia di giustizia distributiva proprio su questo assunto, comunitario e democratico, di «obbligazione sociale»: *Democratic Distributive Justice*, cit. Una critica complessiva a questo approccio è stata di recente sviluppata, nel contesto della discussione italiana, da C.B. Menghi in *Logica del diritto sociale*, Giappichelli, Torino 2006, in part. cap. IV «L'obbligazione sociale». Si veda anche il saggio di A. Macerati, *Stato sociale e crisi della razionalità giuridica*, in C.B. Menghi (a cura di), *Diritto a rischio?*, Giappichelli, Torino 2006.

⁹⁵ L'idea di un intervento sulle successioni era comune a molti giacobini (come Jacques-Nicolas Billaud Varenne) e anche a personaggi di diverso orientamento come Condorcet e Brissot, molto legati a Paine. Va segnalato come riemerge qui con evidenza l'avversione, che orienta tutta l'opera di Paine, nei confronti del «principio di ereditarietà» che dal piano politico viene estesa al piano economico.

⁹⁶ Su questi aspetti si veda il cap. II del presente volume.

⁹⁷ Mutuo l'espressione da P. Colombo, *Governo*, il Mulino, Bologna 2003, p. 112.

esempio, o la necessità dell'istruzione per avere buoni cittadini in un sistema repubblicano – e aprendo, con uno sguardo sempre attento al susseguirsi delle generazioni⁹⁸ ma saldamente radicato nella natura umana, possibilità inedite per la configurazione stessa dei diritti.

La possibilità di concepire 'nuovi' diritti – i diritti sociali, appunto – presuppone e giustifica normativamente un'articolazione più complessa delle istituzioni dello Stato e un andare oltre il dominio liberale dello Stato minimo, incarnato da quel *Common Sense* su cui in genere si sono appoggiate alcune fortunate interpretazioni dell'opera di Paine (in direzione di un liberalismo «puro», «borghese»). Al tempo stesso, la riflessione del «primo grande internazionalista della libertà», orientata dal senso profondo della temporalità e capace di pensare anche i diritti 'dell'avvenire', oltre che quelli 'del presente', stimola una riflessione – tuttora aperta – sulla possibilità di includere entro la costellazione dei diritti umani (fondamentali) i diritti sociali⁹⁹.

Da un eclettico 'meticcio' politico, capace di raccogliere in sé e nella sua riflessione le tensioni di un'intera epoca¹⁰⁰, non poteva che generarsi

⁹⁸ «Nessuna generazione ha diritti di proprietà sulle generazioni a venire» (SP, p. 121). Su questo punto sono da vedere le analitiche osservazioni contenute in S. Holmes, *L'assunzione di impegni per il futuro e il paradosso della democrazia* (ed. orig. 1995), in Id., *Passioni e vincoli. I fondamenti della democrazia liberale*, Edizioni di Comunità, Milano 1998, pp. 192-255 (pubblicato con il titolo *Vincoli costituzionali e paradosso della democrazia*, in G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther (a cura di), *Il futuro della costituzione*, Einaudi, Torino 1996, pp. 167-208). Cfr. anche G. Palombella, *Costituzione e sovranità. Il senso della democrazia costituzionale*, Dedalo, Bari 1997, pp. 63-75, il quale partendo dal presupposto che «le generazioni hanno il diritto di darsi una costituzione» si chiede «come possano essere vincolate dalle costituzioni approvate dalle generazioni precedenti», sottolineando come, in questa ipotesi, tra i diritti delle generazioni figuri in primo piano la sovranità (su se stesse).

⁹⁹ Cosa apertamente esclusa nella maggior parte delle odierne teorizzazioni giusfilosofiche (diverso è, tuttavia, il discorso per le più recenti trattazioni dei costituzionalisti): cfr., ad es., M. Ignatieff, *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Feltrinelli, Milano 2003 [ed. orig. 2001]; ma si vedano le critiche, al riguardo, di D. Zolo, *ivi*, pp. 142-148). Significativa eccezione è quella offerta dal *capability approach* di Nussbaum e Sen (il quale ha segnalato in diversi scritti, significativamente, l'importanza della teoria dei diritti di Paine – e della Wollstonecraft –: da ultimo, in A. Sen, *Elements of a Theory of Human Rights*, «Philosophy and Public Affairs», 4, 2004, pp. 315-356). Per chiari esempi di come l'opera di Paine – in particolare i *Rights of Man* – possa essere letta entro un'ottica fortemente attualizzante, rinvio a J. Keane, *Démocratie républicaine, nation, nationalisme: repenser les Droits de l'homme de Thomas Paine*, in B. Vincent (études réunies par), *Thomas Paine, ou la République sans frontières*, postface de M. Vovelle, Presses Universitaires de Nancy-Ligue des Droits de l'Homme, Nancy-Paris 1993, pp. 137-158, e all'introduzione dello stesso Vincent a questa raccolta in cui Paine è addirittura definito «un homme des XVIII^e et XXI^e siècles» (p. 16).

¹⁰⁰ «Epitome di un mondo in rivoluzione», fu «così integralmente figlio della sua epoca, che i processi intellettuali di essa non differivano dai suoi»: W. Parrington,

una teoria eclettica e meticcica anche a proposito del cuore della sua elaborazione: quei diritti per i quali, nel mezzo dell'età delle «rivoluzioni democratiche», profuse le sue energie e il suo strenuo impegno sentendosi sempre parte viva di un soggetto più ampio – il ‘popolo’¹⁰¹, e per i quali ricercava pragmaticamente – oltre che la fondazione di principi – la concreta *effettività*. Come ha notato Amartya Sen, riferendosi alla sua opera, la «practical ‘vindication’», politica e istituzionale, dei diritti congiunta alla loro «ethical interpretation»¹⁰², radicata nella natura.

È allora plausibile individuare in questo approccio, e negli *argomenti* messi a punto che lo strutturano (un peculiare modo di intendere la cor-relatività tra diritti e doveri, legata ad un’inedita combinazione tra socialità e interesse; la stretta relazione tra individuo e cittadino e, dunque, tra specifici bisogni individuali e forme dell’inclusione sociale; la povertà intesa come fatto collettivo; la regolazione dei diritti accompagnata alla mobilitazione politica), una possibile genesi dei diritti sociali. A partire da questo contesto – teorico e storico – è possibile leggere e interpretare la successiva articolazione e discussione sui diritti sociali (cap. II) ma anche, per altri versi come si vedrà (cap. III), rinvenire alcune modalità per giustificare un loro oltrepassamento e superamento mediante lo strumento del *basic income* (reddito minimo garantito).

Storia della cultura americana, cit., p. 422.

¹⁰¹ Di qui anche la peculiarità dello stile, robusto ed incisivo, nonché l’accezione positiva, nel suo nucleo politico-costituzionale, della nozione di ‘democrazia’, ricorrente in maniera costante negli scritti di Paine: cfr. R.R. Palmer, *Notes on the Use of the Word «Democracy» 1789-1799*, «Political Science Quarterly», 68, 1953, pp. 208-209, 223 sgg.; W. Conze et al., *Democrazia*, Marsilio, Venezia 1993 (ed. orig. 1975), p. 81. Proprio il timore degli effetti che tra il popolo potevano avere le tesi ‘eretiche’ di Paine – preludio ad una ‘rivoluzione sociale’ oltre che politica – spinsero John Adams a comporre i suoi *Thoughts on Government*: cfr. E.P. Douglass, *Ribelli democratici nella rivoluzione americana*, il Saggiatore, Milano 1963 (ed. orig. 1955), pp. 43-44.

¹⁰² Così Sen, che accomuna lo slancio di Paine a quello di Wollstonecraft, rilevando come all’autore dei *Rights of Man*, «one of the earliest voices demanding anti-poverty legislation» (aspetto, questo, «not often recognized»), «these rights not, as with Bentham, “children of law”, but in fact “parents of law”, providing ground for legislation – a point of view that received support two centuries later from the great Oxford philosopher of jurisprudence, namely Herbert Hart» (*Elements of a Theory of Human Rights*, cit., p. xx). Cfr. A. Sen, *The Franco-American Basis of Universal Human Rights*, «Kaleej Times», 27 luglio 2003, ora consultabile in <<http://www.aljazeera.info/Opinion%20editorials/2003%20Opinion%20Editorials/July/27%20/The%20Franco-American%20basis%20of%20universal%20human%20rights,%20By%20Amartya%20Sen.htm>> (URL pubblicato il 31 luglio 2003 [08/2012]). Qui Sen rileva, significativamente, come «Tom Paine [...] enhanced the understanding of the social dimension of human rights».

CAPITOLO II

SVILUPPI: IN BILICO TRA RICONOSCIMENTO E OSCURAMENTO

1. *Diritti sociali: un concetto 'in bilico'*

Mediante la teorizzazione sui diritti di Thomas Paine, si è ipotizzata una possibile genesi dei diritti sociali nell'epoca delle rivoluzioni di fine Settecento, qui, del resto si situa anche la loro prima enunciazione costituzionale con la Dichiarazione dei diritti premessa alla Costituzione «giacobina» del 24 giugno 1793, all'art. 21¹. Occorre ora saggiare la consistenza della categoria, il suo statuto, per individuarne poi le possibili implicazioni sul piano degli assetti della democrazia e della configurazione della cittadinanza nonché, più precisamente, per considerarne le connessioni con l'idea stessa della libertà e delle libertà fondamentali e, ancora, per misurarne l'effettiva funzione in relazione al pluralismo sociale e a quella che ormai, entro uno specifico e sempre più ampio spazio di discorso, suole definirsi «fioritura» delle persone².

¹ Che, com'è noto, così recita: «La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando del loro lavoro, sia assicurando i mezzi d'esistenza a coloro che sono fuori dall'età di lavorare».

² L'espressione, di derivazione aristotelica, è stata posta all'attenzione del dibattito dalla filosofa neoaristotelica Martha Nussbaum: «La fioritura degli esseri umani, come degli altri animali, non può essere compresa se non si guarda al loro sviluppo dalla prima infanzia, all'età adulta, fino alla vecchiaia. Nel corso di questo processo gli esseri umani diventano persone, capaci di razionalità pratica e di autonomia, ma passano anche attraverso diverse fasi di dipendenza (come bambini, malati, anziani) che li rendono particolarmente vulnerabili e bisognosi di assistenza. Questo è il terreno di coltura in cui si manifestano e si sviluppano quelle disposizioni ad agire in maniera appropriata che chiamiamo virtù. Quindi una vita ben vissuta è anche una vita vissuta in diversi rapporti, di dipendenza o assistenza, con altri esseri umani» (M. Ricciardi, *Aristotele e la fioritura umana* [2004], <<http://lgxserevr.uniba.it/lei/filosofi/rubrica/ricciardi.htm>> [7/2012]; cfr. Id., *Identità nazionale e pluralismo*, in C. Del Bò, M. Ricciardi (a cura di), *Pluralismo e libertà fondamentali*, Giuffrè, Milano 2004, pp. 133-161). Sulle ascendenze aristoteliche del pensiero della Nussbaum si veda Gf. Zanetti, *Influenze aristoteliche nel dibattito contemporaneo: Martha C. Nussbaum e i valori «fragili»*, in Id., *Ragion pratica e diritto. Un percorso aristotelico*, Giuffrè, Milano 2001, pp. 265-295.

La categoria dei diritti sociali si presenta come una figura costitutivamente «in bilico»: sia per come essa appare ad una riflessione di teoria del diritto, sospesa tra il riconoscimento e il misconoscimento (di qui la felice espressione ad essi affibbiata di «diritti dallo statuto difficile»³), sia per come viene presentata a livello di politica del diritto nelle architetture delle moderne liberaldemocrazie, sospesa tra il conferimento di una rilevanza centrale per realizzare e promuovere la libertà e l'essere circondata da un forte alone di sospetto per i suoi possibili esiti di limitazione della libertà stessa⁴.

Da più parti si è messa in luce, e questo già rispetto alle primissime formulazioni, l'intrinseca problematicità dei diritti sociali, tanto da porne in dubbio l'effettiva 'consistenza' come veri e propri diritti. Ciò è avvenuto sulla base di una «differenza strutturale» che si è soliti individuare, entro un tale orizzonte critico, come differenza *ontologica* tra «diritti di libertà» e «diritti sociali»⁵. Su questo scarto si fonda, come si vedrà più avanti, l'argomento forte dell'*incompatibilità* tra queste figure.

Tale differenza ha come corollario anche quella – di fondamentale rilevanza nel dibattito più recente – centrata sul «costo» dei diritti stessi; anticipando: a costo zero o quasi quelli di libertà, costosi – fino a tal punto da metterne in discussione il riconoscimento – quelli sociali, di conseguenza derubricati a mera discrezione del legislatore⁶.

Emergono così, schematicamente, tre grandi e rilevanti questioni problematiche intorno alla categoria in esame: *i) la relazione sussistente tra diritti di libertà* – intesi come diritti fondamentali – *e diritti sociali*, che rimanda alla questione dell'effettivo riconoscimento teorico dei diritti so-

³ L'espressione è utilizzata da Giorgio Bongiovanni nel tratteggiare un quadro generale del dibattito italiano sul tema: *Diritti dallo statuto difficile. Aspetti del dibattito italiano sui diritti sociali nel Secondo dopoguerra*, «Scienza e politica», 24, 2001, pp. 75-99.

⁴ Si veda, ad es., S. Fois, *Analisi delle problematiche fondamentali dello Stato sociale*, «Diritto e società», 2, 1999, pp. 163-191, secondo il quale i diritti sociali (e la loro proiezione nelle istituzioni dello Stato sociale) possono determinare una notevole limitazione sostanziale dei più essenziali ed inviolabili diritti di libertà. Il sospetto è legato anche alla vaghezza concettuale della categoria stessa (pp. 185 sgg.).

⁵ Di qui l'interrogativo «*Diritti sociali vs diritti di libertà?*», che dà il titolo anche al fascicolo monografico, curato da A. Schiavello e I. Trujillo Pérez, della rivista «Ragion pratica», 14, 2000 (contiene scritti di R. Bin, M.C. Cavallaro, B. Celano, F. Viola, Gf. Zanetti, oltre che dei due curatori). Sulla tesi della differenza strutturale tra diritti di libertà e diritti sociali, e più in generale sulla loro «contrapposizione ideologica» si veda E. Diciotti, *Sulla distinzione tra diritti di libertà e diritti sociali: una prospettiva di filosofia analitica*, «Quaderni costituzionali», 24, 2004, pp. 733-762, e Id., *Il mercato delle libertà. L'incompatibilità tra proprietà privata e diritti*, il Mulino, Bologna 2006, cap. II.

⁶ R. Bin, *Diritti e fraintendimenti*, «Ragion pratica», 14, 2000, pp. 15-25.

ciali come diritti fondamentali⁷; ii) *la questione del «costo dei diritti»*, in particolare di quello riguardante i diritti sociali; iii) strettamente connessa alla precedente, *la questione della giustiziabilità* (dell'effettiva realizzazione pratica) dei diritti sociali stessi.

A fronte di tale problematicità teorica, documenti con diversa valenza giuridica e costituzionale, ma senza dubbio rilevanti – anche in termini di politica del diritto –, riconoscono all'individuo diritti sociali, anche se poi letteralmente l'espressione «diritti sociali» nei testi di diritto positivo si rinviene di rado (sono più frequenti espressioni affini), e con significato non univoco⁸.

Si consideri, ad esempio, l'art. 22 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (approvata il 10 dicembre 1948), per il quale

ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione [...] dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua *dignità* ed al libero sviluppo della sua *personalità*⁹.

La Dichiarazione, come è noto, trova poi un'importante espansione nel Patto del 1966 sui diritti economici, sociali, culturali¹⁰.

Anche le costituzioni degli Stati occidentali del dopoguerra – e un caso emblematico è fornito, come vedremo, dalla Costituzione italiana del 1948 (§ 3) – promulgano diritti che in genere si definiscono «sociali»¹¹. La portata di tali documenti e l'evoluzione della prassi dei diritti inducono,

⁷ Per una trattazione analitica si veda L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali*, cit. Cfr., anche per una disamina delle tesi di Ferrajoli, F.J. Ansuátegui Roig, *De los derechos y el Estado de Derecho. Aportaciones a una teoría jurídica de los derechos*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2007.

⁸ Su questo aspetto ha portato l'attenzione, da ultimo, M. Cossutta: *Una declinazione del sintagma /diritto sociale/: appunti per una ridiscussione della categoria della positività del diritto*, in Id. (a cura di), *Diritti fondamentali e diritti sociali*, cit., pp. 33-66.

⁹ Come è stato osservato, la Dichiarazione «proclama quindi i diritti al lavoro, al giusto salario, all'organizzazione sindacale, al riposo, allo svago, alla limitazione delle ore di lavoro, e alle ferie periodiche retribuite; il diritto alla sicurezza e all'assistenza sociale; il diritto delle madri e dei fanciulli a una speciale protezione; il diritto all'istruzione, alla partecipazione alla vita culturale, e il diritto d'autore» (M. Mazziotti, *Diritti sociali*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XII, Giuffrè, Milano 1964, pp. 802-807, p. 803).

¹⁰ Per una recente rivisitazione si veda F. Bestagno (a cura di), *I diritti economici, sociali e culturali. Promozione e tutela nella comunità internazionale*, Vita&Pensiero, Milano 2009. Cfr. anche A. Eide, K. Krause, A. Rosas (eds.), *Economic, Social and Cultural Rights*, M. Nijhoff, The Hague 2001.

¹¹ Nelle costituzioni dell'Europa continentale il riconoscimento e la garanzia dei diritti sociali è avvenuta sulla base di una «concezione normativa di costituzione», come ha osservato M. Dogliani, *Introduzione al diritto costituzionale*, il Mulino, Bologna 1994, p. 15.

quindi, a «prendere sul serio» quest'uso del termine nel linguaggio e nella grammatica dei diritti e le sue possibili implicazioni.

Tale riconoscimento è individuabile anche nel contesto dei processi che hanno condotto alla costruzione dell'Unione europea e, seppure flebilmente, anche in uno scenario che possiamo ormai definire globale.

Per quanto attiene l'Unione europea basti qui rilevare che nel Progetto di trattato costituzionale viene sancita l'«indivisibilità» dei diritti e dunque la «coimplicazione» tra diritti di libertà e diritti sociali, e soprattutto che in esso sono richiamati – quali fonti dei diritti sociali fondamentali – la «Carta sociale del Consiglio d'Europa» del 1961 e la «Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori» del 1989¹². Va d'altra parte rilevato che nella «Carta dei diritti fondamentali» di Nizza c'è chi ha individuato precise carenze riguardanti proprio il settore dei diritti sociali (come il diritto all'abitazione o quello ad un'equa retribuzione), a testimonianza di come anche il più recente dibattito debba fare i conti con questa categoria fluida e, spesso, sfuggente¹³. In questo contesto si è chiaramente profilata, peraltro, una evidente tensione, se non una vera e propria opposizione, tra il «patrimonio costituzionale europeo»¹⁴ (accumulato per via normativa e giurisprudenziale, costitutivo di un'identità comune) e i

¹² In un'ampia letteratura si segnalano, nel contesto italiano, S. Sciarra, *Diritti sociali. Riflessioni sulla Carta europea dei diritti fondamentali*, «Argomenti di diritto del lavoro», 2, 2001, pp. 391-412; G. Ghezzi, G. Naccari, A. Torrice (a cura di), *Il Libro bianco e la Carta di Nizza. Il futuro dei diritti sociali in Italia e in Europa*, Ediesse, Roma 2002; V. Pazè, *La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Un'analisi teorica*, «Teoria politica», 1, 2003, pp. 69-81; S. Giubboni, *Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale dell'integrazione europea*, il Mulino, Bologna 2003; G. Zagrebelsky (a cura di), *Diritti e costituzione dell'Unione europea*, Laterza, Roma-Bari 2003; S. Sonelli, *I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 4, 2004, pp. 1439-1458. Per quel che riguarda la letteratura internazionale, si veda, tra gli altri: T. Herve, J. Kenner (eds.), *Economic and Social Rights under the EU Charter of Fundamental Rights. A Legal Perspective*, Hart Publishing, Oxford Portland 2003. Stefano Rodotà, facendo leva sull'idea di una stretta correlazione tra diritti e doveri, sottolinea come proprio l'indivisibilità dei diritti renda non più proponibile «il gioco separato di diritti e doveri» (*La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano 2006, p. 39). Sul tema dell'«indivisibilità»: C. Pinelli, *L'indivisibilità dei diritti fondamentali*, in Consiglio Nazionale Forense (a cura del), *L'essenza della democrazia. I diritti umani e il ruolo dell'avvocatura*, Carocci, Roma 2010, pp. 153-163.

¹³ Cfr. G. Ferrara, *Da Weimar a Maastricht. La Carta europea dei diritti*, «La rivista del Manifesto», 10, 2000, pp. 24-27, in cui si commenta un testo della Carta ancora provvisorio, ma corrispondente nella sostanza a quello proclamato a Nizza. Per una risposta a parziale difesa della Carta si veda S. Rodotà, *Tra diritti e mercato: una cittadinanza europea possibile*, in G. Bonacchi (a cura di), *Una Costituzione senza Stato*, il Mulino, Bologna 2001, pp. 451-476. Sulla traiettoria dei diritti sociali in seno all'Unione: G. de Búrca, B. De Witte (eds.), *Social Rights in Europe*, Oxford University Press, Oxford 2005; R. Pilia, *I diritti sociali*, Jovene, Napoli 2005.

¹⁴ A. Pizzorusso, *Il patrimonio costituzionale europeo*, il Mulino, Bologna 2002.

documenti costituzionali ma soprattutto tra il primo e le le effettive politiche delle istituzioni UE¹⁵.

Volgendo lo sguardo all'ambito internazionale si possono menzionare, d'altro canto, due esempi della 'vitalità' dei diritti sociali.

La Conferenza internazionale del Lavoro nella sua 86^a sessione (Ginevra 18 giugno 1998) ha adottato una dichiarazione *On Fundamental Principles and Rights at Work*. Il valore di tale dichiarazione non può essere certo trascurato, essa individua un grappolo di diritti sociali di tipo universale, ovvero «incondizionati», cioè i cosiddetti *core labour standards* «non declinabili in ragione delle differenti situazioni economiche e culturali»¹⁶.

Anche la proposta di uno strumento che assicuri l'effettività del rispetto di condizioni minime di protezione dei lavoratori utilizzando la politica commerciale internazionale quale è la «clausola sociale» fa diretto riferimento ai diritti sociali in un'ottica internazionale. Con la locuzione «clausola sociale», si designano infatti «peculiari norme aventi ad oggetto i diritti sociali internazionalmente riconosciuti che gli Stati (nella loro attività di produzione e applicazione del diritto) e, conseguentemente, le imprese (nella loro veste di datori di lavoro) devono rispettare per potere godere di determinati benefici indotti dalla liberalizzazione del commercio internazionale, ovvero per evitare di incorrere in vere e proprie sanzioni economiche»¹⁷.

Ciò significa che attraverso l'idea dei diritti sociali, incorporati nel diritto al lavoro, si condiziona l'accesso al libero commercio internazionale all'osservanza di condizioni minime a tutela del lavoro e si concepisce la possibilità di reprimere le eventuali violazioni a tale impegno con l'applicazione di sanzioni di tipo economico; dato, questo, che segna una revisione della concezione di un rapporto esclusivamente oppositivo tra diritti sociali e funzionamento del mercato¹⁸, e un'«apertura espansiva»

¹⁵ Su questi aspetti problematici si tornerà nelle considerazioni conclusive del presente lavoro

¹⁶ Cfr. A. Bellavista, *Il diritto del lavoro nell'economia globale*, «Ragion pratica», 16, 2001, pp. 25-44, pp. 29-30. Cfr. A. Perulli, *Diritti sociali e mercato globale*, «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», 1, 2000, pp. 939-960, e anche Id., *Globalizzazione e diritto del lavoro*, Cedam, Padova 1999, pp. 37 sgg.

¹⁷ A. Bellavista, *Il diritto del lavoro nell'economia globale*, cit. Su queste tematiche si veda anche M.V. Ballestrero, *Oltre la dimensione nazionale: la tutela dei diritti sociali*, in C. Papa (a cura di), *Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica*, introduzione di L. Pennacchi, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Issoco, Ediesse, Roma 2010, pp. 163-183.

¹⁸ Questa tesi soggiace all'analitica ricerca a più voci contenuta nel fascicolo monografico di «Memoria e ricerca», curato da Barbara Curli e intitolato *Grande mercato e diritti sociali nell'Europa del Novecento*, 14, 2003. Cfr. S. Giubboni, *Diritti sociali e mercato*, cit.

per i diritti sociali stessi, tutelati potenzialmente *non solo* a livello di singole nazioni, ma anche a livello globale¹⁹.

2. Una ricostruzione storico-costituzionale

Un'analisi, condotta attraverso la storia del diritto e delle istituzioni, può essere assai utile per inquadrare effettivamente la difficile posizione dei diritti sociali come categoria giusfilosofica e la loro tortuosa traiettoria teorica. Qui di seguito propongo uno schema che si riallaccia all'ipotesi genealogica illustrata nel primo capitolo di questo volume.

Un aspetto fondamentale della questione in esame che occorre puntualizzare è che l'evoluzione verso una forma di organizzazione costituzionale nella quale sia riconosciuto ai diritti sociali un ruolo centrale (cioè verso lo 'Stato sociale') è stata più il frutto di un complesso di processi pratici che di precise configurazioni teoriche. Certamente, entro un approccio di scavo archeologico, si possono individuare rilevanti anticipazioni ideali: lo si è visto con l'elaborazione di Tom Paine (che, come si mostrato, è saldamente intrecciata alla rivendicazione politica e alla sfera istituzionale), ma altri possono essere gli esempi. La Costituzione 'giacobina' e quella 'girondina' del 1793, scritta per gran parte da Condorcet²⁰, ma pure le riflessioni di autori come Emmanuel Joseph Sieyès, James Mill, Johann Gottlieb Fichte o di teorici del socialismo come Victor Considerant, Louis Blanc, Pierre Leroux, J.P. Proudhon, Léon Bourgeois e poi G.D.H. Cole e Harold Laski, ovvero di teorici del liberalismo sociale come John Stuart Mill o del liberalsocialismo come Thomas H. Green e Leonard Hobhouse, o del pluralismo come Georges Gurvitch – il quale fornì una delle prime formalizzazioni dei diritti sociali in forma di «dichiarazione»²¹ – o, infine, di varie correnti del cristianesimo sociale come quella facente capo a Wilhelm E. von Ketteler.

¹⁹ Cfr. D. Bifulco, *I diritti sociali nella prospettiva della mondializzazione*, «Democrazia e diritto», 4, 2005, pp. 207-220. Sempre con uno sguardo planetario, un caso interessante, a livello di giustizia costituzionale, è quello offerto dalla Corte Sudafricana come ha mostrato di recente C. Valentini: *Costituzionalismo trasformativo, diritti sociali ed obblighi di progressiva realizzazione: il modello sudafricano*, in M. Cossutta (a cura di), *Diritti fondamentali e diritti sociali*, cit., pp. 175-193.

²⁰ Cfr. G. Magrin, *Condorcet: un costituzionalismo democratico*, Franco Angeli, Milano 2001, pp. 41 sgg.

²¹ G. Gurvitch, *La dichiarazione dei diritti sociali*, prefazione di N. Bobbio, Edizioni di Comunità, Milano 1949 [n.e. a cura di A. Scerbo, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2004]. In merito al concetto di diritto sociale in Gurvitch si veda D. Bifulco, *L'inviolabilità dei diritti sociali*, Jovene, Napoli 2003, pp. 119 sgg., e Id., *Cittadinanza sociale, eguaglianza e forma di stato*, in L. Chieffi (a cura di), *I diritti sociali tra regionalismo e prospettiva federale*, Cedam, Padova 1999, pp. 27-52, pp. 29-31.

Tuttavia, il riconoscimento dei diritti sociali e l'istituzione di un'organizzazione costituzionale che li assumesse come valori fondanti e fondamentali (lo Stato sociale, appunto) sono stati più il risultato di molteplici spinte, spesso contrastanti, che la conseguenza dell'azione politica di uno specifico e univoco movimento politico²². Quello che cerchiamo di tratteggiare è pertanto uno degli ambiti in cui appare più evidente quanto la «lotta per i diritti» abbia sempre una concretezza storica, e agisca sul «potenziale di situazione» di un dato contesto, ovvero come il normativo si origini dalla «rilevanza» del fattuale²³.

Schematizzando, possiamo distinguere tre diversi scenari, in cui i diritti sociali, elaborati sul finire del Settecento e rivendicati in modo sempre più ampio nel corso dell'Ottocento, vengono a trovarsi rispetto, in prima istanza, ai diritti di libertà, nel quadro della riflessione (e della storia politica e istituzionale) del Novecento.

Dopo le prime normative di protezione sociale (introdotte in Francia, Germania, Inghilterra tra la seconda metà del XIX secolo e i primi decenni del secolo successivo)²⁴, il primo approccio alla piena definizione giuridica dei diritti sociali avviene con la Costituzione tedesca della Repubblica di Weimar (1919), unanimemente considerata il modello delle costituzioni novecentesche. A partire da Weimar, la dottrina e la teoria del diritto hanno tentato di dare una definizione dei diritti sociali giuridicamente pertinente (non come semplice svolgimento di principi meramente politici di giustizia sociale) e, soprattutto, di valutarne la possibile convivenza con i fondamentali principi dello Stato di diritto, rendendo manifesta la *problematica relazione* tra «Stato di diritto liberale» e «Stato sociale di diritto»²⁵.

²² C. Schmitt, *Grundrechte und Grundpflichten*, Verfassungslehre, Berlin 1958 (ed. orig. 1932), p. 169; Id., *Inhalt und Bedeutung des zweiten Hauptteils der Reichsverfassung*, in G. Anschütz, R. Thoma (hrsg.), *Handbuch des deutschen Staatsrechts*, 2 voll., Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 1932, vol. II, pp. 572-606, p. 593. Questa lettura è stata successivamente alimentata dagli studiosi più vicini all'insegnamento di Schmitt, come ad esempio Forsthoff e Leibholz. Cfr. A. Baldassarre, *Diritti sociali*, cit., p. 2; M. Luciani, *Sui diritti sociali*, cit., p. 100. Su come le teorie liberali, quelle socialiste e quelle del cattolicesimo sociale esercitarono una certa influenza sulle tendenze costituzionali tanto da portare all'abbandono del «modello liberale» per l'affermazione di un «modello democratico sociale» si veda A. Rovagnati, *Sulla natura dei diritti sociali*, Giappichelli, Torino 2009, pp. 15-16.

²³ Cfr. Gf. Zanetti, *Introduzione al pensiero normativo*, Diabasis, Reggio Emilia 2003; L. Baccelli, *Il particolarismo dei diritti*, cit., pp. 145 sgg.

²⁴ Per una recente trattazione si veda F. Politi, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana*, Giappichelli, Torino 2011, pp. 81-87.

²⁵ Si vedano al riguardo gli studi di G. Gozzi, *Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra otto e novecento*, il Mulino, Bologna 1988; Id., *Democrazia e diritti. Germania: dallo stato di diritto alla democrazia costituzionale*, Laterza, Roma-Bari 1999; S. Mezzadra, *Costituzionalizzazione del lavoro e stato sociale: l'esperienza weimariana*, in A. Gorz et al., *Ai confini dello Stato sociale*, Manifestolibri, Roma 1995, pp. 81-95; P. Costa, *Alle origini dei diritti sociali: «Arbeitender Staat» e tradizione solidaristica*, in G. Gozzi (a cura di), *Democrazia*,

È in questo scenario, a ben vedere, che si definisce quell'«abisso» tra diritti liberali e diritti sociali che sta alla base dell'argomento dell'incompatibilità tra queste due figure giuridiche.

La dottrina dominante dell'epoca individuava nelle norme relative ai diritti sociali proposizioni prive di uno specifico significato costituzionale, nel senso che, lungi dal fondare veri e propri diritti fondamentali, erano ritenute contenere premesse o indicazioni o direttive che solo il legislatore, sulla base della più piena discrezionalità, avrebbe potuto tradurre in precetti normativi e quindi in diritti veri e propri, in diritti autentici.

Contrariamente ai classici diritti di libertà (definiti come costituzionali e fondamentali in senso proprio) i diritti sociali erano, secondo questa teoria, meri diritti legali, vale a dire posizioni configurabili come diritti solo in forza della legge ordinaria, non già della Costituzione. Com'è noto, Carl Schmitt, con chiaro intento polemico, chiamava i diritti in questione «diritti socialisti»²⁶.

Entro questa prospettiva, dunque: *i*) si nega che i diritti sociali possano avere una immediata tutela e una diretta azionabilità; *ii*) si ritiene che essi, soltanto in base all'intervento del legislatore, possano prendere forma e tradursi in determinate pretese giuridiche; *iii*) non esiste alcuno strumento giuridico in grado di costringere il legislatore ad adottare determinati provvedimenti.

Quindi i diritti sociali sono collocati su un piano *inferiore* rispetto ai diritti di libertà, sia sotto il profilo della tutela e delle garanzie, sia sotto il profilo del loro statuto o rango (legislativo e *non* già costituzionale). Essi non possono essere concepiti come parte integrante e costitutiva delle libertà fondamentali.

Tale stereotipo di valutazione – che delinea una netta distinzione oppositiva tra diritti di libertà e diritti sociali – manifesta una «tensione irrisolvibile» che pone dunque l'*abisso* tra diritti sociali e diritti di libertà. Lo spiega paradigmaticamente Gerhard Leibholz: i classici diritti fondamentali si basano sull'idea di *libertà* (negativa) e quelli sociali sull'idea democratica (radical-egualitaria) di *eguaglianza*; e poiché questi ultimi

diritti, costituzione: i fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee, il Mulino, Bologna 1997, pp. 277-340. Come ulteriore sviluppo delle riflessioni svolte negli scritti citati, si vedano inoltre i contributi di Gozzi e Costa al volume *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, a cura di P. Costa e D. Zolo, Feltrinelli, Milano 2002, rispettivamente: *Stato di diritto e diritti soggettivi nella storia costituzionale tedesca* (pp. 260-283), e *Lo Stato di diritto: un'introduzione storica* (pp. 89-170). Si veda, infine, da ultimo, A. Rovagnati, *Sulla natura dei diritti sociali*, cit., p. 2, pp. 17-21, il quale a Weimar, nel 1919, individua «luogo e data di nascita dei diritti sociali costituzionali» (p. 21). Cfr. anche G. Boggetti, *L'esperienza di Weimar. Considerazioni di storia etico-politica formulate da un giurista comparatista*, in Id., *Europa in crisi. Due studi su alcuni aspetti della fine della III repubblica francese e della repubblica di Weimar*, Giuffrè, Milano 1991, pp. 117-183.

²⁶ A. Baldassarre, *Diritti sociali*, cit., p. 4.

diritti comportano inevitabilmente *limiti e vincoli* (non solo verso lo Stato, ma anche per gli originari portatori delle libertà fondamentali), «tra i diritti liberali e quelli sociali esiste una tensione che è necessariamente e in ultima analisi irresolubile»²⁷. Dal che consegue che una democrazia d'impronta liberale non sembra in grado di sviluppare *costituzionalmente* principi di giustizia sociale.

Tra i tentativi di «superare l'abisso», ovvero di conciliare diritti di libertà e diritti sociali, si possono richiamare: a) la teoria che concepisce i diritti sociali come «interessi costituzionalmente protetti» (Costantino Mortati, Vezio Crisafulli)²⁸; b) quella che concepisce i diritti sociali come «pretese rivolte essenzialmente verso lo Stato a tutela di uno *status socialis positivus*» (a partire da Georg Jellinek²⁹).

Ora, per quanto entrambe le teorie anticipino le successive opinioni sulla *non* eterogeneità sostanziale tra i diritti liberali e i diritti sociali (scalfando in qualche modo l'«argomento dell'incompatibilità»), allo stesso tempo, tuttavia, vanno incontro a due esiti.

In primo luogo, depotenziano i diritti sociali dalla vera e propria configurazione di diritti soggettivi a quella, rispettivamente, di interessi (per quanto legittimi) e di pretese (dunque con una valenza strumentale – «argomento della strumentalità» – e non dissimile dalla concezione di diritti legali).

²⁷ G. Leibholz, *Der Strukturwandel der modernen Demokratie*, in Id., *Strukturprobleme der modernen Demokratie*, Müller, Karlsruhe 1967³ (ed. orig. 1952), pp. 87-88, p. 130. Per un'indagine del contesto in cui si colloca la riflessione del giurista tedesco, che ha influenzato le teorizzazioni critiche sul *Welfare State* di E. Forsthoff e N. Luhmann, si veda G. Gozzi, P. Schiera (a cura di), *Crisi istituzionale e teoria dello Stato in Germania dopo la prima guerra mondiale*, il Mulino, Bologna 1987, e in particolare il saggio di G. Duso, *Rappresentazione e unità politica nel dibattito degli anni Venti: Schmitt e Leibholz*, ivi contenuto (pp. 283-324). Cfr. A. Baldassarre, *Diritti sociali*, cit., § 3, e, per una prima critica di queste tesi (e in particolare di quelle di Luhmann), L. Ferrajoli, *Stato sociale e Stato di diritto*, «Politica del diritto», 1, 1982, pp. 41-52.

²⁸ Cfr. G. Bongiovanni, *Diritti dallo statuto difficile*, cit. A Crisafulli va riconosciuto il merito di avere affermato la natura propriamente giuridica delle norme di principio, tra cui quelle che affermano i diritti sociali, e di averne individuato una pluralità di funzioni normative: cfr. V. Crisafulli, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Giuffrè, Milano 1952. Sulla dottrina di Mortati si veda, da ultimo, F. Politi, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana*, cit., pp. 19-28.

²⁹ Secondo la classificazione di Jellinek infatti i diritti di libertà civile esprimerebbero lo *status negativus sive libertatis* e i diritti di libertà politica lo *status civitatis activae*, mentre quelli sociali lo *status positivus* (oggi in gran parte *status socialis positivus*), ovvero, in sostanza, «garanzie istituzionali» [cfr. G. Jellinek, *La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, a cura di G. Bongiovanni, Laterza, Roma-Bari 2002 (ed. orig. 1895); si veda anche l'edizione a cura di D. Nocilla: Giuffrè, Milano 2002].

In secondo luogo, rinviando al legislatore ordinario per il necessario, effettivo, riconoscimento dei diritti eventualmente connessi alle norme costituzionali sui diritti sociali.

Si vedrà, in seguito, come la possibilità di «superare l'abisso» possa rinvenirsi solo attraverso la concettualizzazione – in chiave normativa – di una connessione e reciproca implicazione tra libertà ed eguaglianza sociale (e dunque tra diritti di libertà e diritti sociali) negli spazi di una democrazia intesa come spazio della cittadinanza attiva³⁰.

I diritti sociali possono trovare una piena giustificazione teorica e un pieno riconoscimento giuridico – e dunque entrare nel perimetro delle libertà fondamentali – chiamando in causa un peculiare concetto di libertà, una libertà intesa anche come liberazione da determinate forme di privazione e dunque entro una dimensione che coniughi – come concetti di *pari* valore assiologico – libertà ed eguaglianza, dando origine ad una *libertà eguale*³¹ o *eguale libertà*³².

Questa possibilità, già prefigurata da Hans Kelsen (nel contesto della sua polemica con Carl Schmitt) e soprattutto da Georges Gurvitch³³, trova una paradigmatica espressione nella Costituzione italiana.

3. I diritti sociali nella Costituzione italiana: il riconoscimento tra teoria e prassi

La Costituzione italiana presuppone chiaramente una giustificazione complessiva dei diritti sociali, che non si limita a) al fondamentale rapporto con la garanzia dei diritti della persona e dell'autorealizzazione dell'individuo e con il fine della rimozione degli ostacoli alla libertà e all'eguaglianza per lo sviluppo della democrazia nel campo politico ed economico-sociale, ma li qualifica b) ulteriormente attraverso la definizione degli ambiti di vita sociale o comunitaria necessari per il libero sviluppo della persona umana come formazioni originarie e, come tali, strutturalmente

³⁰ Nelle pagine seguenti si utilizzerà a questo riguardo l'espressione «sistema dei diritti», rinviando ad una specifica *coimplicazione* tra diritti di libertà, diritti democratici e diritti sociali («argomento della triangolazione»): vedi *infra*.

³¹ Sull'idea della *libertà eguale* come connotato di una specifica prospettiva filosofico-politica, saldamente radicata al peculiare contesto italiano, si veda F. Sbarberi, *L'utopia della libertà eguale. Il liberalismo sociale da Rosselli a Bobbio*, Bollati Boringhieri, Torino 1999. Per una trattazione in chiave analitica si veda I. Carter, *La libertà eguale*, Feltrinelli, Milano 2005.

³² É. Balibar, *La proposition de l'égaliberté. Essais politiques, 1989-2009*, Puf, Paris 2010. Cfr. anche Id., *Cittadinanza*, cit., in particolare pp. 45-63.

³³ G. Gurvitch, *La dichiarazione dei diritti sociali*, cit. Su questi profili nell'opera del sociologo francese resta un riferimento A. Tanzi, *Georges Gurvitch: il progetto della libertà*, Pacini, Pisa 1980.

indipendenti ed essenzialmente intangibili da parte dello Stato, diversamente dal modello proposto dal laburismo inglese³⁴.

Nel loro coesistenziale e costitutivo rapporto con gli ambiti di vita sociale e con la formazione stessa della persona, i diritti sociali assumono infatti una connotazione diversa anche rispetto a quella tipica del *Welfare State* emersa dalla cultura del laburismo britannico: quest'ultima è incentrata su una figura di Stato centralista (e incline al paternalismo), dispensatore di sicurezza sociale e dei conseguenziali benefici³⁵. Per la Costituzione italiana, invece, il punto di partenza non è dato dallo Stato, ma è rappresentato dai luoghi e dai legami sociali – come la famiglia, la scuola, il lavoro, l'ambiente di vita personale e collettiva – nei quali e mediante i quali il singolo individuo si fa persona e si esprime come persona.

Di tali relazioni esistenziali i diritti sociali costituiscono la trama di valore che, per il contenuto assiologico che le è proprio, è superiore allo Stato e ne vincola le funzioni, ponendosi così come fondamento dei diritti costituzionali, inviolabili nel loro contenuto essenziale, nei quali consiste, insieme alle libertà civili e ai diritti fondamentali del singolo, la costituzione *pluralistica* della società.

Per queste ragioni non sorprende che la Costituzione italiana, a differenza di tutte le altre costituzioni europee ad essa coeve, contenga nel suo stesso testo una classificazione dei diritti sociali sotto il profilo tematico, che in armonia con il significato assegnato a tali diritti, li ordina in dipendenza della loro inerenza alle particolari formazioni sociali cui si riferiscono: lavoro, famiglia, scuola, ambiente di vita personale e collettiva (compresa la dimensione della salute)³⁶.

³⁴ Sotto questo rispetto, un rimando critico al laburismo inglese si trova in A. Baldassarre, *Diritti sociali*, cit., p. 14.

³⁵ Cfr., al riguardo, A. La Spina, *Il modello normativo del Welfare State. Teoria della social policy in Gran Bretagna*, Ila-Palma, Palermo 1983. Il principale ideologo dello Stato sociale nell'immediato dopoguerra è stato senz'altro Richard M. Titmuss, del quale si possono vedere *Saggi sul «Welfare State»*, Edizioni Lavoro, Roma 1986 (ed. orig. 1963); *Commitment to Welfare*, Allen and Unwin, London 1968. Su questi aspetti si veda anche P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. IV, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 425 sgg. Per i più recenti sviluppi S. Sonelli, *La tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento inglese: lo Human Rights Act 1998 e oltre*, Giappichelli, Torino 2010, in part. cap. IV: *Lo Human Rights Act e le istanze di tutela di diritti sociali* (pp. 169-202).

³⁶ Il catalogo dei diritti sociali comprende dunque: 1) il diritto al lavoro: esso è universalmente riconosciuto come il «centro e l'archetipo dei diritti sociali», «una delle colonne dello Stato sociale», il suo «principio direttivo». Occorre precisare che entro il comparto del diritto al lavoro stanno: a) il diritto al lavoro, propriamente inteso (art. 4), b) il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente a vivere una vita dignitosa (art. 36); c) il diritto al riposo e alle ferie (art. 36, 2° e 3° co.); d) diritto all'abitazione (agli occhi del costituzionalista, quest'ultimo è, più precisamente, un nuovo diritto affermatosi in giurisprudenza che si aggiunge a quelli presenti nel testo costituzionale); e) la libertà di emigrazione, con la finalità di svolgimento all'estero di un'attività produttiva (art. 16 Cost.); f) libertà sindacale (art. 39); g) diritto di

Al riguardo si può osservare, in primo luogo, che la configurazione dei diritti sociali nella Costituzione italiana si presenta con caratteri del tutto originali, legati al duplice fatto per il quale, da un lato, il catalogo dei diritti ha un'inusuale ampiezza e sistematicità e, dall'altro, la loro garanzia è quella propria dei diritti costituzionali, spesso anzi dei diritti inviolabili, e *non* già quella dei diritti legali, cioè fondati sulla legge ordinaria (i diritti sociali sono concepiti come *inviolabili e fondamentali*³⁷): *diritti sociali che trovano fondamento nella Costituzione*.

In secondo luogo, i diritti sociali rappresentano un 'arcipelago' formato da entità di diversa natura e di diversa consistenza che rinviano, per la loro generazione, alle diverse sfere e articolazioni della società, concepita come ambiente plurale (si potrebbe adottare al riguardo l'espressione di Michael Walzer «ambiente degli ambienti»³⁸), essi dunque vengono intesi non come categoria unitaria, bensì differenziata, specchio di una articolazione pluralistica della società³⁹.

Sottesi a questa articolazione dei diritti sociali stanno due principi normativi che restituiscono l'immagine della persona cui rinvia la carta costituzionale repubblicana.

L'idea di soggetto che emerge dalla Costituzione è funzionale ad una precisa e inequivoca identità democratico-pluralista: l'idea di persona, nella sua semplice dimensione di essere individuale e di essere sociale, vi

sciopero (art. 40); h) diritto di collaborazione alla gestione delle aziende (art. 46) – diritto rimasto pressoché integralmente scritto soltanto sulla Carta costituzionale («diritto di carta»), non immediatamente azionabile essendo contenuto in una norma programmatica; i) diritto all'assistenza e alla previdenza (art. 38, 1° e 2° co.); l) diritto degli inabili e dei minorati all'educazione e all'avviamento professionale (art. 38, 3° co.); 2) i diritti legati alla famiglia come formazione sociale distinta dallo Stato: diritti della famiglia (art. 29), diritti all'educazione familiare (art. 30); 3) I diritti legati alla scuola: a) libertà di insegnamento (art. 33, 1° co.); b) libertà di istituire e gestire scuole (art. 33, 3° co.); c) libertà di scelta della scuola (art. 34, 1° co.); d) diritto a ricevere un'istruzione (art. 34). 4) I diritti legati all'ambiente familiare e sociale: a) diritto alla salute (art. 32); b) diritto ad un ambiente salubre (artt. 9 e 32); c) diritto ai trattamenti sanitari, alle cure mediche, strumentale rispetto a quello alla salute; d) diritto all'abitazione. Per una sistematica trattazione si vedano G. Corso, *I diritti sociali nella Costituzione italiana*, cit.; M. Luciani, *Sui diritti sociali*, cit.

³⁷ Cfr. D. Bifulco, *L'inviolabilità dei diritti sociali*, cit. Cfr. P. Caretti, *I diritti fondamentali: libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino 2011³, pp. 371 sgg. (*I diritti sociali come diritti fondamentali*).

³⁸ Cfr. M. Walzer, *L'idea di società civile*, in Id., *Il filo della politica. Democrazia, critica sociale, governo del mondo*, a cura di Th. Casadei, Diabasis, Reggio Emilia 2002, pp. 71-95.

³⁹ Cfr. G. Bongiovanni, *Diritti dallo statuto difficile*, cit., il quale osserva come questa impostazione rinvii alla consapevolezza della pluralità di valori contenuta nella Carta costituzionale e alla conseguente mancanza di un «unitario» indirizzo politico. In questa concezione, la Costituzione è allora vista quale documento che contiene valori e principi che possono confliggere tra loro in quanto espressione di una società che è pluralista sia dal punto di vista sociale, sia da quello assiologico.

si staglia come concetto unificatore dei diritti di libertà e dei diritti sociali (il superamento dell'abisso e della incompatibilità avviene pertanto sul terreno della democrazia e dell'identità del soggetto inteso come essere sociale e relazionale). In tal senso, si possono individuare, più agevolmente, i principi normativi fondanti la categoria stessa dei diritti sociali: quello di *dignità umana* e quello di *eguaglianza sostanziale*⁴⁰ (con quest'ultima che, nella scelta pregnante del costituente, qualifica la prima nei termini della dignità sociale).

Come recita l'art. 3 della Costituzione: «Tutti i cittadini hanno 'pari dignità sociale': è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la *libertà* e l'*eguaglianza* dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica, politica e sociale del paese» (il c.d. *principio di eguaglianza sostanziale*)⁴¹.

L'eguaglianza sostanziale è il necessario complemento logico e assiologico del valore della dignità: è attraverso la combinazione della forza assiologica e normativa della dignità, da un lato, e dell'istanza egualitaria, dall'altro, che solo può aprirsi la strada per quella idea della libertà che abbiamo già definito *libertà eguale*.

L'eguaglianza può essere così concepita come base filosofica dell'art. 3 della Costituzione costituendo il cuore del ragionamento sui diritti sociali come parte essenziale delle libertà fondamentali. È in tale articolo che si configura nitidamente la derivazione dei diritti sociali dal principio di eguaglianza⁴² e che consiste «il punto di sfida continuo

⁴⁰ Su questo binomio si veda, da ultimo, F. Politi, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana*, cit., in part., sulla tutela della dignità umana, il cap. III. Sull'idea di «dignità umana», per una messa a punto concettuale, è utile G. Barbaccia, *L'idea di dignità umana*, Ila-Palma, Palermo 2003 (cfr. S. Veca, *La riforma del Welfare e un'idea di equità*, «Iride», 32, 2001, pp. 5-18, p. 14). Un'ampia disamina è ora sviluppata nel fascicolo monografico di P. Becchi, F. Belvisi, V. Pacillo (a cura di), *La dignità umana. Testo e contesto*, «Ragion pratica», 1, 2012. Per una trattazione del concetto a partire dal suo rilievo centrale nella Carta di Nizza, si veda B. Malvestiti, *Criteri di non bilanciabilità della dignità umana*, in M. Cossutta (a cura di), *Diritti fondamentali e diritti sociali*, cit., pp. 113-133. Sul concetto di «eguaglianza sostanziale», entro però una prospettiva critica riguardo all'ambiguità dell'espressione «diritti sociali», si veda A. Giorgis, *La costituzionalizzazione dei diritti all'uguaglianza sostanziale*, Jovene, Napoli 1999.

⁴¹ Come è stato fatto osservare, la norma desumibile dall'art. 3 cpv., nel sottolineare l'esistenza degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà di fatto e l'eguaglianza tra i cittadini, «ammette [...] che la nostra società è fondata sulla disuguaglianza di fatto» (P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, il Mulino, Bologna 1984, p. 91).

⁴² M. Mazziotti, *Diritti sociali*, cit., p. 804. Il *topos* ricorrente in letteratura, del legame tra diritti sociali ed eguaglianza (sostanziale) è posto a vaglio critico in C. Salazar, *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto*, Giappichelli, Torino 2000, pp. 19-22.

dell'azione politica nelle democrazie costituzionali»⁴³. Il suo principale estensore, Lelio Basso, ha illustrato con precisione e in maniera paradigmatica queste connessioni:

Quest'articolo costituisce quindi una cerniera tra le due categorie di diritti democratici, quelli di partecipazione [...] e quelli sociali. Se infatti il cittadino deve essere messo in grado di esercitare i suoi diritti sovrani, cioè di partecipare alla direzione della cosa pubblica, la collettività ha il dovere di fare tutto quanto è in suo potere per assicurargliene la possibilità, sia fornendogli i necessari mezzi culturali, sia mettendolo al riparo da troppo gravi preoccupazioni economiche che ne subordinino la libertà a forze diverse (per es. licenziamento *ad nutum* da parte del datore di lavoro), o che comunque lo assillino al punto da non consentirgli né il tempo né la serenità per l'adempimento del suo diritto-dovere di partecipare al diritto sovrano (quindi diritto al lavoro, ad un salario sufficiente, alla salute, a un'abitazione decorosa e sana, a una vecchiaia tranquilla ecc.)⁴⁴.

L'arcipelago dei diritti sociali così inteso è, *in senso oggettivo*, l'insieme delle norme attraverso cui lo Stato attua la sua funzione equilibratrice e moderatrice delle disparità sociali, allo scopo di assicurare l'eguaglianza

Va rilevato che nella costituzione della repubblica federale tedesca per quanto non si trovi la garanzia di specifici diritti sociali, si trova tuttavia l'affermazione che lo Stato germanico è uno «Stato sociale di diritto (*sozialer Rechtsstaat*)» e che il principio di eguaglianza è considerato come fondamento dei diritti sociali contenuti nelle costituzioni dei *Länder*.

⁴³ Così A. D'Aloia, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Cedam, Padova 2002, pp. 3-9, il quale individua nel nesso eguaglianza sostanziale-diritti sociali una questione centrale, e «irrisolta», del costituzionalismo democratico.

⁴⁴ L. Basso, *Per uno sviluppo democratico nell'ordinamento costituzionale italiano*, in L. Basso et al., *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, 6 voll., Vallecchi, Firenze 1969, vol. IV («Aspetti del sistema costituzionale»), pp. 11-36, p. 17. Cfr. anche L. Basso, *Giustizia e potere. La lunga via del socialismo*, «Qualegiustizia», 11-12, 1971, pp. 644-659. Da questi scritti emerge chiaramente la visione di un ordinamento giuridico potenzialmente progressivo (interpretazione sostenuta anche da C. Lavagna: *Costituzione e socialismo*, il Mulino, Bologna 1977). Si veda anche, per una visione d'insieme della prospettiva politica dell'avvocato milanese, L. Basso, *Scritti scelti. Frammenti di un percorso politico e intellettuale (1903-1978)*, a cura di M. Salvati e C. Giorgi, Carocci, Roma 2003. Sull'eguaglianza come «base filosofica» dell'art. 3 della Costituzione si vedano Gf. Zanetti, *Eguaglianza*, cit.; T. Mazzarese, *Principio d'eguaglianza e diritti fondamentali: una (ri)lettura dell'art. 3 della Costituzione*, in G. Maniaci (a cura di), *Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica*, Giuffrè, Milano 2006, pp. 331-360. Più in generale, per un profilo costituzionalistico, F. Ghera, *Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana e nel diritto comunitario*, Cedam, Padova 2003 e, più indietro nel tempo, B. Caravita, *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3, c. 2, Cost.*, Cedam, Padova 1984.

delle situazioni, malgrado la differenza delle fortune: verso di esso, come scriveva Basso, l'individuo-cittadino matura «un vero e proprio diritto di credito»⁴⁵; *in senso soggettivo*, il diritto generale di ciascun cittadino a partecipare ai benefici della vita associata, il quale si rifrange in specifici diritti a determinate prestazioni, dirette o indirette, da parte dei poteri pubblici. Ma il termine «sociali» rimanda pure ad una terza connotazione (*in senso intersoggettivo*), connessa alla visione dell'individuo stesso. Esso indica una qualità particolare del soggetto attivo, ovvero il suo venire in considerazione non solo in quanto essere umano astratto, ma nella sua specifica, concreta, posizione sociale. Diritti sociali sono quindi tutti i diritti dell'*homme situé*, i diritti cioè che spettano agli individui (uomini e donne) considerati nella loro particolare situazione sociale⁴⁶.

I diritti sociali si presentano nel segno della concretezza, e invitano a cogliere il singolo nella sua specifica posizione individuale in seno alla società, come persona e non come mero individuo⁴⁷. Se presi nella loro reale configurazione i diritti sociali fanno cadere anche la falsa distinzione, basata sull'individualismo, che li separa irrimediabilmente dai diritti

⁴⁵ L. Basso, *Per uno sviluppo democratico nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 18.

⁴⁶ Sottolineano questo aspetto decisivo, per esempio, A. Giorgis, *La costituzionalizzazione dei diritti all'uguaglianza sostanziale*, cit., p. 46; L. Baccelli, In a Plurality of Voices. *Il genere dei diritti, tra universalismo e particolarismo*, in A. Facchi (a cura di), *Diritti delle donne tra particolarismo e universalismo*, «Ragion pratica», 23, 2004 (fasc. monogr.), pp. 483-502. Cfr., anche, C. Margiotta, *I diritti e l'inflazione dei soggetti*, «Filosofia politica», 3, 2005, pp. 415-426. Per una diversa valutazione, incentrata sul diritto al lavoro e a quello alla salute: C. Salazar, *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto*, cit., p. 18.

⁴⁷ D. Bifulco, *L'inviolabilità dei diritti sociali*, cit., p. 25. Per una recente argomentazione volta a sostenere il passaggio da individui a persone si veda M. C. Nussbaum, *Diventare persone*, il Mulino, Bologna 2001; Id., *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, il Mulino, Bologna 2002. Su questo punto cfr. anche M. Luciani, *Sui diritti sociali*, cit., pp. 115, 117 e, soprattutto, S. Rodotà, *Dal soggetto alla persona. Trasformazioni di una categoria giuridica*, «Filosofia politica», 3, 2007, pp. 365-377, p. 374. Le ricerche di Stefano Rodotà mostrano come in Italia la ricezione dei filoni di indagine come il femminismo e la teoria critica della razza sia avvenuta, innanzitutto, in alcuni rilevanti settori del pensiero civilistico. Egli ha individuato nella categoria di «persona» lo strumento concettuale per superare – in senso concreto e singolare – «il formalismo astratto e scorporato del soggetto di diritto», così come pensato «sia dalla tradizione positivista sia da quella giusnaturalistica»: oltre al saggio sopra citato, si vedano – più estesamente – *La vita e le regole*, cit., e *Dal soggetto alla persona*, Editoriale Scientifica, Napoli 2007. Su questo approccio 'personalistico', in grado di ridefinire la nozione stessa di dignità umana, si possono vedere anche F. Belvisi, *Dignità umana e diritti fondamentali: una questione di riconoscimento*, e Th. Casadei, *Soggetti in contesto: vulnerabilità e diritti umani*, in Th. Casadei (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Giappichelli, Torino 2012, rispettivamente alle pp. 72-89 e pp. 90-116.

di libertà⁴⁸. Ciò non toglie ovviamente che vi siano distinzioni e tensioni tra le due figure, ma queste non attengono il soggetto dei diritti, che resta sempre la persona.

Riconoscere i diritti sociali significa pertanto orientarsi verso «un'etica dello sviluppo»⁴⁹ della persona umana che si muove tra la particolarità dei bisogni dei singoli soggetti e l'apertura ad un riconoscimento di alcune condizioni universali per il *flourishing* degli esseri umani (come oggi suggeriscono la teoria di Martha C. Nussbaum e, seppure in maniera più sfumata, quella di Amartya Sen, centrate sul nesso bisogni-capacità).

I diritti sociali esprimono, quindi, la tensione dialettica tra soggetto individuale e collettività, che si pone come una tensione certamente problematica ma non irresolubile (come già aveva intuito Paine mettendo in relazione la 'semantica dell'interesse' e quella 'della socialità'). Essi inoltre, lungi dall'esaurirsi nel loro senso oggettivo (come insieme di norme emanate dalle istituzioni) e nel loro senso soggettivo (come partecipazione degli individui ai benefici della vita associata), possono acquisire anche uno specifico valore nella modalità da parte dell'individuo-persona di stare in società⁵⁰ e di contribuire alla cura di questa, assumendo una curvatura «intersoggettiva», «interazionistica» e «attivistica».

4. Argomenti contro il riconoscimento dei diritti sociali

Al di là del possibile riconoscimento costituzionale, per vagliare seriamente la consistenza della categoria dei diritti e la sua effettiva *posizione*

⁴⁸ Tale distinzione è adottata anche da Norberto Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990, pp. 69-70 (cfr. I. Trujillo, *La questione dei diritti sociali*, «Ragion pratica», cit., p. 46) e, tra gli altri, da parte di Michael Ignatieff, che nell'ambito di *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Feltrinelli, Milano 2003, non contempla tra questi ultimi i diritti sociali proprio perché «diritti collettivi» (p. 91), mentre i diritti umani si caratterizzerebbero per il loro assunto prettamente individualistico. Per una critica all'impostazione di Ignatieff che cerca di rilanciare l'idea dei diritti sociali come diritti umani a pieno titolo, sia consentito rinviare a Th. Casadei, «I diritti assenti». *Diritti umani ed esclusione della socialità nella riflessione di M. Ignatieff*, «Jura Gentium», 1, 2005, <www.juragentium.unifi.it> (6/2012). Cfr. M. Mazzioti, *Diritti sociali*, cit., p. 804.

⁴⁹ F. Viola, *L'etica dello sviluppo tra diritti di libertà e diritti sociali*, «Ragion pratica», cit., pp. 115-127.

⁵⁰ Sui diritti sociali come diritti che attengono a beni essenziali per la vita degli individui, da cui derivano legittime aspettative non come individui singoli, uno indipendente dall'altro, ma come individui che vivono in società insieme ad altri individui ha posto l'accento anche N. Bobbio: *Sui diritti sociali*, in Id., *Elementi di politica*, a cura di P. Polito, Einaudi, Torino 1998 (ed. orig. 1996), pp. 197-207, p. 198 (raccolto anche in N. Bobbio, *Teoria generale della politica*, a cura di M. Bovero, Einaudi, Torino 1999, pp. 458-466). È questo certamente un tratto unificante dei diritti sociali, forse l'unico come osserva C. Salazar, *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali*, cit., pp. 15-22.

occorre confrontarsi con gli argomenti utilizzati per criticarne l'utilizzo, in chiave di teoria del diritto, e per misconoscerne, o comunque attenuarne, la portata sul piano della politica del diritto. Come si è visto, già a partire dal dibattito weimariano i diritti sociali possono essere concepiti come una categoria più debole rispetto ai diritti di libertà⁵¹, e un intero *repertorio* di motivi e di veri e propri argomenti normativi è stato addotto per considerarla tale.

a) *Argomento della strumentalità (diritti sociali ridotti a «opportunità condizionali»)*. Traspare spesso l'idea che i diritti sociali non debbano essere considerati come diritti in senso proprio, ma che le norme in cui essi sono affermati si riducano a garanzie di istituti o di istituzioni, a imposizioni di obblighi allo Stato, o a enunciazioni di programmi o di mere direttive per il legislatore. Dunque il loro carattere *strumentale* rispetto agli altri diritti (questi sì ritenuti fondamentali) civili e politici, induce a considerare i diritti sociali come *condizioni* per la partecipazione alla cittadinanza, anziché come elementi costitutivi di essa; perciò potrebbero essere meglio descritti non come diritti ma come «opportunità condizionali», secondo la definizione di Jack M. Barbalet⁵².

b) *Argomento della non formalizzabilità («diritti sociali ridotti a prestazioni variabili»)*. Mentre i diritti civili e politici sono necessariamente universali e formali, i diritti sociali non sono formali, nel senso che le prestazioni corrispondenti ai diritti sociali sono inevitabilmente diversificate in relazione alla situazione fiscale dello Stato e del soggetto⁵³. Ciò significa che essi sono quindi *prestazioni* che rispondono a scelte particolari e selettive.

La differenza strutturale tra i diritti di libertà e i diritti sociali è originata da molteplici cause, come ha osservato Danilo Zolo:

dalla circostanza che i contenuti dei diritti sociali non sono mai delle prestazioni proceduralmente definite, stabili, uniformi per tutti i cittadini, cioè il loro contenuto è molto impreciso; dalla dipendenza

⁵¹ Dei diritti sociali come «diritti deboli», e posti in maniera ricorrente sotto attacco, ha parlato di recente anche L. Baccelli: *Diritti sociali e obblighi giuridici*, in M. Cossutta (a cura di), *Diritti fondamentali e diritti sociali*, cit., pp. 13-32, in part. pp. 14-18.

⁵² L'espressione si trova in J.M. Barbalet, *Cittadinanza. Diritti, conflitto e disuguaglianza sociale*, Liviana, Padova 1992, p. 104. Per una disamina critica: F. Vertova, *Cittadinanza liberale, identità collettive, diritti sociali*, in D. Zolo (a cura di), *Cittadinanza*, cit., pp. 167-202, pp. 187 sgg. Può essere significativo notare, con riferimento al dibattito sorto in Italia con la fine della contrattazione collettiva nazionale ad opera della Fiat, negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, come alla teoria delle «conditional opportunities» aderiscano perfettamente tutti quegli indirizzi politici che considerano i diritti sociali «opportunità condizionate» dal mercato e dalla contingenza economica e dunque, di fatto, non più diritti.

⁵³ Cfr. M.C. Cavallaro, *I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, «Ragion pratica», 14, 2000, pp. 27-41.

dalla disponibilità delle risorse del mercato, da decisioni discrezionali dell'amministrazione pubblica e dal gioco degli equilibri di forza e delle rivendicazioni politico-sociali; dal fatto che i diritti civili e politici si concretano in prestazioni burocratiche standardizzate, fondamentalmente attraverso le corti giudiziarie⁵⁴.

c) *Argomento della 'minimalità' (diritti sociali ridotti a prestazioni minime)*. I diritti sociali si concretano in termini di prestazioni minime o medie: un livello minimo di istruzione, di assistenza sanitaria ecc., essi dunque non modificano le relazioni di potere, poiché influiscono soltanto sui meccanismi di distribuzione delle risorse, non su quelli della loro produzione⁵⁵.

Non si è lontani qui dalla *logica dell'abisso* («argomento dell'incompatibilità»), per quanto ad una netta contrapposizione tra diritti di libertà e diritti sociali si sostituisca una subordinazione dei secondi (declassati ad uno statuto inferiore rispetto ai diritti fondamentali, autentici) ai primi. Ma l'idea aprioristica, già schmittiana, che solo i diritti di libertà sarebbero diritti fondamentali veri e propri non viene scalfita: i diritti sociali deriverebbero dalle leggi ordinarie, mentre le costituzioni li proclamerebbero solo nelle forme di principi *non* azionabili e aventi per esclusivo destinatario il legislatore. I diritti sociali, dunque, non rientrano tra i diritti fondamentali, non sono diritti inviolabili e – per quanto possano essere riconosciuti sul piano costituzionale – sono di difficile attuazione pratica.

d) *Argomento di Dworkin (diritti sociali ridotti a fini collettivi)*. Gli argomenti della strumentalità e della non formalizzabilità hanno trovato chiara espressione nelle tesi elaborate da Ronald Dworkin nel suo primo capolavoro, *Taking Rights Seriously* (1977). Nella costruzione teorico-giuridica che ne costituisce l'architettura i diritti sono «norme» – se e perché – *non* sono «fini collettivi».

La rilevanza costituzionale dei diritti è collocata, pertanto, in un contesto teorico in cui è tracciata una netta linea di demarcazione tra diritti e fini collettivi. Per Dworkin «prendere i diritti sul serio» finisce per coincidere con il separare pretese fondate sulla logica individuale delle libertà e pretese fondate sulla logica «politica» delle prestazioni sociali. Egli considera i diritti come un contraltare al potere delle maggioranze: ma li teorizza, in aggiunta, quale limite alle politiche pubbliche (in quanto politiche sociali), come tali; egli sposa la logica dell'eguaglianza (e dunque della possibile correlazione tra libertà ed eguaglianza), ma non in direzione dell'eguaglianza sostanziale – prefigurata dalla nostra Costituzione e, più in generale, dal costituzionalismo sociale europeo – bensì dell'eguale considerazione e rispetto (*equal concern and respect*), del tutto compatibile

⁵⁴ D. Zolo, *La strategia della cittadinanza*, in Id. (a cura di), *Cittadinanza*, cit., p. 30.

⁵⁵ Ivi, p. 12.

con quei diritti morali le cui radici sono in una interpretazione della Costituzione statunitense, non certo ispirata dai *Welfare Rights*⁵⁶. In sostanza, secondo un assunto del liberalismo classico, i diritti sono posti contro lo Stato e non interpretati all'interno di una visione positiva e proattiva delle istituzioni (quale quella rinvenibile in maniera nitida, per esempio, nella riflessione di Paine, come si è visto, e in quella illustrata da Basso nella sua opera *Il Principe senza scettro* del 1958).

Entro tale prospettiva: i) i diritti sono espressione di una logica centrata esclusivamente sull'individuo, dunque ii) i diritti sociali, che sottendono una logica collettiva, non sono fondamentali (differenza ontologica con i diritti di libertà) e iii) non devono essere costituzionalizzati.

e) *Argomento della non giustiziabilità (diritti sociali ridotti a «diritti di carta»)*. La classica posizione liberale (riproposta anche da Dworkin) implica che i diritti sociali (o positivi) concepiti come mere pretese all'intervento dello Stato, vengano esclusi dalla categoria dei diritti tutelabili: in quest'ottica, essi si configurano come mere aspirazioni indeterminate

⁵⁶ Se si fa riferimento al dibattito giuridico-politico in atto negli Stati Uniti, uno degli aspetti da qualche tempo aperti è proprio quello del riconoscimento costituzionale dei diritti sociali e della definizione del loro statuto: si fronteggiano, da un lato, il costituzionalismo liberale conservatore e, dall'altro, il costituzionalismo neo-repubblicano progressista. Come è noto, la Costituzione federale americana non attribuisce alcun carattere sociale allo Stato, non contiene alcun precetto in materia di servizi sociali e non sancisce alcun diritto dei cittadini a goderne (essa costituisce, di fatto, un paradigma della negazione dei diritti sociali): nell'ordinamento statunitense le prestazioni statali di natura «sociale» non possono essere considerate né come oggetto di diritti dei cittadini, né come obblighi gravanti sulle istituzioni politiche. Anche se, grazie ad un'evoluzione giurisprudenziale che ha segnato soprattutto l'epoca compresa tra il *New Deal* e l'epoca della *Warren Court*, i servizi sociali e le pubbliche prestazioni ad essi assimilabili sono oggi concepiti come oggetto di *entitlements* e gli interventi istituzionali tesi all'attivazione dei servizi sociali restano discrezionali (come attesta il lungo dibattito sul sistema sanitario nazionale, in cui solo di recente il presidente Barack Obama è riuscito ad affermare il principio fondamentale del diritto alla salute per ogni cittadino: C. Organtini, *La riforma sanitaria di Obama nell'America incerta sul futuro*: <<http://www.aspeninstitute.it/aspenia-online/article/la-riforma-sanitaria-di-obama-nell%E2%80%9999america-incerta-sul-futuro>> [7/2012]). Tra i diritti riconosciuti dalla carta fondamentale americana, come il diritto alla libertà di parola, all'inviolabilità della proprietà privata, alla libertà religiosa, non compare il diritto ad una vita decorosa, ossia ad uno standard minimo di benessere, a differenza delle carte costituzionali europee che, al contrario, hanno ratificato vari diritti sociali. Sul punto si veda C. Valentini, *Diritti sociali e repubblicanesimo negli Stati Uniti. L'analisi di Cass R. Sunstein*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2003, pp. 175-196 (il saggio contiene utili rimandi bibliografici sul dibattito statunitense intorno ai *Welfare rights*). Cfr. pure A. Lucarelli, *Diritti sociali e principi «costituzionali» europei*, «Democrazia e diritto», 3, 2003, pp. 179-192.

e ciò ne compromette la «giustiziabilità»⁵⁷, ossia la piena e soddisfacente tutela giurisdizionale.

Centrale è in questo scenario la distinzione tra *diritti negativi* e *diritti positivi*: i primi vengono esercitati dai cittadini in piena autonomia senza l'appoggio pubblico, i secondi, invece, necessitano di un intervento pubblico. In tal senso, si introduce una distinzione che oscura, fino a negare, la dignità di diritti costituzionali ai diritti positivi, questo per definire e razionalizzare l'articolato insieme dei diritti generalmente riconosciuti dall'ordinamento.

Una critica forte a questo tipo di contrapposizione (sostenuta dall'«argomento dell'incompatibilità tra diritti di libertà e diritti sociali»), che comporta l'oscuramento dei diritti sociali, è rinvenuta nell'argomento elaborato da Cass Sunstein e Stephen Holmes del «costo dei diritti»⁵⁸: esso confuta l'assioma secondo cui – stante una «caratteristica differenziale» tra libertà «negative» e diritti «positivi» – i diritti negativi sarebbero a costo zero o quasi, quelli positivi molto costosi. Secondo l'argomento tradizionale, le libertà negative non costerebbero perché si esprimono essenzialmente in una richiesta di astensione dello Stato e delle pubbliche autorità: al contrario, i diritti positivi costano sempre, perché si esprimono in una richiesta di prestazioni pubbliche.

A quest'ultima impostazione si collega l'argomento che concepisce i diritti sociali come «diritti di carta»⁵⁹: essi *non* sono adeguatamente garantiti (anche per i loro alti costi) e dunque non meritano di essere riconosciuti come diritti fondamentali.

Il ritenere o meno i diritti sociali *fondamentali* implica una profonda differenza nel modo di concepire gli assetti istituzionali, gli assetti della democrazia, nonché la libertà sottesa alle costruzioni giuridiche (gli assetti della libertà⁶⁰). I cinque argomenti che pongono sotto attacco – per quanto a livelli diversi – il riconoscimento e la possibilità di realizzazione dei di-

⁵⁷ Cfr. L. Pannarale, *Giustiziabilità dei diritti: per un catalogo dei diritti umani*, Franco Angeli, Milano 2002; D. Zolo, *La strategia della cittadinanza*, cit.; L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali*, cit., p. 31. Ferrajoli affronta il tema delle «garanzie dei diritti sociali e le loro lacune» in *Principia iuris*, cit., vol. II, pp. 398-404.

⁵⁸ C. Sunstein, S. Holmes, *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse*, il Mulino, Bologna 2000 (ed. or. 1999). È opportuno comunque rilevare come l'argomento della distinzione fondata sulla onerosità fu confutato già da Mazziotti, ben prima del lavoro di Sunstein e Holmes: *Diritti sociali*, cit., p. 806..

⁵⁹ R. Guastini, *Diritti*, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto*, Giappichelli, Torino 1994, pp. 163-174, p. 170.

⁶⁰ «L'argomentazione a favore di una posizione che ritiene fondamentali alcuni diritti sociali fa perno sul rango che si riconosce alle norme sui diritti sociali. Fa molta differenza riconoscere a queste il rango di disposizioni di diritto fondamentale, indisponibili alla regola della maggioranza, oppure subordinarli alla legislazione ordinaria» (I. Trujillo, *La questione dei diritti sociali*, cit., p. 60). Sul punto si veda anche G. Palombella, *L'autorità dei diritti. I diritti fondamentali tra istituzioni e norme*, cit., pp. 47-49.

ritti sociali, conducono ad un più ampio discorso sulla democraticità del sistema politico: esso tocca la questione nodale del nesso tra diritti e democrazia. Tali argomenti, quindi, implicano, per essere confutati, il porre al centro il nesso tra diritti sociali e forma Stato, tra diritti e istituzioni.

5. *Gli spazi pubblici della democrazia: diritti sociali e concezione plurale della libertà*

L'assunzione del «costo dei diritti» rivela che una distinzione ontologica, strutturale, tra diverse figure di diritti è, in realtà, del tutto infondata.

Infatti, se prendiamo le tipiche libertà negative – la libertà personale, la libertà di domicilio, la proprietà privata –, vediamo che esse implicano ingenti interventi e costi pubblici e, dunque, assumono una specifica dimensione *istituzionale*. Quale garanzia avrebbe l'integrità fisica degli individui senza un ingente (e costoso) apparato di pubblica sicurezza posto a protezione di essa o senza il complesso (e costoso) apparato giudiziario? O, ancora, si pensi alla tutela della proprietà attraverso il servizio antincendio, la sistemazione delle acque, la protezione civile e la garanzia pubblica per le calamità naturali. Anche nel caso della libertà negativa (cui dovrebbero corrispondere *dworkinamente* diritti negativi) lo Stato deve intervenire, in certi casi con un dispendio di risorse superiore a quello necessario a garantire alcuni diritti sociali (si pensi alle attuali misure di «protezione» e di sicurezza ispirate alla «logica della tolleranza zero»⁶¹).

Pertanto si può affermare che «ogni diritto comporta un'azione positiva dello Stato» e dunque comporta dei costi: possiamo così convenire che *tutti i diritti sono costosi*⁶². In fin dei conti è sempre una questione di *sceglta* politica e istituzionale tra politiche pubbliche decidere se rafforzare le garanzie (e i costi) delle libertà negative o quelle dei diritti positivi. Sono gli organi pubblici a dover decidere come impiegare le risorse finanziarie: ogni diritto si dà entro lo Stato e non contro di esso, come pare suggerire, invece, Dworkin.

Tutti i diritti, pertanto, hanno problemi di giustiziabilità: se questo è, viene a cadere la differenza strutturale, ontologica, ma anche logica e assiologica, tra diritti di libertà e diritti sociali e dunque si apre la possibi-

⁶¹ Su questi aspetti L. Wacquant, *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello Stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli, Milano 2000 (ed. orig. 1999), pp. 87-101; T. Pitch, *La società della prevenzione*, Carocci, Roma 2007.

⁶² Questa tesi è sostenuta anche da Raymond Plant, del quale si vedano: *Social Rights and the Reconstruction of Welfare*, in G. Andrews (ed.), *Citizenship*, Lawrence and Wishart, London 1991 e, in precedenza, *Citizenship, Rights and Socialism*, Fabian Society, London 1988. Sul punto cfr. pure R. Bin, *Diritti e fraintendimenti*, cit., p. 19; B. Celano, *I diritti nella giurisprudenza anglosassone contemporanea. Da Hart a Raz*, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto*, cit., § 9 *Diritti sociali*: pp. 50-55; E. Diciotti, *Il mercato dei diritti*, cit., pp. 102-111.

lità di considerare, come ha fatto di recente anche Luigi Ferrajoli nei suoi *Principia iuris*⁶³, i diritti sociali come *diritti fondamentali* a pieno titolo⁶⁴. Possono essere così confutati l'«argomento della strumentalità» e quello «della non formalizzabilità». Il riconoscimento dei diritti sociali come fondamentali implica però anche una messa in discussione dell'«argomento della minimalità».

Intraprendere tale prospettiva significa abolire la distanza tra le diverse figure dei diritti attraverso lo spazio delle istituzioni e della cittadinanza. Le istituzioni di *Welfare* configurano un modo specifico di intendere la libertà e la cittadinanza, e quindi di concettualizzare e praticare uno spazio di incontro tra i diversi bisogni e le diverse modulazioni che i diritti possono assumere⁶⁵.

⁶³ In questa sua opera, che costituisce una vera e propria *summa* della sua trattazione 'assiomatica', Ferrajoli argomenta in favore della tesi che i diritti sociali sono diritti in senso proprio, e li definisce come «diritti fondamentali 'a' o positivi, consistenti in aspettative positive (di prestazioni)» (L. Ferrajoli, *Principia iuris*, cit., vol. I, p. 742). A partire da alcune coordinate teoriche quale quella di matrice hofeldiana della «correlatività tra diritti e doveri» – interpretata però in una chiave deontica anziché ontica delle *garanzie*, Ferrajoli si impegna nell'individuare i diritti sociali – quei diritti fondamentali che esprimono il contenuto della «democrazia sociale» – e a configurarne le garanzie, indicando come si potrebbero colmare, appunto, le lacune 'deontiche' dell'ordinamento. Come ha sottolineato Luca Baccelli (*Diritti sociali e obblighi giuridici*, cit., p. 22), l'orizzonte per il superamento dei limiti del *Welfare* novecentesco è per Ferrajoli lo «Stato sociale di diritto», nel quale le garanzie dei diritti sociali sono complementari alle garanzie dei diritti politici e di libertà. Le «garanzie primarie» dei diritti sociali consistono in «doveri positivi assoluti, cioè *erga omnes*, a carico della sfera pubblica». Le lacune in termini di garanzie primarie non sono inevitabili, ma rappresentano piuttosto l'esito di politiche discriminatorie ed antiegalitarie che possono venire cambiate. Ciò implica anche un puntuale richiamo alla «giustiziabilità», «esigibilità» «azionabilità» dei diritti: infatti, prosegue Ferrajoli, «l'esperienza giurisprudenziale, smentendo il luogo comune della non azionabilità dei diritti sociali, ha mostrato gli ulteriori spazi di azionabilità di tali diritti e di esigibilità delle prestazioni che ne sono argomento presso le tradizionali giurisdizioni civile, penale e amministrativa» (L. Ferrajoli, *Principia iuris*, cit., vol. II, p. 402). Ferrajoli entra quindi nel merito dei diversi diritti sociali: «alla sussistenza», «alla salute», «all'istruzione», «all'informazione», e si impegna in un'articolata difesa teorica (ivi, pp. 404-427). Mentre il «diritto al lavoro» (art. 4 Cost.) è trattato come una sottospecie delle «garanzie di sopravvivenza» (per una disamina critica di questo punto si rinvia ancora a L. Baccelli, *Diritti sociali e obblighi giuridici*, cit., pp. 22-28).

⁶⁴ Può essere opportuno, sotto questo profilo, procedere – così come ha suggerito M. Luciani, *Sui diritti sociali*, cit., p. 120 – ad una distinzione tra «quattro gruppi di diritti fondamentali»: diritti di difesa; diritti a prestazioni; diritti di partecipazione; diritti di percepire parte di un utile sociale. Tutti i diritti fondamentali si inseriscono in uno di questi gruppi e – a seconda della prospettiva dalla quale li si guarda, ovvero del caso concreto della vita cui vanno ricondotti – rientrano ora nell'uno ora nell'altro gruppo.

⁶⁵ Sono queste le conclusioni cui approda Alessandro Pizzorusso, il quale mette in evidenza come non sussista una intrinseca differenziazione dei diritti sociali

Anziché una contrapposizione (che genera incompatibilità, ovvero pone un «abisso» tra le diverse figure dei diritti) si può allora presupporre una reciproca e costitutiva implicazione tra diritti di libertà e diritti sociali: la garanzia dei diritti di libertà è condizione perché le prestazioni sociali dello Stato possano essere oggetto di diritti individuali; la garanzia dei diritti sociali è condizione per il buon funzionamento della democrazia, quindi per un effettivo godimento delle libertà civili e politiche. Ma da questa implicazione binaria ne emerge un'altra, che configura una «triangolazione» tra diritti di libertà, diritti sociali e diritti politici (ciò che può definirsi «argomento della triangolazione»)⁶⁶.

I diritti e gli istituti nei quali si traduce l'istanza dell'eguaglianza e della pari dignità non possono essere visti come sostanzialmente funzionali o strumentali («argomento della strumentalità»)⁶⁷, ma a pieno titolo fondamentali.

Si genera così un *sistema dei diritti*, orientato dall'idea del loro reciproco presupporre. I diritti di libertà individuale costituiscono la garanzia perché ognuno sia non solo tutelato nella sicurezza e nella persona, ma possa sviluppare, attraverso la libera scelta dei suoi modi di vita, la ricerca del proprio bene, e possa far valere liberamente i propri punti di vista: essi tutelano l'esigenza dell'individuo a costruire il proprio progetto di vita e a ricercare la felicità (di qui il forte potenziale di sostegno ad una visione pluralistica della società che possa favorire il più ampio *flourishing* delle

rispetto agli altri diritti fondamentali «quanto alla loro *giuridicità* e quanto alla loro *giustiziabilità*». Ciò conduce pertanto all'affermazione della «indivisibilità dei diritti fondamentali» e del «principio della necessaria giustiziabilità dei diritti fondamentali, quale che sia il loro contenuto», come ha dimostrato la sentenza 26/1999 della Corte costituzionale: A. Pizzorusso, *Le 'generazioni' dei diritti*, in S. Panizza, R. Romboli (a cura di), *L'attuazione della Costituzione*, cit., pp. 329-338, p. 335, p. 338 (corsivi miei). Sul nesso bisogni-diritti si rinvia al capitolo III del presente volume.

⁶⁶ Traggo spunto qui da S. Petrucciani, *Modelli di filosofia politica*, Einaudi, Torino 2003, pp. 248-249. Sulla «coimplicazione» tra le diverse forme di diritti si vedano R. Alexy, *Discourse Theory and Human Rights*, «Ratio Juris», 3, 1996, pp. 209-235; A. Gewirth, *The Community of Rights*, University of Chicago Press, Chicago 1996; C.S. Nino, *Ethics of Human Rights*, Clarendon Press, Oxford 1991. Sui diritti sociali come diritti dotati dello stesso valore vincolante dei diritti civili e politici, si veda: G. Pisarello, *Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción*, Trotta, Madrid 2007. Cfr. pure V. Abramovich, C. Courtis, *Los derechos sociales como derechos exigibles*, Trotta, Madrid 2002.

⁶⁷ Oltre al già citato Barbalet, questa è anche la posizione di J. Habermas, per il quale i diritti che egli chiama di «ripartizione sociale» [*Teilhabe*] non costituiscono un fine in sé, ma sono per così dire strumentali al godimento degli altri diritti: *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Guerini e associati, Milano 1996 (ed. orig. 1992), cap. IX, in part. pp. 474-484, ove si parla dei «diritti sociali» come «nuova categoria di diritti a prestazioni»).

persone⁶⁸). I diritti politici e democratici assicurano che gli interessi, i valori e le esigenze di ognuno concorrano (attraverso il dibattito pubblico, le procedure di rappresentanza e di deliberazione) alla formazione delle leggi (e alla loro critica)⁶⁹. I diritti sociali hanno la finalità di assicurare a ciascuno le condizioni per il più ampio sviluppo possibile della sua personalità umana, ovvero delle sue *capacità* (mutuando il lessico di Sen e Nussbaum) a partire dal soddisfacimento dei *bisogni*.

I diritti fanno sistema in quanto si presuppongono (e a volte si limitano a vicenda, non sempre in maniera 'indolore' poiché la tutela degli uni può comportare sacrifici da non trascurare nella tutela degli altri): i diritti democratici presuppongono i diritti di libertà e i diritti sociali⁷⁰; questi altri tipi di diritti, per parte loro, presuppongono i diritti democratici in quanto è solo nell'esercizio dell'autolegislazione e della partecipazione politica e sociale che i contenuti più determinati dei diritti di libertà e dei diritti sociali possono essere fissati (riemerge qui la «concretezza» della lotta per i diritti e loro «contingenza»⁷¹): quindi essi hanno bisogno della sovranità popolare per la loro determinazione ed esplicitazione, così come questa ha bisogno dei diritti di libertà e dei diritti sociali come sue precondizioni⁷².

⁶⁸ Sul legame tra diritti sociali e «diritto alla ricerca della felicità»: C. Salazar, *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali*, cit., pp. 168-169, ove felicità è inteso «laicamente» come «libertà di progettare la propria vita individuale e familiare, di perseguire i propri scopi e coltivare felicità e conoscenza alla luce della propria visione delle cose»: Th. Nagel, *I paradossi dell'eguaglianza*, il Saggiatore, Milano 1993 (ed. orig. 1991), p. 179.

⁶⁹ Su questo aspetto si veda J. Waldron, *The Dignity of Legislation*, Cambridge University Press, Cambridge 1999, cap. 2. Sul punto, cfr. anche B. Celano, *Stato di diritto e diritti fondamentali*, «Filosofia politica», 3, 2005, pp. 427-441, in part. pp. 436-439 e, dello stesso autore ma più in generale, *La denaturalizzazione della giustizia*, in A. Schiavello, I. Trujillo Pérez (a cura di), *Diritti sociali vs diritti di libertà?*, cit., pp. 81-114.

⁷⁰ Senza queste precondizioni la democrazia rischia di divenire apparente; si veda, tra gli altri, M. Bovero, *Contro il governo dei peggiori. Una grammatica della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2000, pp. 40-41.

⁷¹ Sia quelli di libertà sia quelli sociali sono diritti «concreti»: F. Vertova, *Cittadinanza liberale, identità collettive, diritti sociali*, cit., pp. 195-196.

⁷² Cfr. S. Petrucciani, *Modelli di filosofia politica*, cit., pp. 248-249, il quale fa notare come «tra i diversi tipi di diritti non regni nessuna armonia prestabilita, nel senso che il gioco degli equilibri tra di essi include necessariamente tensioni o frizioni, che solo nel concreto esercizio della pratica democratica si possono sciogliere». La connessione tra sovranità popolare e diritti sociali (a partire dall'universo assiologico definito dal principio di eguaglianza) è prefigurata anche da Robert Dahl: «Se il reddito, la ricchezza e la posizione economica sono anche risorse politiche, e se non sono distribuite equamente, come possono essere i cittadini uguali? E se i cittadini non sono politicamente uguali, come può esistere la democrazia?» (R. Dahl, *La democrazia e i suoi critici*, Editori Riuniti, Roma 1990, p. 494).

Si delineano in tal modo rilevanti conseguenze che si esplicano con particolare evidenza nel modo di concepire la *libertà* stessa.

L'impostazione tratteggiata sottrae l'aura di intoccabilità della cosiddetta libertà individuale (sancita dal «terribile» diritto di proprietà⁷³) configurando le forme possibili – e regolate secondo criteri di *bilanciamento*⁷⁴ – di una qualche forma di «limitazione della libertà». La libertà di ciascuno dipende dall'insieme dei vincoli cui è sottoposta la libertà di ciascun altro: lo stesso principio che ci suggerisce di limitare la libertà individuale per garantire l'ordine e scoraggiare la criminalità può autorizzare a varare interventi istituzionali che, pur interferendo con le scelte economiche individuali, permettano di sconfiggere, o almeno alleviare, povertà e disoccupazione (come sosteneva, agli albori del *Welfare State*, William Beveridge⁷⁵ e come in precedenza aveva già intuito Thomas Paine [cfr. cap. I]). Basti ricordare, ad esempio, che l'affermazione del diritto al lavoro è originata proprio da un processo di limitazione delle libertà economiche individuali in funzione di interessi *sociali*⁷⁶.

Se i diritti non sono allo stesso modo facoltà degli individui da far valere contro lo Stato, ma piuttosto uno strumento di affermazione del soggetto entro un quadro costituzionale (che non può prescindere dallo Stato: tutti i diritti hanno un costo e tutti hanno bisogno dello Stato per essere giustiziabili) l'intervento dello Stato per renderne effettiva la titolarità non è qualcosa di aggiuntivo o di secondario⁷⁷. La libertà non è solo un principio statico, la sicurezza di uno spazio individuale protetto dall'arbitrio

⁷³ L'espressione, come è noto, è di Cesare Beccaria. Cfr. S. Rodotà, *Il terribile diritto*, cit.; R. Bonini, *La proprietà, il terribile diritto: eguaglianza degli uomini e distribuzione dei beni nel Settecento illuminista*, Cedam, Padova 1994. Sul tema si veda anche H. Rittstieg, *La proprietà come problema fondamentale. Studio sull'evoluzione del diritto mercantile*, Esi, Napoli 2000 (ed. orig. 1976).

⁷⁴ R. Alexy, *Theorie der Grundrechte*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1995, pp. 79-87. Cfr. F. Sciaccia, *Diritti sociali vs. cittadinanza*, in Id., *Filosofie dei diritti*, Le Lettere, Firenze 2010, pp. 21-31, pp. 26-27.

⁷⁵ P. Costa, *Civitas*, cit., p. 427.

⁷⁶ Per una solida strutturazione teorica di questa linea di ragionamento si rinvia alla riflessione di Guido Calogero: *La scuola dell'uomo*, n.e. a cura di P. Bagnoli, Diabasis, Reggio Emilia 2004 (ed. orig. 1939), pp. 37-46, e in *Le regole della democrazia e le ragioni del socialismo*, n.e. a cura di Th. Casadei, Diabasis, Reggio Emilia 2001 (ed. orig. 1968), pp. 32-37 (su cui sia consentito rinviare a Th. Casadei, *La libertà sta nel 'sentimento del limite': note sulla filosofia etico-politica di Guido Calogero*, «Teoria politica», 1, 2004, pp. 89-106). Sulla questione si veda anche E. Diciotti, *Limiti ragionevoli delle libertà: un quadro concettuale*, cit.

⁷⁷ Cfr. L. Baccelli, *Libertà, democrazia, diritti sociali: spunti repubblicani*, in P. Adamo et al., *La sinistra e le due libertà*, Editrice «Una città», Forlì 2003, pp. 81-93. Dello stesso Baccelli si veda anche *Lavoro, cittadinanza, Welfare State: una prospettiva critica sul reddito minimo garantito*, in Gf. Zanetti (a cura di), *Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto*, Carocci, Roma 2001, pp. 77-91 e *I diritti dei popoli. Universalismo e differenze culturali*, Laterza, Roma-Bari 2009.

del potere, essa ha anche un contenuto dinamico e propulsivo e si traduce in un processo di liberazione dagli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo (*flourishing*) delle potenzialità individuali.

Si schiude in tal modo la possibilità di costruzione di un nesso tra riconoscimento dei diritti sociali e concezione partecipativa e deliberativa della politica democratica: le istituzioni politiche sono chiamate a definire lo *statuto* dei diritti, e dunque anche dei diritti sociali, e ad esercitare il proprio controllo sul costo economico e sociale inevitabilmente connesso alla loro tutela e garanzia⁷⁸. In tal modo si può concepire una teoria costituzionalistica incentrata sulla promozione dei diritti sociali e su una visione del sistema politico complessivamente fondata sull'ideale della partecipazione alla vita pubblica; in altri termini, diviene possibile elaborare una concezione della libertà che, superando la rigida distinzione tra «libertà negativa» (diritti negativi) e «libertà positiva» (diritti positivi), è intesa nelle sue molteplici e correlate dimensioni: individuale, politica, sociale⁷⁹.

Accedere ai diritti, riavvicinando le diverse figure che ad essi danno corpo attraverso le «complicazioni» entro il *sistema*, significa: i) riconoscere agli individui, come specifiche persone, la possibilità di legare i *bisogni* a rivendicazioni nello spazio pubblico-politico e, quindi, di correlare bisogni e diritti (come la più recente critica femminista ha proposto a partire dall'«etica della cura»⁸⁰); ii) fornire ai diritti – anche a quelli sociali – una valenza accentuatamente *attivistica*⁸¹ che si svolge nello spazio pubblico-politico e che ha come referenti lo Stato ma anche, in epoca di globalizzazione, le varie agenzie private, come ha sottolineato Ferrajoli⁸².

I diritti sociali vengono pertanto ad assumere un ruolo «abilitante» oltre che di «assistenza e sostegno»: essi prefigurano prestazioni da parte delle istituzioni (*libertà garantita* sotto diverse forme), ma anche partecipazione alla vita sociale e collettiva da parte dei soggetti individuali (*libertà attiva*).

⁷⁸ È questo il nucleo della teoria dei diritti di C.R. Sunstein – sintonica con la prospettiva prefigurata dal modello costituzionale europeo – del quale, oltre allo scritto sul «costo dei diritti», si possono vedere *After the Rights Revolution: Reconceiving the Regulatory State*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1990, e *Designing Democracy, What Constitutions Do*, Oxford University Press, Oxford and New York 2001 (tr. it., *A cosa servono le costituzioni: dissenso politico e democrazia deliberativa*, il Mulino, Bologna 2009).

⁷⁹ In questa prospettiva: M. La Torre, *Libertà*, in M. La Torre, Gf. Zanetti, *Seminari di filosofia del diritto*, cit., pp. 31-80; P. Bagnoli, *La libertà 'socialista liberale'*, in Id., *Carlo Rosselli. Il socialismo delle libertà*, Polistampa, Firenze 2002, pp. 50-71.

⁸⁰ Si veda per esempio il saggio di J. Tronto, J.A. White, *Political Practices of Care: Needs and Rights*, «Ratio Juris», 17, 2004, 4, pp. 425-453.

⁸¹ L. Baccelli, *Il particolarismo dei diritti*, cit., pp. 155 sgg.

⁸² L. Ferrajoli, *Principia iuris*, cit., vol. II, in part. pp. 532-537. Si tornerà su questi aspetti nella parte conclusiva del volume.

6. Diritti sociali, libertà fondamentali, pluralismo

Alla luce del ragionamento che si è cercato di condurre, si possono provare a questo punto a trarre alcune conclusioni.

I diritti sono tutti, senza distinzione alcuna, «positivi» e «negativi» al contempo perché presuppongono ed implicano sempre un intervento da parte delle istituzioni, e, parallelamente, fungono da strumenti di tutela della sicurezza e dell'indipendenza del cittadino. Si può così superare «l'abisso» tra diritti di libertà e diritti sociali, prefigurando una costante implicazione tra la dimensione individuale e quella sociale entro gli spazi della democrazia⁸³.

La necessità del finanziamento istituzionale dei diritti accomuna i diritti positivi e i diritti negativi, per cui dalla natura *pubblica* di tutti i diritti deriva il loro costo (e la loro sostenibilità). Ogni diritto comporta un'azione positiva dello Stato che, sotto questo profilo, anziché essere ridotto a «minimo» assurge a ente esponenziale della collettività nel suo complesso⁸⁴. La tutela costituzionale dei diritti positivi dipende dall'esplicitazione di questo in sede politica; cioè dipende dalle forme che la democrazia assume.

Intendere i diritti entro lo spazio delle istituzioni, come «questioni pubbliche»⁸⁵, significa mirare al rilancio di un'idea della sfera pubblica-politica come spazio della relazionalità contro le logiche di «privatizzazione del politico»⁸⁶. Queste ultime sono strettamente correlate con le attuali forme di neo-liberismo, ma più o meno indirettamente veicolate anche dalle – pur affascinanti – proposte di superamento delle istituzio-

⁸³ Proprio su questa costitutiva implicazione tra libertà individuale e socialità si sono strutturati i diversi percorsi volti ad una combinazione tra liberalismo e istanze socialiste (da Hobhouse, Green e Calogero fino alle più recenti teorizzazioni di Nussbaum e Sen); su un piano antropologico, essi hanno sempre valorizzato la dimensione sociale e socialmente responsabile del soggetto. Per una precisa trattazione di questo aspetto in relazione al tema dei diritti e della cittadinanza si veda P. Costa, *Civitas*, cit., pp. 426, 479-480.

⁸⁴ Su questo punto si veda P. Leon, *Stato, mercato, collettività*, Giappichelli, Torino 2003, il quale smonta, uno dopo l'altro, i pezzi dell'*ideologia* contemporanea dello «Stato minimo».

⁸⁵ È quanto argomenta Joseph Raz quando sostiene che l'idea secondo cui i diritti siano una questione individuale, lasciando in disparte le questioni pubbliche, «è basata su un profondo fraintendimento della natura dei diritti in generale e dei diritti civili e politici in particolare» (J. Raz, *Ethics and Public Domain*, Clarendon, Oxford 1994, p. 56); sul punto cfr. G. Palombella, *Diritti come norme e come fini*, «Ragion pratica», 20, 2003, pp. 73-110, in particolare p. 102, e Id., *Diritti*, in U. Pomarici (a cura di), *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, Giappichelli, Torino 2007, pp. 183-226.

⁸⁶ Fenomeno, questo, che ha conosciuto nell'Italia dell'ultimo ventennio una concreta manifestazione, come dimostra M. Prospero, *Lo Stato in appalto. Berlusconi e la privatizzazione del politico*, Manni, San Cesario di Lecce 2003. Sul 'caso italiano' si veda anche L. Ferrajoli, *Poteri selvaggi. La crisi della democrazia italiana*, Laterza, Roma-Bari 2011.

ni di *Welfare* attraverso l'introduzione di un reddito minimo garantito (o reddito di cittadinanza [*basic income*]) che sembrano prefigurare il superamento dell'idea stessa di un arcipelago di diritti sociali entro un sistema complessivo di diritti⁸⁷.

Dirimente diviene allora riscoprire il significato da attribuire allo spazio pubblico. *Pubblico* è lo spazio in cui i bisogni possono manifestarsi, in cui le lotte per il riconoscimento possono svolgersi; *pubblica* deve allora essere la tutela dei diritti, di qualsiasi tipo di diritto. Generare, coltivare, curare *beni pubblici* è compito delle istituzioni proprie di una democrazia *sociale*. I diritti in generale, e quelli sociali in particolare, non possono allora essere concepiti come mere proprietà (o pretese) di meri individui puri, ma possono assumere essi stessi la dimensione di beni *pubblici* che implicano la partecipazione di soggetti-cittadini (non esseri umani 'a una dimensione': proprietari, clienti, consumatori).

Tale prospettiva implica anche una riconsiderazione della nozione di *beni comuni*⁸⁸ – attorno ai quali, tra l'altro, pare possibile raccogliere un ampio consenso transculturale: beni come l'ambiente salubre, le possibilità di comunicazione, la cultura, rappresentano un valore non solo per gli effetti positivi che generano per l'individuo (e per l'individuo-in-società, ovvero il soggetto agente), ma anche per il fatto che si tratta di beni che, a differenza di quelli di tipo acquisitivo, sono goduti senza che que-

⁸⁷ Per un'ampia disamina critica dei presupposti fondativi e delle implicazioni del neoliberismo, a cui fa da contrappunto un'argomentata valorizzazione della «moralità» (e «democraticità») del *Welfare*, si veda L. Pennacchi, *La moralità del Welfare. Contro il neoliberismo populista*, Donzelli, Roma 2008, la quale non manca di vagliare, sempre con sguardo critico, le ipotesi di «reddito minimo garantito» declinate come «reddito di cittadinanza» (pp. 246-250). Sulla nozione di «sfera pubblica», sulla sua fragilità ma anche sulle sue potenzialità nella formazione e nello sviluppo della democrazia, si possono ora vedere i saggi contenuti in C. Papa (a cura di), *Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica*, cit.

⁸⁸ Per una prima messa a punto, che coglie anche la differenza tra «beni pubblici» e «beni comuni», si veda M.R. Ferrarese, *Beni comuni globali: definizioni, problemi e paradossi*, in C. Papa (a cura di), *Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica*, cit., pp. 337-352. Cfr., anche per le sue implicazioni politico-istituzionali, L. Pennacchi (a cura di), *Pubblico, privato, comune. Lezioni dalla crisi globale*, Ediesse, Roma 2010. In specifico, sulla nozione di «beni comuni», in una letteratura in rapida espansione si vedano: G. Ricoveri, *Beni comuni vs merci*, Jaca Book, Milano 2010; U. Mattei, *Beni comuni: un manifesto*, Laterza, Roma-Bari 2011; S. Rodotà, *Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria*, «Questione giustizia», 5, 2011, pp. 237-247; A. Lucarelli, *Beni comuni: dalla teoria all'azione politica*, Dissensi, Viareggio (Lu) 2011; M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato: per un diritto dei beni comuni*, postfazione di S. Rodotà, Ombre Corte, Verona 2012. Cfr. anche, per alcune importanti distinzioni, L. Ferrajoli, *Principia iuris*, cit., vol. II, pp. 263, 585. Si può vedere, inoltre, M. Hardt, A. Negri, *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, ed. it. a cura di A. Pandolfi, Rizzoli, Milano 2010, opera che si segnala, tuttavia, per l'essere estranea a una riflessione giuridico-politica orientata secondo categorie razionalistiche, tesa, com'è, ad evocare vie di fuga pseudo-rivoluzionarie rispetto alla durezza e concretezza dei problemi del presente.

sto implichi necessariamente privazione per qualcun altro; anzi sono beni di cui noi godiamo solo in quanto anche gli altri ne godono⁸⁹. Un'idea, questa, che implica la libertà condivisa con gli altri: la libertà limitata in/dalla presenza degli altri⁹⁰.

Il riconoscimento, la tutela costituzionale e la promozione politica dei diritti fondamentali (compresi quelli sociali) – all'interno di un sistema («argomento della triangolazione») – sono dunque necessari per realizzare le condizioni per un'autentica cittadinanza: un ordinamento che non riconosce il diritto degli individui ad uno standard minimo di benessere (oppure che lo fa in via puramente teorica, mediante una mera *petitio principii*) impedisce di fatto l'esercizio di tutti quei diritti in cui si risolve la sostanza stessa dello status di cittadinanza: *diritti sociali e cittadinanza sociale* si richiamano a vicenda⁹¹.

L'impostazione delineata implica un «bilanciamento tra i diritti»⁹² e la ricerca di un equilibrio tra diritti e questioni collettive, tra principi e politiche pubbliche⁹³. Ciò sancisce il carattere politico, «istituzionale», dei diritti fondamentali, e rimanda ad un doppio livello, costituzionale e legislativo, nella connotazione dei diritti sociali. Sotto il profilo della forma di Stato si dà la possibilità dunque di una conciliazione tra «Stato liberale di diritto» e «Stato democratico sociale», mentre sotto il profilo della giurisdizione assume rilievo l'intervento della Corte costituzionale. I diversi diritti coinvolgono il riferimento ad altri diritti e la valutazione finale su di essi è il frutto di un bilanciamento tra esigenze diverse. Questo tipo di giurisdizione conduce sia alla consapevolezza della dimensione *plurale* dei vari diritti (e della libertà) sia all'esigenza della correlazione con altre

⁸⁹ S. Petrucciani, *Modelli di filosofia politica*, cit., p. 251; si veda anche L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali*, cit.

⁹⁰ Per una chiara articolazione di questa idea si rinvia a G. Calogero, *La scuola dell'uomo*, cit.

⁹¹ A. Brillante, *Cittadinanza e democrazia*, cit.; M. La Torre, *Cittadinanza e diritti sociali*, cit., il quale osserva che «oggetto delle nostre preoccupazioni, allorché si discute di cittadinanza, dovrebbero essere non tanto e non solo i diritti sociali come contenuto della cittadinanza quanto piuttosto o anche la cittadinanza come contenuto dei diritti sociali» (p. 246).

⁹² R. Bin, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, cit.

⁹³ Cfr. A.K. Sen, *Rights and Agency*, «Philosophy and Public Affairs», 11, 1, 1982, pp. 3-39; Id., *Legal Rights and Moral Rights: Old Questions and New Problem*, «Ratio Juris», 9, 2, 1996, pp. 153-167. Su Sen, nel contesto della letteratura italiana, si vedano gli studi di F. Biondo, *Benessere, giustizia e diritti umani nel pensiero di Amartya Sen*, Giappichelli, Torino 2003; P. Ligutti, *I diritti come fini. La riflessione di Amartya Sen tra consequenzialismo e teorie deontologiche*, «Filosofia politica», 3, 2004, pp. 461-480; S.F. Magni, *Capacità, libertà, diritti: Amartya Sen e Martha Nussbaum*, «Filosofia politica», 3, 2003, pp. 497-506; Id., *Etica delle capacità. La filosofia pratica di Sen e Nussbaum*, il Mulino, Bologna 2006.

pretese soggettive⁹⁴. Tutto questo implica però la confutazione dell'«ideologia post-politica»⁹⁵, affermatasi nell'ultimo trentennio nei paesi occidentali e che si accompagna sempre alla prefigurazione di uno Stato minimo, e, d'altro canto, il recupero della spinta connessa alla rivendicazione dei diritti, ovvero dell'azione politica stessa che si traduce anche in mediazione istituzionale⁹⁶.

In questo scenario si può argomentare la valenza *attiva e partecipativa* (oltre a quella di sostegno ai bisogni) dei diritti sociali, concependoli come nervo di una spazio *pubblico* della cittadinanza e della democrazia. Nel loro radicarsi nel «sistema dei diritti» e negli assetti della democrazia stessa, essi possono essere declinati in maniera diversa rispetto alla passività cui spesso sono stati associati (l'individuo consumatore/cliente anziché attore) e contrastare la supposta, quasi necessaria, connessione tra diritti sociali e antropologia «assistenzialista». Configurando il sistema dei diritti come sistema poggianti su una visione aperta e dinamica («di sviluppo») della democrazia⁹⁷ è possibile concepire lo Stato sociale come un concetto costituzionalistico, di cui lo Stato assistenziale è *una* delle modalità, non l'unica. L'idea di uno Stato sociale *abilitante* – connessa ad una «funzione promozionale del diritto», così come descritta da Bob-

⁹⁴ Qui si apre un altro capitolo legato alla questione dei diritti sociali che per ragioni di spazio non si può affrontare: quello relativo al «diritto mite», al «diritto leggero», alla «legislazione per principi» ecc. Si vedano a questo riguardo, G. Bongiovanni, *Diritti sociali e giurisprudenza della Corte Costituzionale: il rapporto Corte/potere legislativo nel mutamento costituzionale*, in G. Gozzi (a cura di), *Democrazia, diritti, Costituzione*, cit., pp. 341-370; G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino 1992; C. Salazar, *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali*, cit.; P. Bianchi (a cura di), *La garanzia dei diritti sociali nel dialogo tra legislatori e Corte costituzionale*, Plus, Pisa 2006. Sugli aspetti di criticità insiti in un contesto ove l'organo preposto a svolgere l'attività del bilanciamento è un organo giurisdizionale, come in Italia, si veda R. Guastini, *La costituzionalizzazione dell'ordinamento giuridico italiano*, «Ragion pratica», 11, 1998, pp. 185-206.

⁹⁵ Per una articolata trattazione si veda ora G. Preterossi, *La politica negata*, Laterza, Roma-Bari 2011.

⁹⁶ Su questo punto si veda da ultimo, con particolare riguardo ai diritti sociali e alla problematicità attuale del loro statuto, connessa al rischio che si esaurisca la loro «funzione politica di mediazione tra istanze potenzialmente configgenti», V. Rapone, *Di una teoria che illumina le prassi. I limiti della rivendicazione dell'invulnerabilità dei diritti sociali alla luce delle teorie del diritto sociale*, in M. Cossutta (a cura di), *Diritti fondamentali e diritti sociali*, cit., pp. 147-173.

⁹⁷ Teorici di questa forma di democrazia, che si distingue dalle teorie della democrazia come «metodo» e della democrazia come «arena di mercato», possono essere considerati tutti i teorici della democrazia sociale, frutto di una sintesi tra istanze socialiste e istanze di libertà come, solo per citare qualche nome, John Dewey, Crawford B. MacPherson e il suo allievo Frank Cunningham, Carlo Rosselli, Lelio Basso, Guido Calogero, Norberto Bobbio, e ancora, ai nostri giorni, Martha C. Nussbaum e Amartya K. Sen. Cfr. S. Petrucciani, *Modelli di filosofia politica*, cit., pp. 201-203.

bio⁹⁸, ovvero come processo di «inclusione attraverso i diritti»⁹⁹ – è possibile prefigurando una cittadinanza attiva e sociale, ovvero un modello di cittadinanza «interazionistico»¹⁰⁰.

Concepire i diritti sociali entro una dimensione di cittadinanza attiva rimanda ad un'idea della libertà articolata (*limitata, eguale, condivisa, istituzionale e sociale*)¹⁰¹: essa necessita di una democrazia in continuo movimento ed espansione, in cui il pluralismo si sostanzia di individui e gruppi che costantemente sono messi nelle condizioni di uscire da condizioni di svantaggio e disuguaglianza. Tutto ciò entro una prospettiva che si allarga ben oltre i singoli Stati nazionali e anzi richiede un'estensione planetaria: di qui la necessità di far rientrare, a pieno titolo, i diritti sociali nella sfera dei *diritti umani*¹⁰².

I diritti sociali sono certo «diritti difficili»¹⁰³, ma la loro grammatica è assai meno impraticabile di quello che spesso si intende e la loro difficoltà non è superiore a quella dei diritti di libertà. Il punto è che il «linguaggio dei diritti» è difficile quanto il «linguaggio della democrazia» e il «linguaggio della cittadinanza»: nessuno dei tre può essere ridotto ad una mera questione individuale, privata, proprietaria (e dunque risolto entro un'arena di mercato).

⁹⁸ N. Bobbio, *La funzione promozionale del diritto* (ed. orig. 1969), in Id., *Dalla struttura alla funzione*, cit., pp. 13-32. Su questo snodo-chiave per la teoria del diritto e sul contesto in cui essa maturò, si veda T. Greco, *Norberto Bobbio. Un itinerario intellettuale tra filosofia e politica*, Donzelli, Roma 2000, pp. 209-244, il quale rileva come Bobbio tentasse, in sostanza, «di individuare un criterio valido e credibile per l'identificazione della forma giuridica dello Stato sociale» (p. 229), e, d'altro canto, di confutare quelle posizioni neo-liberali che, a partire dalla burocratizzazione, la centralizzazione, il livellamento, l'inefficienza della gestione statale, reclamavano il ritorno allo «Stato minimo» sottoponendo a dura critica idea, statuto ed effetti dei cosiddetti «diritti sociali» (cfr. 211-216). Entro una prospettiva analoga, di combinazione tra *Welfare* e Stato democratico, si muovono anche le argomentazioni di studiosi americani *left-liberal* ('socialisti democratici') contenute in A. Gutmann (ed.) *Democracy and the Welfare State*, Princeton University Press, Princeton 1988.

⁹⁹ S. Rodotà, *Le prospettive dei diritti sociali*, cit., p. 83.

¹⁰⁰ M. La Torre, *Cittadinanza e diritti sociali*, cit., pp. 244-245.

¹⁰¹ P. Bagnoli, *La libertà 'socialista liberale'*, cit.

¹⁰² Per una stringente argomentazione in tale direzione si veda: I. Hare, *Social Rights as Fundamental Human Rights*, in B. Hepple (ed.), *Social and Labour Rights in a Global Context. International and Comparative Perspectives*, Cambridge University Press, Cambridge 2003, pp. 153-181. Sulla «positivizzazione dei diritti sociali come diritti umani» cfr., anche, E. Pariotti, *I diritti umani. Tra giustizia e ordinamenti giuridici*, Utet, Torino 2008, pp. 44-48. Per alcuni spunti che connettono la questione dei diritti sociali, e più in generale dei diritti umani, con le rivendicazioni dei popoli indigeni entro lo scenario globale si veda L. Baccelli, *I diritti dei popoli*, cit., cap. VII (*Le frontiere dei diritti*).

¹⁰³ O. De Leonardis, *I diritti difficili*, «Democrazia e diritto», 2/3, 1988, pp. 71-96.

È esercizio complesso articularli e tenerli insieme entro un quadro che ne fornisca una compiuta rappresentazione, ma tenerli distinti – ontologicamente, logicamente, assiologicamente – dagli altri diritti riduce irrimediabilmente il loro potenziale di promozione e «fioritura» per ogni soggetto. In questo senso, le *coimplicazioni* (e i bilanciamenti correlati) possono essere ben più promettenti delle rigide distinzioni.

CAPITOLO III.

OLTRE I DIRITTI SOCIALI? IL BASIC INCOME (E I SUOI PROBLEMI)

1. Trasformazioni del lavoro e Welfare State

Nell'ambito del più generale dibattito sul *Welfare State*, sulla sua riorganizzazione e riforma, sulle politiche di intervento sociale, sulla giustificabilità ed effettività dei diritti sociali, è andato espandendosi negli ultimi decenni lo spazio di discorso intorno al cosiddetto *basic income* («reddito minimo garantito») che in questo capitolo si intende sottoporre a vaglio critico (cfr. § 2; § 3).

La proposta chiama in causa diversi ordini di problemi e si connette, su un piano di analisi teorica, a una costellazione di concetti e questioni, su un piano pratico-politico, a una serie di istituti cruciali per l'etica pubblica e per le scelte istituzionali.

Essa si innesta nel pieno della discussione sulle trasformazioni del lavoro e dunque tocca il nervo della connessione tra lavoro e assetti di *Welfare State*. La configurazione del lavoro come un «bene scarso» (o un'attività «non facilmente disponibile»), e dunque la modalità sempre più frequente della sospensione dal lavoro e i fenomeni della disoccupazione e della povertà strutturali, si scontra con la visione del lavoro su cui si sono impennati i diritti sociali: *i*) il lavoro come bene fondamentale, implicante un diritto¹; *ii*) il lavoro come concreta partecipazione alla vita sociale (e contributo al suo mantenimento), «veicolo di autostima e di realizzazione personale»²; *iii*) il lavoro come «fonte primaria di pubblico rispetto»³.

Il diverso modo di concepire il lavoro prefigura diversi modelli di *Welfare* e a questi si connettono modi differenziati di intendere la cittadinanza e i diritti, in particolare i *diritti sociali* che, come si è visto

¹ Per una trattazione incentrata su questo principio ordinante si veda L. Baccelli, *Lavoro, cittadinanza, Welfare State*, cit., pp. 77-91.

² Sul punto: J. Elster, *Esiste (o dovrebbe esistere) un diritto al lavoro?*, «Stato e mercato», 7, 19, 1987, pp. 3-41.

³ J. Shklar, *The Faces of Unjustice*, Yale University Press, New Haven (Conn.) 1990 (tr. it. Feltrinelli, Milano 2000). Più in generale, sul tema del rispetto, si veda R. Sennett, *Rispetto: la dignità umana in un mondo di diseguali*, a cura di G. Turnaturi, il Mulino, Bologna 2004.

nel capitolo precedente, dello «Stato democratico sociale» costituiscono la figura giuridica portante.

Le problematiche accennate rientrano in una questione eminentemente normativa, ovvero l'orizzonte della *società giusta*⁴. *L'equa ripartizione delle risorse (cui è sottesa la «virtù sovrana»⁵, ma in pericolo, dell'eguaglianza)*, le idee di libertà e di cittadinanza, i diritti sociali sono assi tematici che rimandano alla complessa relazione fra individuo e società, e quindi agli assetti istituzionali volti a conferire sostanza pratica a questi concetti. Intrecciati a tali questioni sono gli argomenti di giustificazione (o critica) delle basi morali del *Welfare State*⁶, e quindi di giustificazione (o critica) dei diritti sociali, nonché la visione di ciò che si può intendere come pubblico (i suoi spazi, il suo ruolo ecc.) e l'interpretazione dei possibili modelli sociali e istituzionali in cui interagiscono dinamiche di conflitto e dinamiche di solidarietà.

2. La proposta del basic income: un profilo normativo

Il *basic income* costituisce un'opzione strategica capace di riscuotere crescente attenzione fra studiosi ed esperti ma che, tuttavia, ancora oscilla tra la caratterizzazione come «simpatica idea di un pugno di originali» e la convinzione che sia uno strumento chiave per la costruzione – entro una logica 'postlavorista' – di un nuovo regime sociale⁷.

Tale istituto è stato proposto con la più ampia varietà di nomi: «buono di stato», «credito sociale», «salario sociale», «salario del cittadino», «salario di cittadinanza», «assegno universale», «reddito demografico»,

⁴ Tra le numerosissime trattazioni, si può vedere – considerando il contesto argomentativo nel quale si articola la discussione in queste pagine – Ph. Van Parijs, *Che cos'è una società giusta?*, Ponte alle Grazie, Firenze 1995.

⁵ R. Dworkin, *Virtù sovrana. Teoria dell'uguaglianza*, Feltrinelli, Milano 2002 (ed. orig. 2000).

⁶ Cfr. D. Moon, *The Moral Basis of the Democratic Welfare State*, in A. Gutmann (ed.), *Democracy and Welfare State*, cit., pp. 27-52, e, da ultimo, L. Pennacchi, *La moralità del Welfare. Contro il neoliberalismo populista*, Donzelli, Roma 2008.

⁷ Per un'illustrazione sistematica della proposta si vedano gli studi di Van Parijs: *Real Freedom for All*, Oxford University Press, Oxford, 1995; *Reddito di base. Ragioni a confronto*, cit.; *Il basic income e i due dilemmi del Welfare State*, «Filosofia e Questioni Pubbliche», 2, 2000, pp. 17-48. Cfr., inoltre, Ph. Van Parijs, Y. Vanderborght, *L'allocation universelle*, La Découverte, Paris 2005 (tr. it. *Il reddito minimo universale*, prefazione di C. Saraceno, Egea, Milano 2006. Altre proposte organiche – orientate nella stessa direzione – sono quelle di G. Standing, *Un reddito di cittadinanza per gli europei*, «Politica ed economia», 19, 11, 1988, pp. 49-58; A.B. Atkinson, *Public Economics in Action: The Basic Income/Flat Rate Proposal*, Oxford University Press, Oxford 1995 (tr. it., con prefazione di N. Rossi, Laterza, Roma-Bari 1998); J.M. Ferry, *L'allocation universelle. Pour un revenu de citoyenneté*, Cerf, Paris 1995.

«reddito di base», «reddito garantito», «reddito di esistenza (o di vita)», «reddito di cittadinanza (o di base per la cittadinanza)»⁸ (di recente declinato come «reddito di residenza»⁹). In questa sede verrà chiamato «reddito minimo garantito» (RMG) o *basic income*, secondo l'espressione più comune nella lingua inglese.

L'idea del RMG non è affatto nuova e ha un *pedigree* inglese. Precursore del concetto è considerato, da più parti, Thomas Paine con il suo *Agrarian Justice*¹⁰, anche se è alla fine della prima guerra mondiale che Bertrand Russell suggerì in modo convinto quest'idea per combinare socialismo e anarchismo¹¹. La prima formulazione esplicita si deve però a Dennis Milner, un quacchero, membro del Labour Party, che con un volumetto contribuì alla complessa proposta per un vero e proprio programma incentrato sul reddito di base¹² che fu discusso da parecchi intellettuali inglesi vicini a G.D.H. Cole nel periodo fra le due guerre e da economisti riformisti come James Meade¹³. È, tuttavia, a partire dagli anni Ottanta del Novecento – con la definitiva presa d'atto della crisi del modello di Stato sociale keynesiano – che l'idea è tornata a suscitare un interesse non solo occasionale¹⁴.

⁸ Ph. Van Parijs (ed.), *Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform*, Verso, London 1992, p. 3.

⁹ L'impatto dei fenomeni migratori ha infatti portato, di recente, i sostenitori di questo istituto all'ipotesi di estenderlo anche ai migranti regolarmente soggiornanti in un territorio, entro i confini statuali.

¹⁰ Vedi cap. I. del presente volume e, più in generale, Th. Casadei, *Tra ponti e rivoluzioni*, cit.

¹¹ B. Russell, *Roads to Freedom: Socialism, Anarchism and Syndacalism*, Allen & Unwin, London 1918.

¹² D. Milner, *Higher Production by a Bonus on National Output. A Proposal for a Minimum Income for All Varying with National Productivity*, Allen & Unwin, London 1920.

¹³ Si veda spec. W. Van Trier, *Who framed Social Dividend? A Tale of the Unexpected*, Universitaire Faculteiten Sint Ignatius Antwerpen, Seso, report 89/230, 1989; Id., *State Bonus or Basic Income in the Age of Reconstruction*, Universitaire Faculteiten Sint Ignatius Antwerpen, Seso, report 91/260, 1991; cfr. anche E. Morley-Fletcher, *Per una storia dell'idea di minimo sociale*, «Quaderni della Rivista Trimestrale», 64-66, 1981, pp. 298-321.

¹⁴ Per un'introduzione generale: T. Walter, *Basic Income. Freedom from Poverty, Freedom to Work*, Marion Boyars, London 1989; contributi da tutta l'Europa sono raccolti in A.G. Miller (ed.), *Proceedings of the First International Conference on Basic Income* (Louvain-la-Neuve, Sept. 1986), bien, London birc/Antwerp 1988, e W. Van Trier (ed.), *Proceedings of the Second International Conference on Basic Income* (Antwerp, Sept. 1988), bien, London birc/Antwerp 1990; cfr., inoltre, D. Purdy, *Social Power and the Labour Market*, Macmillan, London 1988; D. Jordan, *Per un nuovo Stato sociale. Equità e benessere nella società contemporanea*, Otium, Ancona 1989 (ed. orig. 1987); S. Brittan, S. Webb, *Beyond the Welfare State: An Examination of Basic Income in a Market Economy*, Aberdeen University Press (Hume Paper n. 17), Aberdeen 1990; Ph. Van Parijs et al., *Pour ou contre le revenu minimum*,

Il dibattito teorico sul *basic income* è venuto così arricchendosi e articolandosi, facendo emergere i suoi caratteri (ma anche le sue ambiguità e contraddizioni) e gli argomenti addotti in suo sostegno¹⁵, sia su un piano normativo sia su quello della fattibilità politica¹⁶. Assai di frequente, ed è l'aspetto a cui in questa sede attribuiamo centralità, la proposta di introdurre una forma di reddito minimo garantito è intesa in senso radicale, *in alternativa* ai diritti sociali.

Per quanto sia un esercizio difficile, è possibile individuare precise differenze tra RMG e altre proposte: *i)* in primo luogo, con il «salario

l'allocation universelle, le revenu d'existence, «Futuribles», 154, 1994; A.B. Atkinson, *Public Economics in Action*, cit.; in Italia cfr., fra gli altri, P. Negro (a cura di), *Reddito e diritto di cittadinanza: Nuove prospettive di Welfare*, «Inchiesta», 83-84, 1989; *Il reddito di cittadinanza*, «Democrazia e diritto», 30, 1, 1990; M.L. Mirabile (a cura di), *Reddito Minimo Garantito*, Ediesse, Roma 1991; G. Nevola, *Il reddito minimo garantito: due filosofie sociali del Welfare State*, «Stato e mercato», 11, 31, 1991, pp. 159-184; C. Del Bò, *Un reddito per tutti. Un'introduzione al basic income*, Ibis, Como 2004; Basic income network Italia, *Un reddito per tutti. Un'utopia concreta per l'era globale*, Manifestolibri, Roma 2009; la sezione *Dibattito. Il diritto al reddito garantito: verso un nuovo Welfare?*, a cura di S. Mattone, apparsa su «Questione giustizia», 4, 2010, pp. 67-90 (forum con interventi di G. Bronzini, A. Fumagalli, L. Gallino, M. Roccella); G. Bronzini, *Il reddito di cittadinanza. Una proposta per l'Italia e per l'Europa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2011.

¹⁵ J. Cunliffe, G. Erreygers, 'Basic income? Basic capital!' – *Origins and Issues of a Debate*, «Journal of Political Philosophy», 1, 2003, pp. 89-110.

¹⁶ Cfr., fra gli altri, D. Purdy, *La fattibilità politica di una società a reddito di base*, «Democrazia e diritto», 30, 1m 1990, pp. 171-190. Casi concreti di applicazione del *basic income* sono quelli dell'Alaska e del Brasile. A seguito della scoperta, avvenuta nel 1968, di importanti giacimenti petroliferi nel proprio sottosuolo, il quarantanovesimo Stato degli USA si è impegnato dal 1976 a collocare almeno il 25% dell'ammontare delle contropartite delle concessioni di diritti d'estrazione in un fondo permanente (appunto il *Permanent Fund*), il cui contenuto sarebbe stato in parte investito, e in parte impiegato secondo modalità annualmente individuate dal Governatore e dal Parlamento. Nel 1980, con l'approvazione del *Permanent Fund Division Program*, fu introdotta una importante novità: una parte del reddito prodotto annualmente dal *Permanent Fund* fu destinata alla distribuzione annuale sotto forma di dividendo a chiunque risultasse residente da almeno un anno nello Stato. Ciò significa che dal 1982, anno di entrata in vigore del programma, al 2003, ogni abitante dell'Alaska ha ricevuto oltre 23.000 dollari, cifra che appare piuttosto rilevante rispetto al reddito medio del luogo, ed in particolare a quello delle zone rurali (C. Del Bò, *Un reddito per tutti*, cit., pp. 38-40). Per quel che riguarda il Brasile, con la legge 10.835 del gennaio 2004, è stata introdotta a livello nazionale una forma di *basic income* (*Renda básica de cidadania*). Non si tratta, in realtà, di un vero e proprio reddito di base, poiché manca il requisito della universalità, cui la legge tende, sottoponendo la realizzazione totale dell'istituto alla compatibilità con le esigenze di bilancio; il trasferimento (individuale ed erogato mensilmente) è appannaggio dei meno abbienti, purché siano cittadini brasiliani o stranieri residenti da almeno cinque anni. Va rimarcato che, nell'intenzione dei promotori della misura, l'entità del trasferimento dovrà essere tale da coprire le spese essenziali (cibo, casa, istruzione, salute). Ringrazio Davide Guerzoni per gli approfondimenti su questo punto.

di cittadinanza» nelle sue diverse forme («minimo», «garantito», «temporaneo»). Il primo è, infatti, indipendente da qualsiasi prestazione lavorativa e relativa contribuzione sociale e fiscale e quindi non è assimilabile al concetto di lavoro¹⁷; il secondo, invece, dipende in modo subordinato dall'esistenza in qualche modo di una prestazione lavorativa nel corso della durata della vita¹⁸; *ii*) in secondo luogo, con il «reddito minimo d'inserimento» (RMI): sul finire degli anni Novanta varato, in via sperimentale sulla scia del modello francese, in 39 Comuni italiani (decreto legislativo 237 del 18 giugno 1998)¹⁹; *iii*) in terzo luogo, – ma qui la distinzione non è sempre evidente – con la proposta di un «reddito minimo di sussistenza» o «imposta negativa sul reddito» che fin dagli anni Sessanta e Settanta del Novecento teorici liberisti come Milton Friedman e, in Italia, Antonio Martino hanno posto all'attenzione del dibattito muovendo da una critica ai modelli di *Welfare* sviluppatisi a partire dal secondo dopoguerra in Europa²⁰.

Secondo la definizione adottata dalla Basic Income European Network (BIEN), nata nel 1986²¹, il RMG è un reddito corrisposto a tutti su base individuale e in modo *incondizionato*, cioè a prescindere da verifiche del

¹⁷ Per una tassonomia cfr. A. Fumagalli, *Teoria economica, postfordismo e reddito di cittadinanza*, in A. Caillé et al., *La democrazia del reddito universale*, cit., pp. 47-86.

¹⁸ Lo stesso vale per la proposta di un «minimo vitale»: F. Pizzolato, *Il minimo vitale. Profili costituzionali e processi attuativi*, Giuffrè, Milano 2004, in cui si rinviengono alcune pagine interessanti sulla compatibilità di questo istituto con il «dovere al lavoro».

¹⁹ Altra sperimentazione significativa è quella generata dalla legge della Regione Campania n. 2 del 19 febbraio 2004 (*Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza*), «che riconosce espressamente il reddito di cittadinanza come una prestazione concernente un diritto sociale fondamentale da inquadrarsi nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sull'intero territorio nazionale»: S. Lieto, D. Mone, *Il reddito di cittadinanza. Per un contributo sull'effettività dei diritti sociali*, prefazione di A. Lucarelli, Esi, Napoli 2010, p. 13. Cfr. anche M. Musella, M.G. Falcitore (a cura di), *Dignità sociale tra povertà e diritti: la Legge regionale 2/2004 e la sperimentazione del reddito di cittadinanza in Campania*, Carocci, Roma 2005. Per una panoramica delle esperienze regionali e comunali si veda Centro Studi Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, *Il reddito di cittadinanza e le altre forme di sostegno alle fasce deboli della popolazione*, a cura di A. Servello, Centro stampa della Regione Emilia-Romagna, n. 23, 2010, in particolare pp. 77-91.

²⁰ Si vedano, per esempio, M. Friedman, *Efficienza economica e libertà*, Vallecchi, Firenze 1967 (ed. orig. 1962); A. Martino (a cura di), *Un reddito garantito per tutti?*, Edizioni Biblioteca della libertà, Torino 1977 (ma cfr. anche Id., *Redistribuzione della moneta o Stato assistenziale*, «Mondoperaio», 6, 1989). Per un quadro di queste critiche si veda G. Nevola, *Il reddito minimo garantito: due filosofie sociali del Welfare State*, cit.

²¹ <www.basicincome.org/>, ove si ritrovano, in costante aggiornamento, studi, contributi, interventi che provengono da ogni parte del pianeta.

livello di ricchezza e di occupazione. Secondo Philippe Van Parijs, esso ha peculiari caratteristiche in quanto viene corrisposto: *i)* agli individui e non alle famiglie; *ii)* a prescindere da qualunque reddito proveniente da altre fonti (lo potrebbero dunque ricevere anche le persone più ricche in assoluto); *iii)* a prescindere da ogni prestazione lavorativa passata o presente, o dalla volontà (dell'assegnatario) di accettare un lavoro qualora questo gli venga offerto²². In altri termini, il RMG è una *dotazione di risorse erogata dallo Stato* in forma continuativa a ciascun membro a pieno titolo della società, *senza condizioni*²³.

Secondo i suoi sostenitori, il RMG rappresenta una proposta di intervento economico generalizzato ed egualitario (ovvero non discriminante) che concorrerebbe a definire, al pari della cittadinanza giuridica, la piena cittadinanza economica e sociale. Il RMG costituisce, insomma, uno schema normativo in cui l'assicurazione di un reddito a tutti i cittadini garantirebbe, da un lato, uno standard di vita accettabile e, dall'altro, la possibilità di ordinare le proprie preferenze nei consumi e negli stili di vita²⁴.

La proposta del RMG si scontra con il principio regolativo forse più radicato nella società occidentale (per lo meno fino alla 'grande crisi' che si protrae dal 2007), ovvero la *centralità sociale del lavoro*²⁵, configurando – nell'ottica dei suoi sostenitori – l'esempio paradigmatico di un principio distributivo fondato sulla nozione della cittadinanza²⁶.

Altro aspetto chiave da precisare è il fatto che la proposta di RMG viene assai spesso rappresentata – di qui il suo interesse – come risposta sistemica, modello sostitutivo e non meramente integrativo dell'attuale sistema di servizi sociali e, dunque, come alternativa alla logica dei diritti sociali²⁷.

²² Ph. Van Parijs, *Competing Justifications of Basic Income*, in Id. (ed.), *Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform*, cit., pp. 3-43.

²³ Ph. Van Parijs, *Real Freedom for All*, cit., p. 35.

²⁴ Cfr. A. Fumagalli, *Dodici Tesi sul reddito di cittadinanza*, in A. Fumagalli, M. Lazzarato, *Tute bianche. Disoccupazione di massa e reddito di cittadinanza*, DeriveApprodi, Roma 1999, pp. 13-44, pp. 15-16.

²⁵ Cfr. L. Baccelli, *Lavoro, cittadinanza, Welfare State*, cit., pp. 77-91.

²⁶ Per un quadro d'insieme – che rinvia ai contributi dei principali protagonisti del dibattito in materia (da Bruce Ackerman e Anne Alstott a Philippe Van Parijs fino a Carole Pateman, solo per citarne alcuni) – si veda E.O. Wrights (ed.), *Redesigning Distribution. Basic Income and Stakeholder Grants as Cornerstones for an Egalitarian Capitalism*, Verso, London 2006, in cui numerosi sono i rimandi a Paine (pp. 5, 6, 104, 120, 122, 199, 200).

²⁷ D. Purdy, *La fattibilità politica di una società a reddito di base*, cit., p. 176; cfr., a titolo esemplificativo, Ph. Van Parijs (ed.), *Arguing for basic income*, London Verso, 1992; L. Ferrajoli, *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in D. Zolo (a cura di), *Cittadinanza*, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 263-292, pp. 281-283; Id., *Il futuro dello Stato sociale e il reddito minimo garantito*, in A. Gorz et al., *Ai confini dello Stato sociale*, cit., pp. 63-71; per un'ampia rassegna si veda L. Baccelli, *Lavoro*,

3. Argomenti a sostegno del basic income

A sostegno del *basic income* si possono individuare sia argomenti generali sia argomenti specifici.

Su un piano generale, si sostiene che il sistema di RMG abbia la capacità di promuovere una maggiore libertà individuale e un più autentico rispetto della dignità personale e dunque una maggiore eguaglianza²⁸.

Il contributo alla *libertà* (*argomento della libertà o libertario*) deriva dal suo carattere incondizionato e dalla possibilità che esso offrirebbe di impostare i propri piani di vita con maggiore tranquillità e flessibilità e quindi di realizzare una *real freedom for all*²⁹: negare a coloro che preferiscono non lavorare il sostegno di cui hanno bisogno li 'costringerebbe' a seguire un diverso stile di vita, rispetto a quello che altrimenti avrebbero scelto³⁰. Per giustificare tale approccio è stato introdotto il «paradosso del surfista»: anche i cittadini che trascorrono tutto il loro tempo a fare surf sulle spiagge di Malibù hanno titolo a forniture di *Welfare* in forme di RMG³¹.

Il contributo alla *dignità* (*argomento della dignità*) deriva dal fatto che il RMG non subordina il godimento di un sostegno pubblico all'accertamento da parte di organi burocratici di una situazione di indigenza e non comporta il riconoscimento implicito di difetti o manchevolezze personali o di precedenti fallimenti³².

cittadinanza, Welfare State, cit., § 1.4. Un passaggio, «attraverso gradualismi e contemperamenti», dal sistema classico di *Welfare* al reddito di cittadinanza, «senza alcun accertamento dello stato di bisogno», è ipotizzato da Luigi Ferrajoli anche nella sua opera più recente: Principia iuris, cit., vol. II pp. 404-409. Qui lo studioso rileva come, nel modello tradizionale di Stato sociale, «la mediazione burocratica richiesta dall'accertamento dei redditi o dei diversi tipi di bisogno» sia «una fonte inevitabile di costi, di inefficienze, di possibili iniquità, privilegi e discriminazioni e, insieme, di limitazioni di libertà derivanti dalle schedature e dai controlli sui bisognosi».

²⁸ Per un'analisi, entro una prospettiva di filosofia politica normativa, svolta mediante «argomenti» si vedano gli studi di Corrado Del Bò: *Giustificazioni morali al reddito di cittadinanza*, «Millepiani», 16, 2000, pp. 137-150, e *Un reddito per tutti. Un'introduzione al basic income*, cit. Per una disamina delle tesi di Del Bò sia consentito rinviare a Th. Casadei, *Il basic income: un disegno affascinante (e controverso) per nuove politiche sociali*, «Teoria politica», 2, 2007, pp. 174-176.

²⁹ Cfr. Ph. Van Parijs, *Competing Justifications of Basic Income*, cit., pp. 6 sgg.; ma pure, in chiave psicologica, E. Fromm, *Le implicazioni psicologiche del reddito minimo garantito* (ed. orig. 1966), in Id., *La disobbedienza e altri saggi*, Mondadori, Milano 1982 (ed. orig. 1981), pp. 115-127.

³⁰ A. Gutmann, D. Thompson, *Gli obblighi del Welfare*, «Filosofia e Questioni Pubbliche», 5, 2, 2000, pp. 23-48, p. 28.

³¹ Ph. Van Parijs, *Why Surfers Should Be Fed: The Liberal Case for an Unconditional Basic Income*, «Philosophy and Public Affairs», 20, 2, 1991, pp. 101-131.

³² G. Standing, *Un reddito di cittadinanza per gli europei*, cit.; E. Somaini *Uguaglianza. Teorie, politiche, problemi*, Donzelli, Roma 2002, pp. 457-458.

Il contributo all'*eguaglianza* (*argomento egalaritario*) deriva dal fatto che il RMG può esser inteso come una compensazione per differenze nei bisogni e negli oneri lavorativi diversi³³.

Sempre restando su un piano di giustificazione generale, ma avvicinandoci alla messa a punto degli argomenti specifici a favore del RMG, si possono distinguere, in prima approssimazione, due filoni argomentativi.

Il primo è di natura *etica* e parte dal concetto di *libertà reale per tutti*. Il RMG sarebbe lo strumento che massimizza le opportunità di effettuare scelte diverse circa i propri percorsi di vita: e soprattutto li massimizzerebbe per i meno avvantaggiati (ma cfr. § 6). Partendo dal presupposto che nelle società odierne le opportunità di accesso al lavoro remunerato, da un lato, e le opportunità di sospensione volontaria dal lavoro, dall'altro, sono distribuite in maniera non equa, l'erogazione di un reddito universale contribuirebbe a perequare queste opportunità, soprattutto nei confronti di coloro che, per cattiva sorte o a causa di ostacoli sociali e istituzionali, hanno ben poche possibilità di scelta.

Il secondo filone argomentativo è di natura *funzionale*: «l'allocazione universale sarebbe lo strumento che neutralizza interamente, sradica proattivamente le trappole della povertà, della dipendenza e della disoccupazione»³⁴. Combattendo le «trappole della povertà» il RMG sostiene le ragioni della dignità di ogni individuo anche sul piano sostanziale. I principi della libertà, della dignità, dell'eguaglianza strutturano quindi un'organica teoria della giustizia distributiva³⁵.

Venendo ora agli argomenti specifici, se ne possono indicare un buon numero, in questa sede tratteggiati nei loro contorni essenziali³⁶.

a) *Argomento dell'autonomia (di genere e generazionale)*. Fornendo a tutti un reddito individuale, secondo una concezione estesa della cittadinanza, il RMG migliorerebbe e rafforzerebbe la posizione dei soggetti

³³ J. Baker, *An Egalitarian Case for Basic Income*, in Ph. Van Parijs (ed.), *Arguing for Basic Income*, cit., pp. 101-127; R. Norman, *Equality, Needs, and Basic Income*, ivi, pp. 141-152; E. Somaini, *Uguaglianza*, cit., pp. 456-457; una critica convincente si trova in B. Barry, *Equality Yes, Basic Income No*, in Ph. Van Parijs (ed.), *Arguing for Basic Income*, cit., pp. 128-140; Id., *The Attractions of Basic Income*, in J. Franklin (ed.), *Equality*, Institute for Public Policy Research, London 1997; e in P. Rosanvallon, *La nuova questione sociale*, Edizioni del Lavoro, Roma 1997 (ed. orig. 1995), p. 188.

³⁴ M. Ferrera, *Le trappole del Welfare*, il Mulino, Bologna 1998, pp. 130-131

³⁵ Cfr. E. Somaini, *Uguaglianza*, cit., il quale affianca seguendo questa linea interpretativa la teoria di Van Parijs a quelle di Rawls, Sen, Dworkin e Walzer: pp. 161-195, in part. p. 181.

³⁶ Ci si appoggia qui all'ottima tipologizzazione elaborata da Eugenio Somaini nell'opera succitata, pp. 458-460; cfr. anche Ph. Van Parijs, *Competing Justifications of Basic Income*, cit.

che rappresentano il lato debole nei rapporti familiari, sia tra coniugi (criterio del genere³⁷), sia tra genitori e figli (criterio generazionale).

b) *Argomento del minor rischio di discriminazioni arbitrarie*. Il carattere universalistico del RMG elimina alla radice la questione dell'individuazione e selezione delle 'categorie bisognose', dei soggetti vulnerabili, cui, in una logica d'assistenza, dovrebbero essere prioritariamente riservati gli interventi³⁸. Le politiche selettive farebbero inevitabilmente riferimento a una serie di circostanze non rilevabili oggettivamente (ma solo sulla base di indizi indiretti, inevitabilmente imprecisi e soggetti a continua evoluzione), comportando (oltre a quei rilevanti costi amministrativi che hanno portato alla burocratizzazione dei sistemi di *Welfare State*) una significativa probabilità di errori pratici e di principio. Questo, poi, oltre a incoraggiare comportamenti opportunistici o a creare artificialmente le condizioni richieste per beneficiare delle misure selettive di sostegno. La strategia del RMG sarebbe meno esposta di altri sistemi a errori di valutazione sociologica o alle conseguenze di mutamenti nelle condizioni sociali generali³⁹.

c) *Argomento della leggerezza istituzionale (o della semplificazione amministrativa)*. Per quel che riguarda il quadro istituzionale, il RMG dovrebbe sostituire tutti o buona parte degli istituti che svolgono funzioni assistenziali o previdenziali (e questo per garantire anche il suo stesso finanziamento). Il poter fare a meno dell'accertamento di qualsiasi caratteristica dei beneficiari, che non siano semplicemente quelle anagrafiche rilevabili dalla cittadinanza e dall'aver raggiunto l'età minima richiesta, ridurrebbe in maniera rilevante le procedure burocratiche (secondo l'idea dello Stato «leggero», o «minimo»)⁴⁰, e anche l'ingerenza

³⁷ Significative a questo riguardo appaiono le argomentazioni di una teorica della politica femminista come Carole Pateman, che a sua volta trae spunto dalle intuizioni di Mary Wollstonecraft: *Freedom and Democratization: Why Basic Income is to be Preferred to Basic Capital*, in K. Dowding, J. De Wispelaere, S. White (eds.), *The Ethics of Stakeholding*, Palgrave, London 2003, pp. 130-148; *Democratizing Citizenship: Some Advantages of a Basic Income*, «Politics and Society», 1, 2004, pp. 89-105 (pubblicato anche in E.O. Wright [ed.], *Redesigning Distribution. Basic Income and Stakeholder Grants as Cornerstones for an Egalitarian Capitalism*, Verso, London 2006, pp. 101-119). Della stessa Pateman si veda, inoltre, *Basic Income Worldwide. Horizons of Reform*, Palgrave MacMillan, Houndmills/Basingstoke 2012 (co-ed. with M.C. Murray). L'apprezzamento del *basic income* da parte di Pateman scaturisce da una critica al modello patriarcale di *Welfare State* sviluppatosi nel corso del Novecento: *The Patriarchal Welfare State*, in A. Gutmann (ed.), *Democracy and the Welfare State*, cit., pp. 231-260.

³⁸ Si è visto, nel corso del primo capitolo, come questa fosse la mossa iniziale dell'argomentazione di Paine.

³⁹ R. Goodin, *Basic Income*, in Id., *Utilitarianism as Public Philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge (Mass.) 1995, pp. 228-243, p. 230.

⁴⁰ Sulla semplicità – e al tempo stesso la forza – della proposta del *basic income* insiste Van Parijs in più occasioni: si veda, per l'efficacia dell'argomentazione,

nelle questioni personali, nonché lo *stigma* comunemente associato – secondo i critici del *Welfare State* – al riconoscimento dello stato di bisogno e alle politiche assistenziali.

d) *Argomento della facile costituzionalizzazione*. Il principio del RMG, per via della sua semplicità e universalità, potrebbe essere facilmente tradotto in una norma costituzionale (che dovrebbe stabilire anche i criteri per la sua determinazione quantitativa), sottraendo così la definizione e l'applicazione alle incertezze e ai conflitti che accompagnano i normali processi decisionali democratici. Il RMG avrebbe in tal senso la capacità di ridurre (o addirittura annullare) i conflitti relativi alla distribuzione delle risorse scarse e all'accesso ai servizi⁴¹.

e) *Argomento del miglior funzionamento delle condizioni del mercato del lavoro*. Su un piano prettamente economico, la possibilità di disporre di un RMG eserciterebbe sull'offerta di lavoro una serie di effetti che si ritengono favorevoli, ma che si prestano anche a valutazioni controverse. In primo luogo, essa legittima e rende decorosa la condizione del *disoccupato volontario*, consentendo a una serie di soggetti di ritirarsi temporaneamente o durevolmente dal mercato del lavoro, per le più diverse ragioni. La scelta di ritirarsi dal mondo del lavoro può risultare allettante soprattutto per i soggetti cui si presentano occasioni occupazionali male retribuite, poco gratificanti e/o faticose (il 'lavoro duro') e che sono in genere condannati al ruolo di lavoratori precari e di disoccupati recidivi. Il RMG sancisce, pertanto, la legittimazione e la possibilità di realizzazione di una peculiare *libertà dal lavoro*.

f) *Argomento comunitario della società buona (o 'criminologico')*. Il RMG può essere sostenuto anche da una *logica comunitaria*, ovvero come strumento essenziale per la realizzazione del «bene comune» di una società⁴². Se una società è giusta, dipende soprattutto dalla densità e qualità della rete di relazioni umane su cui si fonda. Una società che esclude una parte considerevole dei propri membri dalla piena partecipazione alla sua vita pubblica non può essere una società buona, sia a causa della vita di miseria ed emarginazione che impone agli esclusi, e sia a causa del clima di tensione e di insicurezza che tende a permeare tutti gli ambiti, in conseguenza del comportamento 'antisociale' alimentato dall'esclusione.

The Alternative Proposals: Basic Income: A Simple and Powerful Idea for the 21st Century, in Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, *Verso nuove forme di Welfare*, Atti del Convegno internazionale di Stresa (26-27 aprile 2002), Giuffrè, Milano 2002, pp. 59-89.

⁴¹ Cfr. L. Baccelli, *Lavoro, cittadinanza, Welfare State*, cit., § 1.4.3.

⁴² Hanno sviluppato le loro argomentazioni in questa direzione B. Jordan, *Basic Income and Common Good*, in Ph. Van Parijs (ed.), *Arguing for Basic Income*, cit., pp. 155-177; A. Gorz, *On the Difference between Society and Community, and Why Basic Income Cannot by Itself Confer Full Membership of Either*, in Ph. Van Parijs (ed.), *Arguing for Basic Income*, cit., pp. 178-84; M. Freeden, *Liberal Communitarianism and Basic Income*, in Ph. Van Parijs (ed.), *Arguing for Basic Income*, cit., pp. 185-91.

Il RMG, come partecipazione ai medesimi beni comunitari, può essere pertanto inteso come efficace antidoto verso le patologie generate dall'esclusione: argomentazione, questa, che i teorici del *basic income* vedono già anticipata in *Agrarian Justice* di Thomas Paine⁴³.

g) *Argomenti efficientisti e argomento ecologico*. Insieme agli argomenti (libertari ed egualitari) fondati sulla giustizia, a quelli (comunitari) fondati sulla proprietà comune dei beni e a quelli 'funzionali', sono stati elaborati a sostegno del RMG altri argomenti: menziono qui quelli fondati *sull'efficienza*, di natura molto eterogenea⁴⁴, e quello *ecologico*, basato sulla centralità della scelta del tempo libero all'interno della struttura sociale⁴⁵.

h) *Argomenti di derivazione marxiana*. Non sono mancati, nell'alveo delle diverse argomentazioni addotte a sostegno del reddito minimo garantito, strategie teoriche che fondano l'esigenza della sua introduzione sulla sua supposta capacità di intervenire nelle dinamiche del conflitto sociale, riequilibrando in qualche modo i rapporti di forza tra capitale e lavoro, oggi certamente sbilanciati a tutto favore del primo. Rompendo con la logica lavorista, secondo cui il lavoro è fattore essenziale di inclusione sociale, questo tipo di argomentazioni⁴⁶ individuano nel reddito di base uno «strumento di contropotere» da parte della forza-lavoro sui diversi versanti economico, sociale e culturale⁴⁷. A questa strategia si ricollega anche quella 'sovversiva' teorizzata da Antonio Negri e Michael Hardt che presenta la rivendicazione del diritto a «un salario sociale e un reddito garantito per tutti» come uno dei punti-chiave nel programma di una «moltitudine» globale, tanto evocata quanto assai lontana dal palesarsi

⁴³ A esplicitare questa stretta connessione è Ph. Van Parijs: *Reddito di base. Ragioni a confronto*, cit., pp. 177-200, p. 199, p. 212 (nota 42).

⁴⁴ Cfr. A. Gorz, *L'allocation universelle: version de droite et version de gauche*, «La Revue Nouvelle», 81, 1985, pp. 419-428; R.E. Goodin, *Towards a Minimally Presumptuous Social Welfare Policy*, e Ph. Van Parijs, *The Second Marriage of Justice and Efficiency*, in Ph. Van Parijs, *Arguing for Basic Income*, cit., rispettivamente alle pp. 195-214 e 215-240 (per un'illustrazione schematica dell'argomentazione: Ph. Van Parijs, *Competing Justifications of Basic Income*, cit., pp. 24-26).

⁴⁵ Ph. Van Parijs, *Impasses et promesses de l'écologie politique*, «Esprit», 171, 1991, pp. 54-70 (cfr. Id., *Competing Justifications of Basic Income*, cit., pp. 26-28). Per il nesso tra RMG e «tempo scelto» si veda A. Caillé, *Tempo scelto e reddito di cittadinanza. Oltre il lavoro salariato universale*, in Id. et al., *La democrazia del reddito universale*, cit., pp. 107-125.

⁴⁶ Ne costituiscono un efficace esempio le prospettive di A. Gorz, C. Offe e A. Fumagalli, dei quali si possono vedere, rispettivamente: *L'allocation universelle: version de droite et version de gauche*, cit.; *Un disegno non produttivista per le politiche sociali*, in A. Caillé et al., *La democrazia del reddito universale*, cit., pp. 87-106 e *Dodici Tesi sul reddito di cittadinanza*, cit. Contro una lettura 'marxiana' del reddito di base ha invece argomentato L. Baccelli, *Lavoro, cittadinanza, Welfare State*, cit., pp. 83-84.

⁴⁷ Per un'illustrazione di queste strategie si veda C. Del Bò, *Un reddito per tutti*, cit., pp. 115-123.

politicamente⁴⁸. L'assunto di fondo, di recente rielaborato nel contesto di una teorizzazione su ciò che può reputarsi «comune»⁴⁹, è il seguente: dal momento che la moltitudine fa parte di una sorta di *general intellect* e contribuisce – con il suo lavoro materiale e/o cognitivo – alla produzione di plusvalore, allora ha diritto ad un reddito.

Riassumendo, secondo la logica del RMG, un soggetto non deve fare nulla per godere della cittadinanza, e dovrà – sul piano politico-sociale – tutt'al più evitare azioni, come per esempio il commettere reati che ne comportino la perdita o la limitazione.

Un principio distributivo fondato su un criterio di cittadinanza siffatto è orientato necessariamente da tre specifiche logiche: *i)* dalla logica dell'*incondizionato*, in quanto non subordina diritti e doveri ad azioni o circostanze particolari dei singoli individui (l'assenza di qualsiasi forma di condizionalità rappresenta una significativa novità rispetto alle forme tradizionali di *Welfare State*⁵⁰); *ii)* da una logica *universale*, in quanto si applica a tutti, a prescindere dalle specificità e dai bisogni individuali; *iii)* da una logica *egualitaria* essenziale, in quanto attribuisce a tutti gli stessi diritti (e/o gli stessi doveri)⁵¹.

Il RMG ha pertanto tra le sue caratteristiche quella di essere slegato da una concettualizzazione e catalogazione relativa ai *bisogni*, fondamentali e specifici: ciò che invece, come si è visto, sta alla base della teorizzazione dei diritti sociali, fin dalle primissime argomentazioni di Paine. Quest'ultimo si trova così ad essere 'conteso' tra chi lo considera, come abbiamo già segnalato, «uno dei più decisi precursori del *basic income*» e chi invece lo ritiene un assertore *ante litteram* di quelli che vengono definiti, da Marshall in poi, 'diritti di terza generazione'⁵².

⁴⁸ M. Hardt, A. Negri, *Impero: il nuovo ordine della globalizzazione*, ed. it. a cura di A. Pandolfi e D. Didero, Rizzoli, Milano 2002, pp. 372-373. Cfr. anche M. Hardt, A. Negri, *Moltitudine. Guerra e democrazia nel nuovo ordine imperiale*, ed. it. a cura di A. Pandolfi, Rizzoli, Milano 2004.

⁴⁹ M. Hardt, A. Negri, *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, cit.

⁵⁰ B. Barry, *The Attractions of Basic Income*, in J. Franklin (ed.), *Equality*, cit., p. 159.

⁵¹ E. Somaini, *Uguaglianza*, cit., p. 454.

⁵² Come ha puntualmente rilevato Stefano Rodotà, quello compiuto da Marshall nel suo famoso saggio *Cittadinanza e classi sociali* (1950) è il tentativo «di razionalizzare e legittimare l'opera politica dello Stato sociale dando ai diritti sociali il medesimo statuto teorico che aveva accompagnato i diritti civili e politici; quindi una operazione di legittimazione nei confronti della società, una operazione di legittimazione della scienza e della teoria giuridica». A ben guardare però, prosegue il giurista, «questa legittimazione, storicamente importantissima, alla lunga ha determinato, anche per la terminologia adoperata [...], una sorta di distanza e separazione dei diritti sociali dalle altre tradizionali categorie dei diritti civili e politici, ritenendosi queste ultime due ultime categorie quelle costitutive della cittadinanza alla quali poi, a seconda delle evenienze politiche e/o della disponibilità di risorse, si potevano o no aggiungere i diritti sociali» (S. Rodotà, *Le prospettive*

4. Argomenti contra

La messa a punto di alcuni argomenti di critica all'introduzione di un RMG, quale ora si svilupperà, sarà funzionale all'elaborazione di una proposta alternativa di rinnovamento e revisione del *Welfare State* imperniata su quello che si definirà «argomento della cooperazione conflittuale» e su un riposizionamento del senso e della portata dei diritti sociali (§ 5).

a) *Largomento della produttività economica.* Una delle questioni cruciali che attengono alla proposta e alla giustificazione etica del RMG si raccoglie intorno al già richiamato «paradosso del surfista» (cfr. *supra*). I cittadini che, pur potendo, si rifiutano di lavorare, di fatto rifiutano di partecipare a uno schema di cooperazione sociale, necessaria a sostenere qualunque politica adeguata di reddito di sostegno. La capacità della società di garantire un RMG ai cittadini dipende dalla produttività economica e la produttività economica dipende, a sua volta, dalla volontà dei cittadini di lavorare.

Ne deriva che il governo *non* può essere neutrale fra gli stili di vita che contribuiscono alla produttività economica e quelli che non vi contribuiscono. Questa preferenza per la vita produttiva non significa che i cittadini siano obbligati a scegliere la vita che produce il maggior valore economico per una società. Ma se scelgono di spendere la loro vita facendo surf a Malibù, appunto, non possono aspettarsi che i loro concittadini li mantengano, né possono aspettarsi di ricevere il rispetto che i cittadini si devono l'un l'altro in quanto socialmente e politicamente eguali⁵³.

Respingere le pretese dei surfisti di Malibù significa violare «il divieto liberale sulla discriminazione fra concezioni della vita buona» portando l'onere della prova su chi intenda sostenere le ragioni normative di istituzioni di *Welfare* e dunque introdurre, accanto alle *ragioni dei diritti*, anche le *ragioni dei doveri*, argomentando a sostegno di un «principio di reciprocità di base»⁵⁴.

dei diritti sociali, cit., pp. 81-82). Sotto questo profilo, mi pare interessante rilevare, alla luce di considerazioni svolte già nel primo capitolo, come per Paine i diritti sociali, al pari di quelli civili e politici, costituiscano una componente essenziale della cittadinanza.

⁵³ Questo il senso dell'argomentazione svolta in A. Gutmann, D. Thompson, *Gli obblighi del Welfare*, cit., p. 30.

⁵⁴ S. White, *Liberal Equality, Exploitation, and the Case for Unconditional Basic Income*, «Political Studies», 45, 1997, pp. 312-326; analogamente P. Rosanvallon, *La nuova questione sociale*, cit., p. 91. Per una trattazione della «teoria dei doveri» rinvio a S. Mattarelli (a cura di), *Il senso della Repubblica. Doveri*, Franco Angeli, Milano 2007 e, più in particolare, al saggio ivi contenuto di S. Scagliarini: *Il dovere costituzionale al lavoro*, pp. 99-117 (dello stesso autore si veda anche *Dovere al lavoro e giurisprudenza costituzionale. Per una Corte (anche) dei doveri*, in F. Dal Canto, E. Rossi (a cura di), *Corte costituzionale e sistema istituzionale*, Giornate di studio in ricordo di Alessandra Concaro. Atti del Seminario svoltosi a Pisa il 4-5 giugno 2010,

In questo scenario, sarà necessario distinguere e discernere tra quelle concezioni della vita buona che includono lavoro produttivo e quelle che non lo includono. Espandere il lavoro produttivo aiuta i governi democratici a fornire migliori cure mediche, istruzione, e a soddisfare altri bisogni (secondo la logica dei diritti sociali), e così a rispondere meglio alle domande poste dal principio dworkiniano del trattamento «da eguali». Uno Stato, non «minimo» ma «democratico» in senso *sostantivo*, è costretto a scegliere e può dunque respingere ragionevolmente le pretese di quelli ai quali «piace» il surf, accettando le pretese di quelli ai quali «piace» il lavoro⁵⁵.

La logica individualistica sottesa al RMG conduce allo scioglimento «dell'obbligo minimale di contribuire alla società»⁵⁶ e quindi impedisce una seria messa a fuoco, accanto ai diritti (intesi come *proprietà*, secondo un'indicazione teorizzata emblematicamente da Nozick⁵⁷), di alcuni *scopi sociali* (ai quali si connette l'idea dei diritti come *fini* elaborata da Sen⁵⁸) cui tutti i cittadini dovrebbero contribuire, orientati da quel principio di reciprocità che rappresenta il fondamento delle istituzioni stesse di *Welfare* e che consente di porre la questione normativa della *qualità sociale* della vita⁵⁹. L'introduzione del RMG sembra poter avere effetti di svuotamento della sfera pubblica e quindi effetti negativi sui processi di solidarietà e integrazione sociale.

Un altro problema rilevante, connesso a quelli accennati, è di natura economico-finanziaria e inerisce i parametri quantitativi. Per quanto riguarda l'ammontare del RMG, Van Parijs sostiene che l'allocazione dovrebbe consistere nel massimo ammontare 'sostenibile', tale cioè da non compromettere in alcun modo quel sistema di incentivi che consente di massimizzare il reddito aggregato (economia di mercato capitalistica). La determinazione del trasferimento universale non parte da un qualche catalogo di bisogni primari da soddisfare, dunque si mantiene salda la

Giappichelli, Torino 2011, pp. 323-335). Per una trattazione in chiave filosofico-giuridica si veda G. Palombella, *Diritti*, in U. Pomarici (a cura di), *Filosofia del diritto*, cit. pp. 183-226.

⁵⁵ Questo l'esito del percorso argomentativo svolto in A. Gutmann, D. Thompson, *Gli obblighi del Welfare*, cit.

⁵⁶ R.H. Tawney, *The Acquisitive Society*, Bell, London 1933, p. 95.

⁵⁷ R. Nozick, *Anarchy, State and Utopia*, Basic Books, New York 1974 (tr. it. *Anarchia, Stato, utopia*, il Saggiatore, Milano 2000), p. XIII.

⁵⁸ A.K. Sen, *Rights and Agency*, «Philosophy and Public Affairs», 11, 1, 1982, pp. 3-39; Id., *Legal Rights and Moral Rights: Old Questions and New Problems*, «Ratio Juris», 9, 2, 1996, pp. 153-167. Per una disamina: P. Ligutti, *I diritti come fini. La riflessione di Amartya Sen tra consequenzialismo e teorie deontologiche*, «Filosofia politica», 3, 2004, pp. 461-480.

⁵⁹ O. De Leonardis, *In un diverso Welfare. Sogni e incubi*, Feltrinelli, Milano 2002², p. 15.

sequenza produzione-distribuzione⁶⁰. Di conseguenza: *i*) le iniquità del sistema produttivo non vengono in alcun modo messe a fuoco, così come non vengono messe a fuoco *ii*) le condizioni di forte disuguaglianza sociale, con il rischio «di far parti eguali tra diseguali» o addirittura di cadere «in una sorta di neobismarkiana carità di Stato per i più poveri», dietro cui si cela la tentazione di «salariare l'esclusione»⁶¹; *iii*) pare, infine, messo a tacere anche il portato conflittualistico e rivendicativo dei diritti, generato dall'interpretazione dei diversi, particolari, bisogni dei soggetti.

b) *Largomento etico (o dell'equità)*. Esiste una solida connessione fra l'argomento critico orientato dal principio della produzione e quello che si può definire «argomento etico». Molti sostenitori del RMG dichiarano di ispirarsi direttamente alla impostazione generale di John Rawls e, specificamente, alla scelta del *maximin* e considerano, dunque, le proprie tesi più come una integrazione o un emendamento che come un'alternativa ad essa. Particolare significato assumono quindi, da un punto di vista teorico, le ragioni che Rawls adduce in opposizione a un RMG incondizionato⁶², fondate sull'idea che la società è «un'impresa cooperativa per il reciproco vantaggio»⁶³. Quest'argomento, che in sostanza intende precludere la possibilità di fare il *free-rider*, può ridefinirsi anche in termini di equità⁶⁴.

c) *Largomento del duro lavoro*. Se fosse effettivamente disponibile un reddito indipendente dalla necessità di lavorare, ciò indurrebbe una diminuzione dell'offerta di lavoro, soprattutto per le mansioni più pesanti e dequalificanti, a scapito dei livelli di produzione e quindi della possibilità nel futuro di poter godere un'uguale disponibilità di beni e servizi. Chi farebbe, questo l'interrogativo critico che sorge, i lavori più umili e più duri

⁶⁰ M. Ferrera, *Le trappole del welfare*, cit., p. 132.

⁶¹ E. Gorrieri, *Il realismo e la fattibilità politica e sociale*, «Inchiesta», 83-84, 1989, pp. 54-56; Id., *Parti eguali tra diseguali*, il Mulino, Bologna 2002; cfr. D. Zolo, *La strategia della cittadinanza*, in Id. (a cura di), *Cittadinanza*, cit., pp. 3-46, pp. 31-32; P. Rosanvallon, *La nuova questione sociale*, cit., pp. 85 sgg.). Cfr. anche M. Revelli, *Poveri, noi*, Einaudi, Torino 2010.

⁶² «Quelli che fanno surf tutto il giorno sulle spiagge di Malibù devono trovare un modo per provvedere da soli ai propri bisogni, e non dovrebbero beneficiare di fondi pubblici»: J. Rawls, *The Priority of Right and Ideas of the Good*, «Philosophy and Public Affairs», 17, 4, 1988, pp. 251-276. Ma sul tentativo di giustificazione del RMG su basi rawlsiane, cfr. Ph. Van Parijs 1997. Ringrazio Davide Guerzoni per i suggerimenti su questo punto.

⁶³ J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 1982 (ed. orig. 1971), p. 117; Id., *Liberalismo politico*, Edizioni di Comunità, Milano 1994 (ed. orig. 1993), p. 334 (nota 9); per un approccio analogo di Welfare contrattualista cfr. S. White, *Welfare contrattualista: è giustificabile?*, «Filosofia e Questioni Pubbliche», 5, 2000, 2, pp. 49-61; contra I. Salvatore, Rawls, *la cooperazione e l'Aristotele che è in noi (surfisti esclusi)*, «Filosofia e Questioni Pubbliche», 5, 2, 2000, pp. 141-161.

⁶⁴ Come propone Elster: *Esiste (o dovrebbe esistere) un diritto al lavoro?*, cit., p. 10

ma altrettanto necessari per mantenere il livello di benessere esistente⁶⁵?

d) *Largomento welfaristico: i beni pubblici e comuni.* Come si è accennato in precedenza, il reddito di cittadinanza si accompagna alla «riduzione della presenza pubblica nella produzione di beni e servizi». In tal modo «si abbandona la logica secondo cui la produzione e i prezzi dei servizi pubblici sono influenzati da criteri redistributivi» e «scompare quindi una delle giustificazioni della presenza dello Stato». Gran parte dei servizi pubblici saranno così «prodotti da imprese private in regime di concorrenza o regolamentazione»⁶⁶ o, in gran parte, delegate al mercato sociale⁶⁷.

In tale prospettiva l'introduzione del RMG farebbe diventare le quote delle risorse e dei beni *pubblici* un bene personale, *privato* (entro la logica dei diritti come proprietà), una somma di denaro che ciascuno potrebbe spendere come meglio crede. Ciò minerebbe le basi *pubbliche e comuni* dei servizi e condurrebbe alla monetizzazione dei servizi sociali. Il *basic income* partecipa, infatti, a una «logica di decategorizzazione»⁶⁸: l'idea di un RMG incondizionato rivendica uno statuto universalistico grazie al ricorso a un parametro delle condizioni di vita costituito dal reddito. In tal modo si riduce notevolmente la complessità dei processi sociali e attraverso questa strategia vengono disattivate le pluralità delle sfere sociali, dei problemi e dei beni rispetto a cui si tratta di valutare ragioni

⁶⁵ Per quest'argomento e per possibili ipotesi di soluzione in una prospettiva di cooperazione sociale, cfr. M. Walzer, *Sfere di giustizia*, Feltrinelli, Milano 1987 (ed. orig. 1983), pp. 170-187. Il tema è affrontato, con un approccio diverso, anche in A. Fumagalli, *Dodici Tesi sul reddito di cittadinanza*, cit., pp. 17-22.

⁶⁶ F. Silva, *Reddito di cittadinanza: una proposta radicale di riforma dello Stato sociale*, Relazione al X Convegno Nazionale di Economia del lavoro, Bologna (5-7 ottobre 1995), p. 11.

⁶⁷ A questi processi ha dedicato attenzione Ota De Leonardis: *Il Welfare mix: privatismo e sfera pubblica*, «Stato e mercato», 46, 1996, pp. 52-75; *Declino della sfera pubblica e privatismo*, in O. De Leonardis, G. Turnaturi (a cura di), *Sfera pubblica e vita quotidiana*, «Rassegna italiana di Sociologia», 2, 1997, pp. 169-193; *In un diverso Welfare*, cit.; (con L. Bifulco), *Sulle tracce dell'azione pubblica*, in L. Bifulco (a cura di), *Le politiche sociali. Temi e prospettive emergenti*, Carocci, Roma 2005; e, da ultimo, *Sulla sfera pubblica, e sulla sua fragilità*, in C. Papa (a cura di), *Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica*, cit., pp. 37-45, ove si precisa in cosa consista il passaggio da un «regime di proprietà privata» a un «regime di proprietà pubblica», o meglio, «comune»: «preferisco qualificare questo passaggio in termini di beni comuni. Ad esempio la salute nello sviluppo del *Welfare State* e nella legislazione istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Quest'ultima qualifica la salute non semplicemente come una questione privata che ciascuno affronta con le risorse di cui dispone. La salute è pertinente all'intera collettività ed è un bene comune. Lo stesso si può dire dell'educazione scolastica: l'educazione delle giovani generazioni di una collettività acquisisce lo statuto di un bene per quella collettività» (p. 41). Per altre indicazioni bibliografiche si veda la nota 88 del secondo capitolo di questo volume.

⁶⁸ O. De Leonardis, *Povero abile povero. Il tema della povertà e le culture della giustizia*, «Filosofia e Questioni Pubbliche», 5, 2, 2000, pp. 89-116, pp. 94 sgg.

e misure degli interventi di *Welfare*. La decategorizzazione svuota e sterilizza la pluralità delle arene, dei temi, degli attori e dei conflitti, ciò che dà spessore alla discussione, all'argomentazione normativa e alle deliberazioni – al contempo cooperative e conflittuali –, su scopi e beni *collettivi, pubblici, comuni, sociali*⁶⁹.

Se, come si può presupporre dalla sua teorizzazione come 'risposta di sistema', il RMG è sostituibile perfettamente all'erogazione di servizi sociali pubblici, si favorisce un approccio individualista a scapito di istanze di solidarietà collettiva e di «cura vigile» per l'effettività dei diritti⁷⁰ e quindi, più o meno implicitamente, uno smantellamento del *Welfare State* (argomento della leggerezza istituzionale). Lo sbocco più o meno dichiarato è una privatizzazione e monetizzazione dei servizi sociali⁷¹, di fronte al quale alcuni sostenitori del RMG sono costretti ad ammettere la complementarità fra RMG e *Welfare State*, ridimensionando però notevolmente, in tal modo, la portata 'radicale' della loro proposta⁷².

a) *Argomento della differenziazione dei bisogni*. Un altro argomento critico nei confronti del RMG può generarsi dalla questione della 'disabilità' e fa perno su una nozione che non pare adeguatamente tematizzata dai sostenitori del *basic income*: quella della *pluralità e differenziazione dei bisogni*.

Si consideri un esempio suggerito da Martha Nussbaum: prendiamo due persone, una delle quali sia costretta su una sedia a rotelle e l'altra no. Se tutte e due devono poter disporre dello stesso grado di mobilità (secondo il principio normativo del 'trattamento da eguali'), si dovrà, in primo luogo, spendere molto più denaro per aiutare la persona costretta su di una sedia a rotelle. La logica tricotomica del RMG (universalità, incondizionatezza, eguaglianza, a prescindere dalla specificità dei bisogni) è 'cieca' di fronte a questa differenza sostanziale. In secondo luogo, le misure di natura

⁶⁹ Cfr. *ivi*, p. 95 e nota 8. Si veda anche della stessa autrice: *Declino della sfera pubblica e privatismo*, cit.

⁷⁰ Così L. Baccelli, *Lavoro, cittadinanza, Welfare State*, cit., § 1.6.2, il quale si appoggia alla elaborazione di Adam Ferguson. Quest'ultimo ha concepito i diritti come «l'espressione del *sentimento* di affermazione della propria dignità e di resistenza al dominio arbitrario», chiarendo che è necessaria una «cura vigile» per difenderli e renderli effettivi (A. Ferguson, *An Essay on the History of Civil Society* Cambridge University Press, Cambridge 1999 [ed. orig. 1767, tr. it., Laterza, Roma-Bari 1999]).

⁷¹ Su questi processi si veda L. Torchia, *Politiche redistributive, processi di privatizzazione e diritti sociali nella riforma del Welfare*, in Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, *Verso nuove forme di Welfare*, cit., pp. 207-229.

⁷² Portata radicale che è esemplificata individuando nel reddito minimo garantito non il completamento del sistema del *Welfare* ma il pilastro fondamentale attorno al quale erigere un nuovo sistema di *Welfare* (così, da ultimo, *Basic income network Italia, Un reddito per tutti*, cit., e G. Bronzini, *Il reddito di cittadinanza*, cit.). Sul punto, cfr. A. Fumagalli, *Dodici Tesi sul reddito di cittadinanza*, cit., pp. 32-34.

sociale volte a garantire la mobilità della persona sulla sedia a rotelle presuppongono livelli di spesa tali che neppure singole famiglie benestanti potrebbero permettersi di sostenere da sole: ad esempio, la costruzione di rampe per la sedia a rotelle in modo da assicurare l'accesso su autobus e treni⁷³. La logica del RMG appare in questo caso del tutto disarmata, sprovvista come è di una concezione *pubblica* dei beni e dei servizi. Le rampe rientrano in una dimensione di servizio che i singoli individui (e le loro famiglie, appunto) *non* possono permettersi *privatamente*.

Altro ambito problematico, che anche a detta di un suo sostenitore⁷⁴, una politica di RMG non riesce a fronteggiare è quello del costo dell'alloggio, la voce tipicamente più consistente in un bilancio familiare. Esso andrebbe così separato dai bisogni fondamentali cui far fronte con il RMG. È significativo, qualora si tratti di definire un RMG 'adeguato', che si sia costretti a un forte meccanismo di *esclusione*: «se lasciamo da parte i bambini, i vecchi, le donne incinte o in allattamento, gli invalidi, gli orfani, le vedove senza reddito, i portatori di handicap fisici e mentali che hanno *bisogni del tutto particolari*, potremo definire 'adeguato' un reddito di base minimo che provveda ai bisogni fondamentali di un uomo adulto non sposato, in buona salute e che abiti da solo»⁷⁵. In una tale ottica non viene neppure menzionata la questione, peraltro di portata ormai strutturale nelle nostre società, delle condizioni dei migranti e dei loro assai specifici bisogni, e in primo luogo proprio quello dell'alloggio⁷⁶.

⁷³ M.C. Nussbaum, *Giustizia e dignità umana*, il Mulino, Bologna 2002, p. 39. Della stessa Nussbaum si veda anche *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie*, il Mulino, Bologna 2007 (ed. orig. 2006). Sui temi della disabilità: E. Feder Kittay, *Ethic of Care, Dependence and Disability*, «Ratio Juris», 24, 2011, pp. 49-58.

⁷⁴ D. Purdy, *La fattibilità politica di una società a reddito di base*, cit.

⁷⁵ Ivi, p. 171 (corsivo mio).

⁷⁶ Cfr. A. Di Stasi (a cura di), *I diritti sociali degli stranieri. Normativa e giurisprudenza in Italia e in Europa*, Ediesse, Roma 2009. Per un quadro del contesto italiano si veda, G. Zincone, *Immigrazione: segnali di integrazione. Sanità, scuola e casa*, il Mulino, Bologna 2009. Cfr., inoltre, gli studi di T. Boeri, B. McCormick (a cura di), *Immigrazione e Stato sociale in Europa*, Università Bocconi, Milano 2002; A. Barrett, Y. McCarthy, *Immigrants and Welfare Programmes: Exploring the Interactions between Immigrant Characteristics, Immigrant Welfare Dependence and Welfare Policy*, «Oxford Review of Economic Policy», 3, 2008, pp. 542-559. Per altri profili della questione, si vedano N. Sartor, *Invecchiamento, immigrazione, economia*, il Mulino, Bologna 2010; F. Biondi Dal Monte, *I livelli essenziali delle prestazioni e il diritto all'abitazione degli stranieri*, in G. Campanelli et al. (a cura di), *Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale*, Atti del Convegno svoltosi a Lecce il 19-20 giugno 2009, Giappichelli, Torino 2010, pp. 213 sgg.; Id., *Welfare, immigrazione e non discriminazione. Quando i diritti costruiscono l'integrazione*, paper for the Espanet Conference 'Innovare il Welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa', Milano, 29 settembre - 1 ottobre 2011: <<http://www.espanet-italia.net/conferenza2011/edocs2/sess.16/16-biondi%20dal%20monte.pdf>> (8/2012)

Anche se si è in presenza di una effettiva distribuzione egualitaria del reddito (secondo lo schema del RMG) alcuni cittadini, per diversi e specifici motivi (anzianità, disabilità, provenienza da altri paesi ecc.), possono trovarsi di fatto in condizioni di svantaggio rispetto ad altri. Per questo, poiché il problema della differenziazione dei bisogni costituisce un dato pervasivo e onnipresente (non una rarità, come lascia presupporre anche Rawls) diviene necessario individuare un modo per valutare il livello di benessere che non si limiti ad agire esclusivamente e prevalentemente sulla leva del reddito, ma che consideri anche la possibilità di convertire il proprio reddito in certi livelli accettabili per certe *capacità* di base⁷⁷. Questa prospettiva richiede una adeguata tematizzazione del *pubblico* e una visione della redistribuzione non meramente monetaria, bensì in termini di *servizi*⁷⁸. Solo così è possibile cogliere il nesso tra bisogni e sviluppo delle capacità individuali e la complessa 'semantica dei bisogni' con cui devono confrontarsi, come capì Paine, le istituzioni di *Welfare*: l'idea di un 'diverso Welfare' va quindi in direzione di un «*Welfare* dello sviluppo umano»⁷⁹, che riposiziona l'attenzione sui diritti sociali, anche su quelli ritenuti «nuovi» o «in fieri»⁸⁰, anziché in quella di un «reddito per tutti» che, di fatto, dei diritti sociali dichiara la fine.

5. L'argomento della 'cooperazione conflittuale' e un 'diverso Welfare'

Una argomentata critica al RMG conduce ad alcuni aspetti rilevanti per tratteggiare, in una prospettiva normativa, un 'diverso Welfare'.

In primo luogo, l'affermazione del *lavoro* come un bene fondamentale che fornisce ai cittadini la capacità di esercitare la libertà. Dunque la questione, sotto questo profilo, diviene non tanto la *libertà dal lavoro*, ma la *libertà nel lavoro*⁸¹, distinguendo all'interno di un rinnovato discorso

⁷⁷ A.K. Sen, *Well-Being, Agency and Freedom*, «The Journal of Philosophy», 1985, 4, 82, pp. 169-221.

⁷⁸ C. Saraceno, *Ambiguità e rischi nel dibattito italiano sul reddito di cittadinanza*, «Democrazia e diritto», 30, 1, 1990, pp. 211-218. Sulla stessa lunghezza d'onda sono anche gli studi di Ermanno Gorrieri citati in precedenza.

⁷⁹ Insiste sulle potenzialità di questo «paradigma», al termine di un'ampia argomentazione, L. Pennacchi, *La moralità del Welfare*, cit., pp. 242-256.

⁸⁰ Riprendo l'espressione dal bel saggio di S. Scagliarini, «*Diritti sociali nuovi e diritti sociali in fieri nella giurisprudenza costituzionale*»: <<http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2012/05/trapaniscagliarini.pdf>> (9/2012). Scagliarini muove la sua argomentazione a sostegno dei diritti sociali, e del loro specifico rilievo nel contesto istituzionale, proprio dalle condizioni delle persone con disabilità e dal loro «diritto alla socializzazione e alla qualità di vita».

⁸¹ G. Mari, *Diritto alla libertà del lavoro*, «Iride», 15, 36, 2002, pp. 33-42. Sulle trasformazioni del lavoro e delle sue concezioni, con apertura alle impostazioni postlavoriste si veda U. Beck, *Il lavoro nell'epoca della fine del lavoro*, Einaudi, Torino 2000 (ed. orig. 1999). Per una panoramica che dalle trattazioni 'classiche' (Marx,

sul «diritto (sociale) al lavoro» uno *ius in labore* e uno *ius ad laborem*⁸² e richiamando la necessità di politiche del e per il lavoro, attente alla sua qualità sociale. Il 'fare la propria parte' (che implica il sentirsi parte di una comunità, non etnica ma *politica*) rivela le connessioni con la dimensione della cittadinanza e con una specifica concezione della democrazia, non meramente formale, ma sociale e repubblicana, costitutivamente basata su spazi di cooperazione e conflitto (proprio come quella prefigurata, all'epoca dell'Assemblea Costituente, da Lelio Basso, sempre attento alle «radici sociali» del processi istituzionali⁸³; cfr. cap. II, §3).

In secondo luogo, la valorizzazione della dimensione pubblica dei servizi, dello *spazio pubblico* (non necessariamente statale ma, comunque, socializzata⁸⁴), in cui possono generarsi ed esplicarsi *scopi sociali*. Per i sostenitori del RMG (a prescindere dalla filosofia politica che li orienta) la povertà, *contra* Paine, tende a divenire una questione privata⁸⁵. Si origina una forma di soggettivizzazione che induce a derubricare le questioni di giustizia del *Welfare*, che sono *questioni politiche* e di *etica pubblica*, a giudizi e criteri di giudizio che pertengono alla morale *privata* e cade la tematizzazione delle istituzioni, delle competenze e delle responsabilità istituzionali come materia di conflitti e di discussioni pubbliche e politiche – parte integrante del discorso sullo Stato sociale⁸⁶. Si annulla, in altri termini, quella «politicizzazione dei problemi sociali» che nel corso del Novecento era andata di pari passo con l'ampliamento del suffragio⁸⁷.

In terzo luogo, l'idea di una teoria della giustizia che parte dai bisogni e da una certa concezione della natura umana, come ha suggerito Ross

Marcuse, Arendt) approda a quelle elaborate più di recente (Gorz, M.A.U.S.S., lo stesso Beck) si può vedere F. Andolfi, *Lavoro e libertà*, Diabasis, Reggio Emilia 2004. Cfr. anche R.E. Goodin, *Work and Welfare: Towards a Post-productivist Welfare Regime*, «British Journal of Political Science», 31, 2001, pp. 13-39.

⁸² L. Baccelli, *Lavoro, cittadinanza, Welfare State*, cit., § 1.6.3. Dello stesso Baccelli si veda anche *Perché il lavoro resta un diritto*, «l'Unità», 4 agosto 2012. Per alcuni spunti interessanti relativi al diritto al lavoro nel contesto odierno si veda I. Possenti, *Individui o cittadini? Flexicurity e diritti sociali nel contesto comunitario*, in M. Cossutta (a cura di), *Diritti fondamentali e diritti sociali*, cit., pp. 135-145.

⁸³ Come ha osservato Giacomo Marrao, illustrando la «visione critico-attivista del marxismo» elaborata da uno degli estensori dell'art. 49 della Costituzione italiana: Lelio Basso e il socialismo internazionale: tra teoria e movimento, in Fondazione Lelio e Lisli Basso, Issoco (a cura di), *Lelio Basso e le culture dei diritti*, cit., pp. 33-46, p. 43.

⁸⁴ Sul punto si può vedere M. Walzer, *Socializing the Welfare State*, in A. Gutmann (ed.), *Democracy and Welfare State*, cit., pp. 13-26.

⁸⁵ Per l'argomentazione di Paine sulla povertà come «fatto collettivo» si veda il § 2 del capitolo I del presente volume.

⁸⁶ O. de Leonardis, *Povero abile povero. Il tema della povertà e le culture della giustizia*, cit., p. 102.

⁸⁷ A. Rovagnati, *Sulla natura dei diritti sociali*, cit. p. 15.

Zucker⁸⁸, basata sulla reciproca relazione (*intersubjective personality*) e alternativa a quella individualistico-proprietaria.

Si delinea in tal modo un'argomentazione a sostegno di un Stato sociale centrato sul lavoro e sulla dimensione pubblica dei servizi, e dunque su una specifica concezione dello spazio pubblico, conflittuale e cooperativo, che consente di declinare normativamente alcune categorie centrali per l'etica pratica quali quelle di *cittadinanza*, *comunità*, *libertà*, *eguaglianza*, *diritti*.

Si può così approdare alla messa a punto di due forme paradigmatiche di argomenti normativi: *i*) «la descrizione convincente, e *appealing*, di un'immagine dell'uomo e del suo *flourishing*, della sua fioritura»; *ii*) la costruzione, o per lo meno l'abbozzo, di un modello di società (comunità). La concezione dell'individuo e della comunità sono, del resto, parti essenziali per la struttura di un argomento normativo⁸⁹.

La costitutiva relazionalità degli individui struttura l'«argomento della cooperazione conflittuale». Per esplicarsi le relazioni necessitano di spazi *pubblici*, *istituzionali*. Solo nello spazio pubblico è possibile concepire un'autentica libertà («l'uomo isolato non è mai libero» sosteneva Francesco Saverio Merlino) e *vedere* le relazioni, i bisogni, le sofferenze particolari di ogni individuo-cittadino.

L'idea della relazionalità è strettamente connessa con quella che possiamo definire «amicizia civica» e con l'idea stessa di «giustizia»⁹⁰. Amicizia e giustizia, a un primo – ma fondamentale – livello di analisi funzionano allo stesso modo (secondo quello che è stato definito come il «principio del pluralismo dei fatti istituzionali»⁹¹), non si possono praticare in stato di completo isolamento, sull'isola deserta. La giustizia è virtù sociale (*virtus ad alterum*), sottrarle il *background* sociale significa mettere in discussione la sua stessa idea (oltre che le sue possibili traduzioni pratiche). La logica privatizzante del RMG facilita una riduzione della socialità e derubrica la povertà a fattore privato; la proposta di un *Welfare* pubblico, in cui si intrecciano pratiche di cooperazione (all'insegna della socialità) e conflittuali (all'insegna della rivendicazione), pare al contrario consentire lo sviluppo della socialità e la percezione/valutazione della povertà in una dimensione collettiva e pubblica (concependo la sua riduzione come uno «scopo sociale»⁹²).

⁸⁸ Cfr. R. Zucker, *Democratic Distributive Justice*, Cambridge University Press, Cambridge 2001.

⁸⁹ Come ha mostrato Gf. Zanetti, *Introduzione al pensiero normativo*, Diabasis, Reggio Emilia 2003, cap. IV.

⁹⁰ Ivi, cap. III. Cfr. anche Gf. Zanetti, *Relazioni sociali unificanti: aspetti dell'amicizia politica*, in A. Schiavello, I. Trujillo Pérez (a cura di), *Diritti sociali vs diritti di libertà?*, cit., pp. 129-144.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Al contempo, la «libertà dalla povertà» può necessariamente configurarsi come «diritto umano e fondamentale». Assai convincenti a questo riguardo sono

Seguendo l'argomento della cooperazione conflittuale, la centralità del pubblico, inteso come 'terzo', caratterizza la relazione individuo-comunità, e struttura una visione *sostantiva* (non neutra) delle istituzioni, che riconosce e valorizza la figura dei diritti sociali e, in parallelo, di una cittadinanza democratica che cerca di superare le sue interne tensioni⁹³. Due sono di conseguenza gli esiti normativamente rilevanti: *i)* «l'obbligo minimale di contribuire alla società», connesso «a valori di *eguale* sollecitudine e rispetto» e di reciproca solidarietà⁹⁴; *ii)* la tematizzazione di situazioni di dipendenza, di vulnerabilità (temporanea o permanente), di marginalizzazione ed esclusione di cui è l'intera società politica a doversi in qualche modo fare carico⁹⁵.

Ne scaturisce un modello normativo di comunità (paragonabile all'*overarching community* delineata da Zucker⁹⁶) in cui gli individui riconoscono, entro dinamiche di cooperazione, le possibilità di un'«equa

le tesi di Susanna Pozzolo: *La libertà dalla povertà come diritto fondamentale*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 2004, pp. 467-499. Una posizione analoga è stata espressa da altri autori come J. Nickel (*Poverty and Rights*, «Philosophical Quarterly», 55, 2005, pp. 385-402) e soprattutto, più di recente, Th. Pogge (*Povertà mondiale e diritti umani. Responsabilità e riforme cosmopolite*, Laterza, Roma-Bari 2010 [ed. orig. 2002]). «Libertà dalla povertà», «diritti sociali alla sopravvivenza», «diritto alla sussistenza» sono tutti temi fondamentali in L. Ferrajoli, *Principia iuris*, cit.: cfr., in particolare, vol. II, pp. 392-432, 542-547.

⁹³ A questo riguardo Étienne Balibar ha parlato di una «relazione antinomica» tra democrazia e cittadinanza, tale per cui l'espressione «cittadinanza democratica» si dà, storicamente, come «un problema ricorrente, un insieme di conflitti e relazioni antitetiche, un enigma senza soluzione definitiva» (*Cittadinanza*, Bollati Boringhieri, Torino 2012, p. 14).

⁹⁴ La solidarietà può così configurare, indirettamente, il fondamento dei diritti, compresi quelli sociali, vale a dire tramite l'intermediazione dei doveri, di doveri positivi che corrispondono direttamente ai poteri pubblici (cfr. G. Peces-Barba, *Teoria dei diritti fondamentali*, cit., pp. 251 sgg.). Sul significato della solidarietà, sotto questo profilo, si veda R. Petrella, *Il bene comune. Elogio della solidarietà*, Diabasis, Reggio Emilia 2003².

⁹⁵ Per una trattazione di questo aspetto, in chiave teorica e con specifico riguardo alla giustificazione del *Welfare State*, si veda R.E. Goodin, *Protecting the Vulnerable. A Reanalysis of Our Social Responsibilities*, The University of Chicago Press, Chicago-London 1985. Per una messa a fuoco della vulnerabilità come costitutiva dell'esistenza umana, cfr. E. Ferrarese, *Vivere alla mercé. Figure della vulnerabilità nelle teorie politiche contemporanee*, «La società degli individui», 2, 2010, pp. 21-33. Si veda anche R. Castel, *Disuguaglianze e vulnerabilità sociale*, «Rassegna italiana di Sociologia», 1, 1997, pp. 41-56.

⁹⁶ R. Zucker, *Democratic Distributive Justice*, cit.. Sulla teorizzazione di Zucker, con particolare riguardo a questa proposta normativa, sia consentito rinviare alla mia nota in «Ratio Juris», 3, 2002, pp. 341-346.

reciprocità»⁹⁷ e, entro uno spazio pubblico conflittuale, la possibilità di conflitti di rivendicazione.

I fatti istituzionali, dunque, comportano la possibilità di conflitti, ma allo stesso tempo forniscono il terreno su cui germoglia la *libertà*. Le istituzioni non minacciano la libertà, dimidiandola, contenendola, moderandola: al contrario la libertà goduta da esseri umani fra loro associati è fondamentalmente istituzionale, *relazionale*⁹⁸. È all'interno dello spazio istituzionale, pubblico, che si possono esplicitare i diritti di libertà e quelli sociali, giocare le partite della giustizia e quindi produrre collettivamente (cioè insieme agli altri) le regole politiche (pubbliche), le leggi. È in questo contesto che le norme possono far fronte ai *bisogni* di tutti i cittadini e corrispondere alla dimensione propriamente istituzionale del diritto stesso⁹⁹.

L'argomento della cooperazione conflittuale, dunque, delinea una concezione attivistica dei *diritti* (intesi eminentemente come *rivendicazioni*¹⁰⁰): un diritto – come ha osservato acutamente Frank Michelman – «non è un'arma né un *one-man show*. È una *relazione* ed una *pratica sociale* [...]. I diritti sono *proposizioni pubbliche*, che implicano sia *obblighi* verso gli altri che *entitlements* nei loro confronti»¹⁰¹. Una concezione, questa, che prevede la tutela dei diritti pur senza considerarli,

⁹⁷ S. White, *Welfare contrattualista: è giustificabile?*, cit., p. 53. Sulla relazione tra diritti sociali e contrasto alle diverse forme di esclusione ha insistito di recente F. Sciaccia, *Diritti sociali vs. cittadinanza*, cit. in particolare pp. 22-25, il quale molto opportunamente sottolinea come la lesione dei diritti sociali costituisca una «questione di ingiustizia distributiva» ma anche di «ingiustizia identitaria» che attiene alla dignità della persona.

⁹⁸ Gf. Zanetti, *Introduzione al pensiero normativo*, cit., cap. III; M. La Torre, *Libertà*, in M. La Torre, Gf. Zanetti, *Seminari di filosofia del diritto*, cit., pp. 31-80, pp. 76-77. Ci si è soffermati su questi profili della libertà anche nel secondo capitolo del presente volume, cui si rimanda per una più ampia trattazione.

⁹⁹ «Il diritto è la legge fondamentale posta dalla volontà popolare (costituzione), a cui tutti gli altri atti giuridici e politici devono conformarsi»: M. La Torre, *Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto*, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 17.

¹⁰⁰ Se i diritti sono il linguaggio nel quale si formulano le rivendicazioni di soggetti più deboli o vittime di forme diverse di oppressione, diviene cruciale tenere in rilevante considerazione le varie dimensioni, o forme, dei «conflitti sociali». È questo il percorso sviluppato da Luca Baccelli in diverse sue opere: *Il particolarismo dei diritti*, cit.; *Critica del repubblicanesimo*, Laterza, Roma-Bari 2003 (in cui è messo in luce quel filone di pensiero repubblicano che, sulle orme di Machiavelli, attribuisce un ruolo essenziale ai conflitti nella vita politica della repubblica); *I diritti dei popoli*, cit. (ove si torna a sottolineare la rilevanza teorica contemporanea della riflessione di Machiavelli sul ruolo dei conflitti sociali e politici nella creazione di «leggi e ordini»: cfr., ad es., pp. 51 e 110).

¹⁰¹ F. Michelman *Justification (and Justifiability) of Law in a Contradictory World*, in J.R. Pennock, J.W. Chapman (eds.), *Nomos XXVIII. Justification*, New York University Press, New York-London 1986, pp. 71-99, p. 91 (corsivi miei).

dworkinamente, come *trump cards*, ma come collegati al riconoscimento di altri *scopi sociali*: ad esempio il contrasto e la riduzione della povertà¹⁰² e il miglioramento delle condizioni delle persone più vulnerabili che esprimono particolari, e ineludibili, bisogni.

6. 'Vedere le sofferenze' per argomentare la giustizia

In merito a questioni di *Welfare*, sulla base delle riflessioni svolte, che dalla critica del RMG hanno condotto all'«argomento della cooperazione conflittuale» e al recupero del senso e della funzione dei diritti sociali, si possono proporre, a diversi livelli, alcune considerazioni conclusive.

Da un punto di vista *normativo*, si può giustificare un sistema di *Welfare* con diritti (e obblighi) sociali, *condizionato*. Vari argomenti possono essere addotti per giustificare uno Stato sociale condizionato, ove l'accesso ai benefici dei servizi pubblici è parte di un *patto* tra i cittadini in seno alla comunità; cosa, questa, che impone ai singoli cittadini, come rovescio della medaglia, alcune *responsabilità* che essi sono obbligati a soddisfare¹⁰³. In questo scenario, alternativo a quello del RMG, lo Stato può legittimamente annoverare tra le diverse responsabilità del cittadino quella del *lavoro*, *ma* intendendo il lavoro in una concezione ampia (come indica l'art. 4 della Costituzione italiana). Lasciando da parte altri argomenti¹⁰⁴, rilevante entro l'orizzonte di discorso tratteggiato, è quello che fa appello al principio della *relazione* come elemento della giustizia distributiva¹⁰⁵. L'idea di responsabilità come dipendenza reciproca rinforza, e ne è a sua volta rinforzata, i principi di pubblicità e reciproca considerazione, entrambi i quali incoraggiano i cittadini a riconoscere le loro responsabilità l'uno rispetto all'altro (secondo una logica di *interdipendenza*), piuttosto che ricercare le vie dell'autosufficienza.

A un livello *politico-istituzionale*, affrontare la questione di una riforma dello Stato sociale a partire dall'introduzione del RMG appare,

¹⁰² Come ha argomentato A. K. Sen, anche alla luce delle sue indagini sul tema della povertà (*Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*, Clarendon, Oxford 1981): *Legal Rights and Moral Rights: Old Questions and New Problem*, «Ratio Juris», 9, 2, 1996, pp. 153-167. Cfr. L. Baccelli, *Il particolarismo dei diritti*, cit., pp. 154, 165.

¹⁰³ Tale assunto è ben delineato in S. White, *Welfare contrattualista: è giustificabile?*, cit.

¹⁰⁴ Ampiamente illustrate in S. White, *Social Rights and the Social Contract: Political Theory and the New Welfare Politics*, «British Journal of Political Science», 2, 2000, pp. 507-532.

¹⁰⁵ È questo, in sostanza, il principio-chiave della riflessione sviluppata da Ross Zucker nel suo *Democratic Distributive Justice*, cit.

in definitiva, deviante e rischioso. Da un lato, essa rischia di condurre a una sostituzione per via monetaria dei servizi pubblici delegando la fornitura dei servizi sociali alla disciplina del mercato, escludendo dal suo campo d'azione interventi mirati ed efficaci per diversi gruppi di persone e precludendo una seria messa a fuoco delle situazioni di 'dipendenza' e 'vulnerabilità' (come si è visto, per es., con il caso delle persone con disabilità); impedendo, infine, l'auspicata possibilità di un'eguale effettiva libertà per tutti. Dall'altro, non si propone, entro una logica del tutto post-lavorista, alcuna politica del lavoro e della sua qualità, nonché dei suoi meccanismi.

Sembra così maggiormente feconda, nel tentare di dirigersi verso un sistema di cittadinanza autenticamente sociale, una strategia basata su due direttrici.

Con riferimento al contesto italiano, procedere nell'allargamento del *Welfare* lavoristico, cercando di realizzare la «rivoluzione promessa» che i costituenti affidavano alla Costituzione, anziché svuotarla dei suoi principi (chiaramente espressi agli artt. 3, 4, 35-40)¹⁰⁶. Si potrebbe così pensare, sia sul piano normativo sia su quello politico, a forme di garanzie del reddito non tanto legate al lavoro per essere godute, quanto legate a un *percorso verso il lavoro* e a sostegni nelle interruzioni del lavoro (borse di formazione, equa indennità di disoccupazione, congedi remunerati per bisogni e scelte legati al ciclo di vita – maternità/paternità¹⁰⁷, formazione, casa) che si accompagnino a una politica dell'occupazione che faccia emergere il lavoro necessario, ad esempio attività di assistenza e di cura che consentono di rinsaldare i legami sociali e di cooperazione¹⁰⁸. Lo sbocco è, come ha indicato per esempio Robert Castel¹⁰⁹, un sistema integrato di garanzie che contempla, oltre a quelle per il *reddito*, garanzie di accesso al *lavoro* (e di tutela della sua qualità e dignità) e di accesso ai *servizi* (da finanziarsi, come già aveva argomentato Paine, con il sistema della tassazione progressiva e imposte patrimoniali¹¹⁰).

¹⁰⁶ In questa direzione è orientato il volume G. Casadio (a cura di), *I diritti sociali e del lavoro nella Costituzione italiana*, Ediesse, Roma 2006.

¹⁰⁷ Particolarmente interessante, a testimoniare anche una trasformazione in corso nella società nella direzione di una maggiore parità nei ruoli tra donne e uomini, è la proposta di un «congedo di paternità», entrato di recente anche nella legislazione italiana. Per uno studio accurato, entro una prospettiva comparata, si veda L. Calafà (a cura di), *Paternità e lavoro*, il Mulino, Bologna 2007.

¹⁰⁸ Strada suggerita da tempo da un'economista attenta ai diritti sociali e alle forme di contrasto alla povertà e ad ogni tipo di discriminazione come Chiara Saraceno: si veda al riguardo il già citato *Ambiguità e rischi nel dibattito italiano sul reddito di cittadinanza*.

¹⁰⁹ R. Castel, *L'insicurezza sociale. Che cosa significa essere protetti*, Einaudi, Torino 2004 (ed. orig. 2003).

¹¹⁰ È questo un tema di grande salienza teorico-normativa e pratico-giuridica che ha riacquisito di recente considerevole rilevanza come attestano gli studi, di

Procedere alla ridefinizione dei servizi pubblici, recuperando in tal modo l'argomento costitutivo dello Stato sociale – che tende a perdersi nelle filosofie del RMG – ovvero l'idea che la qualità della vita ha un ineludibile statuto *sociale*¹¹¹.

Rinnovate politiche del lavoro e di offerta di servizi e beni effettivamente pubblici comportano il prendere sul serio i diritti sociali (alla casa, alla formazione, alla salute, oltre che appunto al lavoro) non 'semplicemente' come *policies* ma anche come principi, secondo il «modello costituzionale europeo»¹¹². Tale prospettiva consente anche di considerare la valenza, a livello di integrazione sociale e di sviluppo della socialità, di alcune scelte: la scuola pubblica, ad esempio, vive del pluralismo, genera processi di cooperazione e anche la formazione del senso civico e di cittadinanza politica, oltre che garantire la possibilità di essere valutata (e criticata) secondo criteri di qualità sociale (ancora di straordinaria efficacia al riguardo è l'*Elogio dell'istruzione pubblica* di Condorcet, già citato in precedenza¹¹³).

In questo contesto lo spazio di incontro del *Welfare State* tra lavoro e diritti potrebbe essere ridelineato: una rinnovata rilevanza della dimensione dell'occupabilità (concepita come forma di *inclusione*) può condurre all'individuazione di una nuova fattispecie di diritti sociali quali i diritti «individualizzati» e «condizionali»¹¹⁴. Essi prevedono un equo accesso ai programmi di inserimento e trattamenti equivalenti, anche se personalizzati¹¹⁵, al loro interno, ma anche *obbligazioni* positive, contropartite in termini di partecipazione (lavorativa, formativa, sociale, ecc.) secondo un modello di comunità basato, appunto, sulla relazionalità

ampio respiro teoretico, di Liam Murphy e Thomas Nagel, *The Myth of Ownership: Taxes and Justice*, Oxford University Press, New York 2002, e di Agustín José Menéndez, *Justifying Taxes. Some Elements for a General Theory of Democratic Tax Law*, Kluwer, The Hague 2001.

¹¹¹ Per questi aspetti si può vedere, anche per le implicazioni istituzionali individuate, F. Carrera, M.L. Mirabile, A. Teselli, *La cittadinanza sociale tra vie locali e universalità*, Ediesse, Roma 2003.

¹¹² Come si è già indicato nella parte conclusiva del secondo capitolo del presente volume. Per ulteriori approfondimenti si può vedere C. Pinelli, *Modello sociale europeo e costituzionalismo sociale europeo*, «Rivista del diritto e della sicurezza sociale», 2, 2008, pp. 251-270.

¹¹³ Sulla funzione pubblica della scuola e sul diritto all'istruzione si vedano le pagine di L. Ferrajoli. Principia iuris, cit., vol. II, pp. 412-418.

¹¹⁴ P. Rosanvallon, *La nuova questione sociale*, cit., pp. 119 sgg.

¹¹⁵ Cfr. O. De Leonardis, *L'onda lunga della soggettivazione: una sfida per il welfare pubblico*, «La Rivista delle Politiche Sociali», 2, 2006, pp. 13-37 (fascicolo monografico dedicato a *Che cosa è pubblico?*). La personalizzazione delle prestazioni mi pare vada nella direzione di rispondere meglio ai bisogni, indirizzandosi, sotto questo profilo, verso l'approccio delle *capability* elaborato da Sen e Nussbaum.

e la socialità (l'*overarching community*) e implicante uno Stato sociale condizionato, promotore di partecipazione attiva e non di passività¹¹⁶.

Interpretare nella maniera descritta i diritti (e i diritti sociali), e il *Welfare State* come campo della lotta per i diritti nonché come ambito della cooperazione e della partecipazione sociale permette anche un loro bilanciamento con gli *scopi sociali*, come suggerisce la teoria dei diritti come fini di Sen¹¹⁷, scardinando uno dei dogmi della filosofia normativa, ovvero la netta distinzione fra deontologismo e consequenzialismo. In una logica non meramente individualistica, distributiva e monetaria, dei sistemi di *Welfare* – bensì argomentativamente normativa (entro una logica *relazionale e pubblica*) – la riduzione della povertà e il miglioramento delle condizioni dei più deboli e degli esclusi possono essere uno *scopo sociale* e almeno un ‘minimo di lavoro’ un diritto (*sociale*) eticamente giustificabile e oggetto di politiche concrete.

La prospettiva tratteggiata presuppone uno spazio non solo di discorso ma di pratiche. Restringere, disattivare, eliminare tale spazio *pubblico* – in cui si esplicano due dimensioni fondamentali della persona umana come il cooperare e il rivendicare – anziché coltivarlo, significa tagliare alle radici la possibilità di comprendere nella loro pienezza i *bisogni*, di «vedere le relazioni»¹¹⁸ – e le sofferenze – e dunque di argomentare e praticare giustizia.

¹¹⁶ P. Rosanvallon, *La nuova questione sociale*, cit., pp. 77 sgg.

¹¹⁷ Si è già trattato tale aspetto a pag 75 del capitolo II di questo volume.

¹¹⁸ Come suggerisce Chiara Saraceno in *Pensare i bisogni e vedere le relazioni per argomentare la giustizia*, Introduzione a M.C. Nussbaum, *Giustizia sociale e dignità umana*, il Mulino, Bologna 2002, pp. 7-23.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: RIPARTIRE DALLE ORIGINI

Da quanto si è cercato di illustrare nel corso della trattazione, dovrebbe risultare chiaro che il riconoscimento dei diritti sociali come diritti fondamentali – come si è visto nel primo capitolo, già argomentato, per quanto in forma embrionale, da Thomas Paine – pare un presupposto necessario per andare incontro, ad un primo livello (quello dell'assistenza e del sostegno) ai *bisogni* concreti delle persone, e dunque a quel pluralismo che si traduce nella pluralità delle esigenze e delle effettive condizioni dei soggetti individuali. Ad un secondo livello (quello che è stato definitivo della «fabbricazione» del cittadino attivo), tale riconoscimento consente la realizzazione dei diversi progetti di vita che ogni individuo potrebbe voler perseguire, se ne avesse le *capacità*, entro il più ampio spazio politico-istituzionale.

Realizzare uno degli obiettivi di alcuni settori dell'odierna riflessione pubblica, ovvero «pensare il tempo delle differenze senza discriminazioni»¹, pensare il pluralismo (culturale, di genere, dei valori e degli stili di vita) in un'ottica positiva, pare arduo senza il riconoscimento, teorico e pratico, della natura «bifronte» dei diritti sociali: *sostegno* ai bisogni e *abilità* per la «fioritura» delle persone (seguendo i principi normativi dell'eguaglianza e della dignità)²; senza il superamento della loro «minorità»³, rispetto in specie ai diritti di libertà; infine, senza una strategia complessiva che li sottragga al loro essere permanentemente «in bilico», come si è visto nel

¹ Sui travagliati percorsi di questa istanza, si può vedere T. Pitch, *Diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale*, Giappichelli, Torino 2004. Cfr., anche, O. De Leonardis, *Diritti, differenze e capacità. Sulla giustizia come processo sociale*, «Democrazia e diritto», 5-6, 1991, pp. 197-218, e, in una chiave prettamente costituzionalistica, A. D'Aloia, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale*, cit. In quest'ultima opera si illustrano premesse e implicazioni di un «modello 'forte' di eguaglianza differenziata» come risposta alla «'differenziazione' delle tutele».

² Carmela Salazar ha colto molto bene, sotto questo profilo, la connessione tra diritti sociali e «politica del riconoscimento» nelle società multiculturali: *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali*, cit., pp. 25-31. Sulla problematica si veda, anche per i suoi spunti anticipatori del dibattito in seguito sviluppatosi, F. Belvisi, *Società multiculturale, diritti, Costituzione. Una prospettiva realista*, Clueb, Bologna 2000.

³ Traggo l'espressione da M. Luciani, *Sui diritti sociali*, cit., p. 116.

corso del secondo capitolo, tra l'essere tenuti a distanza dagli altri diritti e il loro effettivo oscuramento in quanto diritti.

Una siffatta strategia passa attraverso la costruzione e il mantenimento del «sistema dei diritti» negli spazi – di incontro, di interazione, ovvero di *cooperazione e conflitto* – della democrazia, entro un rapporto tra cittadini e istituzioni che si svolga nei termini di «coessenzialità» tra «le sfere autonome di attività individuale» e la «sfera di attività pubblica»⁴.

È questa la via che provò ad indicare l'avvocato, costituente, socialista e «militante di specie diversa» Lelio Basso, sostenitore al contempo dei diritti della persona e dei diritti dei popoli. Egli, capace di pensare la teoria e di agire nelle istituzioni, fu tra gli artefici del testo costituzionale inteso come «porta aperta verso trasformazioni che verranno» e come veicolo verso la realizzazione di una democrazia non puramente formale, ma «sostanziale»⁵. Ma fu anche intellettuale internazionalista, strenuamente impegnato nell'affermazione dei diritti umani e dei diritti dei popoli, a partire dai diritti sociali⁶.

⁴ L. Basso, *Il principe senza scettro*, Feltrinelli, Milano 1958, p. 188. Il conflitto, come ha sottolineato di recente anche Balibar recuperando la fondamentale lezione di Machiavelli riattualizzata da diversi filosofi della politica contemporanei, è «costitutivo della politica», e la storia della cittadinanza, da quest'angolazione prospettica, non è che «la storia di conflitti delle istituzioni», che evolve da una «regolazione» a un'altra, «a volte in modo progressivo (ampliando l'uguale libertà), a volte in modo regressivo (riducendo o eliminando le proprie possibilità, e dunque la cittadinanza stessa)» (É. Balibar, *Cittadinanza*, cit., pp. 131-132).

⁵ L. Basso, *Il principe senza scettro*, cit., p. 196. La Costituzione racchiudeva in sé l'istanza garantista, ma affermava in sé anche la centralità e l'obbligatorietà (e dunque l'inviolabilità e la «fondamentalità» dei diritti sociali). Essa consacrava cioè le libertà democratiche tradizionali, garantendo costituzionalmente i diritti della persona, dichiarati inviolabili; disponeva poi su altre libertà democratiche, espressione di una nuova impostazione del legame Stato-cittadini; e infine poneva, sul terreno dei rapporti sociali, le direttive programmatiche all'azione del legislatore. Il cerchio si chiudeva nella misura in cui i cittadini venivano riconosciuti come i depositari del potere politico e della funzione sovrana, così come dei diritti individuali e delle istanze di libertà. Le iniziative di Basso si svilupparono sempre nell'intento di fondo di rendere il diritto uno strumento di crescita collettiva e nella convinzione del forte legame esistente tra ordinamento giuridico e consapevolezza sociale, ambiti questi ultimi capaci di continue «contaminazioni» reciproche (cfr. M. Salvati, C. Giorgi, *Guida alla lettura*, in L. Basso, *Scritti scelti*, cit., pp. 11-32, p. 26). Sul concetto di «democrazia sostanziale» in relazione ai diritti fondamentali si vedano, tra gli altri, le osservazioni di L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali*, cit., pp. 18-22.

⁶ Si veda, per una visione d'insieme di questa figura assai originale, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Issoco (a cura di), *Lelio Basso e le culture dei diritti*, cit. Cfr., anche, G. Amato (a cura di), *Marxismo, democrazia e diritto dei popoli. Scritti in onore di Lelio Basso*, Franco Angeli, Milano 1979; F. Pedone (a cura di), *Socialismo e democrazia. Rileggendo Lelio Basso*, Gi.Ronchi editore, Concorezzo (Mb) 1992; G. Monina (a cura di), *Novecento contemporaneo. Studi su Basso*, Ediesse, Roma 2009.

Questa prospettiva – democratico-repubblicana e planetaria – era stata, in qualche modo, prefigurata dal radicale Paine nel fuoco dei processi che portarono alle rivoluzioni di fine Settecento, come si è visto nel corso del primo e del secondo capitolo.

Gli assetti istituzionali, così come i diritti, non sono qualcosa di statico ma di storicamente costituito. Poterli rinnovare periodicamente significava, per Paine, prendere sul serio non solo la libertà e la sovranità dei ‘contemporanei’, dei cittadini del presente, ma anche quella dei ‘posteri’, lasciando loro aperti gli spazi di azione e decisione politica, e dunque la possibilità di *scegliere* che tipo di società essere o voler diventare, che tipo di relazioni instaurare tra gli individui e cittadini⁷.

Accanto a questa visione progressiva restava, però, anche il richiamo a principi ‘originari’. Quelli dell’epoca rivoluzionaria, per il costituente Paine, sul finire del Settecento, ma anche, nel cuore del Novecento, per il costituente Basso: i diritti fondamentali, la sovranità popolare e il potere democratico costituiscono una sorta di «memoria originaria»⁸. Quest’ultima rinvia ad un nucleo valoriale che pare travalicare la netta contrapposizione tra continuità e innovazione, lasciando trasparire una concezione del costituzionalismo che oltre ad essere progressiva evidenzia il suo aspetto *positivo*, raccolto attorno all’idea stessa di diritti. I diritti, e la loro autorità, costituiscono oltre all’elemento propulsore e di cambiamento della vita collettiva, anche la figura del limite alla libertà degli individui-cittadini.

In questo contesto, la posta in gioco pare essere oggi – considerati anche gli attuali scenari e la sempre più stretta *interdipendenza* tra i Paesi del globo (la cosiddetta «globalizzazione»⁹) – la prevalenza di una visione

⁷ La questione della società «che la Costituzione propugna e immagina per il futuro», insieme a quella della «società presupposta», è parte essenziale, come osserva Maurizio Fioravanti, del «modello costituzionale radicale»: *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 71-77. La rottura del nesso tra individuo e sfera della cittadinanza è uno dei rischi maggiori dell’attuale configurazione societaria, come mostra molto bene I. Possenti, *Individui o cittadini?*, cit. Della stessa autrice si veda anche *Flessibilità. Retoriche e politiche di una condizione contemporanea*, Ombre Corte, Verona 2012.

⁸ Per una trattazione generale del tema della memoria in relazione alle costituzioni si veda M. Schäfer, *Memory in the Construction of Constitutions*, «Ratio Juris», 4, 2002, pp. 403-417.

⁹ Per una disamina in chiave filosofico-giuridica di questo complesso concetto si possono vedere D. Zolo, *Globalizzazione: una mappa dei problemi*, Laterza, Roma-Bari 2009 (I ed. 2004) e il trittico di studi di M.R. Ferrarese: *Le istituzioni della globalizzazione: diritto e diritti nella società transnazionale*, il Mulino, Bologna 2000; *Il diritto al presente: globalizzazione e tempo delle istituzioni*, il Mulino, Bologna 2000; Id., *Diritto sconfinato: inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Laterza, Roma-Bari 2006.

sociale e istituzionale che riconosca e valorizzi i diritti sociali nell'arena dei poteri pubblici (secondo una consolidata tradizione costituzionalistica, in modo ricorrente messa in discussione, come si è visto anche nel corso del terzo capitolo). L'alternativa è la prevalenza di una visione che tende ad 'oscurare' la portata sociale dei diritti e delle relazioni e a concepire i rapporti come scambi privatistici tra individui «puri» nell'arena del mercato, nazionale e internazionale¹⁰.

Per riaffermare senso e importanza dei diritti sociali, la cosa migliore pare allora ripartire dalle origini della loro teorizzazione e della loro effettiva *costituzionalizzazione*, mediante processi 'dal basso', all'interno degli Stati nazionali e nel contesto europeo e globale¹¹. L'idea di fondo è la stessa: che i diritti sociali sono diritti fondamentali e umani e che per essere *esigibili* hanno bisogno di due condizioni strutturali: *i)* essere concepiti come «indivisibili» rispetto agli altri diritti fondamentali (civili e politici); *ii)* essere radicati in un contesto, entro uno spazio sociale e istituzionale, che può – come mostra la riflessione più recente sul tema – essere anche «multilivello»¹² ma in cui lo

¹⁰ Si tratta di una posizione a lungo egemone negli Stati Uniti e che ha trovato sempre più ampi consensi anche in settori politici e culturali europei. Può essere interessante notare, a questo proposito, come anche pensatori *liberal* come Rawls e Dworkin non includano i diritti sociali tra i diritti fondamentali e, dunque, non ne considerino la costitutiva correlazione con le libertà fondamentali. Sul punto, con riferimento all'autore di *Una teoria della giustizia*, si può vedere F. Sciacca (a cura di), *John Rawls e le libertà fondamentali*, Giuffrè, Milano 2002.

¹¹ Mi pare si muova in questa direzione anche la riflessione sviluppata in M. Fioravanti, *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, cit., in particolare pp. 150-153, il quale osserva come possa «riprendere vigore», nei tempi odierni, il «duplice movimento» che sta alla base del *costituzionalismo* (come si è visto anche mediante l'esame del pensiero di Paine: cap. I del presente lavoro): quello «universalistico dei diritti dell'uomo» e quello delle «legge positiva» espressione del potere sovrano (corrispondente all'unità statuale), che nel corso dell'Ottocento e del Novecento ha finito per elidere il primo. Sui rapporti tra costituzionalismo e globalizzazione, si può vedere E. Paciotti (a cura di), *Diritti umani e costituzionalismo globale*, Carocci, Roma 2011, Parte II (in particolare gli scritti di M.R. Ferrarese, M. Fioravanti, L. Ferrajoli).

¹² D. Tega, *I diritti sociali nella dimensione multilivello tra tutele giuridiche e politiche e crisi economica*, relazione al Convegno annuale dell'Associazione 'Gruppo di Pisa' «I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza», Trapani (8-9 giugno 2012): <<http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2012/06/trapanitega.pdf>> (8/2012). Cfr., pure, E. Balboni (a cura di), *La tutela multilivello dei diritti sociali*, Jovene, Napoli 2008; J. Wiseman, *Alternative to Oppressive Globalisation? Thinking and Acting Strategically at Global, Regional, Local and National Levels*, paper submitted to the International Helio Basso Prize for Economic and Political Alternatives, Department of Social Science and Social Work, RMIT University, Melbourne 1998. Anche Fabrizio Sciacca, prestando opportunamente attenzione al piano della effettività dei diritti sociali, rileva la necessità di un collegamento più stretto tra «produzione normativa di

Stato esercita ancora un ruolo decisivo, come regolatore generale e attuttore essenziale dei diritti stessi¹³.

Sotto questo profilo, continuare ad interrogarsi sullo statuto concettuale dei diritti sociali, rilanciarne le finalità, anche in uno scenario sovranazionale e globale, rappresenta la tensione ad un'ideale di organizzazione delle istituzioni certamente più 'esigente' delle proposte del *basic income*, imperniato sulle *cause* dell'insicurezza sociale e volto, come ha molto efficacemente indicato Robert Castel¹⁴, sia a riconfigurare le protezioni sociali sia a rendere sicuro il lavoro e le sue condizioni. Interrogarsi sui beni e sui servizi *pubblici*, sulle forme della cittadinanza *sociale* – in un'ottica non individualistica e privatistica – contribuisce a riattivare una visione della protezione nel senso 'forte' del termine, come «condizione basilare affinché tutti possano continuare ad appartenere ad una società di simili»¹⁵.

Precondizioni di questo percorso sono il rompere il predominio dell'*homo oeconomicus* e il ripensare, prendendo sul serio il pluralismo dei bisogni insiti nella società, la capacità politica collettiva (mediante partiti politici, movimenti, sindacati); ciò è possibile a partire da strumenti – anche giuridico-istituzionali – che forniscano ad ognuno, nella pratica, il potere di agire, di rivendicare, di lottare per emanciparsi da situazioni di disagio e privazione sociale. È pertanto la dimensione dei processi di rivendicazione dei diritti, che va riportata al centro della teorizzazione dei diritti umani, recuperando, come ha suggerito Amartya Sen facendo proprie le argomentazioni di Paine, l'istanza etica e sociale che sostanzia l'idea stessa dei diritti¹⁶.

In una situazione come quella odierna, «ove la nuova *lex mercatoria* è assunta a *Grundnorm* internazionale», serve come ha indicato Luigi Ferrajoli, una «restaurazione del ruolo di governo della sfera pubblica e della sua separazione dalla sfera privata contro le tendenze pervasive della

diritto fondamentale interno» e «tutela internazionale dei diritti umani» (tra i quali sono collocati anche i diritti sociali): *Diritti sociali vs. cittadinanza*, cit., p. 22.

¹³ Su quest'ultimo aspetto si vedano le considerazioni di L. Lorello, *Ordine giuridico globale e ruolo dello Stato*, in F. Viola (a cura di), *Lo Stato costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo*, il Mulino, Bologna 2012, pp. 175-204. Nello stesso volume si vedano anche i contributi di I. Trujillo, *I diritti territoriali dello Stato alla luce della giustizia globale*, E. Pariotti, *Verso la legittimazione democratica dell'ordine ultra-statale: alcune premesse concettuali*, L. Ferrajoli, *Lo Stato costituzionale, la sua crisi e il suo futuro*, rispettivamente alle pp. 261-286, 287-308, 309-336.

¹⁴ R. Castel, *L'insicurezza sociale*, cit.

¹⁵ Ivi, pp. 84-85.

¹⁶ Sulla natura 'rivendicativa' dei diritti si veda A.K. Sen, *Rights and Agency*, «Philosophy and Public Affairs», 11, 1982, 1, pp. 3-39. Sulla dimensione etica e sulla costitutiva connotazione sociale dei diritti, si veda Id., *Legal Rights and Moral Rights: Old Questions and New Problem*, «Ratio Juris», 9, 2, 1996, pp. 153-167 (cfr. in precedenza, cap. I, nota 104).

seconda rispetto alla prima»¹⁷. Ciò appare possibile introducendo sistemi di incompatibilità e vincoli legali alla *lex mercatoria*, ovvero alle nuove configurazioni del diritto di proprietà¹⁸. La protezione internazionale del lavoro, e del diritto al lavoro, potrebbe essere garantita attraverso uno 'Statuto mondiale dei diritti dei lavoratori' così come i limiti all'autonomia imprenditoriale potrebbero essere definiti da una 'Carta internazionale dei beni fondamentali'. «Una rete internazionale di agenzie di garanzia» – interconnesse con il livello statale delle istituzioni – permetterebbe insomma, secondo Ferrajoli, «di avviare il superamento della povertà e la tutela dei beni sociali fondamentali, abbandonando la logica degli aiuti per quella dei diritti»¹⁹.

Tutto questo rischia, però, di rimanere sulla carta se non viene sostanziato in rivendicazioni e azioni di soggetti concreti, su una scala locale, nazionale, transnazionale e globale, e dunque, anche in questo caso, 'multivello'; se, in altre parole, al diritto – e al lavoro dei giudici – non si accompagna una costante e diffusa azione politica (che non può essere 'distillata' o, in qualche modo, 'assorbita' e fatta scomparire nel diritto e nella pratica giuridica).

Gli obiettivi di Ferrajoli, potremmo dire, se da un lato necessitano della «restaurazione» e del recupero delle argomentazioni elaborate da Paine e da Basso sui diritti sociali e sulla «funzione sociale della proprietà», dall'altro richiedono di essere articolati mediante le più recenti proposte di «democratizzazione della democrazia» avanzate da Balibar, per quel che concerne gli spazi (e gli ordinamenti) interni allo Stato, e *tradotti*, e *contestualizzati*, in molte lingue come suggerisce Boaventura de Sousa Santos²⁰, per riuscire a incidere negli spazi (e negli ordinamenti) dello scenario sovranazionale e globale²¹.

Il «pieno sviluppo della persona» necessita dei principi e delle regole, delle procedure e delle forme del diritto (nonché delle regolazioni consentite

¹⁷ L. Ferrajoli, *Principia iuris*, cit., vol. II, pp. 583. Cfr. L. Baccelli, *Assiomatizzare i diritti?*, cit., p. 77.

¹⁸ Per alcuni recenti profili d'indagine su questo aspetto cruciale si vedano i vari contributi raccolti in C. Salvi (a cura di), *Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani*, Giappichelli, Torino 2012.

¹⁹ L. Baccelli, *Assiomatizzare i diritti?*, in Id. (a cura di), *More geometrico*, cit., p. 77.

²⁰ B. de Sousa Santos, *Diritto ed emancipazione sociale*, Città aperta, Troina (En) 2008, p. 56. Traggo questo spunto sempre da L. Baccelli, *Assiomatizzare i diritti?*, cit., p. 82.

²¹ Su questi profili, tra i molti studi sul tema, si veda B. Caruso, *I diritti sociali nello spazio sociale sovranazionale e nazionale: indifferenza, conflitto o integrazione? (Prime riflessioni a ridosso dei casi Laval e Viking)*, «Rassegna di diritto pubblico europeo», 2, 2008, pp. 11-60. Cfr. anche A. Andreoni, B. Veneziani, *Libertà economiche e diritti sociali nell'Unione Europea. Dopo le sentenze Laval, Viking, Rüffert e Lussemburgo*, Ediesse, Roma 2009.

dall'effettività e giustiziabilità dei diritti, concepiti come «indivisibili»), ma pure della sostanza, della carne e del sangue, di soggetti che si mobilitano insieme, che confliggono e cooperano nella sfera pubblica e politica, a tutti i livelli possibili²².

²² A questa esigenza approda, per esempio, anche il ragionamento svolto di recente da C. Pinelli, *Il discorso sui diritti sociali fra Costituzione e diritto europeo*, in C. Salvi (a cura di), *Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani*, cit., pp. 121-134. Cfr. Id., *Sulla democratizzazione dei poteri pubblici internazionali*, in C. Papa (a cura di), *Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica*, cit., pp. 405-415.

BIBLIOGRAFIA

- Aa.Vv., *Basic Income*, supplemento al n. 5/6 di «DeriveApprodi», Crash Multimedia, Feltre (Bl) 1994.
- Albertone M. (a cura di), *Fisiocrazia e proprietà terriera*, «Studi settecenteschi», 24 (fasc. monogr.), 2004.
- Abramovich V., Courtis C., *Los derechos sociales como derechos exigibles*, Trotta, Madrid 2002.
- Accarino B., *Rappresentanza*, il Mulino, Bologna 1999.
- Ackerman B., *The Stakeholder Society*, Yale University Press, New Haven and London 1999.
- Alexy R., *Theorie der Grundrechte*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1995.
- Id., *Discourse Theory and Human Rights*, «Ratio Juris», 3, 1996, pp. 209-235.
- Amato G. (a cura di), *Marxismo, democrazia e diritto dei popoli. Scritti in onore di Lelio Basso*, Franco Angeli, Milano 1979.
- Andolfi F., *Lavoro e libertà*, Diabasis, Reggio Emilia 2004.
- Andreoni A., Veneziani B., *Libertà economiche e diritti sociali nell'Unione Europea. Dopo le sentenze Laval, Viking, Rüffert e Lussemburgo*, Ediesse, Roma 2009.
- Ansuátegui Roig F.J., *De los derechos y el Estado de Derecho. Aportaciones a una teoría jurídica de los derechos*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007
- Arendt H., *Vita Activa*, Bompiani, Milano 1994 (ed. orig. 1958).
- Atkinson A.B., *Public Economics in Action: The Basic Income/Flat Rate Proposal*, Oxford University Press, Oxford 1995 (tr. it., prefazione di N. Rossi, Laterza, Roma-Bari 1998).
- Baccelli L., *Il particolarismo dei diritti. Poteri degli individui e paradossi dell'universalismo*, Carocci, Roma 1999.
- Id., *Lavoro, cittadinanza, Welfare State: una prospettiva critica sul reddito minimo garantito*, in Gf. Zanetti (a cura di), *Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto*, Carocci, Roma 2001, pp. 77-91.
- Id., *Libertà, democrazia, diritti sociali: spunti repubblicani*, in P. Adamo et al., *La sinistra e le due libertà*, Editrice «Una città», Forlì 2003, pp. 81-93.
- Id., *Critica del repubblicanesimo*, Laterza, Roma-Bari 2003.
- Id., In a Plurality of Voices. *Il genere dei diritti, tra universalismo e particolarismo*, in A. Facchi (a cura di), *Diritti delle donne tra particolarismo e universalismo*, «Ragion pratica», 23 (fasc. monogr.), 2004, pp. 483-502.

- Id., «*Ex parte populi*». *Per una teoria impura dei diritti*, «Ragion pratica», 31, 2008, pp. 337-364.
- Id., *I diritti dei popoli. Universalismo e differenze culturali*, Laterza, Roma-Bari 2009.
- Id., *Assiomatizzare i diritti?*, in Id. (a cura di), *More geometrico. La teoria assiomatizzata del diritto e la filosofia della democrazia di Luigi Ferrajoli*, Giappichelli, Torino 2012, pp. 37-83.
- Id., *Perché il lavoro resta un diritto*, «l'Unità», 4 agosto 2012.
- Id., *Diritti sociali e obblighi giuridici*, in M. Cossutta (a cura di), *Diritti fondamentali e diritti sociali*, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2012, pp. 13-32.
- Bagnoli P., *La libertà 'socialista liberale'*, in Id., *Carlo Rosselli. Il socialismo delle libertà*, Polistampa, Firenze 2002, pp. 50-71.
- Balandi G., *Diritti sociali e riforma dello Stato sociale*, «Democrazia e diritto», 39, 1, 1999, pp. 53-69.
- Balboni E. (a cura di), *La tutela multilivello dei diritti sociali*, Jovene, Napoli, 2008.
- Baldassarre A., *Diritti sociali*, in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto Enciclopedia italiana, Roma 1989, vol. XI, pp. 1-34.
- Balibar É., *La proposition de l'égaliberté. Essais politiques, 1989-2009*, Puf, Paris 2010.
- Id., *Cittadinanza*, Bollati Boringhieri, Torino, 2012.
- Ballestrero M.V., *Oltre la dimensione nazionale: la tutela dei diritti sociali*, in C. Papa, *Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica*, introduzione di L. Pennacchi, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Issoco, Ediesse, Roma 2010, pp. 163-183.
- Balzarotti A., Ponti M., Silva F., *Reddito di cittadinanza: un'utopia?*, «il Mulino», 45, 365, 1996, pp. 545-564.
- Baker J., *An Egalitarian Case for Basic Income*, in Ph. Van Parijs (ed.), *Arguing for Basic Income. Ethical Foundations for a Radical Reform*, Verso, London 1992, pp. 101-127.
- Barbaccia G., *L'idea di dignità umana*, Ila Palma, Palermo 2003.
- Barbalet J.M., *Citizenship*, Milton Keynes, Open University Press 1988 (tr. it. *Cittadinanza. Diritti, conflitto e disuguaglianza sociale* 1992, Liviana, Padova).
- Barbera A. (a cura di), *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Laterza, Roma-Bari 1996.
- Barberis M., *Benjamin Constant. Rivoluzione, costituzione, progresso*, il Mulino, Bologna 1988.
- Barcellona P., *L'individualismo proprietario*, Bollati Boringhieri, Torino 1997.
- Id., *Questione sociale e questione democratica*, «Critica marxista», 5, 1993, pp. 39-44.
- Barile P., *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, il Mulino, Bologna 1984.

- Barrett A., McCarthy Y., *Immigrants and Welfare Programmes: Exploring the Interactions between Immigrant Characteristics, Immigrant Welfare Dependence and Welfare Policy*, «Oxford Review of Economic Policy», 3, 2008, pp. 542-559.
- Barry B., *Equality Yes, Basic Income No*, in Ph. Van Parijs (ed.), *Arguing For Basic Income*, cit..
- Id., *The Attractions of Basic Income*, in J. Franklin (ed.), *Equality*, Institute for Public Policy Research, London 1997, pp. 157-171.
- Basic income network Italia, *Un reddito per tutti. Un'utopia concreta per l'era globale*, Manifestolibri, Roma 2009.
- Basso L., *Il principe senza scettro*, Feltrinelli, Milano 1958.
- Id., *Per uno sviluppo democratico nell'ordinamento costituzionale italiano* in L. Basso et al., *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, 6 voll., Vallecchi, Firenze 1969, vol. IV (*Aspetti del sistema costituzionale*), pp. 11-36.
- Id., *Giustizia e potere. La lunga via del socialismo*, «Qualegiustizia», 11-12, 1971, pp. 644-659.
- Id., *Scritti scelti. Frammenti di un percorso politico e intellettuale (1903-1978)*, a cura di M. Salvati e C. Giorgi, Carocci, Roma 2003.
- Becchi P., Belvisi F., Pacillo V. (a cura di), *La dignità umana. Testo e contesto*, «Ragion pratica», 1 (fasc. monogr.), 2012.
- Beck U., *Was ist Globalisierung?*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1999 (tr. it., Carocci, Roma 1997).
- Id., *Il lavoro nell'epoca della fine del lavoro*, Einaudi, Torino 2000 (ed. orig. 1999).
- Beck U., Zolo D., *What is Globalisation? Some Radical Questions*, <www.cc.nctu.edu.tw/~cpsun/zolobeck.htm>, 1999.
- Bellavista A., *Il diritto del lavoro nell'economia globale*, «Ragion pratica», 16, 2001, pp. 25-44.
- Belloni I., *Una dottrina 'assai strana': Locke e la fondazione teologico-deontologica dei diritti*, Giappichelli, Torino 2011.
- Belvisi F., *Società multiculturale, diritti, Costituzione. Una prospettiva realista*, Clueb, Bologna 2000.
- Id., *Dignità umana e diritti fondamentali: una questione di riconoscimento*, in Th. Casadei (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Giappichelli, Torino 2012, pp. 72-89.
- Berlin I., *Due concetti di libertà*, Feltrinelli, Milano 2000 (ed. orig. 1958).
- Bestagno F. (a cura di), *I diritti economici, sociali e culturali. Promozione e tutela nella comunità internazionale*, Vita&Pensiero, Milano 2009.
- Bianchi P. (a cura di), *La garanzia dei diritti sociali nel dialogo tra legislatori e Corte costituzionale*, Edizioni Plus, Pisa 2006.
- Bifulco D., *Cittadinanza sociale, eguaglianza e forma di stato*, in L. Chieffi (a cura di), *I diritti sociali tra regionalismo e prospettiva federale*, Cedam, Padova 1999, pp. 27-52.

- Id., *L'inviolabilità dei diritti sociali*, Jovene, Napoli 2003.
- Id., *I diritti sociali nella prospettiva della mondializzazione*, «Democrazia e diritto», 4, 2005, pp. 207-220.
- Id. (a cura di), *Le politiche sociali. Temi e prospettive emergenti*, Carocci, Roma 2005.
- Bin R., *Diritti e fraintendimenti*, in A. Schiavello, I. Trujillo Pérez (a cura di), *Diritti sociali vs diritti di libertà?*, «Ragion pratica», 14, 2000, pp. 15-25 (fasc. monogr.).
- Biondi Dal Monte F., *I livelli essenziali delle prestazioni e il diritto all'abitazione degli stranieri*, in G. Campanelli et al. (a cura di), *Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale*, Atti del Convegno svoltosi a Lecce il 19-20 giugno 2009, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 213-225.
- Id., *Welfare, immigrazione e non discriminazione. Quando i diritti costruiscono l'integrazione*, paper for the Espanet Conference 'Innovare il Welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa', Milano, 29 settembre - 1 ottobre 2011: <<http://www.espanet-italia.net/conferenza2011/edocs2/sess.16/16-biondi%20dal%20monte.pdf>>, 2011.
- Biondo F., *Benessere, giustizia e diritti umani nel pensiero di Amartya Sen*, Giappichelli, Torino 2003.
- Blackmore S., *Intertextual War. Edmund Burke and the French Revolution in the Writings of Mary Wollstonecraft, Thomas Paine and James Mackintosh*, Fairleigh Dickinson University Press-Associated University Presses, Madison-London-Cranbury (N.J.) 1997.
- Blais M.-C., *Solidarietà. Storia di un'idea*, a cura di B. Magni, Giuffrè, Milano 2012 (I ed. 2007).
- Bobbio N., *Dalla struttura alla funzione: nuovi studi di teoria del diritto*, Edizioni di Comunità, Milano 1976 (nuova ed., con prefazione di M. G. Losano, Laterza, Roma-Bari 2007).
- Id., *La funzione promozionale del diritto* (ed. orig. 1969), in Id., *Dalla struttura alla funzione*, cit., 1976, pp. 13-32.
- Id., *Elementi di politica*, a cura di P. Polito, Einaudi, Torino 1988.
- Id., *Sui diritti sociali*, in Id., *Elementi di politica*, a cura di P. Polito, Einaudi, Torino 1998 (ed. orig. 1996), pp. 197-207 (raccolto anche in N. Bobbio, *Teoria generale della politica*, a cura di M. Bovero, Einaudi, Torino 1999, pp. 458-466).
- Id., *Liberalismo e Democrazia*, Franco Angeli, Milano 1991⁴.
- Id., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1992⁵.
- Id., *La Rivoluzione francese e i Diritti dell'uomo*, in Id., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1992, pp. 89-120.
- Id., *Teoria generale della politica*, a cura di M. Bovero, Einaudi, Torino 1999.
- Boeri T., McCormick B. (a cura di), *Immigrazione e Stato sociale in Europa*, Università Bocconi, Milano 2002.
- Bognetti G., *L'esperienza di Weimar. Considerazioni di storia etico-politica*

- formulate da un giurista comparatista*, in Id., *Europa in crisi. Due studi su alcuni aspetti della fine della III repubblica francese e della repubblica di Weimar*, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 117-183.
- Boller P.F., *Thomas Paine and Natural Rights: A Reconsideration*, «Social Science», 52, Spring, 1977, pp. 67-72.
- Bonacchi G. (a cura di), *Una Costituzione senza Stato*, il Mulino, Bologna 2001.
- Bongiovanni G., *Diritti sociali e giurisprudenza della Corte Costituzionale: il rapporto Corte/potere legislativo nel mutamento costituzionale*, in G. Gozzi (a cura di), *Democrazia, diritti, Costituzione: i fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee*, il Mulino, Bologna 1997, pp. 341-370.
- Id., *Diritti dallo statuto difficile. Aspetti del dibattito italiano sui diritti sociali nel Secondo dopoguerra*, «Scienza e politica», 24, 2001, pp. 75-99.
- Bonini R., *La proprietà, il terribile diritto: eguaglianza degli uomini e distribuzione dei beni nel Settecento illuminista*, Cedam, Padova 1994.
- Bovero M., *Contro il governo dei peggiori. Una grammatica della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2000.
- Brillante A., *Cittadinanza e democrazia*, in D. Zolo (a cura di), *Cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 203-221.
- Brittan S., *Capitalism with a Human Face*, Edward Elgar, Aldershot 1995.
- Brittan S., Webb S., *Beyond the Welfare State: An Examination of Basic Income in a Market Economy*, Aberdeen University Press (Hume Paper n. 17), Aberdeen 1990.
- Bronzini G., *Il reddito di cittadinanza. Una proposta per l'Italia e per l'Europa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino 2011.
- Búrca (de) G., De Witte B. (eds.), *Social Rights in Europe*, Oxford University Press, Oxford 2005.
- Caillé A. et al., *La democrazia del reddito universale*, Manifestolibri, Roma 1997.
- Id., *Tempo scelto e reddito di cittadinanza. Oltre il lavoro salariato universale*, in A. Caillé et al., *La democrazia del reddito universale*, Manifestolibri, Roma 1997, pp. 107-125.
- Calafà L. (a cura di), *Paternità e lavoro*, il Mulino, Bologna 2007.
- Calogero G., *Le regole della democrazia e le ragioni del socialismo*, n.e. a cura di Th. Casadei, Diabasis, Reggio Emilia 2001 (ed. orig. 1968).
- Id., *La scuola dell'uomo*, n.e. a cura di P. Bagnoli, Diabasis, Reggio Emilia 2004 (ed. orig. 1939).
- Canavan F. (s.J.), Paine Th., in L. Strauss, J. Cropsey, *Storia della filosofia politica* (ed. orig. 1963-1967), 3 voll., Il Melangolo, Genova 2000, vol. III, pp. 89-98.
- Caravita B., *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3, c. 2, Cost.*,

- Cedam, Padova 1984.
- Caretti P., *I diritti fondamentali. libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino 2011³ (I ed. 2002).
- Carrera F., M.L. Mirabile, A. Teselli, *La cittadinanza sociale tra vie locali e universalità*, Ediesse, Roma 2003.
- Carter L., *La libertà eguale*, Feltrinelli, Milano 2005.
- Caruso B., *I diritti sociali nello spazio sociale sovranazionale e nazionale: indifferenza, conflitto o integrazione? (Prime riflessioni a ridosso dei casi Laval e Viking)*, «Rassegna di diritto pubblico europeo», 2, 2008, pp. 11-60.
- Casadei Th., *La libertà sta nel 'sentimento del limite': note sulla filosofia etico-politica di Guido Calogero*, «Teoria politica», 1, 2004, pp. 89-106.
- Id., «*I diritti assenti. Diritti umani ed esclusione della socialità nella riflessione di M. Ignatieff*», «Jura Gentium», 1, <www.juragentium.unifi.it>, 2005.
- Id., *Il basic income: un disegno affascinante (e controverso) per nuove politiche sociali*, «Teoria politica», 2, 2007, pp. 174-176.
- Id., *Soggetti in contesto: vulnerabilità e diritti umani* in Th. Casadei (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Giappichelli, Torino 2012, pp. 90-116.
- Id., *Tra ponti e rivoluzioni. Diritti, costituzioni, cittadinanza in Thomas Paine*, Giappichelli, Torino 2012.
- Id. (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Giappichelli, Torino 2012.
- Casadio G. (a cura di), *I diritti sociali e del lavoro nella Costituzione italiana*, Ediesse, Roma 2006.
- Castel R., *Disuguaglianze e vulnerabilità sociale*, «Rassegna italiana di Sociologia», 1, 1997, pp. 41-56.
- Id., *L'insicurezza sociale. Che cosa significa essere protetti*, Einaudi, Torino 2004 (ed. orig. 2003).
- Cavallaro M.C., *I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, «Ragion pratica», 14, 2000, pp. 27-41.
- Cazzaniga G.M., «*Adamo fu creato deista*»: Thomas Paine fra rivelazione originaria e pienezza dei tempi, in Id., *La religione dei moderni*, Ets, Pisa, 1999, pp. 104-133.
- Id., *Il ritorno di Dio*, «Belfagor», 2, 2003, pp. 159-170.
- Celano B., *La denaturalizzazione della giustizia*, in A. Schiavello, I. Trujillo Pérez (a cura di), *Diritti sociali vs diritti di libertà?*, cit., 2000, pp. 81-114.
- Id., *I diritti nella giurisprudenza anglosassone contemporanea. Da Hart a Raz*, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto*, Giappichelli, Torino 2002, pp. 1-58.
- Id., *Stato di diritto e diritti fondamentali*, «Filosofia politica», 3, 2005, pp. 427-441.
- Chieffi L. (a cura di), *I diritti sociali tra regionalismo e prospettiva federa-*

- le, Cedam, Padova 1999.
- Claeys G., *Thomas Paine. Social and Political Thought*, Unwin Hyman, Boston 1989.
- Clifford B., *Tom Paine Defendend Against Michael Foot. Paine and Burke Considered With Relation to the American State, French Revolution, and British Reform*, Bevin, London 1989.
- Cole G.D.H., *Storia del pensiero socialista*, vol. I, Laterza, Roma-Bari 1967 (ed. orig. 1953).
- Colombo P., *Governo*, il Mulino, Bologna 2003.
- Comanducci P., Guastini R. (a cura di), *Analisi e diritto*, Giappichelli, Torino 1994.
- Condorcet (de) J.A.C., *Elogio dell'istruzione pubblica*, Manifestolibri, Roma 2002 (ed. orig. 1791).
- Id., *Dichiarare i diritti, costituire i poteri. Un inedito sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo*, a cura di G. Magrin, edizione del manoscritto a cura di M. Candela, Giuffrè, Milano 2011.
- Conze W. et al., *Democrazia*, Marsilio, Venezia 1993 (ed. orig. 1975).
- Corso G., *I diritti sociali nella Costituzione italiana*, «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 3, 1981 pp. 755-784.
- Id., *Spirito di religione e spirito di libertà. Alle origini del contrattualismo nordamericano*, il Mulino, Bologna 2001.
- Cossutta M., *Una declinazione del sintagma /diritto sociale/: appunti per una ridiscussione della categoria della positività del diritto*, in Id. (a cura di), *Diritti fondamentali e diritti sociali*, cit., 2012, pp. 33-66.
- Costa P., *Alle origini dei diritti sociali: «Arbeitender Staat» e tradizione solidaristica*, in G. Gozzi (a cura di), *Democrazia, diritti, costituzione: i fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee*, il Mulino, Bologna 1997, pp. 277-340.
- Id., *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Laterza, Roma-Bari 2001.
- Id., *Lo Stato di diritto: un'introduzione storica*, in P. Costa, D. Zolo (a cura di) *Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica*, Feltrinelli, Milano 2002, pp. 89-170.
- Cotta G., *Matrici puritane dell'idea di diritti dell'uomo in America*, in F. D'Agostino (a cura di), *Pluralità delle culture e universalità dei diritti*, Giappichelli, Torino 1996, pp. 252-283.
- Cubeddu R., *Diritti naturali e scelte collettive*, «Teoria», 2, 2001, pp. 17-41.
- Cunliffe J., G. Erreygers, 'Basic income? Basic capital!' – *Origins and issues of a debate*, «Journal of Political Philosophy», 1, 2003, pp. 89-110.
- Curli B. (a cura di), *Grande mercato e diritti sociali nell'Europa del Novecento*, «Memoria e ricerca», 14, 2003.

Dahl R., *La democrazia e i suoi critici*, Editori Riuniti, Roma 1990.

- Dahrendorf R., *Per un nuovo liberalismo*, Laterza, Roma-Bari 1988 (ed. orig. 1987).
- D'Aloia A., *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Cedam, Padova 2002.
- De Boni C., *Politica e leggi dell'economia*, Cedam, Padova 1994.
- De Leonardis O., *I diritti difficili*, «Democrazia e diritto», 2/3, 1988, pp. 71-96.
- Id., *Diritti, differenze e capacità. Sulla giustizia come processo sociale*, «Democrazia e diritto», 5/6, 1991, pp. 197-218.
- Id., *Il Welfare mix: privatismo e sfera pubblica*, «Stato e mercato», 46, 1996 pp. 52-75.
- Id., *Declino della sfera pubblica e privatismo*, in O. De Leonardis, G. Tur-naturi (a cura di), *Sfera pubblica e vita quotidiana*, «Rassegna italiana di Sociologia», 38, 2, 1997, pp. 169-193.
- Id., *Povero abile povero. Il tema della povertà e le culture della giustizia*, «Filosofia e Questioni Pubbliche», 5, 2, 2000, pp. 89-116.
- Id., *In un diverso Welfare. Sogni e incubi*, Feltrinelli, Milano 2002.
- Id., *L'onda lunga della soggettivazione: una sfida per il Welfare pubblico*, «La Rivista delle Politiche Sociali», 2, 2006, pp. 13-37 (fasc. monogr. dedicato a *Che cosa è pubblico?*).
- Id., *Sulla sfera pubblica, e sulla sua fragilità*, in C. Papa (a cura di), *Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica*, introduzione di L. Pennacchi, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Issoco, Ediesse, Roma, 2010, pp. 37-45.
- De Leonardis O., Bifulco L., *Sulle tracce dell'azione pubblica*, in L. Bifulco (a cura di), *Le politiche sociali. Temi e prospettive emergenti*, Roma, Carocci 2005.
- Del Bò C., *Giustificazioni morali al reddito di cittadinanza*, «Millepiani», 16, 2000, pp. 137-150.
- Id., *Un reddito per tutti. Un'introduzione al basic income*, Ibis, Como 2004.
- Id., *I diritti sulle cose. Teorie della giustizia e validità dei titoli*, Carocci, Roma 2008.
- Del Bò C., M. Ricciardi (a cura di), *Pluralismo e libertà fondamentali*, Giuffrè, Milano 2004.
- Di Sciullo F.M., *Il merito e la frusta. Assistenza, disciplina e mobilità sociale nel pensiero politico inglese del Settecento*, Aracne, Roma 2000.
- Di Stasi A. (a cura di), *I diritti sociali degli stranieri. Normativa e giurisprudenza in Italia e in Europa*, Ediesse, Roma 2009.
- Diciotti E., *Diritti fondamentali e diritti patrimoniali: su una distinzione di Luigi Ferrajoli*, «Ragion pratica», 17, 2001, pp. 181-197.
- Id., *Limiti ragionevoli delle libertà: un quadro concettuale*, «Ragion pratica», 20, 2003, pp. 111-148.
- Id., *Stato di diritto e diritti sociali*, «Diritto e Questioni pubbliche», 4, 2004, pp. 49-79.

- Id., *Sulla distinzione tra diritti di libertà e diritti sociali: una prospettiva di filosofia analitica*, «Quaderni costituzionali», 24, 2004, pp. 733-762.
- Id., *Il mercato delle libertà. L'incompatibilità tra proprietà privata e libero mercato*, il Mulino, Bologna 2006.
- Dickinson H.T., *The Rights of Man. From John Locke to Tom Paine*, in O.D. Edwards, G.A. Shepperson (eds.), *Scotland, Europe, and the American Revolution*, Eusp, Edinburgh 1976, pp. 38-48.
- Dogliani M., *Introduzione al diritto costituzionale*, il Mulino, Bologna 1994.
- Douglass E.P., *Ribelli democratici nella rivoluzione americana*, il Saggiatore, Milano 1963 (ed. orig. 1955).
- Duso G., *Rappresentazione e unità politica nel dibattito degli anni Venti: Schmitt e Leibholz*, in G. Gozzi, P. Schiera (a cura di), *Crisi istituzionale e teoria dello Stato in Germania dopo la prima guerra mondiale*, il Mulino, Bologna 1987, pp. 283-324.
- Dworkin R., *Taking Rights Seriously*, Duckworth, London 1977 (tr. it. parz., il Mulino, Bologna 1982).
- Id., *Virtù sovrana. Teoria dell'uguaglianza*, Feltrinelli, Milano 2002 (ed. orig. 2000).
- Edwards O.D., Shepperson G.A. (eds.), *Scotland, Europe, and the American Revolution*, Eusp, Edinburgh 1976.
- Eide A., Krause K., Rosas A. (eds.), *Economic, Social and Cultural Rights*, M. Nijhoff, The Hague 2001.
- Elster J., *Esiste (o dovrebbe esistere) un diritto al lavoro?*, «Stato e mercato», 7, 19, 1987, pp. 3-41 (pubblicato anche, con il titolo *Is There (or Should There Be) a Right to Work?*, in A. Gutmann (ed.), *Democracy and the Welfare State*, Princeton University Press, Princeton 1988, pp. 53-78).
- Facchi A., *Breve storia dei diritti umani*, il Mulino, Bologna 2007.
- Id. (a cura di), *Diritti delle donne tra particolarismo e universalismo*, «Ragion pratica», 23 (fasc. monogr.) 2004.
- Farinella C., *Il governo più semplice. Il mito democratico-repubblicano in Godwin*, «Studi settecenteschi», 9, 1988, pp. 169-220.
- Feinberg J., *The Nature and Value of Rights*, in Id., *Rights, Justice, and the Bonds of Liberty*, Princeton University Press, Princeton 1980, pp. 143-158.
- Fennessy R.R., *Burke, Paine and the Rights of Man. A Difference of Political Opinion*, M. Nijhoff, The Hague 1963.
- Ferguson A., *An Essay on the History of Civil Society*, Cambridge University Press, Cambridge 1999 (ed. orig. 1767; tr. it. Laterza, Roma-Bari 1999).
- Ferrajoli L., *Lo Stato costituzionale, la sua crisi e il suo futuro*, in F. Viola (a cura di), *Lo Stato costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo*, il Mulino, Bologna 2012, pp. 309-336.
- Id., *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in D. Zolo (a cura di),

- Cittadinanza*, Laterza, Roma-Bari, 1994, pp. 263-292.
- Id., *Il futuro dello stato sociale e il reddito minimo garantito*, in A. Gorz et al., *Ai confini dello Stato sociale*, Manifestolibri, Roma, 1995, pp. 63-71.
- Id., *Diritti fondamentali*, a cura di E. Vitale, Laterza, Roma-Bari 2001.
- Id., *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, 3 voll., Laterza, Roma-Bari 2007.
- Id., *Poteri selvaggi. La crisi della democrazia italiana*, Laterza, Roma-Bari 2011.
- Id., *Lo Stato costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo*, il Mulino, Bologna 2012, pp. 309-336.
- Ferrara G., *Da Weimar a Maastricht. La Carta europea dei diritti*, «La rivista del Manifesto», 10, 2000, pp. 24-27.
- Ferrarese E., *Vivere alla mercé. Figure della vulnerabilità nelle teorie politiche contemporanee*, «La società degli individui», 2, 2010, pp. 21-33.
- Ferrarese M.R., *Le istituzioni della globalizzazione: diritto e diritti nella società transnazionale*, il Mulino, Bologna 2000.
- Id., *Il diritto al presente: globalizzazione e tempo delle istituzioni*, il Mulino, Bologna 2002.
- Id., *Diritto sconfinato: inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Laterza, Roma-Bari 2006.
- Id., *Beni comuni globali: definizioni, problemi e paradossi*, in C. Papa (a cura di), *Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica*, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Issoco, Ediesse, Roma, 2010, pp. 337-352.
- Ferrera M., *Le trappole del Welfare*, il Mulino, Bologna 1998.
- Ferry J.M., *L'allocation universelle. Pour un revenu de citoyenneté*, Cerf, Paris 1995.
- Fioravanti M., *Appunti di storia delle costituzioni moderne. I. Le libertà: presupposti culturali e modelli storici*, Giappichelli, Torino 1991.
- Id., *Stato e Costituzione: materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Giappichelli, Torino 1993.
- Id., *Costituzionalismo. Percorsi della storia e tendenze attuali*, Laterza, Roma-Bari 2009.
- Fleischacker S., *A Short History of Distributive Justice*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 2004.
- Fois S., *Analisi delle problematiche fondamentali dello Stato sociale*, «Diritto e società», 2, 1999, pp. 163-191.
- Fondazione Lelio e Lisli Basso, Issoco (a cura di), *Lelio Basso e le culture dei diritti*, Carocci, Roma 2000.
- Foot M., Krammick I. (eds.), *Thomas Paine Reader*, Penguin, Harmondsworth 1987.
- Freedon M., *Liberal Communitarianism and Basic Income*, in Ph. Van Parijs (ed.), *Arguing for Basic Income*, cit., pp. 185-191.
- Friedmann M., *Efficienza economica e libertà*, Vallecchi, Firenze 1967 (ed. orig. 1962).

- Fromm E., *Le implicazioni psicologiche del reddito minimo garantito* (ed. orig. 1966), in Id., *La disobbedienza e altri saggi*, Mondadori, Milano 1982 (ed. orig. 1981), pp. 115-127.
- Fruchtman J. jr., *Thomas Paine. Apostle of Freedom*, Four Walls Eight Windows, New York-London 1994.
- Fumagalli A., *Teoria economica, postfordismo e reddito di cittadinanza*, in A. Caillé et al., *La democrazia del reddito universale*, cit., pp. 47-86.
- Id., *Dodici Tesi sul reddito di cittadinanza*, in A. Fumagalli, M. Lazzarato (a cura di), *Tute bianche. Disoccupazione di massa e reddito di cittadinanza*, DeriveApprodi, Roma 1999, pp. 13-44.
- Gallino L., *Globalizzazione e disuguaglianze*, Laterza, Roma-Bari 2000.
- Gewirth A., *The Community of Rights*, University of Chicago Press, Chicago 1996.
- Ghera F., *Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana e nel diritto comunitario*, Cedam, Padova 2003.
- Ghezzi G., Naccari G., Torrice A. (a cura di), *Il Libro bianco e la Carta di Nizza. Il futuro dei diritti sociali in Italia e in Europa*, Ediesse, Roma 2002.
- Giorgis A., *La costituzionalizzazione dei diritti all'uguaglianza sostanziale*, Jovene, Napoli 1999.
- Giubboni S., *Diritti sociali e mercato. La dimensione sociale dell'integrazione europea*, il Mulino, Bologna 2003.
- Giozzi G., *Le teorie della proprietà da Lutero a Babeuf*, Loescher, Torino 1978.
- Gobetti D., «Una generosa costituzione», *società e politica negli scritti di Thomas Paine*, «Il pensiero politico», 1, 1983, pp. 83-103.
- Golding M.P., *The Primacy of Welfare Rights*, in F.E. Paul, F.D. Miller, J. Paul (eds.), *Human Rights*, Blackwell, Oxford 1986, pp. 119-136.
- Goodin R.E., *Protecting the Vulnerable. A Reanalysis of Our Social Responsibilities*, The University of Chicago Press, Chicago-London 1985.
- Id., *Towards a Minimally Presumptuous Social Welfare Policy*, in P. Van Parijs (ed.), *Arguing for Basic Income*, cit., pp. 195-214.
- Id., *Basic Income*, in Id., *Utilitarianism as Public Philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge (Mass.), 1995, pp. 228-243.
- Id., *Work and Welfare: Towards a Post-productivist Welfare Regime*, «British Journal of Political Science», 31, 2001, pp. 13-39.
- Gorrieri E., *Il realismo e la fattibilità politica e sociale*, «Inchiesta», 83-84, 1989, pp. 54-56.
- Id., *Parti eguali tra diseguali*, il Mulino, Bologna 2002.
- Gorz A., *L'allocation universelle: version de droite et version de gauche*, «La Revue Nouvelle», 81, 1985, pp. 419-428.
- Id., *On the Difference between Society and Community, and Why Basic Income Cannot by Itself Confer Full Membership of Either*, in Ph. Van

- Parijs (ed.), *Arguing for Basic Income*, cit., 1992, pp. 178-184.
- Gorz A. et al., *Ai confini dello Stato sociale*, Manifestolibri, Roma 1995.
- Gozzi G., *Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra otto e novecento*, il Mulino, Bologna 1988.
- Id., *Democrazia e diritti. Germania: dallo stato di diritto alla democrazia costituzionale*, Laterza, Roma-Bari 1999.
- Id. (a cura di), *Democrazia, diritti, costituzione: i fondamenti costituzionali delle democrazie contemporanee*, il Mulino, Bologna 1997.
- Id., *Stato di diritto e diritti soggettivi nella storia costituzionale tedesca*, in P. Costa, D. Zolo (a cura di), *Lo Stato di diritto*, cit., pp. 260-283.
- Gozzi G., Schiera P. (a cura di), *Crisi istituzionale e teoria dello Stato in Germania dopo la prima guerra mondiale*, il Mulino, Bologna 1987.
- Greco T., Norberto Bobbio. *Un itinerario intellettuale tra filosofia e politica*, Donzelli, Roma 2000.
- Id., *Diritto e legame sociale*, Giappichelli, Torino 2012.
- Grimm D., *Die Zukunft der Verfassung*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1991.
- Guastini R., *La costituzionalizzazione dell'ordinamento giuridico italiano*, «Ragion pratica», 11, 1998, pp. 185-206.
- Id., *Diritti*, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto*, Giappichelli, Torino 1994, pp. 163-174.
- Gurvitch G., *La dichiarazione dei diritti sociali*, prefazione di N. Bobbio, Edizioni di Comunità, Milano 1949 (n.e. a cura di A. Scerbo, Rubbettino, Soveria Mannelli [Cz] 2004).
- Gutmann A., (ed.) *Democracy and the Welfare State*, Princeton University Press, Princeton 1998.
- Gutmann A., Thompson D., *Gli obblighi del Welfare*, «Filosofia e Questioni Pubbliche», 5, 2, 2000, pp. 23-48.
- Habermas J., *Diritto naturale e rivoluzione* (1963), in Id., *Prassi politica e teoria critica della società*, il Mulino, Bologna 1973, pp. 127-173.
- Id., *Theorie des kommunikativen Handelns* (1981), Suhrkamp, Frankfurt a.M. (tr. it. il Mulino, Bologna 1986).
- Id., *Faktizität und Geltung* (1992), Suhrkamp, Frankfurt a.M. (tr. it. Guerini e associati, Milano 1996).
- Hayek F. von, *The Constitution of Liberty* (1960) Routledge & Kegan Paul, London (tr. it. *La società libera*, Vallecchi, Firenze 1969).
- Id. 1973-79, *Law, Legislation and Liberty*, Routledge, London (tr. it. il Saggiatore, Milano 1994).
- Id. 1996, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Guerini e associati, Milano (ed. orig. 1992).
- Halévy H., *The Growth of Philosophic Radicalism*, Cambridge University Press, Cambridge 1980⁵.
- Hardt M., Negri A., *Impero: il nuovo ordine della globalizzazione*, ed. it. a

- cura di A. Pandolfi e D. Didero, Rizzoli, Milano 2002.
- Id., *Moltitudine. Guerra e democrazia nel nuovo ordine imperiale*, ed. it. a cura di A. Pandolfi, Rizzoli, Milano 2004.
- Id., *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, ed. it. a cura di A. Pandolfi, Rizzoli, Milano 2010.
- Hare I., *Social Rights as Fundamental Human Rights*, in B. Hepple (ed.), *Social and Labour Rights in a Global Context. International and Comparative Perspectives*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, pp. 153-181.
- Hepple B. (ed.), *Social and Labour Rights in a Global Context. International and Comparative Perspectives*, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
- Hervey T., Kenner J. (eds.), *Economic and Social Rights under the EU Charter of Fundamental Rights. A Legal Perspective*, Hart Publishing, Oxford-Portland 2003.
- Hobsbawm E., *Studi di storia del movimento operaio*, Einaudi, Torino 1972 (ed. orig. 1964).
- Holmes S., *L'assunzione di impegni per il futuro e il paradosso della democrazia* (ed. or. 1995), in Id., *Passioni e vincoli. I fondamenti della democrazia liberale*, Edizioni di Comunità, Milano 1998, pp. 192-255; pubblicato come *Vincoli costituzionali e paradosso della democrazia*, in G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther (a cura di), *Il futuro della costituzione*, Torino, Einaudi 1996, pp. 167-208.
- Holmes S., Sunstein C.S., *Il costo dei diritti*, il Mulino, Bologna 2000 (ed. orig. 1999).
- Honneth A., *Kampf um Anerkennung*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1992.
- Ignatieff M., *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Feltrinelli, Milano 2003 (ed. orig. 2001).
- Jellinek G., *La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, ed. it. a cura di G. Bongiovanni, Laterza, Roma-Bari, 2002 (anche ed. it. a cura di D. Nocilla, Giuffrè, Milano 2002) (ed. orig. 1895).
- Jordan B., *Per un nuovo Stato sociale. Equità e benessere nella società contemporanea*, Otium, Ancona 1989 (ed. orig. 1987).
- Id., *Basic Income and Common Good*, in Ph. Van Parijs (ed.), *Arguing for Basic Income*, cit., pp. 155-177.
- Katanka M. (ed.), *Radicals, Reformers and Socialists. From the Fabian Biographical Series*, Knights, London 1973.
- Kates G., *The Cercle Social, the Girondins and the French Revolution*, Princeton University Press, Princeton 1985.
- Id., *From Liberalism to Radicalism: Tom Paine's Rights of Man*, «Journal of History of Ideas», 1, 1989, pp. 569-587.

- Keane J., *Despotism and Democracy. The Origins and Development of Distinction Between Civil Society and the State 1750-1850*, in ID. (ed.), *Civil Society and the State. New European Perspectives*, Verso, London, 1988 (rist.: 1993), pp. 35-71.
- Id., *Démocratie républicaine, nation, nationalisme: repenser les Droits de l'homme de Thomas Paine*, in B. Vincent (études réunies par), *Thomas Paine, ou la République sans frontières*, postface de M. Vovelle, Presses Universitaires de Nancy-Ligue des Droits de l'Homme, Nancy-Paris 1993, pp. 137-158.
- Id., *Thomas Paine. A Political Life*, Bloomsbury, London 1995.
- Kittay E. Fede, *Ethic of Care, Dependence and Disability*, «Ratio Juris», 24, 2011, pp. 49-58.
- Kramnick I., *Republicanism and Bourgeois Radicalism*, Cornell University Press, Ithaca-London 1990.
- La Spina A., *Il modello normativo del Welfare State. Teoria della social policy in Gran Bretagna*, Il Palma, Palermo 1983.
- La Torre M., *Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto*, Laterza, Roma-Bari 1999.
- Id., *Libertà*, in M. La Torre, Gf. Zanetti, *Seminari di filosofia del diritto*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2000, pp. 31-80.
- Id., *Cittadinanza e diritti sociali*, in Id., *Cittadinanza e ordine politico. Diritti, crisi della sovranità e sfera pubblica: una prospettiva europea*, Giappichelli, Torino 2004, pp. 219-246.
- Labriola G.M., *La fisiocrazia come scienza nuova. Economia e diritto fra antico e moderno*, La Nuova Italia Scientifica, Napoli 2004.
- Lamb R., *Liberty, Equality, and the Boundaries of Ownership: Thomas Paine's Theory of Property Rights*, «Review of Politics», 72, 3, 2010, pp. 483-511.
- Lasch Ch., *Il paradiso in terra. Il progresso e la sua critica*, Feltrinelli, Milano 1992² (ed. orig. 1991).
- Lastra A., *Thomas Paine e l'idea di autorità*, «Filosofia politica», 2, 2002, pp. 181-192.
- Lavagna C., *Costituzione e socialismo*, il Mulino, Bologna 1977.
- Leibholz G., *Der Strukturwandel der modernen Demokratie*, in Id., *Strukturprobleme der modernen Demokratie*, Müller, Karlsruhe 1967³.
- Leon P., *Stato, mercato, collettività*, Giappichelli, Torino 2003.
- Leoni B., *Freedom and the Law*, Liberty Fund, Indianapolis 1991 (tr. it. Liberilibri, Macerata 1994).
- Lieto S., Mone D., *Il reddito di cittadinanza. Per un contributo sull'effettività dei diritti sociali*, prefazione di A. Lucarelli, Esi, Napoli 2010.
- Ligutti P., *I diritti come fini. La riflessione di Amartya Sen tra consequentialismo e teorie deontologiche*, «Filosofia politica», 3, 2004, pp. 461-480.
- Little A., *The Politics of Compensation: Tom Paine's Agrarian Justice and*

- Liberal Egalitarianism*, «Contemporary Politics», 1, 1999, pp. 63-73.
- Lorello L., *Ordine giuridico globale e ruolo dello stato*, in F. Viola (a cura di), *Lo Stato costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo*, il Mulino, Bologna 2012, pp. 175-204.
- Loverci F., *Thomas Paine oggi*, «Clio», 2, 1974, pp. 189-206.
- Lucarelli A., *Diritti sociali e principi «costituzionali» europei*, «Democrazia e diritto», 3, 2003, pp. 179-192.
- Id., *L'effettività del principio di eguaglianza e diritti sociali nei processi evolutivi della forma di Stato*, «Il Filangieri», 1, 2004, pp. 87-104.
- Id., *Beni comuni: dalla teoria all'azione politica*, Dissensi, Viareggio 2011.
- Luciani M., *Sui diritti sociali*, in A. Pace et al., *Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso*, 2 voll., Cedam, Padova, vol. II, 1995, pp. 97-134.
- Luhmann N., *Rechtssoziologie*, Reinbek b. Hamburg, Rohwolt 1972 (tr. it. Laterza, Roma-Bari 1977).
- Id., *Politiche Teorie im Wohlfartstaat*, München-Wien, Olzog 1981.
- Lynd S., *Intellectual Origins of American Radicalism*, Pantheon Books, New York 1968.
- Maceratini A., *Stato sociale e crisi della razionalità giuridica*, in C. B. Menghi (a cura di), *Diritto a rischio?*, Giappichelli, Torino 2006.
- MacIntyre A., *Thomas Paine and the Rights of Man*, «The Listener», 13, January, 1972, pp. 41-44.
- Macpherson C.B., *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese. La teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke*, Isedi, Milano 1978 (ed. orig. 1962).
- Magni S.F., *Capacità, libertà, diritti: Amartya Sen e Martha Nussbaum*, «Filosofia politica», 3, 2003, pp. 497-506.
- Id., *Etica delle capacità. La filosofia pratica di Sen e Nussbaum*, il Mulino, Bologna 2006.
- Magri T., *Il pensiero politico di Paine e la rivoluzione borghese*, in Th. Paine, *Scritti politici*, a cura dello stesso Magri, Editori Riuniti, Roma, 1978, pp. 7-61.
- Magrin G., *Condorcet: un costituzionalismo democratico*, Franco Angeli, Milano 2001.
- Malvestiti B., *Criteri di non bilanciabilità della dignità umana*, in M. Cosutta (a cura di), *Diritti fondamentali e diritti sociali*, cit., pp. 113-133.
- Maniaci G. (a cura di), *Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica*, Giuffrè, Milano 2006.
- Marella M.R. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato: per un diritto dei beni comuni*, postfazione di S. Rodotà, Ombre Corte, Verona 2012.
- Margiotta C., *I diritti e l'inflazione dei soggetti*, «Filosofia politica», 3, 2005, pp. 415-426.
- Mari G., *Diritto alla libertà del lavoro*, «Iride», 15, 36, 2002, pp. 33-42.
- Marramao G., *Lelio Basso e il socialismo internazionale: tra teoria e movi-*

- mento, in Fondazione Lelio e Lisli Basso, Issoco (a cura di), *Lelio Basso e le culture dei diritti*, cit., pp. 33-46.
- Marshall T.H., *Citizenship and Social Class*, Cambridge University Press, Cambridge 1950 (tr. it. Utet, Torino 1976; nuova ed., a cura di S. Mezzadra, Laterza, Roma-Bari 2002).
- Martin K., *Thomas Paine*, in M. Katanka (ed.), *Radicals, Reformers and Socialists. From the Fabian Biographical Series*, Knights, London 1973.
- Martino A. (a cura di), *Un reddito garantito per tutti?*, Edizioni Biblioteca della libertà, Torino 1977.
- Id., *Redistribuzione della moneta o Stato assistenziale*, «Mondoperaio», 6, 1989.
- Marx K., *Il Capitale. Critica dell'economia politica*, Editori Riuniti, Roma 1977 (ed. orig. 1867).
- Marzocchi V., *Le ragioni dei diritti umani*, Liguori, Napoli 2004.
- Mattarelli S. (a cura di), *Il Senso della Repubblica. Doveri*, Franco Angeli, Milano 2007.
- Mattei U., *Beni comuni: un manifesto*, Laterza, Roma-Bari 2011.
- Matteucci N., *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, Utet, Torino 1976.
- Mattone S. (a cura di), *Dibattito. Il diritto al reddito garantito: verso un nuovo Welfare?*, «Questione giustizia», 4, 2010, pp. 67-90 (forum con interventi di G. Bronzini, A. Fumagalli, L. Gallino, M. Roccella).
- Mazzarese T., *Principio d'eguaglianza e diritti fondamentali: una (ri)lettura dell'art. 3 della Costituzione*, in G. Maniaci (a cura di), *Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 331-360.
- Mazziotti M., *Lo spirito del diritto sociale nelle costituzioni e nelle leggi della Francia rivoluzionaria*, «Archivio giuridico Filippo Serafini», 147, 1954, pp. 50-104.
- Id., *Diritti sociali*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XII, Giuffrè, Milano 1964, pp. 802-807.
- Meade J.E., *Agathopia*, Feltrinelli, Milano 1989.
- Menéndez A.J., *Justifying Taxes. Some Elements for a General Theory of Democratic Tax Law*, Kluwer, The Hague 2001.
- Id., *La linfa della pace: i diritti di solidarietà nella Carta dei diritti dell'Unione Europea*, «Diritto e Questioni pubbliche», 4, 2004, pp. 95-115, <http://www.dirittoeququestionipubbliche.org/page/2004_n4/mono_A_Menendez.pdf>.
- Menghi C.B., *Logica del diritto sociale*, Giappichelli, Torino 2006.
- Id. (a cura di), *Diritto a rischio?*, Giappichelli, Torino 2006.
- Mezzadra S., *Costituzionalizzazione del lavoro e stato sociale: l'esperienza weimariana*, in A. Gorz et al. 1995, *Ai confini dello Stato sociale*, cit., pp. 81-95.
- Michelman F., *Justification (and Justifiability) of Law in a Contradictory World*, in J.R. Pennock, J.W. Chapman (eds.), *Nomos XXVIII. Justifi-*

- cation, New York University Press, New York-London, 1986, pp. 71-99.
- Id., *Law's Republic*, «The Yale Law Journal», 8, 1988, pp. 1493-1537.
- Miller A.G. (ed.), *Proceedings of the First International Conference on Basic Income* (Louvain-la-Neuve, Sept. 1986), bien, London birc/Antwerp 1988.
- Milner D., *Higher Production by a Bonus on National Output. A Proposal for a Minimum Income for All Varying with National Productivity*, Allen & Unwin, London 1920.
- Mirabile M.L. (a cura di), *Reddito Minimo Garantito*, Ediesse, Roma 1991.
- Modugno R.A., *La tradizione libertaria americana*, in Id., *Murray N. Rothbard e l'anarco-capitalismo americano*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 1998.
- Monina G. (a cura di), *Novecento contemporaneo. Studi su Basso*, Ediesse, Roma 2009.
- Moon D., *The Moral Basis of the Democratic Welfare State*, in A. Gutmann (ed.), *Democracy and Welfare State*, Princeton University Press, Princeton 1988, pp. 27-52.
- Morley-Fletcher E., *Per una storia dell'idea di minimo sociale*, «Quaderni della Rivista Trimestrale», 64-66, 1981, pp. 298-321.
- Murphy L., Nagel Th., *The Myth of Ownership: Taxes and Justice*, Oxford University Press, New York 2002.
- Musella M., Falcioratore M.G. (a cura di), *Dignità sociale tra povertà e diritti: la Legge regionale 2/2004 e la sperimentazione del reddito di cittadinanza in Campania*, Carocci, Roma 2005.
- Nagel Th. *I paradossi dell'eguaglianza*, il Saggiatore, Milano 1993 (ed. orig. 1991).
- Negri A., *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, Manifestolibri, Roma 2002.
- Negro P. (a cura di), *Reddito e diritto di cittadinanza: nuove prospettive di Welfare*, «Inchiesta», 83-84, 1989.
- Nevola G., *Il reddito minimo garantito: due filosofie sociali del Welfare State*, «Stato e mercato», 11, 31, 1991, pp. 159-184.
- Nickel J., *Poverty and Rights*, «Philosophical Quarterly», 55, 2005, pp. 385-402.
- Nino C.S., *Ethics of Human Rights*, Clarendon, Oxford 1991.
- Norman R., *Equality, Needs, and Basic Income*, in Ph. Van Parijs (ed.), *Arguing for Basic Income*, cit., pp. 141-152.
- Nozick R., *Anarchy, State and Utopia*, Basic Books, New York 1974 (tr. it. *Anarchia, Stato, utopia*, il Saggiatore, Milano 2000).
- Nussbaum M.C., *Diventare persone*, il Mulino, Bologna 2001.
- Id., *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, il Mulino, Bologna 2002.
- Id., *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenen-*

za di specie il Mulino, Bologna 2007 (ed. orig. 2006).

- Offe C., *Arbeit als soziologische Schlüsselkategorie?*, in J. Matthes (hrsg.), *Krise der Arbeitsgesellschaft?*, Campus, Frankfurt a.M.-New York 1983.
- Id., *Un disegno non produttivista per le politiche sociali*, in A. Caillé et al., *La democrazia del reddito universale*, cit., pp. 87-106.
- Oestreich G., *Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali* (1978), a cura di G. Gozzi, Laterza, Roma-Bari 2001.
- Organtini C., *La riforma sanitaria di Obama nell'America incerta sul futuro*, <<http://www.aspeninstitute.it/aspenia-online/article/la-riforma-sanitaria-di-obama-nell%E2%80%9999america-incerta-sul-futuro>>, 4 luglio 2012.
- Ornaghi L. (a cura di), *Il concetto di «interesse»*, Giuffrè, Milano 1984.
- Ornaghi L., S. Cotellessa, *Interesse*, il Mulino, Bologna 2000.
- Paci M., *La sfida della cittadinanza sociale*, Edizioni del Lavoro, Roma 1990.
- Paciotti E. (a cura di), *Diritti umani e costituzionalismo globale*, Carocci, Roma 1990.
- Paine Th., *Scritti politici*, cit.
- Id., *Agrarian Justice*, in *Rights of Man, Common Sense and Other Political Writings*, ed. by M. Philp, Oxford University Press, Oxford 1995 (ed. orig. 1796).
- Id., *Author's Inscription*, in Id., *Agrarian Justice*, in Id., *Rights of Man, Common Sense and other Political Writings*, ed. by M. Philp, Oxford University Press, Oxford 1995.
- Id., *Collected Writings*, ed. by E. Foner, The Library of America, New York 1995.
- Id., *On First Principles Government*, in M. Foot, I. Kramnick (eds.), *Thomas Paine Reader*, Penguin, Harmondsworth 1987.
- Palmer R.R., *Notes on the Use of the Word «Democracy» 1789-1799*, «Political Science Quarterly», 68, 1953, pp. 208-209.
- Palombella G., *Filosofia del diritto*, Cedam, Padova 1996.
- Id., *Costituzione e sovranità. Il senso della democrazia costituzionale*, Dedalo, Bari 1997.
- Id., *L'autorità dei diritti. I diritti fondamentali tra istituzioni e norme*, Laterza, Roma-Bari 2002.
- Id., *Diritti come norme e come fini*, «Ragion pratica», 20, 2003, pp. 73-110.
- Id., *Diritti*, in U. Pomarici (a cura di), *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 183-226.
- Panizza S., Romboli R. (a cura di), *L'attuazione della Costituzione. Recenti riforme e ipotesi di revisione*, Edizioni Plus, Pisa 2004².
- Pannarale L., *Giustiziabilità dei diritti: per un catalogo dei diritti umani*, Franco Angeli, Milano 2002.
- Papa C. (a cura di), *Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica*, in-

- troduzione di L. Pennacchi, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Issoco, Ediesse, Roma 2010.
- Pariotti E., *I diritti umani. Tra giustizia e ordinamenti giuridici*, Utet, Torino 2008.
- Id., *Verso la legittimazione democratica dell'ordine ultra-statuale: alcune premesse concettuali*, in F. Viola (a cura di), *Lo Stato costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo*, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 287-308.
- Parrington W., *Storia della cultura americana*, vol. I, Einaudi, Torino 1969 (ed. orig. 1927).
- Pateman C., *The Patriarchal Welfare State*, in A. Gutmann (ed.), *Democracy and the Welfare State*, cit., pp. 231-260.
- Id., *Freedom and Democratization: Why Basic Income is to be Preferred to Basic Capital*, in K. Dowding, J. De Wispelaere, S. White (eds.), *The Ethics of Stakeholding*, Palgrave, London, 2003, pp. 130-148.
- Id., *Democratizing Citizenship: Some Advantages of a Basic Income*, in «Politics and Society», 1, 2004, pp. 89-105 (pubblicato anche in E.O. Wright [ed.], *Redesigning Distribution. Basic Income and Stakeholder Grants as Cornerstones for an Egalitarian Capitalism*, Verso, London 2006, pp. 101-119).
- Pateman C., M.C. Murray (eds.), *Basic Income Worldwide. Horizons of Reform*, Palgrave MacMillan, Houndmills/Basingstoke 2012.
- Pazè V., *La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Un'analisi teorica*, «Teoria politica», 1, 2003, pp. 69-81.
- Peces-Barba G., *Teoria dei diritti fondamentali*, Giuffrè, Milano 1993 (ed. orig. 1991).
- Id., *Diritti sociali: origine e concetto*, «Sociologia del diritto», 1, 2000, pp. 27-50.
- Pellegrino G., *L'idea di proprietà*, Pensa Multimedia, Lecce 2004.
- Pennacchi L., *La moralità del Welfare. Contro il neoliberalismo populista*, Donzelli, Roma 2008.
- Id. (a cura di), *Pubblico, privato, comune. Lezioni dalla crisi globale*, Ediesse, Roma 2010.
- Penniman H., *Thomas Paine-Democrat*, «American Political Science Review», 37, 1947, pp. 244-262.
- Perulli A., *Diritti sociali e mercato globale*, «Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale», 1, 2000, pp. 939-960.
- Id., *Globalizzazione e diritto del lavoro*, Cedam, Padova 1999.
- Petrella R., *Il bene comune. Elogio della solidarietà*, Diabasis, Reggio Emilia 2003².
- Petruciani S., *Modelli di filosofia politica*, Einaudi, Torino 2003.
- Pettit Ph., *Il repubblicanesimo. Una teoria della libertà e del governo*, Feltrinelli, Milano 2000 (ed. orig. 1997).
- Pezzini B., *La decisione sui diritti sociali. Indagine sulla struttura costituzionale dei diritti sociali*, Giuffrè, Milano 2001.

- Philp M., *Thomas Paine*, Oxford University Press, Oxford-New York 1989.
- Pichetto M.T., *La «Respublica Hebraeorum» nella Rivoluzione americana*, «Il pensiero politico», 3, 2002, pp. 481-500.
- Pilia R., *I diritti sociali*, Jovene, Napoli 2005.
- Pinelli C., *Modello sociale europeo e costituzionalismo sociale europeo*, «Rivista del diritto e della sicurezza sociale», 2, 2008, pp. 251-270.
- Id., *L'indivisibilità dei diritti fondamentali*, in Consiglio Nazionale Forense (a cura del), *L'essenza della democrazia. I diritti umani e il ruolo dell'avvocatura*, Carocci, Roma, 2010, pp. 153-163.
- Id., *Sulla democratizzazione dei poteri pubblici internazionali*, in C. Papa (a cura di), *Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica*, introduzione di L. Pennacchi, Fondazione Lelio e Lisli Basso, Issoco, Ediesse, Roma, 2010, pp. 405-415.
- Id., *Il discorso sui diritti sociali fra Costituzione e diritto europeo*, in C. Salvi (a cura di), *Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 121-134.
- Pisarello G., *Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción*, Trotta, Madrid 2007.
- Pitch T., *Diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale*, Giappichelli, Torino 2004.
- Id., *La società della prevenzione*, Carocci, Roma 2007.
- Pizzolato F., *Il minimo vitale. Profili costituzionali e processi attuativi*, Giuffrè, Milano 2004.
- Pizzorusso A., *Il patrimonio costituzionale europeo*, il Mulino, Bologna 2002.
- Id., *Le 'generazioni' dei diritti*, in S. Panizza, R. Romboli (a cura di), *L'attuazione della Costituzione. Recenti riforme e ipotesi di revisione*, Edizioni Plus, Pisa, 2004², pp. 329-338.
- Plant R., *Citizenship, Rights and Socialism*, Fabian Society, London 1988.
- Id., *Social Rights and the Reconstruction of Welfare*, in G. Andrews (ed.), *Citizenship*, Lawrence and Wishart, London 1991.
- Pogge Th., *Povertà mondiale e diritti umani. Responsabilità e riforme cosmopolite*, Laterza, Roma-Bari 2010 (ed. orig. 2002).
- Politi F., *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana*, Giappichelli, Torino 2011.
- Possenti I., *Individui o cittadini? Flexicurity e diritti sociali nel contesto comunitario*, in M. Cossutta (a cura di), *Diritti fondamentali e diritti sociali*, cit., pp. 135-145.
- Id., *Flessibilità. Retoriche e politiche di una condizione contemporanea*, Ombre Corte, Verona 2012.
- Pozzolo S., *La libertà dalla povertà come diritto fondamentale*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 2, 2004, pp. 467-499.
- Preterossi G., *La politica negata*, Laterza, Roma-Bari 2011.
- Prospero M., *Lo Stato in appalto. Berlusconi e la privatizzazione del poli-*

- tico, Manni, San Cesario di Lecce (Le) 2003.
- Purdy D., *Social Power and the Labour Market*, Macmillan, London 1988.
- Id., *La fattibilità politica di una società a reddito di base*, «Democrazia e diritto», 30, 1, 1990, pp. 171-190.
- Rapone V., *Di una teoria che illumina le prassi. I limiti della rivendicazione dell'inviolabilità dei diritti sociali alla luce delle teorie del diritto sociale*, in M. Cossutta (a cura di), *Diritti fondamentali e diritti sociali*, cit., pp. 147-173.
- Rawls J., *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 1982 (ed. orig. 1971).
- Id., *The Priority of Right and Ideas of the Good*, in «Philosophy and Public Affairs», 17, 4, 1988, pp. 251-276.
- Id., *Liberalismo politico*, Edizioni di Comunità, Milano 1994 (ed. orig. 1993).
- Raz J., *Ethics and Public Domain*, Clarendon, Oxford 1994.
- Rebuffa G., *Costituzioni e Costituzionalismi*, Giappichelli, Torino 1990.
- Revelli M., *Oltre il Novecento*, Einaudi, Torino 2001.
- Id., *Poveri, noi*, Einaudi, Torino 2010.
- Ricciardi M.(ario), *Aristotele e la fioritura umana*:
<<http://lgxserevr.uniba.it/lei/filosofi/rubrica/ricciardi.htm>>, 2004.
- Ricciardi M.(aurizio), *Rivoluzione*, il Mulino, Bologna 2001.
- Id., *Identità nazionale e pluralismo*, in C. Del Bò, M. Ricciardi (a cura di), *Pluralismo e libertà fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 133-161.
- Ricoveri G., *Beni comuni vs merci*, Jaca Book, Milano 2010.
- Ridola P., *Diritti fondamentali*, Giappichelli, Torino 2006.
- Rifkin J., *La fine del lavoro*, Baldini e Castoldi, Milano 1995.
- Ritchie D.G., *Natural Rights. A Criticism of Some Political and Ethical Conceptions*, George Allen & Unwin, London 1952⁵ (ed. orig. 1894).
- Ritter G.A., *Storia dello Stato sociale*, prefazione di P. Pombeni, Laterza, Roma-Bari 1996 (ed. orig. 1991).
- Rittstieg H., *La proprietà come problema fondamentale. Studio sull'evoluzione del diritto mercantile*, Esi, Napoli 2000 (ed. orig. 1976).
- Rocker R., *Pionieri della libertà*, Antistato, Milano 1982.
- Rodotà S., *Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria*, «Questione giustizia», 5, 2011, pp. 237-247.
- Id., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, il Mulino, Bologna 1990² (I ed. 1981).
- Id., *Le prospettive dei diritti sociali*, in Fondazione Lelio e Lisli Basso, Isso-co (a cura di), *Lelio Basso e le culture dei diritti*, cit., pp. 79-87.
- Id., *Tra diritti e mercato: una cittadinanza europea possibile*, in G. Bonacchi (a cura di), *Una Costituzione senza Stato*, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 451-476.
- Id., *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano 2006.
- Id., *Dal soggetto alla persona*, Editoriale Scientifica, Napoli 2007.
- Id., *Dal soggetto alla persona. Trasformazioni di una categoria giuridica*,

- «Filosofia politica», 3, 2007, pp. 365-377.
- Rosanvallon P., *La nuova questione sociale*, Edizioni del Lavoro, Roma 1997 (ed. orig. 1995).
- Rovagnati A., *Sulla natura dei diritti sociali*, Giappichelli, Torino 2009.
- Russell B., *Roads to Freedom: Socialism, Anarchism and Syndacalism*, Allen & Unwin, London 1918.
- Id., *Il destino di Thomas Paine*, in Id., *Perché non sono cristiano*, Longanesi, Milano 1959 (ed. orig. 1934).
- Salazar C., *Dal riconoscimento alla garanzia dei diritti sociali. Orientamenti e tecniche decisorie della Corte costituzionale a confronto*, Giappichelli, Torino 2000.
- Salsano A., *Il reddito di cittadinanza*, «Reset», 5, 1994, p. 59.
- Salvati M., Giorgi C., *Guida alla lettura*, in L. Basso, *Scritti scelti*, cit., pp. 11-32.
- Salvatore I., *Rawls, la cooperazione e l'Aristotele che è in noi (surfisti esclusi)*, «Filosofia e Questioni Pubbliche», 5, 2, 2000, pp. 141-161.
- Santoro E., *Le antinomie della cittadinanza: libertà negativa, diritti sociali e autonomia individuale*, in D. Zolo (a cura di), *Cittadinanza*, Laterza, Roma-Bari 1994.
- Santos de Sousa B., *Diritto ed emancipazione sociale*, Città aperta, Troina (En) 2008.
- Saraceno C., *Ambiguità e rischi nel dibattito italiano sul reddito di cittadinanza*, «Democrazia e diritto», 30, 1, 1990, pp. 211-218.
- Id., *Pensare i bisogni e vedere le relazioni per argomentare la giustizia*, Introduzione a M.C. Nussbaum, *Giustizia sociale e dignità umana*, il Mulino, Bologna, 1990 pp. 7-23.
- Saraceno C., Pugliese E., *Reddito di cittadinanza e dintorni*, «Politica ed economia», 19, 6, 1988, pp. 49-52.
- Sartor N., *Invecchiamento, immigrazione, economia*, il Mulino, Bologna 2010.
- Sbarberi F., *L'utopia della libertà eguale. Il liberalismo sociale da Rosselli a Bobbio*, Bollati Boringhieri, Torino 1999.
- Scagliarini S., *Il dovere costituzionale al lavoro*, in S. Mattarelli (a cura di), *Il Senso della Repubblica. Doveri*, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 99-117.
- Id., *Diritti sociali nuovi e diritti sociali in fieri nella giurisprudenza costituzionale*, 2012: <<http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2012/05/trapaniscagliarini.pdf>>.
- Id., *Dovere al lavoro e giurisprudenza costituzionale. Per una Corte (anche) dei doveri*, in F. Dal Canto, E. Rossi (a cura di), *Corte costituzionale e sistema istituzionale*, Giornate di studio in ricordo di Alessandra Concaro. Atti del Seminario svoltosi a Pisa il 4-5 giugno 2010, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 323-335.
- Scandellari S., *Il pensiero politico di Thomas Paine*, Giappichelli, Torino

- 1989.
- Schiavello A., *Principio di eguaglianza: breve analisi a livello concettuale e filosofico-politico*, in A. Schiavello, I. Trujillo Pérez (a cura di), *Diritti sociali vs diritti di libertà?*, cit., pp. 65-79.
- Schiavello A., Trujillo Pérez I. (a cura di), *Diritti sociali vs diritti di libertà?*, cit.
- Schäfer M., *Memory in the Construction of Constitutions*, «Ratio Juris», 4, 2002, pp. 403-417.
- Schmitt C., *Inhalt und Bedeutung des zweiten Hauptteils der Reichsverfassung*, in G. Anschütz, R. Thoma, *Handbuch des deutschen Staatsrechts*, 2 voll., Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 1932, vol. II, pp. 572-606.
- Id., *Grundrechte und Grundpflichten*, Verfassungslehre, Berlin 1958 (ed. orig. 1932).
- Id., *Dottrina della Costituzione*, Giuffrè, Milano 1984 (ed. orig. 1928).
- Id., *Il concetto di «politico»*, in Id., *Le categorie del politico*, il Mulino, Bologna 1972 (ed. orig. 1932), pp. 101-165.
- Sciaccia F. (a cura di), *John Rawls e le libertà fondamentali*, Giuffrè, Milano 2002.
- Id., *Diritti sociali vs. cittadinanza*, in Id., *Filosofie dei diritti*, Le Lettere, Firenze 2010, pp. 21-31.
- Sciarra S., *Diritti sociali. Riflessioni sulla Carta europea dei diritti fondamentali*, «Argomenti di diritto del lavoro», 2, 2001, pp. 391-412.
- Schnur R., *Zur Geschichte der Erklärung der Menschenrechte*, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1964.
- Seaman J. W., *Thomas Paine: Ransom, Civil Peace, and the Natural Right to Welfare*, «Political Theory», 1, 1988, pp. 120-142.
- Sen A.K., *Poverty and Famines: an Essay on Entitlement and Deprivation*, Clarendon, Oxford 1981.
- Id., *Rights and Agency*, «Philosophy and Public Affairs», 11, 1, 1982, pp. 3-39.
- Id., *Well-Being, Agency and Freedom*, «The Journal of Philosophy», 82, 4, 1985, pp. 169-221.
- Id., *Legal Rights and Moral Rights: Old Questions and New Problems*, «Ratio Juris», 9, 2, 1996, pp. 153-167.
- Id., *The Franco-American Basis of Universal Human Rights*, Khaleej Times, 27 July 2003: <<http://www.aljazeera.info/Opinion%20editorials/2003%20Opinion%20Editorials/July/27%20o/The%20Franco-American%20basis%20of%20universal%20human%20rights,%20By%20Amartya%20Sen.htm>>.
- Id., *Elements of a Theory of Human Rights*, «Philosophy and Public Affairs», 4, 2004, pp. 315-356.
- Sennett R., *Rispetto: la dignità umana in un mondo di diseguali*, a cura di G. Turnaturi, il Mulino, Bologna 2004 (ed. orig. 2003).
- Servello A. (a cura di), *Il reddito di cittadinanza e le altre forme di sostegno alle fasce deboli della popolazione*, Centro Studi Assemblea Legislativa

- della Regione Emilia-Romagna, Centro stampa della Regione Emilia-Romagna, 2010, n. 23.
- Shklar J., *The Faces of Unjustice*, Yale University Press, New Haven (Conn) 1990 (tr. it. Feltrinelli, Milano 2000).
- Silva F., *Reddito di cittadinanza: una proposta radicale di riforma dello Stato sociale*, Relazione al X Convegno Nazionale di Economia del lavoro, Bologna, 1995, 5-7 ottobre.
- Somaini E., *Uguaglianza. Teorie, politiche, problemi*, Donzelli, Roma 2002.
- Sonelli S., *I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 4, 2004, pp. 1439-1458.
- Id., *La tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento inglese: lo Human Rights Act 1998 e oltre*, Giappichelli, Torino 2010.
- Spini G., *Le origini del socialismo*, Einaudi, Torino 1992.
- Standing G., *Un reddito di cittadinanza per gli europei*, «Politica ed economia», 19, 11, 1988, pp. 49-58.
- Sternberger D., *Il diritto dell'uomo ad aspirare alla felicità*, in Id., *Immagini enigmatiche dell'uomo. Saggi di filosofia e politica*, il Mulino, Bologna 1991 (ed. orig. 1968), pp. 113-126.
- Sunstein C.R., *After the Rights Revolution: Reconceiving the Regulatory State*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1990.
- Id., *Designing Democracy, What Constitutions Do*, Oxford University Press, Oxford and New York 2001 (tr. it. *A cosa servono le costituzioni: dissenso politico e democrazia deliberativa*, il Mulino, Bologna 2009).
- Sunstein C.R., Holmes S., *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse*, il Mulino, Bologna 2000 (ed. orig. 1999).
- Tanzi A., *Georges Gurvitch: il progetto della libertà*, Pacini, Pisa 1980.
- Tawney R.H., *The Acquisitive Society*, Bell, London, 1933.
- Taylor Ch. 1985, *Philosophy and the Human Sciences*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Tega D., *I diritti sociali nella dimensione multilivello tra tutele giuridiche e politiche e crisi economica*, relazione al Convegno annuale dell'Associazione 'Gruppo di Pisa' «I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza», Trapani, 8-9 giugno 2012: <<http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2012/06/trapanitega.pdf>>.
- Thierry P., *De la Révolution américaine à la Révolution française: Paine, Burke et le Droits de l'Homme*, «Critique», 481-482, pp. 476-505.
- Thompson E.P., *Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra*, 2 voll., il Saggiatore, Milano 1969 (ed. orig. 1963).
- Titmuss R.M., *Commitment to Welfare*, Allen and Unwin, London 1968.
- Id., *Saggi sul «Welfare State»*, Edizioni Lavoro, Roma 1986 (ed. orig. 1963).
- Tobin J., *A Proposal for International Monetary Reform*, «Eastern Economic Journal», 3-4, 1978, pp. 153-159.

- Torchia L., *Politiche redistributive, processi di privatizzazione e diritti sociali nella riforma del Welfare*, in Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, *Verso nuove forme di Welfare*, Atti del Convegno internazionale svoltosi a Stresa il 26-27 aprile 2002, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 207-229.
- Tronto J., White J.A., *Political Practices of Care: Needs and Rights*, «Ratio Juris», 17, 4, 2004, pp. 425-453.
- Trujillo I., *La questione dei diritti sociali*, «Ragion pratica», 14, 2000, pp. 43-63.
- Id., *I diritti territoriali dello stato alla luce della giustizia globale*, in F. Viola (a cura di), *Lo Stato costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo*, il Mulino, Bologna 1989, pp. 261-286.
- Truyol y Serra A., *Thomas Paine y la esclavitud de los negros*, in F. Tamasia et al., *Studi in memoria di Giovanni Ambrosetti*, 2 voll., Giuffrè, Milano, vol. I, 1989, pp. 374-385.
- Tully J., *A Discourse on Property: John Locke and His Adversaries*, Cambridge University Press, Cambridge 1980.
- Urbinati N., *Representative Democracy: Principles and Genealogy*, The University of Chicago Press, Chicago-London 2008² (ed. orig. 2006; tr. it., *Democrazia rappresentativa. Sovranità e controllo dei poteri*, Donzelli, Roma 2010).
- Valentini C., *Diritti sociali e repubblicanesimo negli Stati Uniti. L'analisi di Cass R. Sunstein*, «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2003, pp. 175-196.
- Id., *Costituzionalismo trasformativo, diritti sociali ed obblighi di progressiva realizzazione: il modello sudafricano*, in M. Cossutta (a cura di), *Diritti fondamentali e diritti sociali*, cit., pp. 175-193.
- Vallentyne P., Steiner H. (eds.), *The Origins of Left-Libertarianism. An Anthology of Historical Writings*, Palgrave, Basingstoke 2000.
- Van Parijs Ph., *Why Surfers Should Be Fed: The Liberal Case for an Unconditional Basic Income*, «Philosophy and Public Affairs», 20, 2, 1991 pp. 101-131.
- Id., *Impasses et promesses de l'écologie politique*, «Esprit», 171, 1991, pp. 54-70.
- Id., *Competing Justifications of Basic Income*, in Id. (ed.), *Arguing for Basic Income*, cit., pp. 3-43 (tr. it., *Reddito di base, ragioni a confronto*, in A. Caillé et al., *La democrazia del reddito universale*, cit., pp. 177-213).
- Id., *Real Freedom for All*, Oxford University Press, Oxford, 1995.
- Id., *Il basic income e i due dilemmi del Welfare State*, «Filosofia e Questioni Pubbliche», 2, 2000, pp. 17-48.
- Id., *The Alternative Proposals: Basic Income: a Simple and Powerful Idea for the 21st Century*, in Centro nazionale di prevenzione e difesa socia-

- le, *Verso nuove forme di Welfare*, cit., pp. 59-89.
- Id. (ed.), *Arguing for Basic Income*, cit.
- Van Parijs Ph. et al., *Pour ou contre le revenu minimum, l'allocation universelle, le revenu d'existence*, «Futuribles», 154, 1994.
- Van Parijs Ph., Arnsperger Ch., *Quanta diseguaglianza possiamo accettare? Etica economica e sociale*, il Mulino, Bologna 2003 (I ed. 2000).
- Van Parijs Ph., Vanderborght Y., *L'allocation universelle*, La Découverte, Paris 2005 (tr. it. *Il reddito minimo universale*, prefazione di C. Saraceno, Egea, Milano 2006).
- Van Trier W., *Who framed Social Dividend? A Tale of the Unexpected*, Universitaire Faculteiten Sint Ignatius Antwerpen, Seso, report 89/230, 1989.
- Id., *State Bonus or Basic Income in the Age of Reconstruction*, Universitaire Faculteiten Sint Ignatius Antwerpen, Seso, report 91/260, 1991.
- Van Trier W. (ed.), *Proceedings of the Second International Conference on Basic Income* (Antwerp, Sept. 1988), bien, London birc/Antwerp 1990.
- Veca S., *Cittadinanza. Riflessioni filosofiche sull'idea di emancipazione*, Feltrinelli, Milano 1990.
- Id., *La riforma del Welfare e un'idea di equità*, «Iride», 32, 2001, pp. 5-18.
- Vertova F., *Cittadinanza liberale, identità collettive, diritti sociali*, in D. Zolo (a cura di), *Cittadinanza*, cit., pp. 167-202.
- Vincent B. (études réunies par), *Thomas Paine, ou la République sans frontières*, postface de M. Vovelle, Presses Universitaires de Nancy-Ligue des Droits de l'Homme, Nancy-Paris 1993.
- Viola F., *Dalla natura ai diritti. I luoghi dell'etica contemporanea*, Laterza, Roma-Bari 1997.
- Id., *L'etica dello sviluppo tra diritti di libertà e diritti sociali*, in A. Schiavello, I. Trujillo Pérez (a cura di), *Diritti sociali vs diritti di libertà?*, cit., pp. 115-127.
- Id. (a cura di), *Lo Stato costituzionale di diritto e le insidie del pluralismo*, il Mulino, Bologna 2012.
- Wacquant L., *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello Stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli, Milano 2000 (ed. orig. 1999).
- Waldron J., *The Right to Private Property*, Clarendon Press, Oxford 1988.
- Id., *The Dignity of Legislation*, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
- Walter T., *Basic Income. Freedom from Poverty, Freedom to Work*, Marion Boyars, London 1989.
- Walzer M., *Dissatisfaction in the Welfare State*, in Id., *Radical Principles*, Basic Books, New York 1980.
- Id., *Socializing the Welfare State*, in A. Gutmann (ed.), *Democracy and the Welfare State*, Princeton University Press, Princeton, 1988, pp. 13-26.
- Id., *Sfere di giustizia*, Feltrinelli, Milano 1987 (ed. orig. 1983).

- Id., *L'idea di società civile* (ed. orig. 1992), in Id., *Il filo della politica. Democrazia, critica sociale, governo del mondo*, a cura di Th. Casadei, Diabasis, Reggio Emilia, 2002, pp. 71-95.
- White S., *Liberal Equality, Exploitation, and the Case for Unconditional Basic Income*, «Political Studies», 45, 1997, pp. 312-326.
- Id., *Social Rights and the Social Contract: Political Theory and the New Welfare Politics*, «British Journal of Political Science», 2, 2000, pp. 507-532.
- Id., *Welfare contrattualista: è giustificabile?*, «Filosofia e Questioni Pubbliche», 5, 2, 2000, pp. 49-61.
- Wiseman J., *Alternative to Oppressive Globalisation? Thinking and Acting Strategically at Global, Regional, Local and National Levels*, paper submitted to the International Lelio Basso Prize for Economic and Political Alternatives, Department of Social Science and Social Work, RMIT University, Melbourne 1998.
- Wollstonecraft M., *Freedom and Democratization: Why Basic Income is to be Preferred to Basic Capital*, in K. Dowding, J. De Wispelaere, S. White (eds.), *The Ethics of Stakeholding*, Palgrave, London, 2003, pp. 130-148.
- Wootton D., *From Commonwealth to Common Sense*, in Id. (ed.), *Republicanism, Liberty and Commercial Society 1649-1776*, Stanford University Press, Stanford, 1994, pp. 1-41.
- Wrights E.O. (ed.), *Redesigning Distribution. Basic Income and Stakeholder Grants as Cornerstones for an Egalitarian Capitalism*, Verso, London 2006.
- Zagrebelsky G., *Il diritto mite*, Einaudi, Torino 1992.
- Id. (a cura di), *Diritti e costituzione dell'Unione europea*, Laterza, Roma-Bari 2003.
- Zagrebelsky G., Portinaro P.P., Luther J. (a cura di), *Il futuro della costituzione*, Torino, Einaudi 1996.
- Zanetti Gf., *Eguaglianza*, in A. Barbera (a cura di), *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 43-66.
- Id., *Eguaglianza*, in Gf. Zanetti, M. La Torre, *Seminari di Filosofia del diritto. Categorie dal dibattito contemporaneo*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz), 2000, pp. 9-29.
- Id., *Relazioni sociali unificanti: aspetti dell'amicizia politica*, in A. Schiavello, I. Trujillo Pérez (a cura di), *Diritti sociali vs diritti di libertà?*, cit., pp. 129-144.
- Id., *Influenze aristoteliche nel dibattito contemporaneo: Martha C. Nussbaum e i valori «fragili»*, in Id., *Ragion pratica e diritto. Un percorso aristotelico*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 265-295.
- Id., *Introduzione al pensiero normativo*, Diabasis, Reggio Emilia 2003.
- Id. (a cura di), *Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto*, Carocci, Roma 2003.
- Zincone G., *Immigrazione: segnali di integrazione. Sanità, scuola e casa*,

- il Mulino, Bologna 2009.
- Zoll R., *La solidarietà. Eguaglianza e differenza*, il Mulino, Bologna 2003 (I ed. 2000).
- Zolo D., *Complessità e democrazia*, Giappichelli, Torino 1987.
- Id., *La strategia della cittadinanza*, in Id. (a cura di), *Cittadinanza*, cit., pp. 3-46.
- Id., *Il futuro dello Stato sociale e il reddito minimo garantito*, in A. Gorz et al., *Ai confini dello Stato sociale*, cit., pp. 63-71.
- Id., *Teoria e critica dello Stato di diritto*, in P. Costa, D. Zolo (a cura di), *Lo Stato di diritto*, cit., pp. 17-88.
- Id., *Globalizzazione: una mappa dei problemi*, Laterza, Roma-Bari 2009² (I ed. 2004).
- Zucker R., *Democratic Distributive Justice*, Cambridge University Press, Cambridge 2001.

INDICE DEI NOMI

- Abramovich, V. 49, 95
 Accarino, B. 13, 95
 Ackerman, B. XIII, 21-22, 64, 95
 Adamo, P. 51, 95
 Adams, J. 25
 Albertone, M. 9, 95
 Alexy, R. XIV, 49, 51, 95
 Amato, G. 88, 95
 Anderson, P. X
 Andolfi, F. 77, 95
 Andreoni, A. 92, 95
 Andrews, G. 47, 115
 Anschütz, G. 33, 117
 Ansuátegui Roig, F.J. 29, 95
 Arendt, H. 77, 95
 Arnsperger, Ch. 20, 120
 Atkinson, A.B. 60-61, 95

 Babeuf, F.-N. 16, 18, 21, 96, 105
 Baccelli, L. 33, 41-42, 48, 51-52, 57,
 59, 64, 68-69, 75, 78, 81, 91-92, 95
 Bagnoli, P. 51-52, 57, 96, 99
 Baker, J. 66, 96
 Balandi, G. 96
 Balboni, E. 90, 96
 Baldassarre, A. 10, 17, 33-36, 90, 96
 Balibar, É. 36, 80, 88, 92, 96
 Ballestrero, M.V. 31, 96
 Balzarotti, A. 96
 Barbaccia, G. 39, 96
 Barbalet, J.M. 43, 49, 96
 Barbera, A. 18, 43, 96, 122
 Barberis, M. XIV, 96
 Barcellona, P. 96
 Barile, P. 39, 96-97

 Barrett, A. 39, 76, 97
 Barry, B. 66, 70, 97
 Basso, L. V, XI, 14, 21, 31, 40, 45, 56,
 66, 78, 88-90, 92, 95-97, 102, 104,
 110-111, 113-114, 116, 121
 Beccaria, C. 51
 Becchi, P. 39, 51, 97
 Beck, U. 77, 97
 Bellavista, A. 31, 33, 97
 Belloni, I. 20, 31, 97
 Belvisi, F. XIII, 39, 41, 87, 97
 Bentham, J. 25
 Berlin, I. 2, 32, 97, 117
 Bestagno, F. 29, 97
 Beveridge, W. 51, 97
 Bianchi, P. 56, 97
 Bifulco, D. 31-32, 38, 41, 56, 97, 102
 Billaud Varenne, J.-N. 23, 31
 Bin, R. 28, 47, 55, 98
 Biondi Dal Monte, F. 76, 98
 Biondo, F. 55, 98
 Blackmore, S., 4, 98
 Blais, M. C. 9, 98
 Blanc, L. 32
 Bobbio, N. 2, 5, 7, 32, 36, 41-42, 56-
 57, 98, 106, 117
 Boeri, T. 76, 98
 Bognetti, G. 34, 99
 Boller, P. F. 4, 99
 Bonacchi, G. 30, 99, 116
 Bongiovanni, G. 28, 35, 38, 56, 99,
 107
 Bonini, R. 51, 99
 Bosi, A. XIV
 Bourgeois, L. 32, 108

- Bovero, M. 42, 50, 98-99
 Brillante, A. 42, 55, 99
 Brissot, J.P. 23, 42
 Brittan, S. 61, 99
 Bronzini, G. 62, 75, 99, 110
 Buonarroto, F. 18
 Búrca (de), G. 30, 99
 Burke, E. 4, 8, 11-12, 98, 101, 103, 119

 Caillé, A. 17, 63, 69, 99, 105, 112, 120, 124
 Calafà, L. 83, 99
 Calhoun, J. C. 17
 Calogero, G. 51, 53, 55-56, 99-100
 Campanelli, G. 76, 98
 Canavan, F. (s.J.) 1, 99
 Candela, M. 10, 101
 Caravita, B. 40, 100
 Caretti, P. 38, 100
 Carrera, F. 84, 100
 Carter, I. 36, 100
 Caruso, B. 92, 100
 Casadei, Th. 6, 11, 36, 38, 41-42, 51, 61, 65, 97, 99, 100, 121
 Casadio, G. 83, 100
 Castel, R. 80, 83, 91, 100
 Castoriadis, C. 81
 Cavallaro, M.C. 28, 43, 100
 Cazzaniga, G.M. 6, 12, 15, 100
 Celano, B. 28, 47, 50, 100
 Chapman, J. W. 81, 111
 Chieffi, L. 32, 97, 101
 Claeys, G. 8, 11, 18, 81, 101
 Clifford, B. 12, 101
 Cole, G.D.H. 14, 16, 32, 61, 101
 Colombo, P. 23, 101
 Comanducci, P. 46-47, 100-101, 106
 Condorcet (de), J.A.C. XI, 10, 13, 14, 16-17, 23, 32, 46, 84, 101, 110
 Considerant, V. 10, 32
 Conze, W. 24, 101
 Corso, G. X, 38, 101
 Corso, L. 5
 Cossutta, M. 29, 32, 39, 43, 56, 78, 96, 101, 110, 115, 120
 Costa, P. 33, 37, 51, 53, 101, 106, 122

 Cotellessa, S. 9, 112
 Cotta, G. 5, 101
 Courtis, C. 49, 95
 Crisafulli, V. 35, 95
 Cropsey, J. 1, 99
 Cubeddu, R. 20, 101
 Cunliffe, J. 62, 101
 Cunningham, F. 56
 Curli, B. 31, 101

 D'Agostino, F. 5, 101
 Dahl, R. 50, 102
 Dahrendorf, R. 102
 Dal Canto, F. 72, 102, 117
 Daloia, A. 39
 De Boni, C. 13, 102, 117
 De Leonardis, O. 57, 72, 74, 78, 84, 87, 102
 De Wispelaere, J. 67, 113, 121
 De Witte, B. 30, 99
 Del Bò, C. 19, 27, 62, 65, 69, 102, 115
 Dewey, J. 56
 Di Sciullo, F.M. 13, 102
 Di Stasi, A. 76, 102
 Diciotti, E. 2, 9, 20, 22, 28, 47, 51, 102
 Dickinson, H.T. 14, 98, 103
 Didero, D. 69, 107
 Dogliani, M. 29, 103
 Douglass, E.P. 25, 103
 Dowding, K. 67, 113, 121
 Duso, G. 35, 103
 Dworkin, R. 44, 45, 47, 60, 66, 90, 103

 Edwards O.D. 14, 124, 103
 Eide, A. 29, 103
 Elster, J. 59, 73, 103
 Erreygers, G. 62, 101

 Facchi, A. 4, 7, 41, 95, 103
 Falciatore, M.G. 63, 111
 Farinella, C. 15, 103
 Feinberg, J. 103
 Fennessy, R.R. 11, 103
 Ferguson, A. 75, 104
 Ferrajoli, L. X, XII, 5, 20, 28-29, 35,

- 45, 47-48, 52-55, 64-65, 80, 84,
88, 90-92, 96, 102, 104
- Ferrara, G. 30, 104
- Ferrarese, E. 80, 104
- Ferrarese, M.R. 54, 89-90, 104
- Ferrera, M. 66, 72, 104
- Ferry, J.M. 60, 104
- Fichte, J.G. 10, 32
- Fioravanti, M. 5, 7, 89-90, 104
- Fleischacker, S. 16, 104
- Fois, S. 28, 104
- Foner, E. 3, 112
- Foot, M. 5, 12, 101, 105, 112
- Forsthoff, E. 33, 35
- Fourier, Ch. 19
- Franklin, J. 66, 70, 97
- Freedden, M. 68, 105
- Friedmann, M. 105
- Fromm, E. 65, 105
- Fruchtman, J. jr. 13, 105
- Fumagalli, A. 62-64, 69, 73, 75,
105, 110
- Gallino, L. 62, 105, 110
- George, H. 19-20
- Gewirth, A. 49, 105
- Ghera, F. 40, 105
- Ghezzi, G. 30, 105
- Giorgi, C. 40, 88, 97, 116
- Giorgis, A. 39-41, 105
- Giubboni, S. 30-31, 105
- Gliozzi, G. 18, 105
- Gobetti, D. 8, 105
- Golding, M.P. 7, 105
- Goodin, R. E. 67, 69, 77, 80, 105
- Gorrieri, E. 73, 77, 106
- Gorz, A. 33, 64, 68-69, 77, 104, 106,
111, 122
- Gozzi, G. 7, 33, 35, 56, 99, 101, 103,
106, 112
- Greco, T. XIII, 2, 57, 106
- Green, T.H. 32, 53
- Grimm, D. 106
- Guastini, R. 46-47, 56, 100-101, 106
- Guerzoni, D. XIV, 62, 73
- Gurvitch, G. XI, 32, 36, 106, 119
- Gutman, A. XIII, 57, 60, 65, 67, 71-
72, 78, 103, 106, 111, 113, 121
- Habermas, J. 2, 49, 106
- Halévy, H. 10, 107
- Hardt, M. 54, 69-70, 107
- Hare, I. 57, 107
- Hart, H. 25, 47, 61, 100, 107
- Hayek, F. (von) 106
- Helvétius, C.A. 11
- Hepple, B. 57, 107
- Hervey, T. 30, 107
- Hobhouse, L. 32, 53
- Hobsbawm, E. 27, 107
- Hohfeld, W.N. 25
- Holmes, S. 11, 37, 59, 119, 130
- Honneth, A. 107
- Ignatieff, M. 24, 41-42, 100, 107
- Jellinek, G. 35, 107
- Jefferson, Th. 17
- Jordan, B. 61, 68, 107
- Katanka, M. 16, 108, 110
- Kates, G. 12, 108
- Keane, J. 24, 27-28, 38, 108
- Kelsen, H. 36
- Kenner, J. 30, 107
- Ketteler, W.E. (von) 32
- Kittay Feder, E. 76, 108
- Kramnick, I. 3, 5, 12, 108, 112
- Krause, K. 29, 103
- La Spina, A. 37, 108
- La Torre, M. IX, 52, 55, 57, 81, 108,
122
- Labriola, G. M. 9, 108
- Lalatta, M. XIV
- Lamb, R. 4, 108
- La Rochefocauld, F. 13, 27
- Lasch, Ch. 14, 108
- Laski, H. 32
- Lastra, A. 2, 108
- Lavagna, C. 40, 109
- Lazzarato, M. 64, 105

- Leibholz, G. 33-35, 103, 109
 Leon, P. 53, 109
 Leroux, P. 32
 Lieto, S. 63, 109
 Ligutti, P. 55, 72, 109
 Little, A. 21, 109
 Locke, J. 3, 14, 19-20, 97, 103, 109, 119
 Lorello, L. 90, 109
 Losano, M.G. 7, 98
 Loverci, F. 21, 109
 Lucarelli, A. 7, 45, 54, 63, 109
 Luciani, M. IX, 33, 38, 41, 48, 87, 109
 Luhmann, N. 35, 109
 Luther, J. 23, 107, 122
 Lynd, S. 18, 109

 Machiavelli, N. 81, 88
 Maceratini, A. 23, 109
 MacIntyre, A. 15, 109
 Macpherson, C. B. 19, 56, 109
 Madison, J. 17
 McCarthy, Y. 76, 97
 McCormick, B. 76, 98
 Magni, B. 9, 98
 Magni, S.F. 55, 109
 Magri, T. 3, 109
 Magrin, G. 10, 32, 101, 110
 Malvestiti, B. 39, 110
 Maniaci, G. 40, 110
 Marcuse, H. 77
 Marella, M.R. 54, 110
 Margiotta, C. XIV, 41, 110
 Mari, G. 77, 110
 Marramao, G. 78, 110
 Marshall, T.H. IX, 70, 110
 Martin, K. 16, 110
 Martino, A. 63, 110
 Marx, K. 77, 110
 Marzocchi, V. 9, 110
 Mattarelli, S. 71, 110, 117
 Mattei, U. 54, 110
 Matteucci, N. 6, 110
 Mattone, S. 62, 110
 Mazzaresse, T. 40, 110
 Mazziotti, M. IX, 10, 29, 39, 42, 46, 109-110
 McCarthy, Y. 76, 97
 McCormick, B. 76, 98
 Meade, J.E. 61, 110
 Menéndez, A.J. 17, 83, 111
 Menghi, C.B. 23, 109, 111
 Mezzadra, S. IX, 33, 110-111
 Michelman, F. 81, 111
 Mill, J.S. 10, 32
 Miller, A.G. 61, 111
 Miller, F.D. 7, 105
 Milner, D. 61, 111
 Mirabile, M.L. 62, 84, 100-111
 Modugno, R.A. 3, 111
 Mone, D. 63, 109
 Monina, G. 88, 111
 Moon, D. 60, 111
 Morley-Fletcher, E. 61, 111
 Mortati, C. 35
 Moscati, G. XIV
 Murphy, L. 83, 111
 Murray, M.C. 3, 67, 113
 Musella, M. 63, 111

 Naccari, G. 30, 105
 Nagel, Th. 50, 83, 111
 Negri, A. 14, 54, 69-70, 107, 111
 Negro, P. 61, 111
 Nevola, G. 62-63, 112
 Nickel, J. 79, 112
 Nino, C.S. 49, 112
 Nocilla, D. 35, 107
 Norman, R. 66, 112
 Nozick, R. 72, 112
 Nussbaum, M.C. XIII, 24, 27, 41-42, 50, 53, 55-56, 75-76, 84-85, 109, 112, 117, 122

 Obama, B. 46, 112
 Oestreich, G. 6, 112
 Offe, C. 69, 112
 Oliveri, F. XIV
 Organtini, C. 45, 112
 Ornaghi, L. 9, 112

 Pace, A. IX, 109

- Paci, M. 112
 Pacillo, V. 39, 97
 Paciotti, E. 90, 112
 Paine, Th. XI-XIV, 1-25, 27, 32, 42, 45, 51, 61, 64, 67-68, 70, 77-78, 83, 87-92, 98-101, 103, 105, 108-110, 112-114, 116-117, 119-120
 Palmer, R.R. 24, 113
 Palombella, G. II, 5, 23, 46, 53, 71, 113
 Pandolfi, A. 54, 69, 107
 Panizza, S. 7, 49, 113-114
 Pannarale, L. 45, 113
 Papa, C. 31, 54, 74, 93, 96, 102, 104, 113-114
 Pariotti, E. 57, 91, 113
 Parrington, W. 8, 20, 24, 113
 Pateman, C. 64, 66-67, 113
 Paul, F.E. 7, 105
 Paul, J. 7, 105
 Pazè, V. 30, 113
 Peces-Barba, G. 6-7, 10, 80, 113
 Pellegrino, G. 18, 113
 Pennacchi, L. 31, 54, 60, 77, 96, 102, 113-114
 Penniman, H. 21, 114
 Pennock, J.R. 81, 111, 114
 Perulli, A. 31 114
 Petrella, R. 80, 114
 Petrucciani, S. 49-50, 55-56, 114
 Pettit, Ph. 14, 114
 Pezzini, B. X, 114
 Philp, M. 4, 17-18, 21, 112, 114
 Pichetto, M. T. 20, 114
 Pilia, R. 30, 114
 Pinelli, C. 30, 84, 92, 114
 Pisarello, G. 49, 114
 Pitch, T. 47, 87, 114
 Pizzorusso, A. 7, 30, 48-49, 114
 Plant, R. 47, 115
 Pogge, Th. 79, 115
 Politi, F. 115-122
 Polito, P. 42, 98
 Pomarici, U. 53, 71, 98, 113
 Pombeni, P. IX, 116
 Ponti, M. 96
 Portinaro, P.P. 23, 107, 122
 Possenti, I. 78, 89, 115
 Pozzolo, S. 79, 115
 Preterossi, G. 56, 115
 Prospero, M. 53, 115
 Proudhon, J.P. 32
 Pugliese, E. 117
 Purdy, D. 61-62, 64, 76, 115, 117
 Rapone, V. 56, 115
 Rawls, J. XIII, 21, 66, 73, 77, 90, 115-117
 Raz, J. II, 47, 53, 100, 115
 Rebuffa, G. 5, 115
 Revelli, M. 73, 115
 Ricciardi, Mario XIII, XIV, 6, 27, 102, 115
 Ricciardi, Maurizio, 6, 27, 102, 115
 Ricoveri, G. 54, 115
 Ridola, P. 7, 115
 Rifkin, J. 7, 115
 Ritchie, D.G. 4, 7, 115
 Ritter, G.A. IX, 116-117
 Rittstieg, H. 51, 116
 Riva, N. XIII
 Roccella, M. 62, 110
 Rocker, R. 3, 116
 Rodotà, S. 19, 21, 30, 41, 51, 54, 57, 70, 110, 116
 Romboli, R. 7, 49, 113-114
 Rosanvallon, P. 66, 71, 73, 84, 116
 Rosas, A. 29, 103
 Rosselli, C. 52, 56, 96, 117
 Rossi, E. 71, 117
 Rossi, N. 60, 95
 Rovagnati, A., 33-34, 78, 116.
 Russell, B. 1, 61, 116
 Salazar, C. 39, 41-42, 49, 56, 87, 116
 Salsano, A. 116
 Salvati, M. 40, 80, 97, 116
 Salvatore, I. 73, 116
 Salvi, C. 91-92, 114
 Santoro, E. 116
 Santos de Sousa, B. 116
 Saraceno, C. 60, 77, 83, 85, 116-

- 117, 120
 Sartor, N. 76, 117
 Sbarberi, F. 36, 117
 Scagliarini, S. XIV, 77, 117
 Scandellari, S. 8, 117
 Scerbo, A. 32, 106
 Schäfer, M. 89, 117, 128
 Schiavello, A. IX, XIV, 28, 50, 79, 98,
 100, 117, 121-122
 Schiera, P. 35, 103, 106
 Schmitt, C. 2, 12, 32-36, 103, 117
 Schnur, R. 5, 117
 Sciacca, F. 51, 80, 90, 117
 Sciarra, S. 30, 117
 Seaman J.W. 21, 117
 Sen, A.K. XIII, 24-25, 42, 50, 53,
 55-56, 66, 72, 77, 81, 84-85, 91,
 98, 109, 118
 Sennett, R. 59, 118
 Servello, A. 63, 118
 Shepperson, G.A. 14, 103
 Shklar, J. 59, 118
 Sieyès, E. J. 13-14, 32
 Silva, F. 74, 96, 118
 Somaini, E. 65-66, 70, 118
 Sonelli, S. 30, 37, 118
 Spini, G. 16, 118
 Standing, G. 60, 65, 118
 Steiner, H. 19, 22, 120
 Sternberger, D. 8, 118
 Strauss, L. 1, 99
 Sunstein, C.R. XI, XIII, 45-46, 52,
 107, 118, 120
 Tamassia, F. 17, 107, 119
 Tanzi, A. 36, 119
 Tawney, R.H. 72, 119
 Taylor, Ch. 72, 119
 Tega, D. 90, 119
 Teselli, A. 84, 100, 119
 Thierry, P. 8, 84, 119
 Thoma, R. 33, 51, 117
 Thompson, D. 65, 71-72, 106
 Thompson, E.P. 16, 119
 Titmuss, R.M. 37, 119
 Tobin, J. 119
 Torchia, L. 75, 119
 Torrice, A. 30, 105
 Tronto, J. 52, 119
 Trujillo, I. 28, 41, 46, 50, 79, 91, 98,
 100, 117, 119, 121-122
 Truyol y Serra, A. 17, 119
 Tucker, B. 3, 17
 Tully, J. 19, 119
 Turnaturi, G. 59, 74, 102, 118
 Urbinati, N. 13, 119
 Valentini, C. 32, 45, 120
 Vallentyne, P. 22, 120
 Van Parjis, Ph. 66, 68, 120
 Van Trier, W. 61, 120
 Vanderborght, Y. 60, 120
 Veca, S. II, X, 39, 60, 120
 Veneziani, B. 92, 95
 Vertova, F. 43, 50, 120
 Vincent, B. 24, 66, 79, 108, 120
 Viola, F. 1, 5, 7, 28, 42, 90, 104, 109,
 113, 119, 121
 Vitale, E. 5, 104
 Wacquant, L. 47, 121
 Waldron, J. 18, 47, 50, 121
 Walter, T. 50, 61, 121
 Walzer, M. XIII, 38, 61, 66, 73, 78,
 121
 Washington, G. 17, 66
 Webb, S. 61, 66, 99
 White, J.A. 52, 119
 White, S. 67, 71, 73, 80, 82, 113, 121
 Winstanley, G. 14
 Wiseman, J. 90, 121
 Wollstonecraft, M. XI, 4, 8, 17, 24-
 25, 67, 98, 121
 Wootton, D. 11, 121
 Wright, E.O. 64, 67, 113, 121
 Zagrebelsky, G. 23, 30, 56, 107, 122
 Zanetti, Gf. IX, XIII, XIV, 18, 27-28,
 33, 40, 51-52, 79, 81, 95, 108, 122
 Zincone, G. 76, 122
 Zoll, R. 9, 122

Zolo, D. II, IX, 24, 33, 43, 45, 64,
73, 89, 97, 99, 101, 104, 106, 116,
120, 122
Zucker, R. XIII, 19, 22, 78, 80, 82,
122

STRUMENTI PER LA DIDATTICA E LA RICERCA

1. Brunetto Chiarelli, Renzo Bigazzi, Luca Sineo (a cura di), *Alia: Antropologia di una comunità dell'entroterra siciliano*
2. Vincenzo Cavaliere, Dario Rosini, *Da amministratore a manager. Il dirigente pubblico nella gestione del personale: esperienze a confronto*
3. Carlo Biagini, *Information technology ed automazione del progetto*
4. Cosimo Chiarelli, Walter Pasini (a cura di), Paolo Mantegazza. *Medico, antropologo, viaggiatore*
5. Luca Solari, *Topics in Fluvial and Lagoon Morphodynamics*
6. Salvatore Cesario, Chiara Fredianelli, Alessandro Remorini, *Un pacchetto evidence based di tecniche cognitivo-comportamentali sui generis*
7. Marco Masseti, *Uomini e (non solo) topi. Gli animali domestici e la fauna antropocora*
8. Simone Margherini (a cura di), *BIL Bibliografia Informatizzata Leopardiana 1815-1999: manuale d'uso ver. 1.0*
9. Paolo Puma, *Disegno dell'architettura. Apunti per la didattica*
10. Antonio Calvani (a cura di), *Innovazione tecnologica e cambiamento dell'università. Verso l'università virtuale*
11. Leonardo Casini, Enrico Marone, Silvio Menghini, *La riforma della Politica Agricola Comunitaria e la filiera olivicolo-olearia italiana*
12. Salvatore Cesario, *L'ultima a dover morire è la speranza. Tentativi di narrativa autobiografica e di "autobiografia assistita"*
13. Alessandro Bertirotti, *L'uomo, il suono e la musica*
14. Maria Antonietta Rovida, *Palazzi senesi tra '600 e '700. Modelli abitativi e architettura tra tradizione e innovazione*
15. Simone Guercini, Roberto Piovani, *Schemi di negoziato e tecniche di comunicazione per il tessile e abbigliamento*
16. Antonio Calvani, *Technological innovation and change in the university. Moving towards the Virtual University*
17. Paolo Emilio Pecorella, Tell Barri/Kahat: la campagna del 2000. *Relazione preliminare*
18. Marta Chevanne, *Appunti di Patologia Generale. Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia*
19. Paolo Ventura, *Città e stazione ferroviaria*
20. Nicola Spinosi, *Critica sociale e individuazione*
21. Roberto Ventura (a cura di), *Dalla misurazione dei servizi alla customer satisfaction*
22. Dimitra Babalis (a cura di), *Ecological Design for an Effective Urban Regeneration*
23. Massimo Papini, Debora Tringali (a cura di), *Il pupazzo di garza. L'esperienza della malattia potenzialmente mortale nei bambini e negli adolescenti*
24. Manlio Marchetta, *La progettazione della città portuale. Sperimentazioni didattiche per una nuova Livorno*
25. Fabrizio F.V. Arrigoni, *Note su progetto e metropoli*
26. Leonardo Casini, Enrico Marone, Silvio Menghini, *OCM seminativi: tendenze evolutive e assetto territoriale*
27. Pecorella Paolo Emilio, Raffaella Pierobon Benoit, Tell Barri/Kahat: la campagna del 2001. *Relazione preliminare*
28. Nicola Spinosi, *Wir Kinder. La questione del potere nelle relazioni adulti/bambini*
29. Stefano Cordero di Montezemolo, *I profili finanziari delle società vinicole*
30. Luca Bagnoli, Maurizio Catalano, *Il bilancio sociale degli enti non profit: esperienze toscane*
31. Elena Rotelli, *Il capitolo della cattedrale di Firenze dalle origini al XV secolo*
32. Leonardo Trisciuzzi, Barbara Sandrucci, Tamara Zappaterra, *Il recupero del sé attraverso l'autobiografia*
33. Nicola Spinosi, *Invito alla psicologia sociale*
34. Raffaele Moschillo, *Laboratorio di disegno. Esercitazioni guidate al disegno di arredo*
35. Niccolò Bellanca, *Le emergenze umanitarie complesse. Un'introduzione*
36. Giovanni Allegretti, *Porto Alegre una biografia territoriale. Ricercando la qualità urbana a partire dal patrimonio sociale*
37. Riccardo Passeri, Leonardo Quagliotti, Christian Simoni, *Procedure concorsuali e governo dell'impresa artigiana in Toscana*
38. Nicola Spinosi, *Un soffitto viola. Psicoterapia, formazione, autobiografia*
39. Tommaso Urso, *Una biblioteca in divenire. La biblioteca della Facoltà di Lettere dalla penna all'elaboratore. Seconda edizione rivista e accresciuta*
40. Paolo Emilio Pecorella, Raffaella Pierobon Benoit, Tell Barri/Kahat: la campagna del 2002. *Relazione preliminare*

41. Antonio Pellicanò, *Da Galileo Galilei a Cosimo Noferi: verso una nuova scienza. Un inedito trattato galileiano di architettura nella Firenze del 1650*
42. Aldo Burrelli (a cura di), *Il marketing della moda. Temi emergenti nel tessile-abbigliamento*
43. Curzio Cipriani, *Appunti di museologia naturalistica*
44. Fabrizio F.V. Arrigoni, *Incipit. Esercizi di composizione architettonica*
45. Roberta Gentile, Stefano Mancuso, Silvia Martelli, Simona Rizzitelli, *Il Giardino di Villa Corsini a Mezzomonte. Descrizione dello stato di fatto e proposta di restauro conservativo*
46. Arnaldo Nesti, Alba Scarpellini (a cura di), *Mondo democristiano, mondo cattolico nel secondo Novecento italiano*
47. Stefano Alessandri, *Sintesi e discussioni su temi di chimica generale*
48. Gianni Galeota (a cura di), *Traslocare, ri-aggregare, rifondare. Il caso della Biblioteca di Scienze Sociali dell'Università di Firenze*
49. Gianni Cavallina, *Nuove città antichi segni. Tre esperienze didattiche*
50. Bruno Zanoni, *Tecnologia alimentare 1. La classe delle operazioni unitarie di disidratazione per la conservazione dei prodotti alimentari*
51. Gianfranco Martiello, *La tutela penale del capitale sociale nelle società per azioni*
52. Salvatore Cingari (a cura di), *Cultura democratica e istituzioni rappresentative. Due esempi a confronto: Italia e Romania*
53. Laura Leonardi (a cura di), *Il distretto delle donne*
54. Cristina Delogu (a cura di), *Tecnologia per il web learning. Realtà e scenari*
55. Luca Bagnoli (a cura di), *La lettura dei bilanci delle Organizzazioni di Volontariato toscane nel biennio 2004-2005*
56. Lorenzo Grifone Baglioni (a cura di), *Una generazione che cambia. Civismo, solidarietà e nuove incertezze dei giovani della provincia di Firenze*
57. Monica Bolognesi, Laura Donati, Gabriella Granatiero, *Acque e territorio. Progetti e regole per la qualità dell'abitare*
58. Carlo Natali, Daniela Poli (a cura di), *Città e territori da vivere oggi e domani. Il contributo scientifico delle tesi di laurea*
59. Riccardo Passeri, *Valutazioni imprenditoriali per la successione nell'impresa familiare*
60. Brunetto Chiarelli, Alberto Simonetta, *Storia dei musei naturalistici fiorentini*
61. Gianfranco Bettin Lattes, Marco Bontempi (a cura di), *Generazione Erasmus? L'identità europea tra vissuto e istituzioni*
62. Paolo Emilio Pecorella, Raffaella Pierobon Benoit, *Tell Barri / Kahat. La campagna del 2003*
63. Fabrizio F.V. Arrigoni, *Il cervello delle passioni. Dieci tesi di Adolfo Natalini*
64. Saverio Pisaniello, *Esistenza minima. Stanze, spazi della mente, reliquiario*
65. Maria Antonietta Rovida (a cura di), *Fonti per la storia dell'architettura, della città, del territorio*
66. Ornella De Zordo, *Saggi di anglistica e americanistica. Temi e prospettive di ricerca*
67. Chiara Favilli, Maria Paola Monaco, *Materiali per lo studio del diritto antidiscriminatorio*
68. Paolo Emilio Pecorella, Raffaella Pierobon Benoit, *Tell Barri / Kahat. La campagna del 2004*
69. Emanuela Caldognetto Magno, Federica Cavicchio, *Aspetti emotivi e relazionali nell'e-learning*
70. Marco Masseti, *Uomini e (non solo) topi (2ª edizione)*
71. Giovanni Nerli, Marco Pierini, *Costruzione di macchine*
72. Lorenzo Viviani, *L'Europa dei partiti. Per una sociologia dei partiti politici nel processo di integrazione europea*
73. Teresa Crespellani, *Terremoto e ricerca. Un percorso scientifico condiviso per la caratterizzazione del comportamento sismico di alcuni depositi italiani*
74. Fabrizio F.V. Arrigoni, *Cava. Architettura in "ars marmoris"*
75. Ernesto Tavoletti, *Higher Education and Local Economic Development*
76. Carmelo Calabrò, *Liberalismo, democrazia, socialismo. L'itinerario di Carlo Rosselli (1917-1930)*
77. Luca Bagnoli, Massimo Cini (a cura di), *La cooperazione sociale nell'area metropolitana fiorentina. Una lettura dei bilanci d'esercizio delle cooperative sociali di Firenze, Pistoia e Prato nel quadriennio 2004-2007*
78. Lamberto Ippolito, *La villa del Novecento*
79. Cosimo Di Bari, *A passo di critica. Il modello di Media Education nell'opera di Umberto Eco*
80. Leonardo Chiesi (a cura di), *Identità sociale e territorio. Il Montalbano*
81. Piero Degl'Innocenti, *Cinquant'anni, cento chiese. L'edilizia di culto nelle diocesi di Firenze, Prato e Fiesole (1946-2000)*
82. Giancarlo Paba, Anna Lisa Pecoriello, Camilla Perrone, Francesca Rispoli, *Partecipazione in Toscana: interpretazioni e racconti*
83. Alberto Magnaghi, Sara Giacomozzi (a cura di), *Un fiume per il territorio. Indiriz-*

- zi progettuali per il parco fluviale del Valdarno empoiese
84. Dino Costantini (a cura di), *Multiculturalismo alla francese?*
 85. Alessandro Viviani (a cura di), *Firms and System Competitiveness in Italy*
 86. Paolo Fabiani, *The Philosophy of the Imagination in Vico and Malebranche*
 87. Carmelo Calabrò, *Liberalismo, democrazia, socialismo. L'itinerario di Carlo Rosselli*
 88. David Fanfani (a cura di), *Pianificare tra città e campagna. Scenari, attori e progetti di nuova ruralità per il territorio di Prato*
 89. Massimo Papini (a cura di), *L'ultima cura. I vissuti degli operatori in due reparti di oncologia pediatrica*
 90. Raffaella Cerica, *Cultura Organizzativa e Performance economico-finanziarie*
 91. Alessandra Lorini, Duccio Basosi (a cura di), *Cuba in the World, the World in Cuba*
 92. Marco Goldoni, *La dottrina costituzionale di Sieyès*
 93. Francesca Di Donato, *La scienza e la rete. L'uso pubblico della ragione nell'età del Web*
 94. Serena Vicari Haddock, Marianna D'Ovidio, *Brand-building: the creative city. A critical look at current concepts and practices*
 95. Ornella De Zordo (a cura di), *Saggi di Anglistica e Americanistica. Ricerche in corso*
 96. Massimo Moneglia, Alessandro Panunzi (edited by), *Bootstrapping Information from Corpora in a Cross-Linguistic Perspective*
 97. Alessandro Panunzi, *La variazione semantica del verbo essere nell'Italiano parlato*
 98. Matteo Gerlini, *Sansone e la Guerra fredda. La capacità nucleare israeliana fra le due superpotenze (1953-1963)*
 99. Luca Raffini, *La democrazia in mutamento: dallo Stato-nazione all'Europa*
 100. Gianfranco Bandini (a cura di), *noi-loro. Storia e attualità della relazione educativa fra adulti e bambini*
 101. Anna Taglioli, *Il mondo degli altri. Territori e orizzonti sociologici del cosmopolitismo*
 102. Gianni Angelucci, Luisa Vierucci (a cura di), *Il diritto internazionale umanitario e la guerra aerea. Scritti scelti*
 103. Giulia Mascagni, *Salute e disuguaglianze in Europa*
 104. Elisabetta Cioni, Alberto Marinelli (a cura di), *Le reti della comunicazione politica. Tra televisioni e social network*
 105. Cosimo Chiarelli, Walter Pasini (a cura di), *Paolo Mantegazza e l'Evoluzionismo in Italia*
 106. Andrea Simoncini (a cura di), *La semplificazione in Toscana. La legge n. 40 del 2009*
 107. Claudio Borri, Claudio Mannini (edited by), *Aeroelastic phenomena and pedestrian-structure dynamic interaction on non-conventional bridges and footbridges*
 108. Emiliano Scamporrì, *Firenze, archeologia di una città (secoli I a.C. - XIII d.C.)*
 109. Emanuela Cresti, Iørn Korzen (a cura di), *Language, Cognition and Identity. Extensions of the endocentric/exocentric language typology*
 110. Alberto Parola, Maria Ranieri, *Media Education in Action. A Research Study in Six European Countries*
 111. Lorenzo Grifone Baglioni (a cura di), *Scegliere di partecipare. L'impegno dei giovani della provincia di Firenze nelle arene deliberative e nei partiti*
 112. Alfonso Lagi, Ranuccio Nuti, Stefano Taddei, *Raccontaci l'ipertensione. Indagine a distanza in Toscana*
 113. Lorenzo De Sio, *I partiti cambiano, i valori restano? Una ricerca quantitativa e qualitativa sulla cultura politica in Toscana*
 114. Anna Romiti, *Coreografie di stakeholders nel management del turismo sportivo*
 115. Guidi Vannini (a cura di), *Archeologia Pubblica in Toscana: un progetto e una proposta*
 116. Lucia Varra (a cura di), *Le case per ferie: valori, funzioni e processi per un servizio differenziato e di qualità*
 117. Gianfranco Bandini (a cura di), *Manuali, sussidi e didattica della geografia. Una prospettiva storica*
 118. Anna Margherita Jasink, Grazia Tucci e Luca Bombardieri (a cura di), *MUSINT. Le Collezioni archeologiche egee e cipriote in Toscana. Ricerche ed esperienze di museologia interattiva*
 119. Ilaria Caloi, *Modernità Minoica. L'Arte Egea e l'Art Nouveau: il Caso di Mariano Fortuny y Madrazo*
 120. Heliana Mello, Alessandro Panunzi, Tommaso Raso (edited by), *Pragmatics and Prosody. Illocution, Modality, Attitude, Information Patterning and Speech Annotation*
 121. Luciana Lazzeretti, *Cluster creativi per i beni culturali. L'esperienza toscana delle tecnologie per la conservazione e la valorizzazione*
 122. Maurizio De Vita (a cura di / edited by), *Città storica e sostenibilità / Historic Cities and Sustainability*
 123. Eleonora Berti, *Itinerari culturali del consiglio d'Europa tra ricerca di identità e progetto di paesaggio*
 124. Stefano Di Blasi (a cura di), *La ricerca applicata ai vini di qualità*

125. Lorenzo Cini, *Società civile e democrazia radicale*
126. Francesco Ciampi, *La consulenza direzionale: interpretazione scientifica in chiave cognitiva*
127. Lucia Varra (a cura di), *Dal dato diffuso alla conoscenza condivisa. Competitività e sostenibilità di Abetone nel progetto dell'Osservatorio Turistico di Destinazione*
128. Riccardo Roni, *Il lavoro della ragione. Dimensioni del soggetto nella Fenomenologia dello spirito di Hegel*
129. Vanna Boffo (a cura di), *A Glance at Work. Educational Perspectives*
130. Raffaele Donvito, *L'innovazione nei servizi: i percorsi di innovazione nel retailing basati sul vertical branding*
131. Dino Costantini, *La democrazia dei moderni. Storia di una crisi*
132. Thomas Casadei, *I diritti sociali. Un percorso filosofico-giuridico*
133. Maurizio De Vita, *Verso il restauro. Temi, tesi, progetti per la conservazione*
134. Laura Leonardi, *La società europea in costruzione. Sfide e tendenze nella sociologia contemporanea*
135. Antonio Capestro, *Oggi la città. Riflessione sui fenomeni di trasformazione urbana*
136. Antonio Capestro, *Progettando città. Riflessioni sul metodo della Progettazione Urbana*

